

DELLA
CONDIZIONE ATTUALE
DEGLI EBREI
IN PIEMONTE

DELLA
CONDIZIONE ATTUALE
DEGLI EBREI
IN PIEMONTE

ESTRATTO
DAL DIZIONARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

DEI SIGNORI
AVV. L. VIGNA E V. ALIBERTI

TORINO
TIPOGRAFIA FAYAL
1848.

STADT-BIBLIOTHEK
FRANKFURT am MAIN

EBREI

EBREI. In tempi in cui lo studio delle varie classi della società è cotanto promosso e che intorno vi si adoperano i migliori ingegni speriamo che queste pagine le quali rivelano lo stato e le sciagure degli Ebrei non saranno misgradite. Perché vi fosse ordine nella materia che impreso abbiamo a trattare divisiamo di accennare in primo luogo le varie vicende cui furono soggetti; quindi di esporre lo stato della legislazione italiana e piemontese che li concerne.

DIVISIONE.

§ I. *Conni storici sulle vicende degli israeliti, dopo la loro dispersione.*

§ II. *Stato della Legislazione italiana; organizzazione politica nel Medio Evo; principii dirigenti la legislazione rispetto agli Ebrei; legislazione italiana; legislazione veneta; legislazione toscana; conmi sulla legislazione parmense, piemontese, fiorentina, sicula, romana, e modenese.*

§ III. *Legislazione piemontese concernente gli Ebrei; generalità; quando gli Ebrei entrarono in Piemonte; quando in Torino; che cosa fossero le condotte; antica legislazione piemontese; statuto della Repubblica genovese; legislazione attuale; che cosa intender si voglia per diritti civili; censura fatta al patrio Codice; come insussistenti; condizione civile degli Ebrei nel Ducato di Genova; se esclusi dalla possidenza; opinione dell'Avv. Mantelli; principii direttivi; quid degli Ebrei nel Ducato di Savoia; condizione degli Ebrei forestieri; riannulla; parole del Re Luigi Filippo all'Avv. Cressione; scrittori piemontesi che ragionavano degli Ebrei;*

Sessa, Regis, Gambini; si combatte l'opinione di questo giuracconsulto e si espongono alcune osservazioni sull'amancipazione degli Ebrei; loro educazione civile.

§ IV. *Rapporti di famiglia degli Ebrei; del matrimonio civile; poligamia proibita agli Ebrei; spoziali e giurisdizione; divorzio; diritti del coniuge e della prole; donna Ebreu che abbandona il tetto domestico; autorità competente; matrimonio tra Cristiani ed Ebrei; conversione d'uno dei coniugi israeliti; dei mezzi posti in opera onde il numero degli israeliti non s'accrescesse.*

§ V. *Della patria podestà; se l'Ebreo conserti la patria podestà sul figlio convertito; se e fino a quale età possa il padre opporsi alla conversione del figlio; se lo possa diseredare; se valida sia la clausola opposta in un testamento che l'erede non cambi religione.*

§ VI. *Rapporti degli Ebrei co' Cattolici; tempi antichi; condizione feudale degli Ebrei in Germania; i canonici; Piemonte; del segno che dovevano portare gli Ebrei; leggi attuali modenesi; Luigi IX di Francia; tesche di Cristiani con Ebrei e di Ebrei con Cristiano come punte; Giannina I di Napoli; Rotin; leggi patrie; proibito ai Cristiani soccorsi di dare segni di rispetto ai loro benefattori ebrei; se si possono instituire eredi; Ruchari; Gambini; Giardani; gli ecclesiastici non possono lasciar loro cosa di saria; i canonici; balie e servi cristiani; commercio; Robertson; statuto genovese; Regie Costituzione; rimando ai §§ X e XII.*

§ VII. *Rapporti degli Ebrei colla società in generale; del culto; sinagoga; autorizzazione richiesta per erigere delle nuove; frazioni religiose; pena ai turbatori delle funzioni israelitiche; orilo della sinagoga; cimiterii; rabbini;*

legislazione francese; leggi patrie; doveri dei rabbini, loro diritti; pensioni dei rabbini e questione relativa; gli Ebrei obbligati ad udire le prediche dei Cattolici; Datta di Clemente XI; statuto ligure; proibizione di uscire dal ghetto nella Settimana Santa; Regie Costituzioni; Decisione ministeriale, libri religiosi; leggi patrie; statuto ligure; leggi austriache; comunicazioni; bestemmie; Regie Costituzioni; Codice penale, come si debbano punire; si vieta agli Ebrei di dogmatizzare; Regie Costituzioni, Codice penale; violazione della fede; se gli Ebrei godano del diritto d'asilo nelle chiese cattoliche; apostasia, se costituisca un reato; Codice civile.

§ VIII. Dell'istruzione; istruzione primaria; Istituti di Livorno, Mantova o Cambré; istruzione superiore od universitaria; se gli Ebrei ne sono esclusi; leggi antiche; scuole tecniche; motivi di decidere; Sessa; Gambini; la Germania.

§ IX. Professioni; leggi antiche; diritti civili; diritti politici.

§ X. Diritti onorifici; stemmi; ordini cavallereschi; diritti municipali; Regie Costituzioni; leggi austriache; leggi toscane - accademica, ussari, agraria, casini, ecc.

§ XI. Commercio; antico commercio degli Israeliti; cose vietate a comprarsi dagli Ebrei. loro commercio attuale in Piemonte; commercio di banca; principii sull'usura; Gioia; Bonifam; Gambini, intorno all'usura degli Ebrei; Decreti Napoleonici; manifatture.

§ XII. Tributi ed immunità; Medio Evo; Ebraismo; Matteo Paris; spesa interna della università; il pretorio; tributo che pagano a Modena o Roma, Pio IX; tributi ai Vescovi e Magistrati civili in certe città del Piemonte; obblazioni ai Magistrati; Decisione ministeriale; tributo all'università di Torino; immunità, loro militare; alloggio militare; sussidii per dodicesima parte, se si possono partecipare gli Ebrei, come partecipavano all'immunità dei tribus, quando era in vigore.

§ XIII. Del possedimento di stabili; origine; dell'esclusione degli Ebrei dal possedimento; Gambini; è contraria ai principii economici; se possono acquistare le loro università; se possono acquistare il dominio utile; se possono far partito agli ebrei o far l'aumento di sesso; esistente; come si faccia frode alla legge che li esclude dal possedimento; se un contratto d'acquisto di stabili sia nullo ipso iure; opinione dell'Avv. Mantelli; dell'Avv. Prof. Albini; privilegi; diritti d'insinuazione; possono possedere edole del Debito pubblico; ghetto; Paolo III;

leggi moderne; statuto ligure; legge piemontese del 1816; Kasagà; questioni relative; solidarietà dell'università per l'affitto del ghetto; esenzioni.

§ XIV. Beneficenza pubblica; diritti civili; la società e l'unanimità; Pio IX; Ebrei mariani; Decis. ministeriale; Sovrane determinazioni riguardo ai poveri Ebrei; statuto ligure.

§ XV. Della università israelitiche; della natura e dell'organizzazione della università israelitiche; decreto di Napoleone; legge francese del 1845; decreto dell'Intendente Generale di Torino del 1845; Regolamenti delle università; loro attribuzioni; spese e rendite; sono municipii o meglio corporazioni come quelle degli artigiani ecc.; autorità amministrative; cessata l'autonomia delle università.

§ XVI. Delle rendite delle università; e della ripartizione delle quote; tassa di saggiato; sul patrimonio proprio degli Ebrei; leggi particolari per l'università di Torino; domicilio; questioni relative.

§ XVII. Dei membri delle università; elezione; cause di rifiuto; motivi di esclusione; nomina a chi spetti; anziano, rabbino; segretario; esattore; usciere; università minori e loro attribuzioni; alcune osservazioni sull'organizzazione attuale delle università israelitiche.

§ XVIII. Della Opera pia israelitiche; pauperismo; legislazione di Mosè; sussidii degli Israeliti; Livorno; Posen.

§ XIX. Dei collegi; dei consigli d'istruzione; competenza dell'amministrazione.

§ XX. Della giurisdizione dei Magistrati; Conservatori; Prolettori; maestro ecc.; Regie Costituzioni; competenza del Senato sugli Ebrei per cose concernenti l'ordine pubblico; competenza del foro ecclesiastico per le cause indicate dall'istruzione pontificia di Benedetto XIV; giurisdizione venetile per l'inventario dei beni spettanti ai neofiti; competenza degli ufficiali dell'ordine amministrativo; competenze dei Consigli d'Intendenza.

§ XXI. Del giuramento; del diritto di far testimonianza, e dei libri marcaniti; può essere ammesso un Ebreo a giurare o quando; Marguardi; Sessa; l'autore della Pratica Legale; giuramento solenne morte iudica; legislazione francese; diritto di far testimonianza; leggi romane; Sessa; convertiti; statuto ligure; libri; Regie Costituzioni; dell'osservanza del sabbato negli atti giudiziali o stragiudiziali.

§ XXII. Del beneficio del gratuito patrocinio dei poveri; se gli Ebrei possano essere ammessi al

benefizio dei poveri; ragione di dubitare; Decisione ematoria; ragione di decidere.

§ XXIII. *Degli Ebrei forestieri; leggi antiche; tassa cui vanno sottoposti.*

§ XXIV. *Dei neofiti; quistione di diritti pubblici; diritti loro conceduti dalla Regia Costituzione; statuto ligure; leggi toscane; Bolla di Clemente XI; proibizione di battezzare gli Ebrei contro il loro volere; Ospizio del Calcutament; i neofiti se indigenti debbono esser soccorsi dalla chiesa; sono irregolari; se perdano le distribuzioni di cui prima godevano per lascito d'un lor parente ebreo con dichiarazione a favor di poveri Ebrei con preferenza ai parenti; fino a quel giorno siano sottoposti ai carichi delle università israelitiche; sono cittadini del luogo ove sono battezzati.*

Conclusioni. Riassunto della dottrina; dell'estensione e dei legittimi confini della libertà civile delle persone; Voltaire; lo spirito del Cristianismo; lo spirito della società attuale.

§ 1. *Annii storici sulle vicende degli israeliti dopo la loro dispersione.*

1. Circondata dalle vette del Libano e dal Mediterraneo, bagnata dal Giordano, vicina nell'Egitto, all'Arabia, alla Fenicia si estende all'Asia una vasta pianura. Essa è la Palestina. Furono là le sedi d'un popolo altra fiate potente ed ammirato per le sue istituzioni e per la saviezza delle leggi, ma testimonio della sua grandezza ora stanno soltanto i ruderi di Joppe e di Jaffa; il fatalista mussulmano fabbricò la sua capanna sulle rovine di Cesarea e di Ascalona e Gerusalemme non è più visitata che dal devoto pellegrino o dal curioso viaggiatore. Nei campi bagnati dal Silòè il beduino pascola la sua mandra e dalla vetta del Talorre cerca invano coll'occhio il luogo ove si assideva Samaria. L'aquila romana raccolse il volo sugli spaldi di Gerusalemme e non restò pietra sopra pietra di quella desolata città.

2. Gli Ebrei nei primi secoli dell'E. V. mal conosciuti dagli storici, confusi coi

Cristiani che eranotemuti come setta sovversiva dei costumi e dei governi (1), disprezzati perchè vinti, menarono giorni contristati dal duolo del Tempio caduto, dagli inutili tentativi fatti per riunirsi, dalla vista dei loro fratelli che spiravano o sotto la mannaia del carnefice, o straziati dalle zanne degli orsi, o cadenti sotto il ferro delle legioni. Invano fremendo quel popolo esule e disperso nei vasti paesi dell'orbe romano tentò di rompere le catene che lo tenevano stretto; per quanto grande fosse la forza vitale di quella nazione, rimase schiacciata; allora incominciò un'emigrazione in sulle prime violenta e che dappoi andò facendosi pacifica. Fondarono per tal modo regni nelle regioni dell'Africa, israelitiche tribù si stabilirono nell'Asia e colonie ebraiche vennero piantate per fino sovra i gioghi delle Cordigliere. Aggiogata al carro del popolo padrone la regina di Palmira finì i suoi giorni sotto il cielo d'Italia e vide i suoi correligionarii ire dispersi sulla faccia della terra, accattando un pane o cercare ospitalità e lavoro presso le straniere genti, fuggendo dinanzi alle spade timide del sangue di Barchoclebas, ed alle fiamme delle loro castella. Pellegrini, raminghi, pastuati di scherno, con null'altro che la rimembranza della patria perduta, la speranza nel cuore, la memoria delle loro gesta, la loro fede e la loro attività, supplicavano le nazioni a stender loro amica la mano, e dar loro una patria da amare a vece di quella che avevano perduta e che solo si riserbavano di piangere; le nazioni li respinsero.

3. Costantino dopo data la pace alla Chiesa, fissò la loro condizione: allora contro gli Ebrei vennero introdotte quelle leggi che il fanatismo e l'ignoranza dei tempi posteriori resero vieppiù tristi e che non sono ancora scorporate, e la schiavitù peggiore di quella della gleba, il disprezzo. Giuliano l'apostata volle rifabbricare il tem-

(1) Tacito, Ann. II, XV, Hist. V, XXI; Sveton Domit. 12.

pio, ma si accinse a troppo dura prova, e non si tosto egli morì, il giudeo dovette dal soldato romano comprare la facoltà di piangere sulle rovine della sua patria, e Gerusalemme stette come cippo funebre che indicasse altre fiate esservi la stata vita. Fluttuò la nazione romana tra il cristianesimo che sorgeva ed il politeismo che rinuova tutte le credenze care a quel popolo, che simboleggiava le sue glorie ed i suoi trionfi, ma volgeva al declino: gl'imperatori d'Oriente che avevano abbracciato la religione di Cristo la vollero sostenere colla spada, e le gliehe del mondo allora conosciuto vennero tinte del sangue dei Donatisti, degli Ariani e ben anco degli Israeliti. la virtù dell'episcopato esteriore da Costantino introdotto i Sovrani di Bizanzio incominciarono quelle stragi che continuarono per lungo tempo, e non ebbero fine che col secolo XVII.

4. L'impero d'Occidente crollò sotto i ripetuti colpi dei Barbari che immigravano dal Settentrione; ma questi meno severi diedero l'esempio della tolleranza.

5. Sotto le repubbliche italiane trovano gli Ebrei favori e libertà. Nell'Alemagna subiscono l'influenza del sistema feudale in tutta la sua energia; ogni Elettorato, ogni vescovato, ogni libera città hanno per essi dolo leggi particolari: si disputa sulla proprietà d'un Ebreo come su quella di un feudo o di un cavallo di battaglia fino a tanto che la Bolla d'oro non viene a fissare la loro esistenza e determinarne la condizione nei vari Elettorati dell'Impero (1).

6. La bandiera della mezza luna sventolava sulle torri di Costantinopoli. Maometto già aveva fatte schiave alcune tribù israelitiche accampate sotto le tende del Deserto; ben egli scelse gli Ebrei per iscrivere il Corano, ma lo spirito d'intolleranza si manifesta nell'islamismo come nell'Occidente, ed avanti le scimitarre delle orde ottomane fuggono da quei lidi ove li attende la morte, la schiavitù e l'abbiezione. I vestì dell'ebraica nazione sterminati nella Persia

e nella Mesopotamia, il novero dei Principi della cattività finisce; tuttavia in Gerusalemme il Cristiano, il Giudeo e l'Islamita del paro si recano quegli ad adorare la tomba di Cristo, l'altro a piangere sulle rovine del tempio, e questi a baciarle la pietra misteriosa; ma se uniti sono i loro affetti per la santa città, non si uniscono i loro cuori, nè le loro destre.

7. Le crociate precipitano l'Europa nell'Asia; ma a sostener così dura lotta si richiedevano ricchezze a quei giorni ingenti, e la pagina della storia dei medii tempi che racconta dei bisogni della finanza dice essa pure delle oppressioni degli Ebrei; Arrigo III d'Inghilterra ne moltiplicava i supplizi per trarne danaro e se di ciò movevano querela « ma io ho bisogno di danaro, diceva; del resto so che voi per farvi beffa di Cristo avete crocifisso un fanciullo. Conte di Cornovaglia fatele appiccar cinque in memoria delle cinque piaghe del Redentore » (Cantii). Grosse somme vennero loro estorte per apprestarsi al passaggio, e poscia quella spada che avevano impugnata contro il Mussulmano immerse nel cuore dei pacifici Ebrei che incontravano in sul cammino. Invano Bernardo Cisterciense s'opponne a queste carnificine, la tendenza del secolo e la voce di Piero l'Eremita li aizzava. Ritornati che furono i Baroni a fine di pagar le spese aumentarono le taglie, raddoppiarono le imposte e con ogni maniera vessarono gli Israeliti.

8. Nella Francia pareva che i Re avessero contro di essi ereditato l'odio così ingenuamente espresso da Glodoveo; ma se può dirsi che lo spirito di proselitismo e di troppo amore (beno spesso mal inteso) del popolo fecero dettare a Luigi IX leggi anzi che no severe, lo stesso dir non si può di Luigi VIII, di Filippo Augusto, di Filippo il Bello e del suo successore. Si opprimevano dapprima con enormi tributi, si cacciavano in bando, ma le difficili condizioni di quei tempi facevano sì che frequentemente anzi sempre richiamavansi gli Ebrei, e poscia si spogliavano d'ogni avere.

Tanto era il malgoverno che in quel

(1) Capéfigue, *Les Juifs au moyen âge*, pag. 9.

tempo facevasi degli Ebrei, che si azzavano contro di essi i popoli i quali istizzati perchè i figliuoli d'Israello cransi resi rei di Deicidio, prestavano fede ad ogni menzogna che contro di essi la nequizia sapesse inventare, e dimenticando che Cristo aveva loro perdonato e lasciato precetto che tutti s'amassero com'Egli aveva fatto, da per se stessi si facevano giudici e vendicci. Nei primi lustri del secolo XI vien profanato dal Mussulmani il S. Sepolcro, e l'ira dei popoli si rivolge contro gli Ebrei; uno scrittore contemporaneo narra che per un odio universale furono cacciati da ogni città, alcuni trucidati, altri annegati nei fiumi, altri straziati per mani del carnefice; molti si uccisero da se stessi, per modo che dopo una sì degna vendetta ne rimase solo un piccolissimo numero in tutto l'impero (1). E la legalità non mancò di dar colore all'oppressione ed all'ingiustizia. Allora processi di Ebrei accagionati d'avvelenar fontane, e di rubar fanciulli, di offrire saggrifizj eruenti e d'altri delitti non altrimenti esistiti che quelli della streghe e degli untori. Nel venerdì Santo del 1106 un tremuoto scuote Roma, e un Israelita si fa a rivelare che in quell'ora appunto gli Ebrei bestemmiano un Crocifisso; onde son processi, torturati con ogni maniera di supplizi e crudelmente decapitati (2). I potenti soffrivano nel fuoco per poscia rubarli a man salva, per diseredarli dei diritti dell'uomo, per giustificare novelle asperie; e molte fiate li schermirono i Papi dall'odio universale e dal Vaticano uscì una voce di pace e di concordia, proclamando pene contro i Cristiani che calunniassero l'Ebreo o si macchiassero del suo sangue.

9. Filippo Augusto dopo tolte a essi quante cose di pregio possedessero, appropriatisi i loro erediti, confiscò nel 1181 i feudi che essi avevano ricevuto in pegno dai Baroni per le somme ai medesimi date pel viaggio in Terra Santa. Peggior governo ne fecero Giovanni d'Inghilterra, Arri-

go III, e Filippo il Lungo in Francia. Questa terra che doveva essere la prima a riconoscerli cittadini venne bagnata dal loro sangue; in una notte per ordine di Filippo il Bello incarcerati vennero quanti avevano chiesto ospitalità fuggendo dall'Inghilterra; ei fece loro vendere i beni, incamerare i erediti, quindi cacciare alla frontiera, pena la morte a chi s'attentasse di ritornare; Luigi X li richiama permettendo loro l'usura, e patteggiando con essi che sarebbe a lui riservata una parte degli utili che avrebbero ricavato dall'industria usuraria; in seguito la setta chiamata dei *Pastorelli* ne menò orribile strage, e poco dopo confusi coi lebbrosi furono arsi vivi a migliaia.

10. Nella Spagna i Giudei dapprima soggetti alle leggi dei Vescovi Visigoti, di Re Varaha, non che alle severe disposizioni del Concilio di Toledo, vedono cominciare per essi l'epoca d'una splendida schiavitù sotto i Califfi; in questo tempo i più dotti rabbini scrissero le più belle loro opere sull'astronomia, la medicina, la filosofia. È assai bello spettacolo di veder nascere e svilupparsi la letteratura ebraica fra l'ignoranza di quell'età: sorprendente era in allora l'operosità loro nei lavori dello spirito: le loro scuole si moltiplicavano nel seno delle sinagoghe, e continuavano l'affetto per la scienza e per gli studi severi (1). Caduto il regno dei Califfi, gl'Israeliti che avevano in questa contrada acquistata una considerevole potenza politica e che per ciò erano divenuti esosi ai popoli, vennero aspramente perseguitati, e costretti a formare la razza disprezzevole e disprezzata dei *marranos*. I tempi di Ferdinando e di Isabella sono abbastanza conosciuti perchè noi ci occupiamo a parlare delle persecuzioni che in quell'epoca toccarono ai Mori ed agli Ebrei.

11. Al periodo del Medio Evo vuolsi riferire la storia del commercio degl'Israeliti che forma ancora la incognita della nostra società. L'Europa era senz'alcuna comunicazione; sulle strade stavano a cavaliere le

(1) Rudolph. Glabr., appo Sism., tom. IV.

(2) Cantù, Storia Universale.

(1) Capelle, Les Juifs au moyen âge, pag. 6.

castella fortificate donde vigili signori sempre armati attendevano al varco le caravane dei mercanti per esercitare contro di essi il loro rapace coraggio. Nulla tuttavia spaventò gli Israeliti; quasi ovunque ottengono i privilegi del prestito usurario, comprano i diritti di pedaggio; percorrono i mercati, congiungono il commercio europeo con quello dell'Asia; provvedono le Chiese ed i Baroni delle cose più squisite che fornisca l'Oriente; fanno perciò dei grossi guadagni che la loro solerzia e la loro attività accresce: ogni villaggio ha il suo Ebreo che in sé solo concentra tutto il commercio, ogni città la sua sinagoga e rado avveniva che, espulsi, non fossero tostante richiamati.

12. Si introduce la riforma ma non migliora lo stato dei Giudei; il protestantismo dava la potenza religiosa ai Governi, Lutero è il più accanito persecutore degli Ebrei, Calvino volle spento Serveto. E nel mentre che le persecuzioni in nome della libertà di coscienza disertavano l'Almagna, ed in Ispagna si offerivano sagrifici umani ad una religione di pace e di amore, in Italia ritornavasi agli antichi rigori.

Però se il fanatismo e l'ignoranza accensero dei roghi e fecero un buon numero di vittime, il più sovente sotto il velo religioso si ascondeva un motivo politico. Del resto non vuolsi dimenticare che nella storia della Chiesa accanto ai nomi di Pier l'Eremita e di Bernardino da Feltre si leggono quelli di Bernardo, di Alessandro II, di Alessandro III, d'Innocenzo II, di Gregorio IX, di Clemente V, di Clemente VI, e di troppi altri che l'annoverare tornerebbe soverchiamente lungo, i quali tutti trattarono gli Ebrei con quella carità che richiede la ragione, e la religione comanda (1).

15. Nel secolo XVIII si propagano le generose idee di tolleranza e di libertà di coscienza: i Giudei infine si confondono nella grande famiglia sociale: essi non re-

stano stranieri a questo movimento: una setta filosofica nasce nella sinagoga la quale trascura le cerimonie e i precetti rabbinici per difendere le leggi d'una morale generale: i pregiudizi contro gli Ebrei si vanno di giorno in giorno diradando: l'Assemblea costituente francese loro concede il diritto di cittadinanza, che già avevano ottenuto in Inghilterra sotto il lungo Parlamento. L'Alemagna essa pure modifica la sua legislazione, e Giuseppe II detta per essi una legge sava e non mai alibastanza encomiata. L'Olanda, la Polonia, la Svezia loro concedono numerosi privilegi. Le vaste conquiste della Repubblica francese rispettano ovunque lo stato dei Giudei, tuttavia la loro condizione feudale si cangia negli Elettorati che compongono la Confederazione del Reno, nella pace di Presburgo e di Tilsit; sotto l'impero di Napoleone vuolsi accennare alla convocazione del gran Sinedrio di Parigi; nè ad onore della nostra patria dobbiam tacere che capi di quest'Assemblea erano due nostri concittadini il sig. Avvocato Segro Consigliere municipale di Vercelli sua patria, e il mantovano Cologna membro del Collegio elettorale dei Dottori, e poscia Cav. della Corona Ferrea.

Questo Collegio stabilì i punti della morale sociale, conciliando le tradizioni talmudiche colle condizioni della moderna società. A questo tempo vogliansi riferire parimenti i decreti contro l'usura degli Ebrei di alcuni dipartimenti francesi e quello relativo alla leva militare; cadde l'impero Napoleonico, ma la tolleranza domina tuttavia nella maggior parte degli Stati dell'Europa, poichè è una di quelle conquiste dello spirito umano che niuna cosa potrebbe togliere alle presenti generazioni. « Le prepotenze, il disprezzo (aggiungiamo con Bianchi-Giovini), le persecuzioni, gli odii a cui gli Israeliti furono dati in balia per sì lungo tempo dovettero necessariamente influire sul loro carattere; ma in onta a tutti i difetti che si vogliono rimproverar loro non è da negarsi ai medesimi un'indole dolce, industriosa, tranquilla, tenere affezioni domestiche, sentimenti di fraterna

(1) Guizot, *Hist. de la civilisat. en Europe*, pag. 135 e 171 (ediz. di Bruxelles), V. pure Gioberti, *Del primato degli Italiani*, t. I, pag. 416, ediz. di Lugano.

unione e benevolenza e il possesso di altre non meno lodevoli qualità che devono certamente svilupparsi in meglio ovunque sieno trattati con giustizia e bontà. E già da mezzo secolo che tendono a questo scopo gli sforzi di tutti i Governi illuminati. Il Congresso di Vienna nell'occuparsi del destino delle nazioni rivolse le sue cure anco alla sorte di questi paesi dell'Europa; ma finora i migliori progressi sono un vanto esclusivo dell'Austria e più ancora della Francia: gli effetti benefici che ne risultarono in questi due Stati sono visibili. Gli altri popoli seguiranno il nobile esempio dato da queste due nazioni; la Prussia, ora antesignana del progresso germanico, promise di migliorarne la condizione, e l'Inghilterra applaudì non ha molto ad una legge a tale scopo proposta. In Italia finalmente è facile il vedere la generale tendenza ad una illuminata tolleranza, che anzi argomentando dal nobile esempio dato dal Sommo Pontefice Pio IX non v'ha perfezionamento che in questa materia non sia dato di sperare.

§ II. *Stato della Legislazione italiana; organizzazione politica del Medio Evo; principii dirigenzi la legislazione rispetto agli Ebrei; legislazione italiana; legislazione veneta; legislazione toscana; cenni sulla legislazione parmense, piemontese, ligure, sicula, romana, e modenese.*

14. Nei medii tempi la religione dirigeva la morale e la politica; lo stato e la scuola erano nella Chiesa; il cristianesimo aveva fondati ed inciviliti tutti gl'Imperi; il Clero aveva creato o regolato tutti gli studii; tutte le dottrine e quasi tutte le istituzioni erano opera sua e quest'opera formava ad un tempo il suo regno e la sua gloria. Il sistema politico dell'Europa era la teocrazia. I capi temporali delle monarchie feudali erano vassalli della S. Sede ed un Clero sterminato per numero assicurava la soggezione morale col possesso del sapere e coll'autorità storica d'un sacerdozio il cui potere consideravasi superiore ad ogni altro;

così si governavano ad un tempo i troni, le coscienze, e le menti.

15. Il Clero Cristiano dopo tanto aspra battaglia combattuta col Paganesimo in mezzo a nazioni giovani e perciò ardenti d'entusiasmo, non è meraviglia se qualche volta troppo oltre si lasciò trasportare da un eccesso di zelo, questa reazione era necessaria conseguenza delle persecuzioni sofferte, necessaria illazione dei giudizi del Clero per rigenerare il mondo, pensando non si potesse altrimenti un novello ordine di cose stabilire se non coll'abbattere l'antico; così Savonarola pittò alle fiamme quanti libri raccolse in Firenze credendo di purificare la sua diletta città e farne degna sede di Cristo che era stato proclamato Re. La tendenza unitaria e generalizzante del Cristianesimo venne forse talvolta con modi meno opportuni promossa; ma quest'accusa si può apporre agli uomini, non alle istituzioni della Chiesa.

16. Il giudaismo ebbe esso pure una lunga e difficil lotta a sostenere nella tendenza unitaria e comprensiva del cristianesimo, che era principio fondamentale delle costituzioni di quei tempi, colle idee già radicate nei popoli che disprezzavano gli Israeliti e ad un tempo li temevano, e finalmente coi falsi principii economici, filosofici e politici.

Noi vediamo un corpo di leggi contrarie agli Ebrei riunirsi dapprima sotto Giustiniano e poscia allo sfasciarsi dell'impero quando incominciavano a stabilirsi le varie nazioni nei tempi medii; i primi Legislatori che introdussero per essi leggi particolari così a nostro senno la ragionavano.

La nazione ebrea è nazione nomade, e senza patria, ma pur nazione, perchè d'indole, di costume, d'affetti dalla nostra distinta, perchè essa ha sue proprie e particolari istituzioni, ond'è che colle altre nazioni non si può confondere. Se a questo popolo si concedono quei diritti che agli altri competono vieppiù si propagheranno le famiglie che professano il giudaismo e verranno a conquistar troppa parte dell'

elemento nazionale e codra o verra alterata la costituzione politica del paese.

Quando noi diciamo che sotto Giustiniano incominciarono soltanto a formar corpo le leggi contrarie agli Ebrei, non vogliamo punto asserire che prima già contro di essi rigorose prescrizioni non fossero sancite; noi ne troviamo cenno nei libri del Romano Diritto.

Dai sovra riferiti principii si trassero queste disposizioni:

1.^a Delle varie famiglie ebrece si formò uno stato autonomo, ma soggetto alle leggi generali e d'ordine pubblico interno cui gli altri vanno sottoposti;

2.^a Gli Ebrei non si possano per alcun vincolo stringere ai Cristiani.

Stabilite queste massime fondamentali ecco come incarnarono il loro disegno:

1.^a Crearono una specie di comunità che dissero università israelitica; introdussero il sistema delle capitolazioni o condotte; stabilirono per loro dei Magistrati particolari; li allontanarono da ogni condizione che sena avesse congiunto qualche onore civile, quindi dallo studio delle scienze e dalla milizia, dalla dignità municipale, dalle altre maggiori cariche, dal posseder beni stabili; vietarono che si potessero aggregare alle Corporazioni d'arti e mestieri, lasciarono loro solamente il commercio.

2.^a Non solo dichiararono nulli i matrimoni tra gli Ebrei ed i Cristiani, ma proibirono inoltre a questi di stringere cogli Israeliti vincoli di amicizia, interdirono eziandio il famulare a famiglie giudee, li relegarono in separati quartieri, si poterelli se soccorsi vietarono di dare agli Israeliti segni di rispetto, li obbligarono a portare in sulle vesti distintivi particolari che li facessero riconoscere, ecc.

17. L'indole teocratica (1) e ad un tempo la costituzione agricola e feudale della società civile nei tempi in cui vennero dettate queste leggi si scorge dall'esser eglino esclusi

dai possedimento degli stabili e dall'esser loro vietato di associarsi alle Corporazioni di arti e mestieri. Queste Corporazioni avevano vita ed indipendenza propria, ed erano nate nel grembo della Chiesa, quindi si scorge la doppia cagione per cui ne venivano esclusi. Le antiche nazioni escludevano dai civili diritti e ben anco dai naturali quanti professassero una credenza alla nazionale non conforme; cogli stranieri negavano aver comuni i matrimoni; ad essi le leggi delle XII tavole, o tacere dei monumenti delle altre Legislazioni, non concedevano la proprietà degli stabili; l'investitura del dominio di essi era data coll'intervento della religione e della pubblica autorità con formole e solennità sacramentali onde ad essi venne lasciato l'acquisto soltanto ed il possesso delle cose *res mancipi*. Il qual diritto concernente gli stranieri venne poscia abbracciato da quasi tutte le nazioni Cristiane rispetto agli Ebrei dopo che esse, e certo l'Italia, erano rette dal Codice della romana sapienza.

18. In seguito il diritto civile del Medio Evo ricevette una rozza impronta, inseparabile da quella età che Vico dice eroiche; quindi più facilmente accolse i dettati delle leggi romane ed a quelle disposizioni non poche aggiunse all'indole dei tempi convenienti. Il diritto romano escludeva i non cittadini dalle dignità municipali e dalle alte cariche dello Stato, e così parimente le nazioni le quali avevano fatto del cristianesimo, per così esprimerci, una costituzione politica, ne respinsero gli eterodossi. Come in Roma i varii ordini delle persone si distinguevano dalle vesti, così agli Ebrei venne fatto comando di andar negli abiti dagli altri distinti e forse la *Suburra* di Roma è il tipo del ghetto. Gli Israeliti imperante formavano sempre corporazione a parte, corporazione d'uomini esclusi dai diritti di cittadinanza perchè stranieri, perchè seguaci d'un culto non nazionale. Non vogliamo punto per ciò asserire che tutte le leggi nimiche agli Ebrei nei tempi dell'impero venissero dettate, ma certa cosa ella è che le interdizioni cui andavano sottoposti hanno il loro fon-

(1) Walter, *Droit Ecclésiastique*, pag. 36, ediz. di Parigi; Gieberti, *Primato*, tom. 1, pag. 418.

elementa nelle antiche costituzioni dei popoli e nel diritto romano.

19. Le sovr' accennate disposizioni erano in vigore in quasi tutte le provincie italiane, sebbene in alcuni paesi ove si voleva far rifiorire il commercio, dall'osservanza d'alcune prescrizioni ottenessero gli Ebrei di andare esenti.

Ma sebbene leggi particolari ed esclusive rispetto agli Ebrei fossero in vigore in Italia, esse non degenerarono mai in oppressione; considerati come stranieri loro erano tolti i diritti di città, ma le angherie con cui furono vessati in Francia e la schiavitù in cui erano tenuti nella Germania mai non ebbero a soffrire in Italia. Gli Ebrei, dice il Cav. Cibrario, furono più che altrove quieti in Italia, poichè l'industria italiana era tanta che non permetteva ai Giudei di acquistare troppe ricchezze o di abusarne (1).

20. Venezia e Toscana loro concedettero privilegi tanto che poco mancò ne venissero paraggiati ai cittadini, e qui opportuna cosa ne sembra il ragionare col Forti dei privilegi loro conceduti da un Granduca, le cui rette intenzioni saranno sempre esempio da imitare e vivrà il suo nome nella benedizione degli Italiani.

Il Gran Duca Ferdinando I., animato dal lodevole spirito di favorire l'ingrandimento di Livorno e la ripopolazione di Pisa, dopo avere ottenuto anche il beneplacito apostolico, concedette nel 10 giugno del 1595 molte franchigie ed il libero esercizio della religione agli Ebrei ed infedeli ed agli eterodossi forestieri che venivano a prender domicilio nella città di Pisa o nello scalo di Livorno. Questi privilegi che furono poi imitati dalla Repubblica di Genova per quel porto meritano di essere accuratamente esposti (2).

« Oltre le franchigie daziarie provenienti dal privilegio di porto franco che porto Livorno già ben dichiarato in altre leggi era

importantissima quella del salvocondotto o come dicono della Livornina. Gli Ebrei che venivano a prender domicilio a Livorno o in Pisa non potevano esser molestati nè per debiti, nè per delitti commessi avanti di aver preso il privilegio. Il privilegio si prendeva facendosi scrivere in dogana nel libro apposito per questi salvocondotti dopo essere stati ballottati dai massari della nazione ebrea. La sicurezza dei delitti era tale che neppure l'Inquisizione poteva processarli come recidivi nella superstizione ebraica quand'anche si fossero veduti prima aver fatto professione di Cristianesimo. Per altro l'uso di dare salvocondotto pei delitti cessò presto, e quello pei debiti non comprese mai quelli contratti nel quadrimestre anteriore alla spedizione del salvocondotto. Invano pretendevano gli Ebrei di essere esenti da queste restrizioni fatte alla legge di Ferdinando. Ormai è prevalsa l'opinione che queste limitazioni comprendano gli Ebrei come le altre nazioni. Parimente è da notare che la Livornina anche nei casi in cui difende il forestiero che l'ha presa dalle azioni personali provenienti da obbligazioni contratte all'estero, non impedisce però l'esercizio delle azioni vindicatorie che il forestiere potesse avere portato seco e fossero di pertinenza altrui. In questi limiti è durato fino ai dì nostri l'uso dei salvocondotti di Livorno, ma per la città di Pisa dal secolo XVII sono andati in disuso.

«Epoichè la giurisprudenza del secolo XVI riguardava come nemici perpetui del Cristianesimo gl'infedeli ed ammetteva l'uso di armar corsari per prender le robe dei medesimi, fu necessario che il Toscano Legislatore assicurasse gli Ebrei e gl'infedeli dal pericolo delle prede quand'erano diretti in verso il porto di Livorno.

« Fu concesso agli Ebrei di poter esercitare ogni genere di mercanzia al pari dei Cristiani, e tanto nello Stato che all'estero fu loro promessa egual protezione che ai nazionali. Fu posto per regola che ai loro libri mercantili si credesse come a quelli dei Cristiani se avevano la regolarità voluta dalle leggi; si ammisero gli Ebrei a

(1) Cibrario, Econ. polit. del Medio Evo, pagg. 78; Gambini, Catechismo Giudaico, pagg. 86 e 87.

(2) Forti, Istituzioni civili, vol. 2, pagg. 87 e 114.

far testimonianza senz'altro potesse esser loro obbiettata l'eccezione della pravit  ebraica. Furono esentati dall'obbligo di portare il segno, dalle imposizioni che pagavano gli Ebrei di Firenze e di Siena, e generalmente parentati da ogni vessazione fiscale come da ogni insulto popolare.

« Gli Ebrei potevano addottorarsi in medicina e chirurgia ed esercitar queste professioni tanto a vantaggio loro, come a vantaggio dei Cristiani, siccome fu loro permesso aver balie cristiane e tenere al loro servizio persone cristiane.

« Ebbero l'uso libero di loro religione e poterono stabilire scuole in Pisa ed in Livorno. E per salvarli dai pericoli d'uno zelo indiscreto fu stabilito che non si potessero battezzare i loro figli in et  minore di 15 anni senza il consenso dei genitori... questa legge fu fatta generale per tutta la Toscana da diversi bandi posteriori ai privilegi di Ferdinando I. Con molta equit  fu anzi stabilito che non fosse mai impedito ai padri ebrei che avevano figli nei Catecumeni di visitarli e di trattare con loro; non si volle neppure che i convertiti avessero diritto ad esigere dal padre ebreo l'anticipazione della legittima, come alcuni canonisti asserivano, bastando che ricevessero i convenienti alimenti quando non potessero pi  coabitare coi genitori.

« Furono abilitati gli Ebrei a tutti i contratti, a posseder beni di suolo ed a disporre per testamento; parificati ai sudditi nelle tariffe giudiziali ed assicurati da ogni soverchieria nei processi. Oltre di che ebbero molti soccorsi e benefici speciali pel loro stabilimento nel porto di Livorno.

« Questi privilegi di Ferdinando I per  erano gei soli Ebrei di Livorno e di Pisa.

« Questi privilegi non facevano diventare gli Israeliti parte della nazione toscana. La nazione israelitica rimase sempre distinta dalla Toscana e mantenne sempre un certo uso di legge personale.

« Diffatti nelle questioni tra Ebrei ed Ebrei dovevano giudicare inappellabilmente i massari della nazione dandosi solo il ricorso

alla grazia del Principe per ottenere la revisione. La giurisdizione dei massari si estese anzi ai delitti commessi tra Ebrei ed Ebrei, eccettuati quelli che potevano portare pena di morte o di pubblici lavori. I massari avevano anche autorit  di mandare in esilio gli Ebrei scandalosi e d'invigilare all'osservanza della religione e della disciplina giudaica. La testamentazione e la successione legittima degli Ebrei dovevano essere regolate colle leggi giudaiche. Lo stesso debbe dirsi del matrimonio e della servit .

« Le ferie ebraiche debbono rispettarsi tanto dagli Ebrei come dai Cristiani. In mancanza di legittimi successori l'universit  degli Ebrei occupa i beni del defunto in preferenza del Fisco. Del resto poi in diversi tempi i Granduchi dietro le rappresentanze della nazione ebraica diedero forma al governo interno delle universit  degli Ebrei ».

21. Questa legge in Toscana   tuttavia in vigore; ma non contenendo la medesima che privilegi conceduti a tempo, pu  cessare questo stato di cose, quando il Principe creda opportuno di altrimenti provvedere, nella disdetta per  di cinque anni; in mancanza di disdetta,   stabilito che la legge sovra citata continui ad aver forza per altri cinque anni.

Ottimo erano queste leggi nei tempi in cui vennero pubblicate; ottimo riescono pur oggid  pel modo col quale i Magistrati della Toscana le interpretano e le applicano; ma ci sia lecito dire che i bisogni attuali altri provvedimenti addomandano, poich  l'autonomia del corno israelitico   salda ancora ed intera, ed   oramai comprovato che ci    sorgente di funeste conseguenze.

22. Riferisce il Serristori che in Toscana gli Israeliti pagano una somma per la leva militare. Ci sia permesso di osservare che questa disposizione non sembra in armonia colla condizione eccezionale di cui godono in quello Stato; il difender la patria   diritto insieme e dovere civile; ora quelli che

non sono cittadini, cioè non hanno diritto di difendere, non debbono neppure essere astretti al servizio militare, nè tampoco si debbono perciò assoggettare a contribuzione, conciossiachè, giusta i principii universalmente accolti, l'obbligo di fare si risolve in *ad quod interest* quando non voglia o non possa chi vi è tenuto soddisfarla. Ben sappiamo che la legislazione di alcuni paesi, come per esempio quella del Belgio obbliga i forestieri da alcun tempo residenti in quello Stato a prendere le armi; ma questa legge è anomalia tale che giustamente non può venire imitata. Se gli Ebrei nella Toscana non sono considerati come cittadini epperchè sottoporli alla leva? se lo sono epperchè volerli escludere dal servizio personale?

23. Nella Lombardia e nel Parmigiano gli Israeliti sono riconosciuti cittadini, ne godono i diritti e vanno soggetti ai doveri e così a quello della leva e ad altri tali (1).

24. Non così avviene negli altri Stati italiani. Sparsi nelle varie provincie della penisola vivono, giusta il Serristori, da 56 pm. Israeliti; ma quale ne è la condizione?

Nel Piemonte sebbene ad essi favorevole non sia la legislazione come quella di Lombardia e di Parma, essa è tuttavia scevra di inutili rigori; gli Israeliti sardi sono considerati sudditi, ma non godono di alcuni diritti civili, però non è più riconosciuta l'autonomia ebraica, e la legge è in progresso perchè legge si stimano gli usi e le consuetudini a tal riguardo intradotti. Per ciò che spetta al Genovesato mire fu sempre la legislazione che governò gli Ebrei, come a questa riguardo avremo occasione di accennare nel paragrafo seguente.

25. Le leggi dello Stato Pontificio negano parimente agli Ebrei il godimento dei diritti civili, ed altrettanto si deve dire di quelle del Regno delle Due Sicilie, però debbesi avvertire che in quest'ultimo Stato gli Ebrei non sono obbligati di abitare nel ghetto (2).

26. Gli Ebrei finalmente sono trattati in modo più severo, che non nel resto dell'Italia, nel Ducato di Modena, nel quale i privilegi loro conceduti nel 1795 furono rievocati, e colla legge del 25 marzo 1851 si adottarono molte disposizioni le quali restringono entro limiti molto angusti, la loro civile condizione; infatti oltrechè sono soggetti al pagamento di un'annua contribuzione pel solo diritto di poter abitare nel Ducato, e sono privati del godimento di parecchi diritti civili, sono essi ancora attualmente obbligati a portare un nastro giallo per essere distinti dai cittadini, e molto rigorose sono le disposizioni concernenti l'obbligo di dimorare nel ghetto, la proibizione di uscire dal medesimo di notte, e le multe collo quali sono punite le molteplici contravvenzioni che sono dalla citata legge prevedute (1).

27. Aspettando che il tempo venga ad arrecare efficaci miglioramenti all'attuale condizione degli Ebrei, facciamo voto perchè questi profittino di quella sociale educazione, senza la quale sarebbe per essi sempre eccezionale la convivenza civile; giova frattanto avvertire che l'influenza del secolo si fece sentire gagliarda eziandio sugli Israeliti; i pregiudizii e le pratiche superstitiose scompaiono; asili per i fanciulli delle famiglie israelitiche si apersero in Livorno ed in parecchie città dell'Italia, e ricordiamo con gioia di aver letto un programma dettato da una commissione israelitica Casalese, la quale fa appello a suoi concittadini per erigere ai bimbi che seguono il culto mosaico un asilo onde provvedere alla loro educazione. Auguriamo che l'esempio dato dagli Israeliti di Casale sia seguito dagli altri Israeliti piemontesi e fecondo di utili e generosi risultamenti. Potente mezzo di civile educazione si stimano le periodiche pubblicazioni; in Francia, in Inghilterra, in Germania già da tempo esistono giornali per gli Israeliti, e se ne

(1) Annali di statistica, 1844.

(2) Annali di statistica, 1844.

(1) Costituzione del Ducato di Modena; Collezione dei moderni codici d'Italia, pubblicata dal Vaccarino, pagg. 848 e 851.

sentì il bisogno anche in Italia; a questo oggetto provide il Dottore Cesare Roviggi di Parma, e l'umanità gli saprà certamente buon grado del suo divisamento.

§ III. *Legislazione piemontese concernente gli Ebrei; generalità; quando gli Ebrei entrarono in Piemonte; quando in Torino; che cosa fossero le condotte; antica legislazione piemontese; statuto della Repubblica genovese; legislazione attuale; che cosa intender si voglia per diritti civili; censure fatte al patrio Codice; come insussistenti; condizione civile degli Ebrei nel Ducato di Genova; se esclusi dalla possidenza; opinione dell'Avv. Mantelli; principii direttivi; quid degli Ebrei del Ducato di Savoia; condizione degli Ebrei forestieri; riassunto; parola del Re Luigi Filippo all'Avv. Crémieux; scrittori piemontesi che ragionarono degli Ebrei; Sessa, Regis, Gambini; si combatte l'opinione di questo Giureconsulto e si espongono alcune osservazioni sull'emancipazione degli Ebrei; loro educazione civile.*

28. L'epoca della prima introduzione dei Giudei in questi Stati, dice Duboin, è incerta, nè si potrebbe forse fissare, nemmeno approssimativamente; le cronache e le storie ne tacciono o come di cosa indifferente o perchè si facesse insensibilmente e successivamente per separate famiglie; posta nel commercio delle cose e del danaro tutta quanta l'opera loro è probabile che le parti più occidentali d'Italia meno doviziose e meno intraprendenti ultime li invitassero a fissarvi i profughi banchi non è a credere che le loro migrazioni non ne abbiano antichissimamente condotti in Piemonte; ma il loro numeroso stabilimento presso di noi pare potersi attribuire al bando con cui furono cacciati ripetutamente di Francia cominciando dall'anno 1180, richiamati e respinti più volte. Dall'Editto di Amedeo VIII del 17 giugno 1450, la più antica delle nostre leggi che li riguarda,

apprendiamo che altri indulti, privilegi e statuti erano già stati concessi agli Ebrei dal Principe stesso e dai suoi predecessori. Ma ivi comincia per noi la storia della legislazione che li governò in questi domini (1).

29. I Giudei, soggiungiamo colle parole del Cav. Cibrario, furono ammessi in Torino l'anno 1424, probabilmente in odio dei prestatori cristiani, e perchè si contentavano di minor merito pel danaro che davano a mutuo. La ragione apparente di riceverli fu perchè, conversando coi Cristiani, dall'esempio di questi e da divina ispirazione fossero tocchi a riconoscere i loro errori, a pigliar la via della salute, e adorare il loro Re Gesù Cristo (2). Elia Alamandi colla sua famiglia fu il primo a stabilire la sua residenza in Torino. Per molti anni vissero frammisti ai Cristiani, anzi s'impieciarono perfino nel mestiere del beccaio. Ma il comune lo vietò e nel 1457 ebbe ricorso al Consiglio ducale onde ridurli ad abitare in luogo appartato (3).

30. Si stabilirono tra le famiglie ebrehe che immigravano o dimoravano nel Piemonte ed i Sovrani nostri certi patti temporarii in cui i loro diritti e doveri ed i rapporti loro coi cittadini e collo stato si definivano; questi patti dicevansi *condotte*.

Le condotte degli Ebrei in Piemonte (dice il Mantelli) che il testo francese accenna per *sauif-conduits* erano quelle particolari concessioni di privilegi e facoltà che venivano dal Sovrano loro temporariamente accordate e per lo più per un decennio, così che erano tenuti gli Ebrei al

(1) Duboin, Raccolta di leggi, tom. II, pag. 279 *in nota*.

(2) Nei motivi dei capitoli concessi agli Ebrei addì 5 giugno 1570 dal Duca Emanuele Filiberto si leggono le seguenti testuali parole: Noi abbiamo tollerato gli Ebrei per aver conosciuto con esperienza che nei bisogni che noi abbiamo di provvedere spese volte a molte necessità che occorrono per conservazione e mantenimento dello Stato nostro, ci possiamo prevalere di detti Ebrei, ecc. Duboin, l. II, p. 204.

(3) Cibrario, Storia di Torino, vol. I, pag. 302.

sive d'ogni decennio e direni meglio quando spiravano le loro condotte impetrarne dal Sovrano la loro continuazione. Esponevano i capi di memoriali che variavano a norma delle rispettive loro circostanze e questi capi venivano accordati o rifiutati (1).

51. Il lodato giureconsulto (2) dice che gli Ebrei nei tempi andati erano nel Piemonte considerati quali sudditi; non ci sembra giusta questa sentenza come quella che è contraria alle parole testuali delle Regie Lettere Patenti 29 gennaio 1724 (3): *vogliamo che siano tollerati e considerati come gli altri sudditi nostri per lo spazio e corso d'anni dieci*, e tale era appunto l'indole di quei tempi, si consideravano come colonie d'una nazione nomade alle quali per uno spazio di tempo veniva accordato dal Re il diritto di soggiornare nello Stato, concedendo l'ospitalità a quei patti che meglio credesse vantaggiosi (4). La più antica delle leggi del nostro Stato concernenti gli Ebrei è un decreto di Amedeo Duca in data 17 giugno 1450, già per noi rammentato (5); con questo proibivasi agli Ebrei di fabbricar nuove sinagoghe; dovevano nelle loro funzioni cantare a voce bassa; severissime pene si minacciavano contro i bisteroniatori; si permetteva loro di tenere quei libri di cui abbisognavano purchè non proibiti; era loro vietato di uscire dal ghetto negli ultimi giorni della settimana santa, si proibiva ai Cristiani il trattar con loro nei dì festivi; negli altri solo far atti di commercio ed anco lavorare per essi purchè seno loro non coabitassero; non potevano finalmente tener serve Cristiane, ed erano sottoposti alla giurisdizione dei Giudici ordinarii secolari

iuxta iuris communis dispositionem et nostrorum statutorum decreta.

52. Dopo il ristabilimento della Monarchia del 1814 non si fece più motto di condotte, e non v'ha dubbio che ora debbano le medesime considerarsi come abolite, in virtù dell'art. 18 del Cod. Civ., come avremo occasione di meglio spiegare in progresso.

53. I memoriali a capi imperantio, i Regolamenti di rinnovazione di condotta, i Regolamenti interni delle università, le Regie Costituzioni, le Regie Lettere Patenti del 1816 e del 1822; alcune bolle Pontificie e finalmente i codici attuali, costituiscono i fonti della legislazione concernente gli Israeliti.

54. Non sarà discaro, nè inutile l'accennare qui per sommi capi i principali provvedimenti riguardanti gli Ebrei.

Emanuel Filiberto riorganizzando l'università israelitica confermò i privilegi concessi dal Duca Carlo, facendo loro facoltà di abitare e vivere tranquilli negli Stati del Piemonte, esercitando l'usura di tre grossi e mezzo pel prestito su pegno, e di quattro grossi per quello senza pegno al mese; stabilì che ai loro libri avvalorati col giuramento si dovesse credere sulla sostanza e condizione dei fatti contratti, che non potessero dai municipii essere aggravati di spese per cagion nessuna, nè loro si estorquissero prestiti; che godessero delle franchigie ed immunità di cui gli altri cittadini, ed avessero un terreno ove dar sepoltura ai loro cadaveri; che loro fosse lecito di far prestiti anche sovra stabili, e sui mobili anche rubati, purchè non fossero complici, e gli oggetti dati a pegno non fossero consacrati al culto; si ordinò che gli Ebrei non fossero responsabili dei casi fortuiti per cui potessero le cose stesse deteriorare; che fra un anno dal fatto pegno si pubblicasse affinché il padrone potesse riscattarlo; ove ne avessero perduto uno dovevano pagare il terzo di più di quanto avevano sovra di esso imprestato; era fatta facoltà di aver una sinagoga, purchè nulla si facesse contro la Chiesa Cattolica e potessero ginstar il costume

(1) Mantelli, vol. VIII, pag. 155; Giurisp. del Cod. Civ.

(2) Mantelli, vol. III, pag. 140; Giurisp. del Cod. di Commercio.

(3) Duboin, Collez., vol. II, pag. 422.

(4) Veggasi Gambini, *Ordinanza* Gauchon, pag. 153, e dell'Edico passulente, pag. 66.

(5) È riferito dal Jurelli, *Raccolta*, pag. 1225.

aver libri d'ogni specie; dovevano portare un segno che valesse a farli distinguere dai cittadini; avevano diritto di comperare le provvigioni al prezzo stesso che le pagavano i Cristiani; era loro fatta giustizia sommaria, nè potevano essere inquisiti da verun Giudice ecclesiastico nei casi in cui questi non potevano inquisire alcun Cristiano; per questi casi noi potevano senza l'intervento del Conservatore. In caso di guerra o di peste potevano andarsene coi loro beni, purché otto giorni prima facessero proclamare i loro pegni affinché ognuno potesse riscattarli. Lo stesso Duca con Decreto 10 giugno 1561 (1) ristabilì la carica di Conservatore degli Ebrei, ne determinò le attribuzioni ed il modo di elezione, e a questi privilegi altri aggiunse con Decreto 19 maggio 1564 (2), al ricominciare di un'altra condotta nel 1576, 5 giugno, un Editto dello stesso Principe li confermò di bel nuovo, aggiungendo la facoltà di radunarsi ogni anno in un luogo dello Stato che doveva essere stabilito dai loro deputati, e ciò all'oggetto di comparsire e di esigere il tasso dovuto al Principe, non che ordinare le loro cose, con divieto però di nulla trattare che potesse in alcuna maniera recar pregiudizio alla religione dello Stato. Si permise loro di portar armi per viaggio, di addottorarsi in medicina e chirurgia purché fossero approvati dal Collegio, ed avessero licenza dall'Arcivescovo di Torino.

35. Carlo Emanuele con suo provvedimento del 14 settembre 1580, confermò gli antichi privilegi (3) fra i quali il più notevole quello si è che nessun debitore sotto qualsivoglia pretesto possa servirsi di lettere o sia rescritto moratorio o d'indugio ottenuto o da ottenersi in odio di essi Ebrei o di loro crediti. Mezzo si ammetterà alcun loro debitore al miserabile beneficio della cessione dei beni salva onestà mentre che però tali abbiano rinunciato a detti benefi-

zi e privilegi per pubblici istrumenti lo stesso Principe nel 1582 4 dicembre (1) aumentò il numero dei banchi che secondo le leggi anteriori potevansi tenere dagli Ebrei, e permise loro di scegliere ad arbitrio delle loro controversie il rabbino con facoltà a quest'ultimo di stringerli a stare al suo laudo per mezzo delle scomuniche: nel 1582 7 dicembre dichiarò lecito ad essi di valersi dell'opera di nutrici ed altri servi Cristiani (2). Lo stesso Duca Carlo Emanuele promulgò una legge in data del 15 dicembre 1605, colla quale riconfermò gli antichi privilegi ordinando però che non potessero portare i pegni all'estero, e che non si aumentasse il numero degli Ebrei e dei banchi, riconfermò la facoltà di congregarsi due volte l'anno, di addottorarsi in medicina e chirurgia e di aver servi Cristiani (3).

36. Questi privilegi vennero richiamati in vigore successivamente parecchie volte da Cristina di Francia (4) da Carlo Emanuele II (5) addì 15 luglio 1652 e 24 dicembre 1672 (6); questi tuttavia proibì ai Cristiani di stabilirsi in servizio fisso presso gli Ebrei (7); identici sono i provvedimenti dati da Vittorio Amedeo il 9 luglio 1682, ma proibì agli Ebrei di Torino di abitare e tenere bottega fuori del ghetto (7 ottobre 1687) (8). Questo Principe ebbe campo nel suo regno a ripubblicare più volte i privilegi dei quali abbiamo fatto cenno, ma non crediamo utile di occuparcene in modo speciale, non essendosi a questo riguardo introdotta alcuna novità. Carlo Emanuele III sottopose gli Ebrei a quelle regole che si leggono nelle Regie Costituzioni, ma loro permise di aver case fuori di ghetto o *cast da terra* per le fa-

(1) Duboin, tom. II, pag. 288.

(2) Duboin, ib., pag. 289.

(3) Duboin, ib., pag. 310.

(1) Duboin, tom. II, pag. 315.

(2) Duboin, ib., pag. 319.

(3) Borelli, Banti, pag. 1238.

(4) Duboin, Raccolta, tom. II, pag. 355.

(5) Duboin, ib., pag. 371.

(6) Duboin, ib., pag. 379.

(7) Duboin, ib., pag. 384.

(8) Duboin, ib., pag. 392.

tura (1), coi memoriale 18, 23 agosto e 3 novembre 1754, e con quello del 6 e 11 luglio e 5 settembre 1766 rinnovando le disposizioni delle leggi precedenti diede alcuni provvedimenti intorno agli Ebrei forestieri e commercianti. Altri provvedimenti vi hanno relativamente agli Ebrei di Nizza e del Monferrato i quali però sono conformi a quelli sovra riferiti, dati all'università del Piemonte; tuttavia alcune eccezioni richieste dalla considerazione di vengano meglio favorire lo sviluppo del commercio in questa contrada furono introdotte, e noi le faremo conoscere in luogo opportuno, così per le leggi ed i regolamenti interni di ciascuna università rimandiamo al § XV.

37. Le Regie Costituzioni del 1770 dispongono che gli Ebrei debbano star segregati dai Cristiani e non possano abitar fuori del ghetto, nè uscirne se non nei casi contemplati; non fabbricar sinagoghe, nè nelle loro uffizature alzar la voce o introdurvi Cristiani; non possano acquistar beni stabili; debbano portare il segno, meno in viaggio; furono proibiti di comprar cose che abbiano servito al culto divino o da minori; e si stabilì che dovessero tenere un libro dei contratti che fanno coi Cristiani e di questi rimetter nota mensilmente al Segretario del Tribunale ove dimorano; si legge inoltre che non possono portar pegni fuori degli Stati, e si danno alcune norme sì pei banchieri che per la vendita dei pegni; non possono essere mediatori fra Cristiani e Cristiani o fra Cristiani ed Ebrei nei quali il Cristiano riceva il pegno ed esiga interesse o vi partecipi; si stabilisce la pena di morte ai bestemmiatori; gli Ebrei, secondo la stessa legge, debbono star rinchiusi ne' giorni della Passione del Signore, nè in questi tempi esercitare suoni o balli, sotto pena nel primo caso del carcere per tre giorni a pane ed acqua e nel secondo della pubblica fustigazione. Si prescrive che non si battezzino loro malgrado, nè si offendano per qualsivoglia modo, che i convertiti non conversino cogli

Ebrei, non si privino dei loro beni; si proibisce di convivere con essi ed il tener ballie Cristiane, e finalmente si sottopongono alla giurisdizione ordinaria.

38. Cessata la dominazione straniera nel 1814, con decreto dell'Intendente Generale di Torino in data 10 novembre 1816 venne istituita una Commissione provvisoria israelitica (1) composta di tredici soggetti, incaricata provvisoriamente e sino a nuovo ordine di rappresentare l'antica università e le diverse Commissioni create dal cessato Governo ed altresì l'antica corporazione degli Ebrei del Piemonte. Quindici anni dopo questa Commissione compilò un Regolamento interno dell'università di Torino (1855) il quale venne pascia con poche modificazioni adottato dalle università di Nizza, di Casale e di Alessandria.

39. Alcune disposizioni delle Regie Costituzioni sono state modificate colle Regie Lettere Patenti del 1.º marzo 1816 (2); infatti con questo provvedimento furono gli Ebrei dispensati di portare il segno prescritto dalle antiche leggi, loro si permise di esercitare arti e mestieri, si autorizzarono ad uscir di notte tempo, con che rientrano nel ghetto alle ore 9 della sera, e riportano la permissione del Vicariato in Torino, e dei giudicanti nelle altre città, da spedirsi gratuitamente; infine furono dichiarati tenuti a vendere nel termine di cinque anni i beni stabili che avevano acquistati durante il Governo francese, e a quest'effetto poi un'altra proroga è stata concessa colle Regie Lettere Patenti del 15 febbraio 1822 (3).

40. Prima di procedere oltre, crediamo opportuno di accennare quale fosse la condizione degli Ebrei a termini delle leggi della Repubblica di Genova.

Lo statuto riguardante gli Ebrei nella Repubblica genovese, comprende le leggi

(1) Mico, *Elenco degli Atti del Governo*, pag. 117.

(2) *Raccolta degli Atti del Governo dal 1814 al 1822*, anno 1816, pag. 225, primo semestre.

(3) *Raccolta citata*, anno 1822, pag. 65.

(1) *Ducloux*, tom. 1), pag. 355.

del 1655 e del 1658, delle quali noi non ci occuperemo come quelle che vennero più tardi trasfuse nei decreti dell' 10, 17 e 18 novembre 1751, e 28 febbraio e 22 maggio 1752, stampati dallo Scionico. Questi decreti essendo gli ultimi che in Genova siansi pubblicati fissavano in quello Stato la condizione degli Ebrei, prima che la Repubblica fosse riunita all'impero francese.

Cogli accennati provvedimenti si concedette agli Ebrei un amplissimo salvocondotto civile e criminale, personale e reale, autorizzandoli a stabilirsi ove meglio credessero, con facoltà di uscire di notte tempo, purchè non fossero per recarsi da donne di mala vita. Potevano vestire abito nero o di colore, ma non ferraiolo alla cittadina, nè portar spada ed armi; non era loro lecito di tener botteghe salvo che nel Porto franco, ed erano proibiti di dedicarsi al commercio delle armi, del resto potevano avere qualsiasi specie di manifatture e tenere operai Cristiani. Per quanto spetta all'esercizio della loro religione avevano una sinagoga, nella quale nessuno poteva essere arrestato senza speciale licenza del Senato, similmente avevano un cimitero, ma erano proibite le funzioni pubbliche nelle sepolture; nessuno degli Ebrei poteva essere battezzato a forza, e si stabilivano i diritti dei neofiti. Nelle loro cause giudicavano i loro rabbini e massari, però quando qualche Cristiano era interessato la giurisdizione era devoluta ai Magistrati ordinari; il giorno di sabbato era dichiarato feriato, e nessuna cauzione era richiesta pei litigi, anzi era assicurato agli Ebrei il beneficio dello statuto. Permettevasi che gli Ebrei avessero sei sensali loro correligionarii per aiutarli nei loro negozi, e stabilivasi espressamente che non potessero comperare cose che si sospettassero provenienti da furto. Le cose degli Ebrei prese su bastimenti turchi da navi genovesi, dovevansi loro restituire, e se vi si fosse trovato qualche schiavo doveva essere riscattato, purchè avesse dichiarato di volersi convertire al cattolicesimo. Nei fallimenti si dovevano osservare le leggi generali, e furono agli Ebrei conceduti i privi-

leggi dotali ed ipotecarii. Morendo un Ebreo *ab intestato* senza parenti sino al decimo grado inclusivamente succedeva la Camera per due terze parti, e nel rimanente l'università israelitica che doveva farne la distribuzione agli Ebrei poveri. Tutti gli Israeliti dovevano andar alla sinagoga e concorrere nelle spese pel mantenimento dei poveri abitanti e passeggeri, come pure per quelle dei ministri, serventi ecc., secondo il riparto che era fatto dai massari coll'approvazione dei protettori, con facoltà di procedere all'esecuzione contro i renitenti. L'università non era solidaria dei delitti commessi dagli individui, e i protettori, magistratura specialmente stabilita per gli Ebrei, erano incaricati di vegliare a che non fossero in alcun modo offesi o maltrattati; questi protettori dovevano essere eletti dai Collegi in seguito a supplica degli Israeliti.

Non altrimenti di quanto praticavasi presso le altre nazioni, anche in Genova consideravansi gli Ebrei come stranieri, epperò era stabilito che i loro privilegi dovessero durare quanto la legge del Porto franco; in ogni caso la loro espulsione non poteva altrimenti essere ordinata che coi quattro quinti almeno dei voti dei Collegi, e doveva essere loro intimata sei anni prima. Se un Ebreo di Genova voleva andare ad abitare nei domini della Repubblica, era in obbligo di ottenere in prima la licenza dei protettori, ove poi avesse voluto recarsi all'estero, gli si concedeva un salvocondotto reale e personale, e prometteva la Repubblica che per la efficacia del medesimo avrebbe interposto gli opportuni uffizi presso i Principi. Del resto gli Ebrei non erano costretti di ascoltare le prediche dei Cristiani, non potevano tener serve o balie Cristiane senza la permissione dei protettori, e non potevano limosinare che dai loro correligionarii sotto pena di essere cacciati dai protettori; similmente non potevano introdur libri condannati, ed impedestrali Cristiani, nè entrare nelle chiese ed oratorii, e finalmente era stabilita la pena della morte contro chi avesse dato

ai Turchi notizie pregiudizievoli al commercio, alla navigazione od alla religione. Nella rapida esposizione che abbiamo fatta dei principii che formavano il fondamento dello statuto genovese riguardante gli Ebrei, non sarà sfuggito a chi legge, che in esso non vi ha alcuna proibizione di acquistare e possedere beni stabili, e di ciò prendiamo nota, imperocchè questa circostanza non sarà indifferente nel pratico scioglimento di alcune controversie che avremo occasione di esaminare (1).

41. Oltre alle leggi che abbiamo finora menzionate, non debbesi dimenticare che esistono pure alcune Bolle Pontificie concernenti le usure degli Ebrei (2), ed alcune altre riguardanti i neofiti, erodiamo le prime cadute in disusuetudine, mentre non è più permesso agli Ebrei di esercitare l'usura nel modo preveduto dagli antichi regolamenti, epperò in questa parte essi debbono osservare le regole stabilite dalla legislazione comune; ma per contro continuano ad essere in vigore le Bolle riguardanti i neofiti, come avremo occasione di più ampiamente esaminare a luogo opportuno.

42. Quelle leggi e regolamenti che siamo venuti fin qui accennando avranno soltanto a considerarsi come storici monumenti ovvero hanno egli forza di legge positiva? Il patrio Codice (art. 18) dispone « che gli Ebrei godranno dei diritti civili secondo le leggi, gli usi ed i regolamenti che li riguardano ».

Ora nel conflitto di due leggi concernenti gli Ebrei l'una delle quali all'altra posteriore e generale come avrà la controversia a definirsi? Le Regie Costituzioni a cagion d'esempio vietano generalmente agli Ebrei di possedere beni stabili; nelle leggi 18 agosto e 5 novembre 1754 (3) si permise di posseder *casi da terra* per le

fiature a quelli del Piemonte; la disposizione delle Regie Costituzioni venne confermata dalle Regie Lettere Patenti 15 febbraio 1822; avrà ella quella legge come contraria all'ultima e generale disposto delle Costituzioni testè accennate a stimarsi perciò abrogata? Non crediamo; sì perchè la disposizione generale delle Regie Costituzioni e delle Lettere Patenti del 1822 non può abrogare il disposto d'una legge speciale giusta il noto assioma di diritto, sì perchè nel conflitto di due leggi non vuolsi punto conchiudere la legge posteriore abroghi la legge antecedente, ma sibbene debbonsi le due leggi insieme coordinare per modo che entrambe producano il loro effetto giusta i principii dell'ermeneutica (4).

Si può pertanto stabilir regola: 1.º che i regolamenti e le leggi surriferiti sono in vigore quando una legge susseguente non disponga in altro modo; tutti i memoriali e le leggi concernenti gli Ebrei sono fra loro connessi; nè l'ultimo abroga l'antecedente sebbene a quello qualche disposizione aggiunga dalle mutate condizioni richiesta e da nuovi bisogni determinata, e di fatto scorgiamo ad ogni rinnovazione di condotta confermati gli antecedenti privilegi; così colla legge del 15 luglio 1633 di Carlo Emanuele I (2) si confermano i loro privilegi, capitoli, concessioni ed ogni altra cosa accordatali dalle gloriose ed immortali memorie dei serenissimi nostri predecessori; le stesse parole si leggono nella legge 24 dicembre 1672 (5) dello stesso Carlo Emanuele, e si trovano ripetute in quelle di Vittorio Amedeo I in data 9 luglio 1682 (4) e nelle successive; donde si scorge esser l'una coll'altra legge strettamente connessa, nè senza un'espressa abrogazione posteriore potersi tener caduto in disuso o cessato l'antecedente privilegio, ed a riprova stanno pure le parole che si leg-

(1) Nel citare le disposizioni sovra accennate abbiamo seguita l'ordine stesso col quale sono espresse nello statuto ligure.

(2) Veggasi quella di Sisto V, nel Borelli, pag. 1927.

(3) Duboin, Raccolta, tom. II, pag. 453.

(1) *Posteriores leges ad priores pertinent nisi contrariae sint.* ff. De legib., l. 5.

(2) Duboin, Raccolta, pag. 550, tom. II.

(3) Duboin, Racc., tom. II, pag. 379.

(4) Duboin, Racc., tom. II, pag. 588.

sono nelle R. Lettere Patenti 1 marzo 1816; « È permesso agli Ebrei come permettiamo a termini del disposto dei capitoli e privilegi loro accordati e confermati colle Patenti del 15 dicembre 1605 l'esercizio, ecc. »

2.^a Quando la legge posteriore generale è contraria alla disposizione delle leggi antecedenti, queste dovranno aversi in vigore tuttavia perche leggi eccezionali e particolari; le Regie Costituzioni a cagione d'esempio non introdussero un nuovo diritto riguardo agli Ebrei, solo coordinarono le antiche disposizioni e richiamarono gli antichi principii quali poscia vennero modificati da particolari concessioni; e perciò queste deroghe parziali stanno anche col rinnovamento delle leggi antiche.

Se ciò è vero ragionando delle Regie Costituzioni a maggior ragione tale può dirsi secondo il Codice conciossiachè essendo, come meglio dimostreremo, stati riconosciuti sudditi, ne segue che le disposizioni che volevansi riguardare come leggi eccezionali antecedentemente, ora nelle cose favorevoli rientrano nel novero delle leggi generali a tutti i sudditi comuni.

3.^a I privilegi e statuti particolari di ciascuna università sono tuttavia in vigore: nella Raccolta già parecchie volte citata dell' *Arr.* Unboin si leggono le leggi di confermarzione di condotta e di privilegi posteriori alle Regie Costituzioni (1); per modo che ogni università per qualche riguardo è dalle altre diversa. Di queste cose ragioneremo più a lungo sotto i varii paragrafi.

43. Dopo aver riconosciuto come i privilegi degli Ebrei sono ancora in vigore, non inopportuna riesce l'investigare come interpretare si debbano. Il Sessa a modo dei rescritti o delle leggi particolari vorrebbe che i privilegi dei Giudei fossero strettamente interpretati (2), massime poi quando sono esorbitanti dal diritto comune; ammette tuttavia che può farsi luogo ad interpretazione estensiva quando non arrecano

alcun danno che a colui che li concede; questa decisione era giusta sotto le antiche leggi ma tale ora non ci sembra. I Giudei essendo, come più volte avemmo ad osservare, considerati stranieri, queste leggi non potevansi altrimenti considerare che come patti i quali fissavano i loro diritti ed i loro rapporti, e non altri diritti aver potevano che quelli espressamente loro concessuti; ora invece che, secondo la recente legislazione, gli Ebrei vengono dichiarati sudditi, ne conseguì che mutata la base su cui si reggevano i privilegi, si debbono pur anche considerare come mutate le basi dell'interpretazione.

44. È opportuno, parlando delle leggi le quali anticamente reggevano gl'Israeliti, notare che giusta i principii ed i pregiudizii allora invalsi era contr'essi stabilita una presunzione di *pravità* (1); e questa presunzione dava norma allo scioglimento di non poche quistioni, etal volta alcune disposizioni concernenti gli Israeliti sovra essa si reggevano; questa presunzione è ora cessata nella legge come cessata nei costumi; come nessuno perde i diritti civili se non per proprio fatto, così niuno trista si presume finchè non si dimostra (2), epperiò quelle disposizioni che poteano considerarsi come conseguenze di quel principio non sono ormai più da applicarsi. Tanto giovi aver avvertito; che questi principii spesso verrà l'occasione di richiamare nei susseguenti paragrafi.

45. Ragionando della giurisdizione esamineremo parimente la controversia da chi debbano essere interpretati i privilegi. E così dell'indole delle leggi pubblicate nel 1816 e 1822 e già mentovate tornerà opportuno discorrere nei paragrafi in cui del commercio si ragiona e della facoltà di possedere beni stabili, come a tali cose specialmente relative.

46. Procedendo ora noi ad esaminare quale sia la condizione degli Ebrei sotto

(1) Dubnin, *Racc.*, tom. II, pag. 581, 584, 586, 590.

(2) Sessa, *De Judaeis*, cap. 3, n. 6, pag. 6.

(1) Sessa, *De Judaeis*, pag. 2; Ferri, *Ist. civ.*, pag. 113.

(2) È adagio: *nemo gratis malus presumitur*.

l'impero del Codice civile, diremo che a termini dell'art. 18 ogni suddito gode dei diritti civili salvo che per proprio fatto ne sia decaduto.

« I non cattolici ne godano secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. Lo stesso è degli Ebrei ».

Gli Ebrei imperantano sono considerati sudditi; quindi il regime delle condotte abolito, di fatto è pure abolito in principio. Essi godono di tutti i diritti conceduti agli altri sudditi, secondo le leggi, usi e regolamenti che li riguardano; e questo principio fecondo di grandi conseguenze è cardinale nella legislazione.

Come si avessero antecedentemente a considerare già venne per noi detto; il Sessa (1) scrive che debbono considerarsi del popolo e dei cittadini della città cui appartengono: questa opinione del Sessa, abbracciata generalmente da tutti gli scrittori, trova manifestamente appoggio nelle leggi dei Principi di Savoia, ed in modo speciale nei privilegi conceduti agli Ebrei dal Duca Carlo Emanuele I colla legge del 15 dicembre 1603; da ciò possiamo concludere che essi vanno soggetti a tutte le leggi sieno esse favorevoli o no: così negli Stati romani (2) vivevano secondo il diritto civile e gli statuti municipali, considerati come sudditi, comunque incapaci d'ogni specie d'onore; e questa era la condizione degli Ebrei nel tempo delle condotte sì giusta la patria legislazione, che a norma delle altre legislazioni italiane. Nè tale considerazione è senza importanza; poichè giova a confortare alcune nostre osservazioni ed a stabilire vieppiù che gli Ebrei non sono retti da ragion distinta da quella dei Cattolici, meno il caso di legge particolare.

Regola generale imperante vuolsi stabilire che gli Ebrei godano tutti i diritti civili, a meno che siano di qualcheuno privati per legge speciale.

La difficoltà maggiore consiste nello stabilire che cosa intender si debba per *diritti civili*.

Diritti civili altro non sono che i diritti che l'uomo ha di per sé, inerenti alla sua personalità, garantiti dalla legge; ora questi diritti non possono esser per modo nessuno tolti, solo modificato ne può venire l'esercizio o come dice un moderno filosofo « la società non ha che la modalità dei diritti ».

Ove per diritti civili intender si valessero quelli di cui all'art. 44 del Cod. si cadrebbe in un assurdo, poichè bisognerebbe credere l'Israelita spogliato della facoltà di star in giudizio, di quella di succedere, di poter disporre dei suoi beni ed altrettali, come chi è colpito di morte civile presso alcune legislazioni, il che è contrario alla legge; se pertanto questi non sono, è necessario credere che il Legislatore giusta gli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Codice siasi riferito a quei diritti i quali sono connessi coll'ordinamento politico della nazione, perchè strettamente collegati colla religione dello Stato, ai quali perciò per legge fondamentale non possono gli Accattolici partecipare. Quindi i diritti politici si debbono dire negati agli Ebrei; i diritti civili poi in *stretto senso* competono ad essi, salvo una legge la quale ne modifichi altrimenti l'esercizio e li restringa (1).

47. Considerando gli Ebrei come sudditi, si deve dedurre per conseguenza che essi abbiano il diritto di partecipare ai vantaggi che provengono generalmente ai sudditi dalle convenzioni diplomatiche che si stipulano fra il nostro Governo e le estere nazioni.

Dallo stesso principio di *sudditanza* segue che essi sono soggetti a l' regole generali concernenti le persone e quindi le leggi ond'erano in altri tempi retti nei loro vicendevoli rapporti sono abolite (2).

(1) Sessa, *De Juractis*, pag. 4.

(2) Costantino, *ad Statutum urbis*; Annolal. xxix, art. 2 nn. 163, 164, Boullin, *Ad Bannum Generali*, cap. 62, n. 19.

(1) Gli Ebrei, a valere delle parole del Romano Giureconsulto adoperato, hanno lo *status familiaris et civitatis non libertatis*.

(2) Furti, vol. 2, pag. 90.

48. Dello stesso principio e della considerazione della cessazione delle condotte segue che l'autonomia israelitica è cessata, che gli Israeliti non fanno ormai più popolo, non costituiscono una nazione nella nazione, uè le università israelitiche rappresentano questo popolo; esse sono meglio corporazioni poste sotto la tutela del Governo, organizzate in modo speciale giusta l'indole dei loro bisogni, per provvedere all'interno regime di questa parte della nazione pienamente e dal Governo dipendenti, come sono le altre corporazioni ed i municipii; esse non rappresentano il popolo israelita, non formano una colonia di Ebrei, ma bensì provvedono insieme ad interessi comuni nascenti dalle particolari circostanze dipendenti dalla religione, come altra fitta le corporazioni provvedevano ai bisogni comuni ed individuali degli artigiani che vi erano iscritti. Quindi è che gli ufficiali dell'Ordine amministrativo sono incaricati di provvedere nelle loro bisogna, nè più esiste la carica di Conservatore che aveva attribuzioni economiche e giudiziali sugli Ebrei (1); in tal modo restano viepiù fusi cogli altri sudditi e più compatta e salda si rende l'unità nazionale.

49. Dal principio finora discusso e dalle parole *diritti civili* di cui si vale il Legislatore si vuole inferire che in ogni altra cosa non attinente ai *diritti civili* come *sudditi* vanno alle leggi generali sottoposti, nè più, cioè queste non ragionano di *civili diritti* possono, sotto colore di eccezione scritta nell'art. 18, andar soggetti ad altre leggi usi o regolamenti speciali. Così a capion d'esempio giusta le leggi penali anteriori ben più severamente si puniva l'Ebreo che bestemmiasse di quello che si punisse il Cristiano; ora il Codice penale dal quale questa materia è regolata non fa distinzione, non sarà neppur lecito di farla al Giureconsulto; la è questa una controversia che esamineremo a tempo migliore; intanto basti avvertire che il Legislatore nel

proemio al Cod. penale essendosi proposto di formare un codice di leggi penali uguali per tutti, dichiara abbastanza non fare più in questa materia differenze di sorta.

Quanto si disse delle leggi penali è pur vero d'ogni altra qualsiasi legge.

50. Non è a dire a quante critiche abbiano dato luogo le disposizioni dei rammentati articoli del patrio Codice Civile; il celebre Mittermayer ed il sig. Portalis hanno tolto a severamente censurare tal sistema che a loro sentenza è di rimanersi stazionarii nell'universale movimento. Ed a queste osservazioni non risposero a parer nostro quanti s'appigliarono al partito di dire essere gli Ebrei nel nostro Stato in piccolissimo numero ed in una condizione eccezionale (1). Queste ragioni non giustificerebbero l'ingiustizia. Ma il sistema della legge si difende da se stesso, ove si voglia considerare il principio su cui si fonda.

51. Il Cod. patrio dà forza di leggi agli usi che riguardano gli Ebrei. Se questa massima è vera per le consuetudini già invalse potrà egli lo stesso dirsi delle consuetudini avvenire? in altre parole si potrà egli con usi posteriori modificare quell'insieme di leggi, usi e regolamenti che fissano attualmente la condizione degli Ebrei?

La questione è della massima importanza per l'avvenire di questa parte della nostra nazione.

Noi non esitiamo punto ad abbracciare l'opinione affermativa, come quella che è più conforme ai dettami del regime dei Governi, allo spirito della nazione e del Legislatore nel dichiararli sudditi, ed alla giustizia. La stessa parola *usi* di cui si valse il patrio Legislatore abbastanza ne prova rispetto agli Ebrei voler egli lasciar al morale sviluppo del popolo la modificazione della legge. Gli argomenti sui quali a parer nostro può poggiarsi la contraria sentenza si possono ridurre ai seguenti. Il Legislatore

(1) Osservazioni sul nuovo Cod. Civ. Sarato e sopra alcuni eventi critici che gli furono apposti (Torino per G. Vaccarino 1858), pag. 25 e 35.

(1) RIL. CC., cap. XIII, tit. VIII, lib. I.

coll'aver dichiarato religione dello Stato la religione cattolica escluse dai civili diritti quelli che seguono altro culto; gl'Israeliti non potranno più mai godere dei diritti conceduti ai nazionali, poichè il solo nome di Ebreo vale altro popolo e non possono ad un tempo avere due patrie e due cittadinanze. Inoltre ebbe in mente d'introdurre l'uniformità della legislazione la quale non esisterebbe ove si avessero a seguire gli usi sempre incerti e fluttuanti. Ma a chi ben considera, di leggeri verrà fatto di scorgere che l'aver dichiarato la religione cattolica la sola religione dello Stato, non influisce sulla qualità sudditi o sull'estensione dei diritti civili strettamente considerati; sarebbe questo uno di quegli argomenti che i dialettici dicono provar troppo, poichè li escluderebbe dall'esser sudditi, il che è contrario alle parole stesse della legge; siffatta disposizione li esclude solamente, come abbiamo avvertito, dall'essere ammessi al godimento di quei diritti i quali dipendono dalla religiosa costituzione dello Stato e che diremo politici, lo spirito di proselitismo non si può supporre nella mente del Legislatore del secolo XIX; la legge è scritta per sancire l'opinione generale, e la credenza.

Rispetto al secondo argomento senza voler considerare in astratto la quistione « se introdurre si possa consuetudine la quale abbia forza di abrogare alcuna delle leggi esistenti » (tesi così validamente sostenuta dal Savigny e rispetto alla quale non ci sembra si possa esitare ad abbracciar l'opinione affermativa) rispondiamo che quest'uniformità di legislazione non potrebbe neppure esistere anche togliendo dal nastro delle leggi gli usi avvenire e le consuetudini a introdursi; poichè rimarrebbero pur sempre gli usi già introdotti, le leggi ed i regolamenti; del resto soggiungiamo essere appunto stato intendimento del Legislatore il far sì che il fatto crei la legge, il che non solo è comprovato dalla parola usi di cui si valse, e dall'aver annoverato gli Israeliti piemontesi fra i sudditi, ma ben

più, da importanti ragioni di politica convenienza.

« Meritavano encomio, dice il Forti, quei Legislatori italiani dei recentissimi tempi che non vollero scrivere nelle leggi al di là di quello che era nei costumi » e che, soggiungiamo noi, lasciarono le leggi meno eque, cadessero lentamente col migliorarsi dei costumi dei popoli.

52. Rispetto agli Israeliti, oltre al partito dal codice adottato, non vi era altra misura possibile che quella di pareggiarli affatto agli altri cittadini, che seguono il cattolicesimo, ovvero sprezzando le regole di giustizia e di buon governo, ritornare alla legislazione dei medi tempi. Non parve prudente al Legislatore di appigliarsi alla prima, pensando forse che a questa mutazione non fossero ancora apparecchiati gli animi, tanto più che noi siamo stati testimoni delle reazioni che produssero le leggi di Napoleone intorno agli Ebrei dell'Alsazia: d'altronde l'attuale civiltà non consentiva che si deteriorasse la condizione degli Ebrei; in questo dilemma politico, in questo conflitto altro partito non rimane che lasciar che le barriere le quali separano gl'Israeliti dagli altri loro connazionali, cadano di per se stesse coll'illuminarsi progressivamente della pubblica opinione, il qual progresso appunto perchè lento non può produrre alcuna crisi.

E questo è il partito a cui s' appigliò a parer nostro il Legislatore.

53. « Ogni famiglia (dice Zachariae) (1) era considerata nel medio evo come un corpo politico, e lo Stato come un'alleanza offensiva e difensiva fra le differenti famiglie... gl'individui che non appartenevano ad alcuna delle famiglie ammesse nell'alleanza comune e che d'altronde non trovavansi collocati sotto la protezione d'alcuna di esse, per esempio gli Ebrei e gli stranieri, non godevano che di una capacità giuridica ristrettissima ». La società componevasi di

(1) Zachariae, Corso di diritto francese, vol. I, pag. 119, ediz. torinese.

molte minori società senza unione fra di esse, anzi il più sovente in lotta; l'unità nazionale punto non esisteva, leggi, tendenze, interessi, lingua, tutto divideva una parte degli abitanti d'un paese dall'altra; ricomponendosi la società si fece cristiana; il sacerdozio tradusse le Pandette in diritto canonico e mantenne viva la tradizione dell'autorità imperiale e d'un impero romano e sacro. I giureconsulti italiani erano simultaneamente propensi alla prerogativa imperiale che Bartolo (1) non dubitò dichiarare eretici quelli che non aderissero all'opinione di Martino, vale a dire essere l'imperatore padrone non solamente del mondo in genere, ma anche di tutte le proprietà degli individui.

Nei tempi addietro era opinione ammessa che il territorio appartenesse al Sovrano; e questo chiamavasi diritto di *suzerainatè*; per modo che il Principe poteva escludere chiunque dal possedimento dei beni stabili la quale opinione a' di nostri fo' prova di far rivivere l'Haller (2); perciò gli Ebrei potevano venire esclusi dal possedimento. Ma ora il Governo è, come dice Tommasèo, non *dominio* ma *ministero*; l'idea di padronanza e di sovranità territoriale non entra più nel concetto di governo, solo rimanendovi quella di *amministrazione* come il prova abbastanza chiaramente uno dei più distinti filosofi moderni, il Rosmini (3). Tuttavia questa legge di esclusione degli Ebrei dal possedimento territoriale venne in Piemonte, ove salda era la costituzione agricola e feudale, promulgata in quei giorni in cui giusto se ne stimava il concetto; ma negli altri paesi aggregati posteriormente al Piemonte ed in cui questo principio non fu ammesso, siffatta legge non può aver alcuna forza. Ecco i prin-

cipi fondamentali d'ogni legislazione a quei tempi. Inoltre le nazioni essendo allora divise in corporazioni, i Giudei esclusi da ogni altra corporazione perchè stranieri e perchè seguaci d'un culto diverso dal culto nazionale, una da per se stessi formar ne dovevano dalle altre distinta, non solo per interessi, ma ben ancor per la fede, e posta al bando perciò appunto e in peggior condizione delle altre classi, perchè da esse non equilibrata, e per quei canoni che abbiamo accennato.

Ma l'unità nazionale ora si compone, le sette e le corporazioni scompaiono, i principi dirigenti la legislazione per la forza stessa delle cose, per gli studii progrediti sono mutati, quindi sarebbe strano il voler nell'interpretar le leggi concernenti gli Israeliti partire dagli stessi principii da cui erano partite le leggi anteriori e il non riconoscere la mutazione seguita a questo riguardo; mutazione di cui abbiamo prova nell'art. 18 del Codice Civile, colla cessata autonomia ebraica coll'averli dichiarati sudditi, colla cessazione delle condotte. La giurisprudenza fallirebbe al suo scopo se invece di progredire insieme coi costumi di cui è l'espressione, rimanesse stazionaria, e si poggiasse su basi che la moderna civiltà ha scassinato. Si potrà tuttavia osservare dagli avversarii che, secondo il fondamento delle leggi antiche si debbono interpretare quelle relative agli Ebrei, e che argomento validissimo ne porge la legge del 1822 la quale interdice agli Ebrei il diritto di possedere beni stabili. Ma si può scorgere di leggieri che ove così fosse vi sarebbe un'antinomia tra i nostri costumi, la nostra organizzazione fondamentale e le nostre leggi, antinomia che certo non si può ammettere. Nè la legge del 1822 è nata dalle idee di sovranità territoriale dei tempi medii, ma sibbene da altre considerazioni politiche ed economiche di cui faremo cenno altruve.

54. Se alle stesse leggi cui vanno soggetti gli Ebrei del Piemonte dir si debbano sottoposti anche quelli del Ducato di Genova, è questione di non facile scioglimento.

(1) Bartholus. V. *extravag. ad reprimendam*, la *gloria totius orbis*.

(2) Haller, *Restaurazione delle scienze politiche*, fonda la sovranità sulla signoria e sulla paternità.

(3) Rosmini, *Filosofia del diritto*, tom. II, nn. 2904, 2905.

L'Avvocato Mantelli (1) dice a tal proposito: « Ignoriamo se nel Ducato di Genova le Patenti 1 marzo 1816 e 15 febbraio 1822 siano state pubblicate e se antichi provvedimenti della cessata Repubblica importassero un' interdizione simile a quella in allora vigente in tutta Italia, quanto però è certo si è che la proibizione dell'acquistar beni stabili portata dai sovranî provvedimenti, essendo applicabile a tutti indistintamente gli Ebrei, ed estendendosi ai Regii Stati senza limitazione, trattandosi di disposizione d'ordine pubblico, che può anche riputarsi qual legge fondamentale siccome attinente al culto, pare che coll' incorporazione di quel Ducato agli Stati di S. M. tale interdizione divenne col fatto anche comune al Ducato medesimo, e ciò in forza dei principii di diritto pubblico in dipendenza dei quali le leggi fondamentali e politiche di uno Stato si rendono comuni all'altro Stato che viene col primo incorporato. E se mai, avverte da ultimo il lodato autore, poteva esservi qualche dubbio al riguardo, sembra in ora risolto coll' art. 18 del Cod. Civ. Albertino vegliante anche nel Ducato di Genova ». A queste considerazioni altra aggiunger si poteva di non minor momento fors'anco, sembrar cioè assurdo che una parte dei sudditi dello stesso Stato posta nelle stesse condizioni in cui l'altra è, goda di minori diritti.

Tuttavia sembra potersi anche sostenere l'opinione contraria. Egli è noto come nel Ducato di Genova, cessata appena la Repubblica ed incorporata al Governo francese, si sia pubblicato il codice Napoleone e le leggi della religiosa libertà. Allora che questo paese venne sotto il dominio dei Reali di Savoia si lasciarono in vigore le leggi francesi, le quali si debbono tuttavia intendere esistenti poichè non abolite nè dal Governo interinale genovese il quale non avrebbe potuto, giusta i principii di diritto pubblico, mutare la condizione dei sudditi, nè dalle leggi posteriori del Governo Sardo.

Le leggi posteriormente pubblicate non sono applicabili; le Regie Lettere Patenti del 1816 contengono una deroga ed una conferma a leggi preesistenti, le quali però non erano in vigore nei paesi liguri, o che seppur lo erano vennero abolite colla pubblicazione del Codice Napoleone; quelle del 1822 contengono conferma di una legge preesistente, la quale non fu giammai legge per quella contrada o se il fu, parimente era stata abolita dal codice Napoleone stesso; mancando perciò la legge generale queste non reggono; quindi pensiamo non possano dirsi in vigore nei paesi liguri. Un altro argomento ci fornisce la considerazione non essere stati questi provvedimenti dal genovese Senato interinati. Il Codice Civile ben lungi dall'essere contrario alla nostra opinione anzi la favorisce poichè esso dichiara in vigore le leggi, i provvedimenti e gli usi, e fra questi non v'ha dubbio debba annoverarsi il cod. francese, e quand'anche si dovesse in questa materia risalire sino alle leggi antiche della Repubblica genovese, non vi sarebbe motivo per abbracciare una diversa sentenza, poichè, come abbiamo superiormente accennato, in quelle leggi non proibivasi agli Ebrei di acquistare beni stabili. Ove si volesse credere l'articolo 18 del Cod. Civ. aver introdotto una uniformità di legislazione in questa parte, bisognerebbe dire che gli Ebrei di tutto lo Stato si debbano conformare alle leggi ed usi di quelli del Piemonte solo il che nè il codice ha, nè dal suo spirito si deduce. Rispetto poi al caso concreto dell'acquisto dei beni stabili non troviamo nelle patrie leggi ordinato che questa proibizione si stenda a tutto il territorio, nè vuolsi considerare come disposizione d'ordine pubblico. Cessate, giova ripeterlo, le corporazioni, e l'idea di patrimonialità del Sovrano, non può tenersi questa disposizione come fondamentale nello Stato, nè come attinente al culto. Legge fondamentale dello Stato come attinente al culto, si è che la religione cristiana cattolica s'abbia sola religione dominante, gli altri culti sieno soltanto tollerati, quindi non possano essere ammessi ai pubblici

(1) Mantelli, Giurisprudenza del Cod. civ., t. VIII, pag. 140.

impieghi i non cattolici, non possano questi dogmatizzare, nè pubblicamente esercitare il loro culto, perchè ove havvi una religione dominante si può proibire un culto pubblico dissidente ». Ma meno queste eccezioni, sottentra il diritto generale a meno che si provi il contrario. E questa che interdice agli Ebrei il possedimento, è legge eccezionale fondata su particolari considerazioni economiche del Piemonte.

Nè si può dire che per l'annessione del territorio genovese ai Regii Stati sia comune divenuta la legislazione in vigore nel Piemonte; poichè coll'annessione d'un territorio solo divengono generali le leggi concernenti l'ordine politico e fondamentali dello Stato, come pure le leggi personali, ma questo è meglio uno statuto reale che personale (1); pertanto la legge che proibisce agli Ebrei di possedere beni stabili, vestendo il carattere d'uno *statuto reale non personale*, non può applicarsi in quei territori in cui non ha forza; perciò gli Ebrei tutti anche forestieri potranno possedere stabili nel genovesato; del resto a validissimo sostegno della nostra opinione possiamo addurre un argomento, contro il quale verrebbe certamente meno la dialettica di qualunque si avvisasse di abbracciare una contraria sentenza; infatti nell'anno 1827 informata S. M. delle lagnanze eccitate nella città di Genova della riprensibile condotta di alcune persone, le quali spinte da uno zelo indiscreto sonosi talvolta indotte a conferire il Santo Battesimo ai fanciulli ebrei contro la volontà dei loro genitori, e volendo ovviare ai gravi inconvenienti che derivar possono da simili eccessi, si è determinato ad estendere al Ducato di Genova le disposizioni vigenti sopra tale oggetto negli altri Stati di terraferma; epperà colle Regie Lettere Patenti del 28 dicembre 1827 ordinò che nel Ducato di Genova si osservasse il capo 8, tit. 8, lib. 1 delle Regie Costituzioni di cui si riferì in dette Regie Lettere Patenti il

tenore; e siccome alcuni paesi dell'antica Repubblica genovese erano stati riuniti alla Contea di Nizza, e al Piemonte, così S. M. mandò ai Reali Senati di Piemonte, di Genova e di Nizza di registrare, osservare e far osservare quelle Regie Lettere Patenti in tutti i luoghi del Genovesato dipendenti dalle rispettive loro giurisdizioni (1). Con questo Sovrano provvedimento, chiaramente si prova, non solamente che le leggi antiche del Piemonte non si considerarono vigenti nel Genovesato, ma che la sola disposizione che siasi creduto utile di estenderne a quel Ducato, è quella relativa al forzato battesimo degli Ebrei, per cui sembra evidente non essere stato pensiero del Legislatore di voler cambiar punto la condizione dei Giudei in quel paese. Che inoltre siasi voluto rispettare la condizione degli Ebrei in quel Ducato si scorge eziandio da ciò che riorganizzandosi le università israelitiche a norma del Decreto dell'Intendente Generale di Torino in data 10 novembre 1815 (2), si parlò solo delle università del Piemonte e degli antichi Stati, ma si tacque degli Ebrei di Genova, nè alcun analogo provvedimento venne in quel paese promulgato. Ad ogni modo l'eccezione si debbe provare, e *in dubio pro libertate respondendum est*.

Tanto abbiamo stimato opportuno di qui accennare in modo puramente teoretico non constandoci che dall'Autorità, cui è riservata la risoluzione delle questioni relative all'argomento in discorso, siasi già pronunciata alcuna decisione in proposito che dia una norma per discernere quale delle due riferite opinioni contrarie abbia da prevalere.

55. Le Regie Patenti 1 marzo 1816 e 15 febbraio 1822 non vennero pubblicate nella Savoia, nè da quel Senato interinate; si chiede pertanto se potranno perciò gli Ebrei acquistare colla beni stabili, e quale sarà la loro condizione in quel paese. Ri-

(1) Mantelli, Giurisp. del Cod. civ., tom. 8, pag. 130; Poella, Droit internal., pag. 61

(1) Gazzetta 1828, pag. 40 e 156.

(2) V. questo Decreto nel Diario Forence, vol. 5, pag. 98.

storato l'antico ordine di cose colla legge 21 maggio 1814 e ripubblicate le Costituzioni, gli Ebrei perdettero il diritto di acquistar beni stabili, ma non furono, come si dispose nelle citate Patenti, astretti a vendere quei beni che nel frattempo avessero comprati, nè ebber effetto retroattivo queste leggi; la loro condizione è regolata dalle leggi anteriori in vigore; crediamo tuttavia che le altre disposizioni contenute nelle precitate Patenti favorevoli agli Ebrei debbansi estendere anche a quelle contrarie, come quelle che sono conformi a consuetudini già invalse.

Non possiamo dissimulare però che in Savoia non vi sono attualmente Ebrei, sia che da tempo antico fossero stati da quel paese scacciati, sia che le particolari condizioni dell'industria e del commercio in quel Ducato non si mostrassero favorevoli allo stabilimento degli Israeliti; questa è forse la ragione per cui si stimò inutile di pubblicare in Savoia le Regie Lettere Patenti del 1816 e del 1822, e ciò prova come il nostro Governo proceda rimessamente nel pubblicare disposizioni legislative le quali non possono più considerarsi sotto quell'aspetto che avevano in altri tempi, quando cioè la pubblica opinione le invocava, credendo esser opera meritoria avanti il Cielo quella di perseguitare gli Ebrei.

56. Le leggi eccezionali da cui sono retti gli Ebrei nel Piemonte, il diritto a cagion d'esempio di posseder beni stabili, potranno elleno applicarsi agli Israeliti stranieri appartenenti ad uno Stato col quale in virtù di transazioni diplomatiche sia stabilita la reciprocità e l'eguaglianza d'ogni civile diritto e nel quale gli Ebrei godono della pienezza della capacità giuridica? In altre parole: i trattati possono cangiare la legislazione interna d'un paese? Il Dottor Cattaneo nel suo libro delle Interdizioni Israelitiche (libro oltremodo commendevole perchè in esso la questione dal lato filosofico ed economico è svolta con profonde vedute, con molto acume d'intelletto e dal quale non poco abbiamo attinto per questo nostro qualsiasi lavoro), tratta la questione di cui

ora ragioniamo e la risolve negativamente: egli sostiene che le leggi di Basilio Campagna le quali agli Israeliti negano il diritto di posseder beni stabili, non sono applicabili agli Israeliti francesi perchè i cittadini francesi in Svizzera, giusta i trattati fra le due nazioni esistenti, godono di tutti i diritti che godono i nazionali. Egli dice (1): I fratelli What (Israeliti francesi di cui si tratta) non vengono in Svizzera come Israeliti, ma come cittadini francesi, e ciò in forza dei trattati del 1827 e 1828. I fratelli What sono in Francia indubitabilmente francesi; può forse avvenire che sieno francesi in Francia e non francesi all'estero? L'argomento è a parer nostro più specioso che vero. Non è nostro istituto il trattare la questione giusta i principii del diritto pubblico costituzionale Svizzero, ma notiamo soltanto che con un trattato non si può derogare ai principii fondamentali ed alle leggi generali del Governo. Lo statuto reale, dice il Foelix, regola le proibizioni fatte contro certe persone di poter acquistar beni stabili (2), e questa teoria è conforme ai principii di ubena e della possidenza territoriale e feudale. D'altronde il nostro Codice all'articolo 26 toglie ogni difficoltà collo stabilire che la reciprocità non potrà mai invocarsi dallo straniero per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello Stato i regii sudditi, nè applicarsi a quei casi nei quali la legge in modo speciale ha disposto altrimenti.

La legge esiste e non può essere altrimenti interpretata, che allora nascerebbe l'assurdo, che i cittadini sarebbero in più triste condizione degli stranieri. E così parimente la pensa il professore Merlo nelle sue Istituzioni di diritto civile (3), la *Revue de Legislation* (4), ed il Mantelli (5). I fa-

(1) Cattaneo, delle Interdiz. Israelitiche, pag. 8.

(2) Foelix, *Dr. Intern.*, pag. 61.

(3) Merlo, *Ist. di dir. civ.*, ediz. del 1841, pag. 95.

(4) Foelix, *Revue étrangère et française de législation*, t. 4, pag. 629.

(5) Mantelli, *Giur. del Cod. Civ.*, t. 2, pag. 141. V. inoltre il vol. 1, pag. 51, n.º 16 di quest'opera voc. *Accattolici*.

restieri imperante godranno di tutti i diritti civili di cui godono i nostri concittadini che professano il mosaismo, giusta le norme che abbiamo accennato.

57. Giusta il trattato del 4 ottobre 1751 concluso tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. Imperiale Austriaca (1) « li decreti promulgati o da promulgarsi nei due Stati rispettivamente *contraforenses et non habitantes* ... come tali, non comprenderanno per l'avvenire come non hanno compreso sinora li sudditi ed abitanti delle provincie smembrate, e li sudditi ed abitanti rimasti uniti allo Stato di Milano i quali proseguiranno come in appresso ad essere trattati vicendevolmente siccome tu erano prima delle rispettive smembrazioni in conseguenza continueranno a godere reciprocamente senza dispensa, la libertà di acquistare ed abitare nei rispettivi domini ».

Che questo trattato si debba considerare tuttavia in vigore, risulta manifestamente da una notificazione dell' I. R. Governo di Milano in data 25 gennaio 1840 (2) del seguente tenore: « in seguito alle comunicazioni che ebbero luogo tra il Governo I. R. Austriaco ed il R. Governo Sardo, quest'ultimo ha in via ministeriale riconosciuto e dichiarato che le disposizioni del nuovo Codice Civile pel Regno di Sardegna, ed in particolare quelle contenute nell' art. 28 del medesimo non possono in alcuna maniera alterare, nè limitare i diritti assicurati ai sudditi austriaci dal trattato del 4 ottobre 1751 vigente fra i due Governi ».

Ora si chiede se possano gli Ebrei lombardi delle provincie sotto il dominio austriaco, domandare nelle provincie lombarde appartenenti al Re di Sardegna l'esecuzione delle leggi in vigore prima dell'unione di questi paesi al Piemonte, se sotto l'appellazione di *sudditi austriaci* s'intendano eziandio gli Ebrei di quello Stato,

ciò se in quei tempi ed in quel paese consideravansi egliino come *sudditi* e perciò nelle convenzioni diplomatiche sotto questa denominazione compresi; finalmente se in virtù di questo Trattato possano gli Ebrei sudditi austriaci godere maggiori diritti che non i nostri nelle provincie smembrate dal Ducato di Milano.

Pare che nella Lombardia rispetto ai rapporti internazionali fossero gli Ebrei considerati come sudditi (1) come era del pari stabilito da altre legislazioni, epperiò venissero sotto questa generale denominazione compresi nelle diplomatiche transazioni; il Trattato inoltre sembra concepito in termini dai quali risulta non solo il diritto di reciprocità essere stabilito fra i Lombardi dei due paesi per modo che non siavi differenza di trattamento tra sudditi e forestieri, ma che eziandio continuino ad essere, nei rapporti internazionali, in vigore quelle leggi onde erano retti i Lombardi prima della smembrazione; in guisa che lasciando ai due Sovrani libertà di stabilire quelle leggi che migliori potessero riputare sulle persone soggette al loro rispettivo dominio, si assicurino i Lombardi delle provincie smembrate o non comprese nell'unione, la loro capacità essere nello Stato cui non appartengono regolata dalle leggi anteriori all'unione; e così forse gli Ebrei lombardi possono godere diritti maggiori o diversi da quelli che godono i regii sudditi.

Trattandosi di cosa esorbitante del diritto comune, noi timidamente annunziamo più un dubbio che un'opinione, lasciando il deciderne al senno dei lettori, e desiderosi che questa ardua questione venga sottoposta alla disamina dei Magistrati. In ogni caso poi qualora un Ebreo credesse di poter invocare qualche diritto appoggiandosi al Trattato del 1751, dovrebbe provare in primo luogo, che gli Ebrei in quel tempo si consideravano in Lombardia come sudditi austriaci, e che perciò dovevano ritenersi compresi in quel trattato; in secondo

(1) *Traité public de la R. Maison de Savoie*, t. 5, pag. 113, ediz. ufficiale.

(2) Gazzetta di Milano del 20 gennaio 1840.

(1) De Luca; Forti, t. 3, pag. 96.

luogo che l'Ebreo stesso è Lombardo ed ha perciò il diritto di invocare la legge internazionale; in terzo luogo finalmente che la legge di cui chiede l'applicazione sia stata portata anteriormente al 1751.

58. Da quanto siamo venuti finora esponendo, vuolsi pertanto conchiudere, che gli Ebrei negli Stati sardi sono sudditi; quindi abolite le condotte; nei loro rapporti vicendevoli e nei rapporti cogli altri cittadini la loro condizione è regolata dalle leggi comuni, eccettuati alcuni casi dipendenti dalla religione che professano; nei rapporti col Governo sono pure agli altri cittadini pareggiati, meno per quei diritti che vanno strettamente connessi coll'ordinamento dello Stato, di cui è base la religione cattolica e che si dicono *politici*; essi compongono particolari *università* a fine di provvedere alle loro spese, intorno al culto, all'istruzione primaria ecc.; ma queste, come meglio dimostreremo, al paro dei municipii, sono dal Governo dipendenti e da lui tutelate.

D'ogni esclusione da qualche diritto *civile* vuolsi recar prova; poichè altrimenti non si presume.

Questa disposizione del patrio Codice per cui sono dichiarati *sudditi* muta affatto la nostra antica legislazione; quindi non vuolsi partir oggimai più dalle basi delle antecedenti leggi, poichè giusta quelle costituissero una Corporazione o fossero considerati *stranieri*.

Gli Ebrei del Ducato di Genova godono di tutti i diritti meno dei *politici* e di quelli che colla religione cattolica non sono compatibili, ad esempio il far proseliti, ecc.

La nostra legislazione è mutabile a norma del progredire della nazione, conciossiachè ella sia fondata sugl'usi, che col perfezionar del popolo, inneggiano.

Gli Ebrei forestieri godono dei diritti di cui i nostri, secondo gli usi e regolamenti vigenti in ciascuna parte del territorio dei Regii Stati.

59. Ora pertanto, giusta i principii della nostra legislazione non havvi più popolo ebreo, ma, piemontesi che professano il

culto di Mose, ed appartiene al pacifico e progressivo perfezionamento della nostra civiltà, il modificarne la condizione. E già abbiamo accennato come lo spirito della nazione vieppiù agl'Israeliti s'accosti e mercè l'educazione e l'istruzione che giganteggiano, non tarderà quel giorno in cui concordi nell'amor di una stessa patria cogli altri cittadini, s'abbraceranno fratelli.

Questa riforma nello stato civile degli Israeliti nasce o dalla riforma degli stessi Ebrei o dalla riforma delle leggi: perchè se è vero che i costumi seguono le leggi è vero altresì che le leggi seguono i costumi (1), ed è bello quel movimento che si desta nel seno delle sinagoghe per migliorarsi, per farsi degni delle nazioni fra cui vivono e quello dei Cristiani a pro degli Israeliti. « Continuez (disse, il Re L. Filippo all'Avv. « Grenieux) à instruire la jeunesse et à combattre par vos efforts incessants les « préjugés qui peuvent exister encore contre les Israelites; rappelez-vous que l'eau « qui tombe goutte à goutte finit par user « la pierre la plus dure ». E di queste autorevoli parole fecero senno; in Germania, nell'Hannover, Jacob Leffmann-Coen fondò una società per animare i suoi correligionarii ad abbenecciare professioni diverse del commercio; essa si propone di premiare artisti cristiani che intraprenderanno ad istruire Israeliti nelle loro arti. Gli Israeliti d'Asti, con bell'esempio di disinteresse, di carità cittadina, d'amor vero, recarono essi pure la loro moneta per erigere un asilo all'infanzia cristiana; ma il fatto più notevole quello sì è della scissura nata nella sinagoga, sorta appunto nella Germania; è una protesta contro il rabbinoismo, e tale che per la sua influenza morale farà degli Ebrei buoni cittadini e li avvierà al conseguimento di quello scopo al quale tendono da tanto tempo.

60. Torna a proposito a parer nostro dopo conosciute le leggi che regolano la condi-

(1) *L'effet des bonnes lois est d'introduire insensiblement des bonnes mœurs, dicent un auteur du Trébuton.*

zione degli Ebrei discorrere degli autori nostri concittadini che ne tennero ragionamento. Accanto ai dettami della legge il porre l'opinione degli scrittori giova assai-simo a vie meglio intenderne l'indole, e si ha la storia fedele del progresso della opinione pubblica. Il Sessa in sul principio, il Regis sullo scorcio del secolo andato, il Gambini nel nostro ragionamento degli Israeliti.

Il Sessa era Avvocato e Vice-Conservatore generale dell'università degli Ebrei; il suo libro (*Tractatus de Judaïs: typis Mairesse 1727*) è dedicato a Vittorio Emanuele Re di Sicilia ed al *candido lettore* si offre come *utile e dilettevole*. Nè le veneri della lingua, nè, quel che meglio è, l'ordinata distribuzione delle materie sono i pregi che vogliono cercarsi in quest'opera mal concepita e peggio condotta; abboraccia l'autore quanto storielle gli vien fatto accozzare, presta fede alle più assurde cose che si raccontavano degli Ebrei; e loro nimico per sistema, non ogni maniera d'insulse calunnie ed invettive li investe, applaude a tutte le norme le più esorbitanti dal diritto contr'essi sancite, dice dedito il solo esser Giudeo; è un libro di un Giureconsulto che ha tutti i pregiudizii del suo tempo e che non ha altra guida che questi. Tratta, come già abbiamo avvertito, disordinatamente anzi che no, dei loro peccati, usure, facoltà di far testimonianza, giuramenti, facoltà di succedere, matrimoni, divorzi, delitti ed in generale di tutte le leggi che li riguardano. Egli propone ad esempio la quistione se lecito sia ad un Cristiano stringere amicizia o far patto di società con un Ebreo; se un Cristiano che uccide un Ebreo possa essere punito colla pena ordinaria, ed altri simili che dimostrano abbastanza da quali sentimenti fosse spinto: alcune delle quistioni che egli tratta noi andremo accennando quando l'opportunità ne si presenti.

61. Il Denina ragionò talvolta degli Ebrei togliendone occasione da un libro delle politiche riforme dei Giudei di Cristiano Dobson Ambasciatore del Re di Prussia, e

manifesto quei pensieri sulla loro emancipazione che della sua dottrina e della carità del Sacerdote erano degni.

62. Di proposito ne ragionò il professore Pietro Regis uomo versatissimo in ogni maniera di discipline e che per lunghi anni dettò *Ragion Canonica e Teologia* nell'Ateneo Torinese. Il suo libro *De Judaico Cive* (1), pubblicato sullo scorcio del secolo passato, è diviso in tre parti, nella prima delle quali a lungo e con molta erudizione discorre dell'indole degli Ebrei che men buona riconosce e delle cause di essa, assegnandole in specie alle leggi levitiche e rabbiniche (2), e alle loro passioni (3); nel secondo tratta della convenienza di ammettere un popolo di siffatti costumi alla cittadinanza, e dopo alcuni cenni sulla politica filosofia e sulla condizione degli Ebrei, ammette (4) che sebbene ai seguaci del culto principale riserbarsi vogliano le più alte cariche, tuttavia agli Ebrei debbono essere altri civili diritti conceduti, come quello di esercitare le arti belle ed aprir loro qualche adito a certi onori e certe cariche. Esamina poscia quale influenza aver potrebbe l'emancipazione loro e la loro pacificazione nei diritti civili coi Cattolici rispetto all'agricoltura, alla milizia, alle altre arti e professioni ed all'attual loro mestier di usura, e sebbene riconosca che alcuni a cagion di onore e di dignità smetterebbero questo abitudine, tuttavia non crede possano così presto tali idee generalizzarsi o migliorarsi gl'Israeliti; anzi propone altri spezzanti diretti al fine appunto di restringere l'usura. Allo stesso fine di promuovere l'educazione civile degli Israeliti passa a disamina i mezzi con cui si vollero combattere i pregiudizii fra i Cristiani e gli Ebrei col favorire i matrimoni fra essi loro, collo stringere i fanciulli Israeliti a frequentare le scuole dei Cristiani o non ammettere alle funzioni di

(1) Torino, Stamp. R. 1795.

(2) *De Judaico Cive*, pag. 21, 23, 24, vol. I.

(3) *Ib.* pag. 1, 2, 4, vol. I.

(4) *Ib.* tom. I, pag. 107.

rabbino se non quelli che sieno stati insigniti di qualche grado accademico, ma non ne riconosce nè la giustizia, nè la convenevolezza, e conclude: « Dal Giudeo com'or è, fatto che sia cittadino nessun bene vuoi sperare; molti mali hanno a temere. Infelici alternative! ove bisogna scegliere tra una grande jattura che facilmente se non certo nascerebbe, ed un vantaggio non grande* e dubbio »; perciò nella terza parte egli propone i perfezionamenti di cui sono gli *Israeliti capaci*: queste parole sole rivelano l'influenza del secolo dalla quale non havvi uomo per quanto grande che possa andar scevro. Egli termina così: « Se conviene (e certo grandemente importa) allontanare gli Ebrei dalle loro usanze e costumi, ogni mutazione tuttavia per essi loro s' incominci spontaneamente e liberamente e poco a poco si compia. Bisogna estirpare gli errori dalle loro radici e primieramente è d' uopo rimuovere la superstizione e l' ignoranza per mezzo dell' istruzione e delle lettere che dai rabbini ai loro correligionarii vogliono essere insegnate, mentre in questa età non fecero in esse alcun profitto gli Ebrei, istruzione che dal Principi vuol essere caldamente promossa ed aiutata. Poscia debbesi ad estinguere o diminuire per mezzo dell'agricoltura la brama di arricchire col pattume coll' universalità dei Giudei locazioni che per la loro durata e per gli equi patti del contratto alimentino l' industria ed insieme permettano di sopportare le spese a tal uopo necessarie ». Questi sono i mezzi che propone in questa terza parte e discute.

63. Chiude il novero degli scrittori piemontesi che ragionarono degli Ebrei il Gambini.

Francesco Gambini, Giureconsulto astigiano, membro della Consulta legislativa in Italia sotto Bonaparte e poscia del Corpo Legislativo in Francia durante l'impero (1), distinto economista e valente politico come l'attestano i suoi opuscoli sulle leggi fru-

mentarie in Italia e sulla legislazione penale, dettò due libri intorno agli Ebrei.

Il primo di essi ha per titolo *Dell'Ebreo possidente* (1); il secondo, *Della Cittadinanza Giudaica in Europa* (2).

Come dettati dallo stesso spirito e poggiati sulle basi stesse crediamo, per iscarsare inutili ripetizioni, complessivamente fare un breve cenno, ragionandone più estesamente nei paragrafi successivi.

Il teocratismo degli Ebrei e le loro leggi religiose ad essi comandano di odiare gli stranieri e li fanno or considerare in istato di schiavitù (3); il Talmud accrebbe le loro superstizioni e l'odio loro contro i Cristiani; essi perciò non isdegnano esercitare contro essi le arti più infami e quelle massime dell'usura e potranno perciò le nazioni cristiane accoppiare nel loro seno così trista genia (*despectissima viventium pars*)? « Il giudaismo è un morbo asiatico (dice egli) che come la peste bubonica ed il vaiuolo entrato una volta in Europa, non fu più possibile spegnerne il germe, nè si poté far altro che limitare l'espansione e moderarne la malignità (4) ».

Esamina a tal fine le leggi loro e le massime onde son retti e la condizione degli Ebrei nei varii tempi e presso le diverse nazioni europee, e le loro sciagure attribuisce ai soli loro mistaffi.

Non crede capaci gli Ebrei d'alcun sociale miglioramento, ed ogni diritto che ad essi loro si concedesse pensa non potrebbe tornare altrimenti che a danno dei Cristiani, così egli pensa che sarebbe improvido consiglio, quello di concedere agli Ebrei il diritto del possedimento degli stabili, purché la classe degli agricoltori, la più utile negli Stati, verrebbe espulsa dagli aviti fondi

(1) È stampato dal Paire in Torino nel 1815 senza nome dell'autore.

(2) È stampato nel 1834.

(3) Gambini, *Della Cittadinanza Giudaica*, pag. 65 e 156.

(4) Gambini, *Della Cittadinanza Giudaica*, pag. 17 e 22.

(1) *Della Cittadinanza Giudaica*, pag. 317.

dall'Ebreo, il quale ricco d'usata potrà acquistare immenso tratto di territorio aumentando ad un tempo la popolazione giudaica tanto trista e tanto malefica (1); non i diritti di cittadinanza perchè gli Ebrei sono un popolo estero d'istituzioni, d'indole, di costumi, d'affetti dagli altri differente, anzi agli altri popoli avverso; ove si pronunciarono cittadini non miglioreranno punto i costumi, solo la loro fortuna; non atti, anzi contrarii alla milizia, dissanguerebbero in pace con arti malvagie quei popoli che non varrebbero a difendere colle armi in pugno (2).

Ei conclude: i Giudei debbono rimanere sotto un regime eccezionale, nè si possono ammettere al possedimento, nè tampoco ai diritti civili, perchè il possedimento è civile diritto (3), perchè essi sono stranieri (4), nemici ai Cristiani (5) e membri d'un'altra repubblica: « e quelli fra i Giudei che non vorranno adattarsi alla nuova disciplina avranno sempre un partito a preudere e che loro non debb'essere interdetto mai. Il mondo è grande e non vi mancano paesi dove si ricevono i Giudei senza veruna indagine o riserva: vi son fra gli altri tutti quelli della Turchia sì d'Asia e d'Africa che d'Europa, dove la mancanza d'industria e di popolazione fa sì che la popolazione giudaica qualunque ella sia vi abbia tuttora un prezzo ch'ella altrove cercherebbe invano (6) ».

Noi non crediamo necessario giudicare di tali sentimenti, come nemmeno parlare del modo con cui spesso svia la storia quest'autore sistematicamente nemico degli Israeliti, chè la brevità dell'articolo non lo consente.

64. Il ragionamento dell'Avv. Gambini è un sofisma economico e civile e ad un

tempo, un paradosso filosofico. Giova a tale uopo soggiungere qualche parola intorno all'utilità e la convenienza dell'emancipazione degli Israeliti e scorderemo che « libertà, giustizia, pace, sono cose non solo conciliabili ma anzi fra di loro strettamente collegate e per così dire identiche (Bastiat).

Per quanto riguarda gli Israeliti altro non havvi che o bandirli, o lasciarli sotto il regime di leggi eccezionali ovvero emanciparli.

Il primo pensiero è antisociale per essenza e per ciò ingiusto e la Dio mercede in questi tempi non guari esequibile: lasciamo senza altro che il tribunale dell'umanità giudichi quelli che tanto osarono pensare e tanto scrivere (1).

L'opinione di Gambini meno all'antagonismo: riconosciamo noi pure che i dettami talmudici e rabbinici si prestano facilmente ad un'interpretazione contraria all'interesse della società, ma giova sperare che quelle tradizioni, e più ancora le interpretazioni che ne erano la conseguenza, cadano vinte dai principii dell'umanità, dalla ragione e dalla diffusione dei lumi.

Causa d'ogni male è il rafforzamento sempre maggiore di quello spirito di corpo che costituisce uno spirito d'insociabilità e divisione del ghetto, dallo Stato nel quale è situato (2). Siccome alla patria gli altri cittadini nutrono amore pel vantaggio ch'essi traggono dalla medesima, non altrimenti gli Ebrei spogli di questi vantaggi cercano trarne del loro proprio esclusivo collegamento; onde, all'amor della patria sostituito in essi l'amor del completo e della corporazione, vengono da questo spirito condotti in una diretta opposizione di oggetti,

(1) Dell'Ebreo Possidente, pag. 10.

(2) Della Cittadinanza Giudaica, pag. 195.

(3) Dell'Ebreo Possidente, pag. 85.

(4) Della Cittadinanza Giudaica, pag. 150.

(5) Dell'Ebreo Possidente, pag. 42.

(6) Della Cittadinanza Giudaica, pag. 136.

(1) Né Gambini sebbene tenga per la seconda è lontano da questa prima opinione tanto stemperato; anzi conclude « se il frenare gli Ebrei non è possibile, il tollerarli non è necessario » (pag. 113, Cittad. Giudaica e pag. 130).

(2) Cfr. pure ravv. Gambini, Cittadinanza Giudaica, pag. 67.

di massime, di azioni dal bene dello Stato. Invece di affezionarli alla patria, di moralizzarli, vieppiù si allontanano coll'interdire ad essi loro la possidenza e l'esercizio delle professioni liberali e col tenerli disgregati dagli altri cittadini, con cui non possono aver comuni l'abitazione, il commercio e la vita; si accresce per tal guisa vieppiù l'amor loro alla ricchezza, vieppiù s'agevolano i mezzi di conseguirla. « La censura della pubblica opinione, dice Romagnosi, ed i rifiuti di commercio producono una specie di scomunica civile, per la quale taluno benedice abili nel seno d'una società si trova esiliato dalla medesima ». Allorquando secondando i pregiudizii del popolo si discredita una parte di cittadini dai civili diritti si dà origine ed alimento a guerre funeste, perché invece del combattere franco e leale ed a visiera alzata, si combatte coi soprusi e con arti malvagie e si ingenera la diffidenza sì in quelli a cui favore si volle dettare la legge, quanto in quelli per cui sfavorevole essa torna. La legge che proscrive una classe di persone dal civile consorzio la educa per ciò solo all'egoismo ed al male, la scioglie dalla necessità di rendersi utile ed accetta alle altre classi, e quella proscritta diviene un nimico accampato nel grembo della nazione, il quale nel segreto delle transazioni private rende a più doppi quel male che lo viene infitto dalla pubbliche ordinanze.

I Legislatori per tal modo creano un antagonismo civile.

Che più? Gambini stesso riconosce che « per la dogmatica loro segregazione formando uno Stato nello Stato... stettero come una specie di potenza terza ed intermedia... indipendentemente da qualunque pubblico e general interesse, e questa esser cagion di debolezza e sorgenti di mali nei Regni in cui essi sono accolti (1) ».

Nè si creda punto che gli Ebrei debbansi mostrar riottosi alla legge che sciogliesse le loro università, e li stringesse a

fondersi cogli altri cittadini. Ad uomini dominati dalla sete dell'oro sembrerà migliore la condizione in cui più dato è arricchire, ma i vantaggi dell'onesto vivere sociale, la potenza politica, e militare, il possedimento di stabili, la tranquilla agiatezza che si può conseguire senz'ingolfarsi nelle speculazioni mercantili, l'onore che conseguiva dall'esercizio di certe professioni, i piaceri del consorzio sono beni tali che punto non lasciano dubitar della scelta; e l'esclusione come infrange i nervi della mente e soffoca gli affetti nel cuore, così stigmatizza con un marchio dionta e di disprezzo che non v'ha uomo per quanto cinico dir si voglia il quale non si senta da ciò vivamente commosso. I giornali israelitici, espressione della volontà del popolo, altamente ne proclamano la convenevolezza e commendano le nazioni che nel loro seno li accolgono e presso queste il rabbiniismo scompare; più si affratellano, più cresce la forza dello Stato.

Chi diede causa allo sviluppo delle idee talmudiche? Un popolo che abbia perduto la sua nazionalità e sia oppresso reagisce con più forza contro i suoi oppressori a fine di conservare viemmeglio la sua indipendenza religiosa e politica, indipendenza che non potevano gli Ebrei altrimenti conservare che esagerando l'odio allo straniero già scritto nei loro libri, e questa reazione fu tanto più violenta quanto più era stata l'azione dei popoli cristiani.

Il perfezionamento della società influisce direttamente sul perfezionamento delle varie classi ond'è composta, quindi ora, come abbiamo già più fiate avvertito, scompaiono vieppiù le dottrine talmudiche; nel Piemonte giusta i principii premessi incomincia la loro civile educazione.

Romagnosi ragionando del caso in cui una credenza religiosa fosse in uno stato ai principii politici e morali opposta e del modo onde toglierla risponde « il Governo dovrebbe dar opera affinché col ministero libero dell'opinione si rettificassero le false e perniciose credenze, si togliessero gli er-

(1) Gambini, Della Cittadinanza Giudaica, pag. 57, 81; Dell'Ebreo Possidente, pag. 40.

tori, si illuminasse la morale astenendosi per altro da ogni mezzo coattivo ».

65. Prima di dar termine a questo paragrafo, crediamo opportuno di far qualche cenno, sui mezzi che presso varie nazioni si adottarono per migliorare la condizione degli Ebrei. Giuseppe II d'Austria decretò gl'Israeliti venissero educati cogli stessi metodi pedagogici con cui sono i Cristiani, potessero locare fondi, e tolse loro i libri rabbinici; Alessandro I di Russia voleva introdurre per gli Ebrei tutti di Polonia un'istruzione ed educazione nazionale ed umana; già bell'esempio hanno dato i Cristiani dell'Annover non che i capitalisti cristiani ed israeliti di Posen, i quali si unirono in società a fin di comperare o prendere in affitto terreni incolti per avviare i giovani israeliti all'agricoltura, e già il Sinedrio parigino avvisava questo mezzo il più atto a moralizzarli ed a renderli affezionati alla patria. Il Re dell'Annover e quello di Prussia hanno encomiato così utili proponimenti.

Ove gl'Israeliti incomincino ad educarsi e liberarsi dal giogo del rabbinismo, e dalle antisociali pastoie talmudiche (1), e i Cristiani ne promuovano la educazione, l'emancipazione loro è certa e cadranno da quel giorno di per se stesse quelle leggi tuttora in parte vigenti, che l'Avv. Lacretelle con bell'esempio di civile coraggio non temè di proclamare come leggi barbare, avanti il Parlamento di Tolosa (2).

« Crediam noi pure, diremo coll'Avvocato Brofferio (3), che liberar la terra dalle superstizioni giudaiche non possa esser opera di pochi lustri. Basterà forse appena un secolo a tanta mole e forse gli esperimenti dei primi anni non saranno molto felici; ma i grandi successi vanno maturandosi lentamente e se non i nostri figli, raccoglieranno il frutto di utili riforme i nostri nipoti.

(1) Che il Talmud abbia principi antisociali è credenza generalmente ammessa però contrastata. V. De-Rossi, Dizionario degli autori Ebrei, v. Talmud.

(2) Cattaneo, Delle Intenzioni israelitiche.

(3) *Messaggero Torinese*, 14 novembre 1855.

« E grave ed affannoso a un popolo incolto il convivere con persone che dividono il costume, la favella e la patria, senza poterle però considerare come amici, come fratelli. Quindi ogni sforzo che si facesse per condurre queste persone alla pace, all'amicizia, alla fraternità sarebbe impresa lodevole non solo, ma generosa e grande.

« Speriamo, concludendo colle parole di Vincenzo Gioberti, non lontano il giorno in cui il voto dell'umanità e della religione sarà pienamente soddisfatto e gl'Israeliti italiani potranno partecipare ai diritti civili degli altri cittadini. Imperocchè passato è il tempo in cui una brutale filosofia insultava questi infelici predicandoli incapaci ed indegni di godere dei beni comuni, mentre una bieca teologia (professata per avventura da pochi) voleva punire in essi la colpa dei loro antenati (1) ».

§ IV. *Rapporti di famiglia degli Ebrei; del matrimonio civile; poligamia proibita agli Ebrei; sponsali e giurisdizione; divorzio; diritti del coniuge e della prole; donna Ebraea che abbandona il tetto domestico; autorità competente; matrimonio tra Cristiani ed Ebrei; conversione d'uno dei coniugi israeliti; dei mezzi posti in opera onde il numero degli Israeliti non s'accrescesse.*

66. I diritti degli uomini si svolgono nelle loro relazioni di famiglia, cogli altri cittadini e colla patria; per ciò stimiamo opportuno di seguire quest'ordine nella trattazione di quanto riguarda gli Ebrei, incominciando dai rapporti di famiglia, sotto la quale divisione vengono le materie del matrimonio e della patria potestà.

67. A termini dell'articolo 150 del Cod. civ. gli sponsali e i matrimoni tra coloro che professano culti tollerati nello Stato sono retti dagli usi e dai regolamenti che li riguardano.

(1) Gioberti, *Principato morale e civile*, l. 1.

Si osservano inoltre per questi sponsali e per gli effetti che ne dipendono tutte le disposizioni contenute nell'lib. 1, tit. 3, del Cod. Civ. che vi sono applicabili.

68. Insorgendo questione sulla esistenza o non degli sponsali, e sugli effetti legali dei medesimi fra Israeliti, come pure sulla validità ed effetti civili de' loro matrimoni, il giudice ne appartiene ai *Tribunali ordinari*, da cui essi dipendono; vertendo tra le parti lite sull'efficacia e conseguenza di sponsali avanti il Reale Tribunale di Prefettura, ragion vuole che pendente tale giudizio nè l'uno nè l'altro degli sposi muti stato, e renda così con una illecita via di fatto frustranea ed illusoria la lite nello scopo suo principale. Siccome poi i Giudici civili non possono conoscere gli usi e le leggi religiose che riguardano gli sponsali e matrimoni degli Ebrei, ci sembra che occorrendo il caso in cui si debba giudicare della validità di sponsali o di matrimoni si debbano prima comunicare le carte al rabbino, affinché dia le sue conclusioni sulla parte che concerne l'osservanza delle pratiche religiose che il Legislatore dichiarò di volere scrupolosamente rispettare.

E questa opinione viene confermata dalla considerazione che, se ristretta solo alle cause di rito e di cerimonia fu la giurisdizione dei rabbini, pure la cognizione di queste sempre loro compete, la forza esecutiva che alle loro sentenze in queste materie oltre tale dava l'autorità del Conservatore, ora, cessata questa carica, imprimono i Tribunali ordinari; d'altronde è ciò legittima conseguenza della legge personale, da cui i loro matrimoni sono retti (1).

Perciò in questa materia compete al rabbino una vera giurisdizione, epperò a lui spetta di decidere, nell'ambito delle sue religiose attribuzioni, le difficoltà che possono elevarsi a questo proposito; poichè certo è che in fatto di religione è riconosciuta nei rabbini una particolare giurisdizione, la

quale ben inteso non può produrre alcun civile effetto, se non quando gli atti che ne emanano, sono corroborati dalla forza esecutoria che loro imprimono i Tribunali ordinari.

69. Di competenza parimente del Senato sono le cause relative alla validità del matrimonio; il che crediamo tuttavia doversi intendere colla sovra detta limitazione di rivolgersi al rabbino per conoscere se la legge ond'esso è regolato, e ciò si deduce dallo spirito dell'art. 150 del Cod. Civ. (1).

70. Agli Ebrei come a pressochè tutti i popoli dell'Oriente era permesso di menare più mogli, giusta le Sacre Carte; dopo la dispersione degli Ebrei, la poligamia venne assai ristretta dapprima per i consigli del Talmud e poscia interdetta dal rabbino Ghersson soprannominato Morè Agola (maestro della nazione captiva) il quale viveva in Francia nel X secolo dell'è. v. Cooperarono a questo decreto e lo adottarono quasi tutti i rabbini di Francia, d'Italia e di Germania, e sebbene dovesse cessare di aver efficacia entro un determinato spazio di tempo, tuttavia mercè gli sforzi dei rabbini delle varie nazioni è ancora in vigore. E il Sinedrion parigino confermò la riferita disciplina già invalsa sotto gli Imperatori d'Oriente come dalla l. 7, Cod. *De Iudaeis et Coelic.* di Teodosio, Arcadio e Onorio. Sessa tuttavia permette agli Ebrei di contrarre un secondo matrimonio non ancora disciolti il primo, quando vi sia giusta causa, se per esempio da questo non vi fosse prole (2). La quale opinione noi non sappiamo bene scorgere quanto sia giusta e crediam piuttosto che il contrario pensar si debba; essendo infatti la proibizione della poligamia una legge di ordine pubblico, alla quale tutti quelli che abitano in un territorio debbono obbedire, noi cre-

(1) Sent. 30 giugno 1816 del Senato di Torino causa Ottolenghi c. Treves riferita dall'Avv. Arrò nella Giurisprud. Intense, t. VI, pag. 313; v. pure Circolare della Commissione speciale israelitica del Piemonte in data dell'8, approvata il 25 luglio 1855.

(2) Sessa, *De Iudaeis*, pag. 110.

(1) Parere dell'Avv. Conzatti 21 maggio 1818.

dinno che ai tempi del Sessa contra l'ebreo poligamo si dovessero applicare quelle leggi penali che erano allora in vigore, ed attualmente sarebbe il caso di applicare il disposto dall'art. 529 del cod. penale secondo il quale è punita colla reclusione non minore di anni sette estensibili alla pena dei lavori forzati a tempo, chi unito in legittimo matrimonio ne contrae un secondo. Alla qual pena quella si aggiunge della scomunica comminata dal rabbino Gheressou e dal Sinedrio parigino.

71. A chi s'appartiene il giudicare del delitto di poligamia commesso da un Ebreo?

Dapprima apparteneva al Conservatore; ora abolita questa giurisdizione straordinaria, al Giudice secolare si spetta, natural onside delle leggi dello Stato; nè può essere sottoposto alla giurisdizione vescovile che nei Regii Stati giudica di questo delitto come violazione del Sacramento, poichè la Chiesa non può giudicare di quelli che non ne riconoscono l'autorità e non le sono sottoposti.

72. Il Cod. austriaco stabilisce alcune regole perchè il matrimonio degli Ebrei produca effetti civili; stabilisce i gradi di parentela nei quali è proibito ad essi loro il matrimonio; regola le pubblicazioni che far si debbono; ed infine parla del divorzio e dei suoi effetti (1).

Il patrio Codice lasciò che le proibizioni rispetto alle parentele fra gli Ebrei fossero regolate dalla loro legislazione (2) e non è nostro istituto il ragionare di questo argomento, il quale appartiene alla disciplina ed alla teologia rabbinica.

73. È egli permesso ad un Ebreo il ripudiare la moglie? da quanto può risultare dalle decisioni del Sinedrio, tale facoltà non è dalle leggi religiose agli Israeliti disdetta, nè dalle patrie leggi giusta l'art. 150 del Cod. civ. Secondo la legislazione francese il ripudio rituale pronunziato dal rabbino non ha alcuna efficacia, se prima non gli

consta del civile divorzio. Il nostro Codice non fa cenno di divorzio pronunziato dalle civili autorità, sebbene l'art. 144 sembri in modo speciale accennare al divorzio degli aceatolici e degli ebrei, riferendosi a questo riguardo agli usi ed ai regolamenti che li riguardano.

Ma quale sarà in questo caso la condizione della moglie e della prole? nel Codice civile noi non troviamo alcuna disposizione la quale in modo speciale si riferisca a questo argomento; ci sembra però che per analogia si possano applicare le disposizioni contenute negli art. 140 e segg. e quelle altre che, per la stessa ragione di analogia, a questo caso eccezionale si potessero per avventura riferire.

74. La cognizione delle cause che possono dar luogo allo scioglimento del matrimonio, l'apprezzamento cioè dei fatti, essendo meramente civile anche relativamente agli Ebrei, spetta ai Tribunali ordinari.

La giurisdizione dei rabbini fu sempre ristretta alle sole cause di *ritu e canonico* della religione ebraica; o se pur furono competenti nelle cause di divorzio, tale competenza ad essi loro spettava non come a sacerdoti, ma come a Magistrati civili.

Ora tolta e dalle Regie Costituzioni e dallo spirito delle posteriori istituzioni ai rabbini ogni autorità, è palese che ad altri non può spettare il conoscere di siffatte cause che ai Magistrati ordinari.

Qualunque sia il carattere di santità che veste presso gli Ebrei il matrimonio, siccome civile affatto è la legge che permette il divorzio (art. 144 del Cod. civ.) (1), civile pure esser debbe la cognizione delle cause che s'istituiscono al proposito.

Il Magistrato secolare pertanto conosce dei fatti che si credono di tal gravità da autorizzare la domanda della separazione e del divorzio e conoscutane la necessità, lo pronuncia rimandando ove d'uopo avanti il rabbino per la formalità religiosa.

(1) Cod. civ. generale austriaco, art. 325 e segg.

(2) Cod. civ., art. 150.

(1) Merllo, *liberté, v. Divorce, § Du divorce chez les Juifs*.

Nè questa disciplina è senza esempio nella legislazione. Il Cod. austriaco (1) prescrive che prima di rivolgersi al Tribunale per la domanda giudiziale di separazione debbono i coniugi ebrei rivolgersi al rabbino loro il quale tenta di riconciliarli; il che se torna inutile, la causa si agita avanti al Tribunale provinciale che soprassedette dapprima due mesi a dare il libello di ripudio, onde far prova di riconciliarli; finché andato fallito questo spediente, il matrimonio viene dal Tribunale dichiarato sciolto.

E ciò pure si osserva rispetto ai Valdesi. Ora è canone di patria giurisprudenza che le massime relative ai Valdesi ed altri acattolici in questa materia si applicano eziandio nelle controversie concernenti gli Ebrei (2); non havvi perciò luogo a dubitare che le cause di divorzio non vogliano essere conosciute da altri Magistrati che dagli ordinari.

La giurisdizione forma parte della sovranità ed in uno Stato non si vuol ammettere altra giurisdizione che quella del Sovrano, che sarebbe o fare o presumere una deroga ai suoi diritti; in contraria sentenza aver potea qualche considerazione prima che fosse abolito il regime delle *condotte* e le *leggi personali*, conciossiachè allora fossero gli Ebrei come uno Stato nello Stato e perciò a propria e particolar giurisdizione sottoposti come a proprie leggi, ma quell'ordine di cose è ora cessato; nè d'altronde nella patria giurisprudenza si fece mai luogo ad altra giurisdizione in fatto di divorzio che a quella dei Tribunali ordinari (3).

Quanto abbiamo detto del *divorzio* vuol si eziandio tener fermo intorno alla *separazione* dei coniugi; che l'attinenza delle materie il comanda.

75. La moglie è in dovere di obbedire al marito (art. 156 del Cod. civ.) e ad un

tal precetto manca evidentemente una donna che si rifiuta di aderire all'invito fattole di ritornare a coabitare col marito. Che anzi, secondo le disposizioni dell'art. 127 del Cod. civ., ha la moglie un dovere particolare di abitar col marito, e seguirlo dovunque egli creda opportuno di stabilire la sua residenza, non essendo lecito la separazione tra i coniugi nemmeno di comune consenso (art. 140).

A fronte di così chiara, ed esplicita disposizione della legge, che prescrive la *convivenza* dei coniugi, siccome l'indole del matrimonio richiede, e l'ordine delle famiglie, non che i buoni costumi, ed il bene stesso della civile società imperiosamente comandano, ne conseguila, che rifiutandosi la moglie di aderire al maritale precetto, giustamente il marito può ricorrere alla *civile Autorità*, perchè da questa si facciano gli opportuni provvedimenti per obbligarla, a norma di quanto viene dallo stesso articolo 140 stabilito.

Nè potrebbesi dubitare ragionevolmente che sia la sua disposizione applicabile al caso in cui si tratta di Ebrei, solo perchè la separazione dei coniugi è da quell'articolo proibita, qualora non siavi l'autorizzazione del *Giudice ecclesiastico*; la qual disposizione sarebbe soltanto riferibile ai matrimoni contratti fra persone cattoliche.

Quest'obbiezione più apparente, che solida, perde ogni suo peso, qualora si ponga mente alla ragione della legge, la quale essendo fatta per sudditi cattolici, che formano, per così dire, la regola generale, e non per gli accattolici, ed ebrei, che costituiscono solo un'eccezione, era naturale, che parlasse solo di quelli, ai quali era rivolta, e che si riserlasse a disporre a parte, quanto occorre per gli accattolici, e per gli ebrei. E questo è appunto quello che fece il patrio Legislatore, alloraquando coll'art. 140 prescrisse, che non sarà lecita la separazione tra i coniugi, senza l'autorizzazione del *Giudice ecclesiastico*, giacchè contemplando ivi i soli coniugi cattolici, la sola *Autorità ecclesiastica* e per medesimi competente a conoscere di tali materie se-

(1) Cod. civ. austriaco, art. 155, 154, 150.

(2) Conclusioni dell'Ufficio dell'Avv. Generale 24 maggio 1818, sott. Quaranta.

(3) Sessa, *De Judaeis*, pag. 117 e 118.

condo gli usi ammessi nei Regii Stati. E successivamente nell'art. 150 disponendo per quelli che professano culti tollerati, stabili, che i loro sponsali e matrimoni sono retti dagli usi e regolamenti che li riguardano.

Questi usi e regolamenti poi non solo nulla prescrivono a riguardo degli Ebrei, che sia contrario alla citata disposizione del Codice, ma sono anzi alla medesima famulativi e coerenti, in guisa che non è da mettersi in forse che il mentovato articolo 140 il cui scopo è quello appunto di promuovere e mantenere nella pienezza del suo vigore e de'suoi effetti la coabitazione dei coniugi non sia applicabile eziandio agli Ebrei.

Una quale opinione viene vie maggiormente confermata dalla considerazione che essendo, come si è già di sopra toccato, gli sponsali, ed il matrimonio degli Ebrei retti dai loro usi speciali, e dai regolamenti, che li riguardano (art. 150), questi usi prescrivono che, fintantochè il vincolo del matrimonio non è fra loro disciolto, e sussiste nel suo pieno vigore, non può la moglie chiedere la separazione personale o temporaria, o definitiva, ma dipender debbe interamente dal volere del marito, a cui solo sia soggetta. Il quale principio è così fermo ed assoluto nella religione israelitica, che mai, e per nessuna cagione non vien data alla moglie la facoltà di mandare il libello di ripudio al marito (col quale solo mezzo, oltre alla morte di uno dei coniugi, si può disciogliere il loro matrimonio), ma il solo marito lo può mandare, nei casi dalla legge autorizzati, alla moglie.

Parè quindi che con tutta ragione possa pretendere l'Ebreo, appoggiato qual è alle leggi, sia generali dello Stato, sia particolari della sua religione, che la moglie ritorni a coabitare con esso, e rifiutandosi la medesima di aderire allo stragiudiziale suo invito, ricorrere alle civili Autorità, affine di conseguire quei provvedimenti che meglio potranno giovare allo scopo che si ebbe a proporre nel suo memoriale.

Nè altrimenti può la di lui moglie esimersi dall'obbligo che in proposito le corre di riunirsi al proprio marito, salvo giustificati avanti al Tribunale competente di qualche legittima causa, che secondo gli usi e regolamenti da cui sono retti il loro matrimonio, la autorizzi a vivere separata. Finchè non ha ottenuta questa autorizzazione la moglie è obbligata a convivere col marito e dove vi si rifiuti, spetta all'Autorità civile di fare i necessari provvedimenti, merco de quali ella venga costretta all'adempimento dei propri doveri.

Dimostrata per tal modo la giustizia della domanda dell'Ebreo rimane solo a vedersi a chi s'aspetti il provvedervi.

E a tale riguardo è opportuno di notare, che siccome le parole di *Autorità civile* nel citato art. 140 adoperate lasciavano luogo a dubitare, a quali delle civili autorità potesse più particolarmente appartenere di fare i provvedimenti, di cui è in ora questione, così venne esplorata a tale riguardo l'intenzione della Superiore Autorità, e questa con dispaccio in data 5 aprile 1858, considerando quest'espressione, siccome non altrimenti impiegata che per opposizione alla precedente menzione di *Giudici ecclesiastici*, approvò l'interpretazione che fossero nel caso accennato competenti a provvedere tanto i Tribunali di Prefettura, per i provvedimenti di cui all'art. 140, quanto, in caso di necessità, ogni altra Autorità civile, massime, per l'oggetto di cui all'alinea dello stesso articolo avanti citato.

Da cotesta spiegazione delle parole *Autorità civile* si pensa che si può di leggieri comprendere, come in caso di urgenza o di necessità si potrebbero benissimo far direttamente dal Ministero dell'Interno quei provvedimenti che si giudicassero più convenienti al bisogno, ma che fuori di questi casi è cosa assai più regolare, e conforme ai principii della relativa giurisprudenza, che su tali domande si provveda, previa cognizione di causa, dai Regii Tribunali, ai quali la dal Governo l'autorità opportuna più particolarmente commessa.

Per argomento dedotto dal sovraadotto art. 155 del Codice civile, il procedimento deve aver luogo a porte chiuse in queste cause (1).

76. L'interdizione della promiscuità dei matrimoni si trova già in molte costituzioni dei popoli pagani nelle quali stabilivasi che gli stranieri non potessero sposarsi con i cittadini; quindi il *pacta connubia* frequente negli antichi storici (2). Le nazioni del gentilismo tal principio nella legislazione adottarono perchè lo Stato più forte restasse e meno elementi eterogenei vi fossero; la legislazione cristiana l'adottò considerando stranieri (« veramente rispetto a lei sono ») quanti non riconoscono le sue leggi: il motivo principale sembra quello di impedire che i Cristiani sieno esposti al pericolo di cadere negli errori.

77. La legge 6, Cod. al tit. *De Judaïs* et *Coditendis* minaccia le pene dell'adulterio per i matrimoni tra Cristiani ed Ebrei (3). La pratica generale della Chiesa riconosce nella disparità di culto un impedimento dirimente, sì che il matrimonio tra Cristiani ed infedeli a patto nessuno possa valere, meno per la dispensa del Pontefice. Quest'impedimento non è di assoluto diritto divino ma di legge ecclesiastica (4); anzi, nei primi tempi, frequentemente si contraevano siffatti matrimoni; in Spagna pare non fossero rarissimi nel medio evo. Però dal sesto secolo

si trovano disposizioni conciliari che vietano il matrimonio tra fedeli ed infedeli (1). Di poi la proibizione assoluta di questi matrimoni divenne regola generale in tutti gli Stati cristiani essendosi perfino dimostrati zelanti i protestanti nel sostenerla come di assoluto diritto divino (2). I moderni codici l'hanno adottata, tranne il francese che, fatto per uno Stato in cui la civile libertà di coscienza fa parte del diritto pubblico, non può riconoscere come civile un impedimento che sia meramente religioso (3).

Il matrimonio pertanto contratto tra un Cristiano ed un'Ebreo giusta le patrie leggi nullo si reputa, nè produce alcun effetto civile (meno il caso della buona fede d'uno dei coniugi) ma non possiamo indurci a credere che neppure pel passaggio del coniuge infedele al cattolicesimo possano i figli venir legittimati come alcuni sostengono.

Sessa (4) dichiara che il matrimonio scientemente da un Ebreo contratto con una Cristiana non solo è nullo, ma eziandio punibile colla pena di morte, ed i figli nati da queste unioni come incestuosi dice privi d'ogni diritto sulla successione paterna e per domandare gli alimenti.

Queste conseguenze potevano parer giuste sotto l'antier legislazione, ma tali non vogliono ormai a nostro parere ripularsi. Già abbiamo fatto cenno delle leggi romane che siffatti matrimoni proibivano sotto le pene stabilite per l'adulterio, onde i figliuoli adulterini riputandosi non potevano nulla chiedere dalla paterna eredità.

Ma la legislazione posteriore è più mite; e, come abbiamo accennato, sebbene questo matrimonio sia nullo giusta le leggi ecclesiastiche, non essendo dichiarato adulterio, come tale non può esser punito.

(1) Partit. Ist. civ., vol. II, pag. 562.

(2) Arnicaus, *De iur. connubior.*, cap. 6, sez. 1.ª, nn. 46, 57.

(3) Cod. Aust., art. 64, Cod. delle Due Sicilie, art. 153; Cod. p.º. Prussiano, parte II, tit. 1, sez. 1, § 36.

(4) Sessa, *De Judaïs*, pag. 112.

(1) Parere dell'Avv. Generale di Torino 17 maggio 1855; Lettera del Guardasigilli all'Avv. Generale 5 aprile 1858.

(2) Brissonius, *De iur. connubior.*, p. 1012, 1053; ap. Gravari, tom. 8; Ulp., *Frag.*, tit. 5, § 4; Tit. Liv. IV, 4; Vico, *Scienza nuova*, lib. 4; Caspi, dei *connubii*; Antolog. di Firenze, vol. 11, D. p. 326; Niebuhr, *Hist. Romaine*; Dargemont-Villeneuve, *Hist. de l'économie politique*, vol. 1.

(3) Sessa, *De Judaïs*, pag. 115.

(4) Nella Constit. *Singularis nobis* del 1749 di Benedetto XIV, §§ 9 e 10 dice: « *Irrita hæc matrimonia sunt non quidem iure sacrorum canonum sed generali Ecclesie more qui pluribus ab hinc sæculis viget ac vim legis obtinet* ».

Né certo può essere caratterizzato adulterio perchè non ne ha l'indole e non ne veste la natura, quindi se anche legge vi fosse che così siffatto nome lo chiamasse avrebbe a tenersi questa disposizione solo come per indicare la gravità del peccato che si commette, per riprovare vieppiù siffatti matrimoni, senza alcun'altra conseguenza.

Il patrio Codice Civile e Penale abbastanza chiaramente spiegarono quali sieno i figliuoli non legittimi, e quali i caratteri dei reati per cui possono essere da questo beneficio esclusi (1); e non essendo i figliuoli nati da Ebrei e da Cristiani compresi in questo numero, e la legge essendo penale, ragion vuole che, e per susseguente passaggio al Cristianesimo quella prole che dapprima era illegittima, legittima divenga, e potendo essere riconosciuta possa aver diritto agli alimenti ed alla paterna eredità nei casi e nella conformità della sez. I del capo III, del Cod. civ., e non possano queste due persone essere altrimenti punite che nei casi e poi delitti di cui all'art. 457 al. 1.° e 502 del Cod. penale.

78. *Quid iuris* nel caso d'un matrimonio contratto tra un piemontese che professa la religione cattolica ed un'ebrea appartenente ad una nazione presso la quale sia stabilita la civile libertà di culto, in quello stesso paese cui essa appartiene?

« Le qualità e le condizioni richieste dice, Foelix (2), onde poter contrarre matrimonio, appartengono senza dubbio allo *statuto personale*, e perciò il matrimonio contratto da un francese non è valevole se non sianzi osservate le disposizioni degli articoli 144 e segg. sino al 164 del cod. civ. francese; gli è ciò che stabilisce l'art. 170 dello stesso codice e questo testo è conforme ai principii di diritto internazionale (3). Pari-

mente il matrimonio contratto in Francia da uno straniero, secondo le formalità esterne prescritte dalla legge, sarebbe nullo di nullità intrinseca, se questo straniero avesse violato una delle proibizioni portate dal suo statuto personale (4).

E questa sentenza è confermata dal Cod. patrio agli articoli 108, 114 e 64. Perciò il matrimonio di un Cristiano piemontese con un'Ebreo appartenente ad un'altra nazione è nullo ed i suoi figli come illegittimi non hanno diritto alcuno nè sul patrimonio del padre nè su quello della madre, meno nei casi dalla legge previsti giusta quanto si è per noi teste detto. Ovvio si presenta lo scioglimento di questa quistione nel caso inverso, cioè quando per esempio un francese appartenente alla religione cattolica sposasse un'ebrea piemontese, imperocchè la capacità di succedere essendo *statuto personale* e sebene dubbio vi sia se cessi la donna di essere piemontese, non vien meno tuttavia ne' figli la facoltà di acquistare, essendo essi legittimi e non potendo la questione della loro legittimità definirsi che dai Tribunali ai quali è soggetto il padre (5).

79. A noi non s'appartiene il ragionare de' riti che si debbono osservare nella celebrazione delle nozze, nè dell'e feste che si possano fare in simili circostanze; sono queste cose che al regime interno s'appartengono e non presentano alcuna pratica difficoltà, rimandiamo perciò alla più volte citata Raccolta dell'Avv. Duboin ove sono riferiti i capitoli e le regole della Congrega degli Ebrei (5).

80. Vietavasi dalla l. 7, cod. al tit. *De Judaeis et Coelic.* di seguitare il costume nei matrimoni: « *Nemo Judaeorum morem suum in conjunctionibus retineat*; volen-

Foelix, *Traité des mariages contractés en pays étrangers*, pag. 3, e segg.

(1) V. la *Revue étrangère de législation par Foelix*, pag. 448, e Foelix, *Traité des mariages contractés en pays étrangers*, p. 3 e segg.

(2) Foelix, *Dir. internat.*, pag. 35.

(3) Duboin, *Raccolta*, tom. II, pag. 457.

(1) Cod. Civ., art. 172, e Cod. penale 539.

(2) Foelix, *Dir. internat. privé*, pag. 119.

(3) Schoefner, §§ 102 e 103; decisa dalla Corte d'Appello di Parigi 23 febbraio 18.8; Siry 1808 II, 85. *Revue étrangère*, 2, VIII, pag. 455 e segg. e

desi non ciò stabilire che non potessero unirsi in matrimonio se non nei gradi dalla legge civile permessi, nè serbassero verun uso di legge personale; giusta le chiare espressioni dell'art. 150 questa legge deve considerarsi come abrogata.

81. La prole nata da Ebrei stretti fra di loro da vincoli di parentela in terzo grado, od in secondo di affinità di computazione civile, perchè possa venire legittimata si richiederà il rescritto del Principe o vorrassi dire che basti il solo fatto del susseguito matrimonio?

Crediamo si richieda il rescritto del Principe, giusta il disposto dell'art. 174 del Cod. Civ. atteso che la ragion della legge quella sia di tutelare il pubblico costume e ad un tempo far sì che questi figli non sieno in peggior condizione dei genitori (1), il qual motivo non vuolsi stimare come cessato per ciò solo che gli Ebrei possono annoverarsi con persone con cui sieno congiunti in gradi ne' quali ai Cristiani ciò sarebbe interdetto (2) senza la dispensa della podestà ecclesiastica, ovvero del Re, se si ragiona dei Valdesi (3); poichè il motivo d'ordine pubblico non vien meno per ciò, e se è loro lecito di contrar matrimonio, tanto più riprovevoli si debbono considerare le tresche, quando abbiano luogo fra persone così strettamente congiunte. Gli è ragionevole impertanto che questi figli s'abbiano come illegittimi; ma non si vogliono porre in condizione peggiore dei genitori escludendoli dal beneficio della legittimazione. Veste quindi, a parer nostro, questa legge il carattere di generale proibizione e di pubblico ordinamento.

82. Il Cod. civ. austriaco stabilisce che pel passaggio del coniuge ebreo alla religione cristiana non si scioglie il matrimonio (4); però a termini de' sacri canoni si

scioglie il vincolo matrimoniale ogniqualvolta uno dei coniugi infedeli abbracci il cattolicesimo, e quello rimasto infedele riensi di coabitare col cattolizzato, rifiutandosi di soddisfare ai doveri che sono imposti dallo stato coniugale, o insidiando alla fede del convertito (1). Ad eccezione pertanto dei casi menzionati, il vincolo matrimoniale non si scioglie, e il marito ebreo conserva sulla moglie convertita la sua podestà maritale, sebbene, giusta il parere del Sessa, possa la moglie ridomandare la sua dote, e il marito perda ogni diritto sulle cose matrimoniali (2).

83. La moglie di un ebreo, gode ella sui beni del marito dei privilegi dotali? Al Sessa pare che non debbansi questi privilegi concedere, perchè essendo i Giudei nemici del Cristianesimo, non importa allo Stato che il loro numero si aumenti (3). Non v'ha dubbio tuttavia che si debba preferire la contraria sentenza, sia perchè gli Ebrei sono attualmente sudditi, sia perchè ad eccezione delle limitazioni di diritti, specialmente dalle leggi prevedute, gli Ebrei sono come gli altri soggetti alle medesime disposizioni legislative. La moglie pertanto avrà un'ipoteca legale sui beni del marito, quando quest'ultimo per ispecial favore sia stato autorizzato a possedere beni stabili; tal privilegio era già loro concesso dalle leggi liguri (art. 16 dei Capitoli del 1751).

84. Prima di terminare questo paragrafo crediamo opportuno di far cenno di alcune leggi le quali limitarono negli Ebrei la naturale libertà di contrarre matrimonio.

Nel motivi dell'Editto 9 dicembre 1755 del Consiglio Sovrano di Colmar si leggono le seguenti parole:

« È noto che il celibato al pari della

(1) Merlo, Istist. di Dir. civ., pag. 114.

(2) Ad esempio il fratello ebreo può sposare la figlia del fratello e della sorella, Levit. cap. 18, v. 12, ecc.

(3) V. il vol. 1, pag. 57, voc. *Accattolici*.

(4) Art. 153, 15 e 156 del Cod. civ. austriaco

(1) Div. Thomas, Synod. III, part. quest. 50, art. 2, 3, 45; Scoti, Summa pars III, quest. 50, art. 2, 3, 4; Bened. XIV, Synod. Dioeces. VI, cap. 4, § 3, etc.

(2) Sessa, *De Iudaeis*, pag. 73.

(3) Sessa, loc. cit., pag. 80.

sterilità e dai Giudei abborrito; perciò si ammogliano non sì tosto utili sono al matrimonio e se l'uno dei coniugi muore, ben di rado avviene che l'altro non passi seconde nozze. Questa nazione moltiplicata all'infinito costringerebbe impertanto fra breve tempo i veri cittadini, i coltivatori, ad abbandonare la terra dei loro avi, ad emigrare, e cedere il campo ai Giudei ».

A fine di ovviare a questo male temuto si pubblicarono nel 1784 nell'Alsazia lettere Patenti colle quali si proibiva agli Ebrei di ammogliarsi senza il beneplacito reale; ora, o questa facoltà a tutti si concedeva, ed allora inutile era il decreto ed incagliava senza verun motivo i matrimoni; ovvero ad alcuni si negava, epperò si voleva con tal partito diminuire forzatamente il numero dei matrimoni, e allora crescendo il numero degli illegittimi, concentravansi in poche famiglie maggiori ricchezze. A tal fine pure tendevano in Germania le disposizioni che rammenta il Gambini, dove cresciuto a dismisura il numero delle famiglie ebreiche, ed essendo ciò ragione di lagnanza dei popoli, si volle porvi rimedio restringendo ad un determinato numero le famiglie che ciascun vassallo poteva ammettere nel suo fendo. I richiami dei popoli contro i vassalli che oltrepassavano il limite fissato dalle loro investiture, possono riscontrarsi negli archivi del Tribunale dell'Impero e particolarmente in quelli della Camera di Veizlaer (1).

Nè ci sembra con altro intendimento dettato il § 124 del Cod. civ. austriaco il quale richiede pel matrimonio degli Ebrei il consenso dell'uffizio del Circolo.

Questo mezzo di limitare il numero dei matrimoni degli Ebrei era eziandio in vigore in qualche città anseatica e forse dura tuttavia; in Lorena il Re Stanislao di Polonia aveva stabilito nel 1785 a 180 il numero delle famiglie, sotto il qual nome si intendevano i padri colla loro prole e la discendenza dei loro figli maschi, purché abitassero in una sola e medesima casa;

per tal modo, in caso di dissenso o di divisione dei discendenti, chi usciva dalla casa dei padri dovea uscir dallo Stato. E difatti non poche famiglie vennero espulse.

Si tolgono con ciò i mali che si vogliono derivare dagli Ebrei? si diminuisce colle interdizioni il numero dei matrimoni degli Israeliti e quello perciò della popolazione?

Non già. Le interdizioni onde gli Ebrei furono colpiti furono causa di considerevole aumento. La popolazione aumenta in ragion diretta dei mezzi di sussistenza, per modo che in 26 anni, giusta i calcoli statistici dello Schön, può triplicarsi la popolazione, ove crescessero del pari eziandio i mezzi di sussistenza; quindi Malthus disse che la popolazione cresce in proporzione geometrica, mentre i mezzi di sussistenza si aumentano soltanto in proporzione aritmetica.

Ora, giusta quanto dimostreremo meglio in seguito, s'accrescono i beni mobili pel commercio, essendo loro interdetto il possedimento degli stabili, e s'accrescono vieppiù maggiormente perchè sono posti artificialmente in condizioni tali che possono meglio di ogni altro arricchire; i Legislatori alimentano la colossale formazione de' patrimoni negli Ebrei, non solo costringendoli ad impiegare tutta la loro attività nelle speculazioni commerciali, ma pur anche col proibire l'impiego dei capitali nell'acquisto di beni stabili, obbligandoli essi ad accumulare i guadagni e i risparmi, avvertendo che questi stessi risparmi, non sono solamente l'effetto della parsimonia e della previdenza, ma bensì una conseguenza forzata della condizione nella quale si trovano, essendo persino loro interdetto alcune vane dimostrazioni, che pur servono a far circolare i capitali, come sarebbero la sontuosità nei palagi e nelle feste, le gare dello sfarzo e simili. Accrescendosi impertanto vieppiù le loro sostanze, sia per la naturale inclinazione degli uomini al matrimonio, sia per le disposizioni stesse della loro legge religiosa, sono vieppiù spinti ad ammogliarsi e quindi il numero degli Ebrei non può a meno di essere in via di progressivo accrescimento.

(1) Gambini, Della Ottolimitanza Giudaica, pag. 74.

§ V. *Della patria potestà; se l'Ebreo conservi la patria potestà sul figlio convertito; se e sino a quale età possa il padre opporsi alla conversione del figlio; se lo possa diseredare; se valida sia la clausola apposta in un testamento che l'erede non cambi religione.*

85. Dal matrimonio nascono le relazioni di paternità; noi facciamo cenno della patria potestà principalmente per trattare la questione, se l'Ebreo conservi intatti i diritti che ne derivano, sul figlio che si convertì al cattolicesimo. Milita per la negativa la considerazione che il neofita facilmente potrebbe rinnegare la religione di fresco abbracciata ov'egli fosse costretto a dimorare col padre, massimamente nei luoghi nei quali gli Ebrei sono tenuti di abitare nel ghetto, e che gli sarebbe impedito il libero esercizio delle pratiche religiose; sono inoltre relative alla privazione della patria potestà in questo caso alcune Bolle pontificie e le Regie Costituzioni le quali al lib. 1, tit. 8, cap. 11, § 6, prescrivono quanto segue: « Spetteranno di piena ragione ai convertiti i beni avventizi di qualsivoglia sorta, il modo che i loro ascendenti non possono più pretendere in essi alcun usufrutto, o comodità sotto pretesto di potestà paterna, di cui saranno privati sin tanto che rimarranno Ebrei ».

Coloro i quali vorrebbero che per la conversione non si sciogliesse la patria potestà argomentano dicendo che la legge riconosce e tutela colla sua sanzione il diritto della patria potestà, onde procurare che sotto l'epida paterna cresca il figlio all'adempimento d'ogni virtù civile; le cause che danno luogo a scioglimento sono o l'abuso di questo potere, ovvero il riconoscer che faccia la legge civile, od il padre la non necessita dell'autorità familiare. Posti questi principii, certo incontestabili, giova osservare che se alcun documento avrebbe potuto nascere da questa paterna potestà allorché dominava il fanatismo religioso, più non è così a' di nostri in cui l'istruzione e lo spirito di tolleranza hanno rischiarato

l'intelletto e sedato le passioni dell'animo. Che se nella nostra legislazione si additano alcuni fonti dai quali si deduce una conseguenza contraria, debbesi avvertire che il Cod. civ. non ne fece alcun cenno come pur sarebbe stato d'uopo; che ove il caso avvenisse che il padre si abbasasse della sua potestà per violentare la coscienza del figlio, abbastanza provvederebbe l'art. 239 del Cod. civ. il quale concede l'emancipazione per sentenza del Tribunale: del resto perchè privare d'un potere dalla natura concesso chi non se ne rese immeritevole? Perchè assoggettare all'autorità tutoria chi ha ancora il padre? Perchè violare una legge di natura allorché non vi ha motivo alcuno per infrangerla? Lo spirito stesso del Codice verrebbe offeso, conciossiachè fine della legge novella intorno alla patria potestà punto non sia, come erroneamente supposero alcuni dei critici del nostro Codice, il dispotismo, ma sibbene il fondar la società sulle vere sue basi, fondando la famiglia (1).

Nè varrebbe il dire, seguono i patrocinatori di questa opinione, che il Cod. si riferisce agli usi e regolamenti che riguardano gli Israeliti, poichè la sede stessa di questa disposizione legislativa indica che a questi fonti si ricorre soltanto per determinare i diritti civili; ora la patria potestà è diritto naturale. Nè monta gran fatto il rispondere che la patria potestà è diritto naturale modificato dalle leggi civili, e che il padre ebreo sul figlio che abbracciò il cristianesimo dee perdere la patria potestà, come la perdono il condannato alla pena di morte od a quella dei lavori forzati, poichè rispetto a questi, onde siffattamente punirli, militano due ragioni che cioè in essi la patria potestà cessa di fatto per la natura stessa della pena, e che ad ogni modo quel padre che tanto gravemente peccò da essere così gravemente punito, non potrebbe istillare nel figlio l'amore del bene e dell'ordine (2);

(1) Rosmini, *Filosof. del diritto*, tom. 1.

(2) V. esamplum intorno a ciò, Rossi, *Trattato de Divitiis pueri*.

le quali ragioni tacciono affatto rispetto agli Ebrei. Cessa egli d'altronde dall'essere diritto naturale il fare testimonianza, per cagion d'esempio, od il difendere le proprie ragioni, per ciò solo che si nega a quelli che si meritano il massimo rigor della legge? È palese importante che il diritto di patria podestà è diritto naturale e quindi non può esser tolto.

Queste ragioni però non si possono determinare ad abbracciare una tale opinione nel suo complesso, come quella che sarebbe, almeno in parte, contraria ad una espressa disposizione legislativa; diremo piuttosto che il disposto dalle Regie Costituzioni non ha quel significato ampio, preciso, e generale che si richiederebbe per una misura di tal genere, limitandosi esso ad enunciare in modo quasi accessorio questa privazione, che pure avrebbe meritato di essere espressa con maggior solennità, e con apposita formola, qualora l'intenzione del Legislatore fosse stata realmente quella di erigere in principio generale ed assoluto questa rigorosa sanzione legislativa.

Ora, quando una regola di stretto diritto, è timidamente e leggermente espressa dal Legislatore, di rado avviene che il rigore che essa contiene tosto non venga dalla giurisprudenza o dall'uso temperato, e questo è appunto ciò che si verifica nella presente specie, non risultandoci che i nostri patriti Magistrali abbiano mai applicato quel paragrafo nel senso che la conversione di un Ebreo faccia immediatamente ed assolutamente cessare la patria podestà.

Del resto la vera questione che noi abbiamo ad esaminare è, se le parole di cui si vale il § delle Regie Costituzioni « *di cui saranno privati sin tanto che rimarranno Ebrei* », si debbano riferire alla patria podestà, ovvero all'usufrutto dei beni avventizi del quale in modo particolare appunto si occupa il citato paragrafo della regia legge.

A questo riguardo noi non esitiamo ad asserire che appunto in quest'ultimo senso si debbano interpretare le espressioni della legge, ed un validissimo argomento di que-

sta nostra opinione lo possiamo dedurre dalle leggi ecclesiastiche state raccolte nei Regii Stati, e che senza alcun dubbio ispirarono l'indicata disposizione delle Regie Costituzioni.

Tutti nella Bolla del Pontefice Clemente XI del 5 marzo 1705 si leggono le seguenti testuali parole: *Sancimus quod cuicumque eorumdem Judaeorum et infidelium, ad dictam fidem converti volenti, etiamsi in patria potestate constitutus fuerit, bona sua quaecumque tam mobilia, quam immobilia intacta et illisa permaneant; ita ut etiam filii familias, et in patria potestate ut praefertur constituti legitima et quaecumque portione bonorum patrimonialium, aut maternorum eis de iure suo successione bonorum, eis alias debitorum per eorum parentes fraudari, aut privari non possint, neque debeant, sed eis integre etiamsi contra voluntatem parentum suorum ad fidem ipsam conversi fuerint, etiam eorum parentibus viventibus, debeantur* (1).

Evidentemente colle disposizioni che abbiamo ora riferite, vollero i Sommi Pontefici che cessasse ogni comunanza di beni fra il neofita e i suoi parenti ebrei, mentre le ricchezze che questi accumulavano in quei tempi, essendo quasi esclusivamente il frutto dell'usura, non conveniva che vi partecipassero i Cristiani, ed altronde era cosa indispensabile che il neofita avesse mezzi sufficienti per provvedere ai suoi bisogni, mentre è chiaro che qualora avesse dovuto, per vivere, ricorrere ai parenti ebrei, questi non avrebbero mancato a di usargli ingiustizia, o di tiranneggiarlo coll'intendimento di costringerlo all'apostasia; inconvenienti questi che facilmente si evitano ove al neofita sia fatta una condizione, per questo riguardo, indipendente, o meno precaria.

Le leggi ecclesiastiche adunque che in questa materia sono presso di noi le sorgenti del diritto civile, non dichiarano sciolto il vincolo della podestà patria, solo ne mo-

(1) Dintola, Raccolta di leggi, tom. 2, pag. 680.

edificano l'estensione, in modo che la conversione al cattolicesimo e la perseveranza nella medesima sia protetta contro l'influenza di materiali interessi, che talvolta per la miseria, potrebbe assumere una troppo pericolosa preponderanza.

Ci pare adunque di poter concludere dal sin qui detto che a termini delle Regie Costituzioni non è sciolto il potere del padre sul figlio convertito, quantunque quest'ultimo non possa più coabitare col padre solo si dovranno però osservare le disposizioni della regia legge che regolano in modo eccezionale le relazioni di materiali interessi fra il genitore e il figlio; nel rimanente subentra il diritto comune, ed ove il padre volesse abusare dei diritti che gli rimangono per molestare la coscienza del figlio, allora la pubblica Autorità prende quelle particolari misure che all'occorrenza possono sembrare le più opportune.

Prima di por termine a questa discussione, crediamo importante di esaminare se queste medesime discipline siano in osservanza nel Ducato di Genova, e ci sembra di potere colla massima evidenza dimostrare che in quel Ducato si debbano anche in questo argomento considerare gli Ebrei come soggetti esclusivamente alle disposizioni del diritto comune.

Esaminando infatti l'art. 10 dello Statuto ligure, del quale abbiamo già fatto cenno nel § 5, noi crediamo che i figli degli Ebrei convertiti, non possono altro pretendere dai loro genitori che gli alimenti, e si dispone anzi in modo assoluto che essi non possano pretendere all'anticipazione della legittima; questa disposizione chiaramente ci rivela che la Bolla di Clemente XI non è stata dalla Repubblica di Genova accettata; nessun'altra legge ha in seguito modificata questa condizione di cose, poichè allo Statuto ligure succedette il codice francese, epperò fermamente crediamo che nel Genovesato i rapporti tra il padre ebreo, ed il figlio cattolico, si debbano esclusivamente regolare sulle disposizioni del Codice civile attuale, salva l'emancipazione per sentenza di Tribunale sulla istanza del pub-

blico Ministero, nel caso che ciò si stimasse necessario.

86. Rappinnando di proposito dei neofiti diremo delle leggi sì civili che ecclesiastiche cui vanno soggetti; dei loro privilegi e delle pene contro quelli che apostatano dal cristianesimo: qui ne tocca alcune cose premettere intorno ai diritti ed ai doveri dei padri Ebrei e dei figli che passano sotto la bandiera della Chiesa Romana.

87. Alcune Costituzioni Pontificie (1) e le leggi relative agli Ebrei, promulgate nel nostro paese, proibiscono di trarre a forza gli Ebrei al cristianesimo e di togliere i loro figli per educarli alla cristiana. Giusta le leggi toscane non si possono battezzare i figliuoli in età minore di 13 anni senza il consenso dei genitori (2); la qual disposizione conforme alla dottrina di S. Tommaso e di molti canonisti patisce eccezione nel caso di bambini costituiti in imminente pericolo di vita, i quali possono venir lecitamente battezzati anche di soppiatto dei genitori (3). Lo Statuto genovese al citato art. 10 dice: « Si proibisce a tutti i Cristiani cioè agli uomini, sotto grave pena arbitraria agli Eccelsi Protettori compresa quella del carcere da due in tre anni, il battezzare o levare alcuno dalle famiglie di essi Ebrei per farli battezzare sino a che non abbiano l'uso di ragione a giudizio dei Protettori ».

Nelle Regie Costituzioni al capo VIII, tit. VIII, lib. 1, § 2, si minaccia la pena di 50 scudi ed in difetto quella del bando per tre anni agli uomini, e del carcere per sei mesi alle donne che battezzarono qualche figliuolo contro la volontà dei genitori eccettuati i casi dai Sacri Canonici permessi. Con Manifesti l'uno del Senato di Nizza in data 21 gennaio 1828 (4) l'altro del Senato di Genova in data 19 febbraio dello stesso

(1) V. a cagion d'esempio la Bolla succitata di Clemente XI; Dalman, tom. II, pag. 685.

(2) Forti, Ist. civ., vol. II, pag. 89.

(3) D. Thomas 2, Secundae quest. 10, art. 12; Abbas in cap. Sicut X, De Judaeis Spirelli, etc. 1, n. 20; Palma, dec. 636, tom. V.

(4) Collez. Esteri 1828, pag. 80.

anno (1) si estesero queste disposizioni delle Regie Costituzioni vigenti negli Stati di terraferma, anche al Ducato di Genova.

88. Si aprì la questione di sapere quale sia la religione che professar debbe la prole allorchando uno dei genitori soltanto abbraccia il cattolicesimo, e l'Ufficio dell'Avvocato Generale presso il R. Senato di Torino, fu d'opinione che i figli degli Ebrei non ancora giunti all'età d'anni sette, possano venir chiamati da quella dei loro parenti che passò alla religione cattolica, e che dopo quest'età si richieda pure il loro consenso (2); osserverà taluno sembrare più conforme ai principii che la prole ancora infante debba seguire la religione del padre; ma tuttavia la prima opinione pare si debba seguire ed ha fondamento nell'art. 142 del Cod. Civ. col quale viene al Tribunale attribuito un potere tutelare rispetto alle controversie riguardanti l'educazione della famiglia.

89. In quanto ai figliuoli illegittimi di un'Ebreo e di un Cristiano, egli è palese che, seguitando essi la condizione della madre, poichè le indagini della paternità sono dalla legge riprovate, debbono essere cresciuti nel mosaismo ed in tal senso si rispose dall'Ufficio dell'Avv. Generale presso il Reale Senato di Piemonte (3); ma facile è lo scioglimento della questione nel caso discusso da quel Generale Ufficio, conciossiachè la prole in quelle speciali circostanze non poteva venir riconosciuta nè tampoco legittimata; ma potendo i figliuoli nati da un'Ebreo e da un Cristiano venir riconosciuti e legittimati col susseguente matrimonio e colla conversione dell'infedele al cattolicesimo, quale sarà la religione che

dovrà seguire in questo caso il figlio riconosciuto?

Dipende lo scioglimento di questo dubbio dallo stabilire se il riconoscimento produca la patria potestà (1) nel qual caso egli è certo che seguendo la prole la condizione del padre, dovrebbe essere allevata nella religione cristiana.

90. Le indagini che, affine di riconoscere chi ebbe commercio con qualche zirello ebreo, si fanno secondo il rito della religione ebraica, sono indagini stragiudiziali affatto e perciò non debbono dire vietate in forza dell'art. 185 del Cod. Civile (2).

91. Esamineremo ora la questione se sia valida la clausola apposta in un testamento che l'erede non cambi religione.

La donazione ad il legato, dice Walter (3) sotto condizione di non cambiare religione, od il fidecommissso subordinato alla qualità di membro di una od altra religione non sono incompatibili coi principii della libertà religiosa, perchè il legatario o l'erede ha sempre la facoltà di porporre alle sue credenze religiose il beneficio che gli vien concesso. Da questo lato la condizione di cambiar religione non è assolutamente illecita. E' bisogna però pur sempre distinguere se questa condizione venne apposta per determinare il cambiamento di religione, o nell'idea che tale cambiamento abbia ad aver luogo. Nel primo caso la donazione è eccitamento a turpitudine; nel secondo caso essa può avere per scopo di assicurare i mezzi di sostentamento o di compensare i vantaggi che fa perdere la mutazione di religione. Nel dubbio l'intenzione lecita si presume. La libertà di religione può essere estesa all'abito del cristianesimo per una religione straniera; tuttavia è cosa degna di uno Stato cristiano il limitare siffatta libertà, ciò ebbe luogo nella

(1) Collez. Celeritera 1828, pag. 150.

(2) Parere dell'Avv. Generale presso il R. Senato di Piemonte in data 20 maggio 1816 sul ricorso di Samuel Jona; Sessa, *De Judaica*, pag. 223 e 232.

(3) Parere dell'Avv. Generale presso il R. Senato di Piemonte del 5 agosto 1820 sulla domanda del Vicario capitulare di C. . . per far battezzare la prole nata da N. . . cristiano e da B. . . ebreo.

(1) Mevle, *Istituz.*

(2) Parere dell'Ufficio dell'Avv. Generale di Piemonte del 1.^o novembre 1858.

(3) Walter, *Manuel de Droit ecclésiastique*, pag. 561.

Prussia riguardo ai Cristiani che abbracciano il giudaismo (Ord. di Gabinetto 19 novembre 1814; Decis. Ministeriale del 10 marzo 1818). »

Duranton (1) sulla stessa quistione così decide: « Non ci par dubbio nello stato attuale dei nostri costumi, che la condizione di *cambiar religione* dovrebbe riputarsi non apposta e riguarderemmo come tale quella di *non cangiar religione*, benché sembri a primo aspetto meno indegna di favore della prima; imperocchè restringe pur essa la libertà di coscienza (2). »

Esaminando queste quistioni giusta le norme delle patrie leggi, crediamo che nulla di meglio per noi far si possa, che riferire le erudite note colle quali l'Avvocato Paolo Onorato Vigliani illustrò il testo del francese giureconsulto; ecco come si esprime il benemerito traduttore e dotto annotatore di Duranton: « Si l'una che l'altra delle condizioni menzionate antecedentemente potrebbe al cospetto dei principii politici del nostro Governo inseriti nel tit. prelim. del Cod. Civ., dar luogo appo noi a gravi difficoltà: infatti la religione cattolica essendo riconosciuta come la sola religione dello Stato (art. 1) mentre gli altri culti che vi esistono sono semplicemente tollerati (articolo 5), egli è palese che si presenterebbe sotto un favorevole aspetto tanto la condizione di *abbandonare un culto tollerato per abbracciare la religione cattolica* cioè la dominante, quanto quella di *non apostatare dalla chiesa cattolica*: ciò è talmente vero che l'apostasia dalla fede cattolica è annoverata fra le cause di diseredazione (art. 758 e 750 in princ.). Questa considerazione c'induce a credere che ai nostri Magistrati nel giudicare se lecite sieno od illecite le condizioni di *mutare o non mutare la religione*, distinguer converrebbe il caso in cui si trattasse di non mutare la religione catto-

lica o di convertirsi alla medesima dal caso contrario: nel primo caso le dette condizioni ci sembrerebbero del tutto conformi ai principii religiosi che lo Stato professa e per conseguenza lecite ed efficaci: non così nel secondo in cui non esiteremmo a giudicarlo di niun effetto come irreligiose ed immorali, giacchè esse tenderebbero ad impedire la conversione dell'erede o legatario alla religione dello Stato il che ripugna al pio voto del Legislatore (1). »

22. Secondo l'art. 758 del Cod. civ. il padre può diseredare il figlio quando abbia apostatato dalla religione cattolica, e non vi sia ritornato prima della morte del testatore; lo stesso ha luogo ove abbia rinunziato alla religione cristiana, se questa era professata dal testatore.

Queste disposizioni che rendono evidentemente a conservare intatto il principio dell'unità religiosa dello Stato, non possono applicarsi agli Ebrei, i quali non possono diseredare i loro figli che si convertissero al cristianesimo.

Ma se il padre ebreo non può diseredare il figlio convertito per la sua conversione sola, perderà egli la facoltà di escluderlo dalla sua successione per alcune delle altre ragioni accennate nel citato art. 758 del Cod. Civ.? A questo proposito nella Bolla di Clemente XI del 5 marzo 1703 si leggono le seguenti espressioni: *Ipsorum filios, seu alios quoscumque consanguineos christianos eodem prorsus modo et iure, nulla etiani obstante ingratitudinis aut alia quantumvis legitima exheredationis causa, quam ob suscepti postea baptismi venerationem sublatam prorsus esse volumus, succedere debere* (2).

Il legislatore ecclesiastico ha pensato che senza questo mezzo, il padre ebreo, onde soddisfare al risentimento in lui prodotto dalla conversione del figlio, avrebbe potuto punirlo nella diseredazione, servendosi co-

(1) Duranton, tom. 5, pag. 25, ediz. torinese.

(2) Così giudicato dalla Corte di Colmar il 6 marzo 1827; Sirey, 27, 2. 171.

(1) Duranton, tom. 5, pag. 25, ediz. torinese. alla nota 2.

(2) Duden, Raccolta di leggi, tom. 11, pag. 660

me di un pretesto della sua ingratitudine o di altra simile causa, alla quale forse non avrebbe fatto veruna attenzione, qualora il figlio avesse perseverato nel culto israelitico; volle quindi il Sommo Pontefice, che il lavacro del battesimo non solo avesse per effetto di mandar l'anima del nuovo convertito al cospetto di Dio, ma quello pur anche di renderlo incolpato avanti gli uomini; questa è la ragione per cui prescrisse che non potessero a lui essere applicate quelle disposizioni che nei casi ordinarii bastano per autorizzare la diseredazione.

Però la Bolla pontificia non può prendersi in senso più esteso di quanto lo comportino lo spirito e la lettera della medesima; certamente, per quanto sia il favore col quale il Capo visibile della Chiesa di Cristo deve promuovere la conversione alla vera religione, non si può supporre che abbia voluto sciogliere quei vincoli di affetto che la stessa natura pose nel cuore dei genitori e dei figli, ed autorizzare quest'ultimi ad usare mali trattamenti verso gli autori dei loro giorni, evitando quelle penali sanzioni che la legge d'accordo colla morale ha stabilite. Per tal maniera, trattandosi di un figlio convertito il quale siasi reso colpevole di qualche mancamento verso suo padre tuttora Ebreo, converrà distinguere se il fatto che potrebbe dar luogo alla diseredazione sia anteriore o posteriore alla conversione; nel primo caso sarà efficace la disposizione della Bolla di Clemente XI, ma non nel secondo, imperocché se dopo la conversione il figlio si fosse in tal modo comportato verso il padre, da rendere giusta e ragionevole la sua diseredazione, nessuna plausibile ragione vi sarebbe per crederlo degno di un favore che la legge più non gli concede, e crediamo fermamente che si dovrebbe lasciar libero campo all'applicazione del diritto comune; tanto più noi crediamo plausibile e giusta la nostra opinione, in quanto che la causa della diseredazione dovendo, a termini delle nostre leggi, essere espressa dal testatore e quindi provata dall'erede, si verrebbe con ciò ad escludere il sospetto

che il padre voglia perseguire il figlio pel solo fatto della conversione, e non per la causa che si fosse allegata per diseredarlo; con questa distinzione crediamo che rimangano illesi i diritti delle famiglie, e che si raggiunga lo scopo dalle costituzioni pontificie desiderato.

§ VI. *Rapporti degli Ebrei coi Cattolici; tempi antichi; condizione feudale degli Ebrei in Germania; i canonici; Piemonte; del segno che dovevano portare gli Ebrei; leggi attuali modenesi; Luigi XV di Francia; trespasse di Cristiani con Ebrei e di Ebrei con Cristiani come punite; Giovanna I di Napoli; Bolla; leggi patrie; proibito ai Cristiani soccorsi di dare segni di rispetto ai loro benefattori ebrei; se si possano istituire eredi; Richeri; Gambini; Giordani; gli ecclesiastici non possono lasciare loro cosa di sorta; i canonici, baliu e servi cristiani; commercio; Itabertson; Statuto genovese; Regie Costituzioni; rinviando ai §§ X e XIII.*

93. Il Paria delle Indie, gli schiavi dell'Oriente e di Roma, gli Ili di Sparta sono i tipi soli che possiamo qui mutovare onde farei una idea del modo in cui vivevano gli Ebrei tra le nazioni cristiane; formando casta a parte da chi potevano aspettare protezione o giustizia? dalle loro università? dalle nazioni che li ricettavano nel loro territorio e li ritenevano in condizione affatto precaria? con ragione disse il Forti che il mancar di fede agli Ebrei non parve ai Principi cosa riprovevole, il mancare ai medesimi d'umanità non parve ai popoli contrario alla legge di Dio (1).

Non vi fu utilità cui non andassero soggetti, non disprezzo di cui non fossero colpiti, sì che ogni animo non poteva non frangersi e divenire artificioso, subdolo, ipocrita, onde sfuggire all'oppressione e recattarsi ricchezza, mentre ogni altra cosa era loro negata.

(1) Forti, *Illi. civ.* 2.ª pag. 32.

Infatti, dice un autore, là ove la legge non ischiemisce il debole contro il potente, si riguarda l'opulenza come un mezzo di sottrarsi all'ingiustizia, alle vessazioni del forte, allo sprezzo infine compagno della debolezza e si desidera avere una grande ricchezza come protezione e come scudo contro gli oppressori (1).

94. La capacità giuridica degli Israeliti era quella degli altri stranieri; ora questo concetto era vago, ed indeterminata la condizione dei forensi presso le antiche nazioni, per modo che mentrelcune li rigettavano affatto dal loro seno, altre loro concedevano a tale pena i diritti che ad uomo s'appartengono. La costituzione della Chiesa rispetto agli infedeli, era simile a quella degli antichi popoli concernente gli stranieri, e le disposizioni dei canoni vennero seguite da tutte le legislazioni posteriori relativamente a quelli che non professavano il cattolicesimo.

Giusta i sacri canoni era vietato l'intervenire alle feste degli Ebrei, lo intrattenersi con essi loro, lo stringer seco amicizie, il tener serve cristiano; introdussero poscia alcune legislazioni un cotai diritto di *albinaggio* contro gli Ebrei per cui non potevano generalmente succedere ad acquistare in qualsivoglia modo a titolo lucrativo (2).

Invalse ben anco nei tempi medii l'opinione che gli Ebrei al paro degli uomini di condizione servile (3) fossero proprietà dei signori feudatarii, e si reputò regalia in Germania il poter ricevere Ebrei e trarne profitto delle loro persone (4); alcuni giunsero perfino a sostenere che si dovessero

annoverare tra i servi anziché tra gli uomini liberi, benchè contraria a questo proposito sia la risoluzione del diritto canonico la quale è per la libertà degli Israeliti; alcuni li vollero proprietà della Chiesa (1).

Ma tali prescrizioni erano sovente infrante e cadnero in gran parte nell'oblio, per quanto alcuni Vescovi ed Inquisitori andassero di tratto in tratto riprisinandole, con nuove pene cercando farle più forti e più rispettate; tale è la loro indole che omai più non possono sostenersi.

Leggi di simil fatta che proibiscono ai Cristiani di stringer amicizia cogli Ebrei, di conversare seco loro, si trovano nella patria nostra legislazione (2); ma non v'ha dubbio ch'esse non sieno per disusitudine abrogate.

95. Gli Ebrei in Italia, formando corporazione, e corporazione di stranieri, erano esclusi da ogni civile diritto e stretto era il circolo delle loro relazioni coi Cattolici; ma la giurisprudenza e la legislazione col migliorarsi dei costumi si movè e sebbene uguagliarli non venissero ai cittadini, tuttavia nei privilegi e nei loro memoriali a capi eccezionalmente la loro condizione venne su migliori basi regolata e tenuti in generale quasi come sudditi, sottoposti al diritto municipale, sebbene incapaci d'ogni civile onore (3).

Luigi IX di Francia spinto da un soverchio zelo, e da superstiziosi uomini consigliato, aveva persino agli Ebrei proibito di contrattare, poscia li volle ridurre ad esercitare il commercio dei cerei; le quali disposizioni come cattive egli stesso dapprima ristruise, e poscia affatto abrogò (4).

(1) Helvelius, *De l'homme*, chap. 5.

(2) Forti, *Ist. civ.* 2, pag. 85. De Luca.

(3) Danqui, *Hist. de l'écon. polit.*, t. 1, pag. 105; De-Cange, v. *Judei Bohem.* *Jus. Can. protest.*, lib. 5, tit. 6, §§ 25, 26.

(4) Besoldus, *De iure ordinibus civium*, cap. 4, § 4, Bohem., *Jus Canon. Protest.* § 2, loco dicto; Hertius, *De auctoritate territoriali* op. loc. cit. 2, part. 1, § 11.

(1) Cap. 3, ff 45, c. 55, cons. 25, quest. 25, cap. 5, X *De Judaïs*, *Saracenis et servis eorum*; Thotozen, lib. 23, cap. 5, n. 25.

(2) V. nel *Diction.* *Rac.* 11, pag. 535, un decreto di Mons. Millette.

(3) Part. 1, vol. 2, pag. 86.

(4) *Ordonn. des Rois de France*, tom. 1, pag. 33 e 34; Dauphin, *Hist. de l'écon. polit.*, tom. 1, pag. 120.

Ma oltre le barbare leggi, usi barbari erano in vigore presso alcuni popoli; così in Provenza ed in Borgogna si escludevano gli Ebrei dai pubblici bagni, eccetto il venerdì in cui questi erano aperti a ballerine e a donne di mala vita. Al venerdì santo dovevano mandare uno dei loro alla porta della cattedrale di Tolosa a ricevervi uno schiaffo da chiunque entrasse, e raccontasi del Duca Ademaro che percosse un infelice di tal maniera che gli spaccò la testa. A Beziers la domenica degli ulivi il Vescovo eccitava la plebe a lanciare sassi ai Giudei, la qual battaglia durava sino a Pasqua (1).

96. In Italia questo fanatismo tant'oltre non fu spinto; nelle piazze di commercio ebbero come capitalisti una grande importanza; in alcune provincie dell'alta Italia come il Piemonte e la Lombardia, più feudi imperiali, dove gli Ebrei erano stati introdotti e favoriti dai Vassalli dell'Impero esercitavano essi soli il traffico ed erano in una condizione meno disagiata (2); nè collo stabilimento dei Comuni e l'emancipazione dei Principi dal vassallaggio dell'Impero la loro condizione si fece peggiore; nè il popolo giammai insolentì, ed i Magistrati sapevano contenere le ire popolari, anzi in Toscana eravi proverbio che *era meglio battere il Gran Duca che battere un Ebreo*. Quindi è che la giurisprudenza toscana ed italiana in generale era nei secoli XVI e XVII molto migliore della francese (3).

Nè da quella delle altre italiane provincie fu diversa la Legislazione piemontese, sebbene vi si trovino alcune leggi severe anzi che no, come il portavano i tempi; essi trovarono sempre a protettori e giustizia e mitezza negli amministratori, nei Magistrati e nel popolo.

97. Ma le leggi che tardi solo vennero abolite sono quelle che riguardano le vesti e le altre leggi suntuarie.

(1) Cantù, Storia Universale.

(2) Gambini, Cittadinanza Gandica, pagg. 91, e Cibrario, Economia politica, pag. 76.

(3) Merlino, Répertoire, v.° *Juifs*.

La distinzione delle classi per mezzo delle vesti è cosa generale fra le giovani nazioni (1); vietando le leggi agli Ebrei di vestire come meglio loro tornasse in concio ed in modo agli altri conforme, ed alle loro ricchezze conveniente, dissecavano un fonte di pubblica ricchezza, facendo sì che più capitali si ammassassero nelle mani degli Israeliti. Si può dire che questa legge è delotta dalle antiche costumanze romane per cui i vari ordini di cittadini erano per le vesti distinti: « Ritracciando, dice il Regis nel suo Dizionario legale (2), l'origine di quest'uso si scopre essere istituzione asiatica introdotta dal Califfo Motavel per le frodi fatte a pregiudizio delle Finanze e pel loro disprezzo alla religione dominante; quest'uso passò in Europa allorchè la pratica dei Giudei era diventata pericolosa tanto per gli atroci loro atti clandestini quanto per la loro mania proselitica. » Così pure lo scrittore dell'Ebreo Possidente (3).

A Roma gli Ebrei erano obbligati a portare un berretto di color azzurro, le donne ebrece un altro qualsivoglia segnale dello stesso colore, ma così evidente che in nessun modo si potesse nascondere (4); le ordinanze di Carlo V prescrissero un cappuccio giallo all'uomo ed un pezzo di tela gialla alla donna largo tanto da nascondere le forme del petto e delle spalle, accennamento non gran fatto dissimile da quello delle donne di mala vita meno nel colore (5); le leggi venete fin dal XIV secolo loro comandarono di portare un segnale *perchè potessero venir conosciuti e rigettati dalle adunanze dei Cristiani* e nelle Decretali di Gregorio IX (6) il motivo è che i Cristiani non conversino con Giudei e gli Ebrei non bazzichino con donne di Cristiani. Nel Piemonte era dapprima rigorosissima questa

(1) Cibrario, Economia politica, pag. 374.

(2) Regis, Dizionario Legale, vol. 3, v.° *Ebrei*, pag. 361.

(3) Gambini, Ebreo Possidente, pag. 50; Cittadinanza Gandica, pag. 75.

(4) Sep. Decr. l. 3, anno 1535.

(5) Constit. Dom. Pictet. 1541, III. *De Judaris*.

(6) Decr. Gregor. l. 5, l. 6, c. 15, anno 1216.

necessità di portare il segno e contro i violatori di questa legge era stabilita la pena del carcere che poscia fu commutata in una multa di lire 100 e quindi di lire 25, e le donne ne vennero dichiarate esenti: il precetto era tuttavia ben spesso infranto; coll'art. 1 delle R. Patenti 1.^a marzo 1816 venne abolita questa legge; già abolita era dallo Statuto genovese art. 5, e da quello di Toscana; *Un siffatta legge è solo in vigore nel Ducato di Modena*: al tit. IX, lib. III, § XV delle Costituzioni di quello Stato si legge: « nei luoghi ove sono stabiliti dovranno gli Ebrei sopra l'età d'anni 12 portare nel cappello un nastro di color rosso alto un dito, sotto pena di lire 25 di Modena per ogni contravvenzione: resteranno solamente eccettuati quegli Ebrei che per contratto o concessione graziosa o altri titoli particolari ne sono esenti, come pure quelli che andranno in viaggio per tutto il giorno che partiranno e per tutto quello in cui ritorneranno al luogo della loro abitazione, e gli Ebrei forestieri per i primi due giorni del loro arrivo nel luogo dove intendranno fermarsi (1). »

Importante queste proibizioni di giocare, mangiare od altrimenti avere familiarità o bazzicare cogli Ebrei, la necessità a questi imposta di andar in altro modo dei Cristiani vestiti, erano leggi dettate dal voler tenere i Cristiani dagli altri distinti; ma quel che più strano è, si sanzionarono leggi severissime contro gli Ebrei che trescassero con Cristiane anche di perduti costumi, e contro i Cristiani che trescassero con Ebreë.

98. Giovanna I Regina di Napoli, la cui vita diede sì fiera materia agli storici ed ai romanzieri, trovandosi in Avignone addì 8 agosto 1347 vietò, pena la frusta pubblica, agli Israeliti di entrare nel pubblico lupanare (2).

Proibivano le leggi agli Ebrei di aver commercio con donne cristiane; che anzi in Giulio Claro leggesi che l'Ebreo era punibile *criminalmente* in questo caso, anche quando si trattasse d'una meretrice, e poche pagine dopo soggiunge « ed io vidi un giudeo accusato di questo delitto venir mandato in galera per dieci anni, benchè la donna fosse pubblica meretrice (1); » e De-Bail. « On brûle quelque fois les filles dont un Juif abuse, par la raison que c'est la même chose de coucher avec un Juif, que de coucher avec un alien (2). »

Proibivano quindi del pare le leggi ai Cristiani di trescar con ebreë, conciossiachè si peccò gravemente non solo offendendo la morale, ma più ancora perchè la prole da questa nata verrebbe dalla genitrice nel giudaismo cresciuta; i fatti riferiti da Botta, da Sessa e da Bocrio intorno a questi delitti rifuggiamo dal raccontare.

Nell'Ordine sovrano del 23 settembre 1648 all'art. 11 si prevede questo caso e si stabilisce che quando alcuno d'essi Ebrei si mescolasse con Cristiano o Cristiana debb'essere processato dal loro Giudice (il Conservatore) e castigato secondo il delitto, non eccedendo però la pena di scudi 50 per la prima volta, la seconda di 100 e la terza ed altre volte secondo l'arbitrio del Giudice, il qual arbitrio possa estendersi anche alla prima volta quando, oltre alla qualità di Cristiano o Cristiana, il delitto avrà altra circostanza come di adulterio, ecc., acciocchè in questi casi si osservi la ragion comune e gli statuti dei luoghi (3).

Non v'è dubbio che attualmente gli Ebrei non debbono più considerarsi come soggetti a queste discipline cadute in disusitudine in tutti gli Stati incivili, e che per conseguenza debbono ora essere puniti come i Cristiani giusta le norme generali.

(1) V. Costit. del Ducato di Modena nella Collezione dei moderni codici Italiani del Vaccarino, pag. 835.

(2) Merlon, *Répertoire*, art. *Bordel*, Cattaneo, delle Intenz. israelitiche, pag. 36.

(1) Cattaneo, delle Intenzioni israelitiche, pag. 95.

(2) De-Bail, *Etat des Juifs en France, en Espagne et en Italie*.

(3) Buloni, *Macchia*, t. 2, pag. 610.

99. Non sapremmo ben dire se più ridicolo ovvero più assurdo fosse il proibire che facevano le leggi ai poverelli, se soccorsi, dar segni di rispetto all'Ebreo loro benefattore, *ut se a pauperibus Christianis dominos vocari patiantur*; certo, non è precetto molto evangelico; per tal modo si condannavano vieppiù all'egoismo cui già ogn'altra disposizione legislativa li faceva inchinevoli.

100. Gli Ebrei hanno egli la passiva testamentifazione rispetto ai Cristiani, vale a dire hanno egli il diritto di succedere loro e di poter essere istituiti eredi?

Se non giusta, certo logiche erano alcune legislative disposizioni che loro vietavano affatto di succedere, come già abbiamo avvertito, perchè erano stranieri (1); su questo principio dalle leggi romane interdicevasi alle eredità agli *eterodossi* (2). Ciò dipendeva dalle forme solenni e sacramentali con cui e s'istituiva l'erede e questi accettava, forme che solo potevano essere proprie ai cittadini romani (3); quindi il diritto d'ubena, ecc.

Il Richeri (4) trattando questa questione cita il parere di quelli che negano agli Ebrei il diritto di poter essere istituiti eredi, appoggiati al rescritto dell'Imperatore Antonino col quale non si concede azione all'università ebraica per domandare un legato; arreca poscia l'opinione di quelli che loro concedono tale facoltà, conciossiachè in nessun luogo venga loro disdetta e conchiude la prima opinione esser più giusta ove si badi alla ragione, l'altra essere più conforme al diritto. Ma altri sono i principii che reggono le successioni degli individui, altri quelli che reggono le successioni dei corpi morali; d'altronde la natura del rescritto non permette siffatta estensione, nè vuoi dinotare un diritto se espressamente la legge nol rifiuta.

Sessa (1) risolve il dubbio dicendo, che per titolo litrativo nulla possano ricevere gli Ebrei, seppur non è per causa di necessità. E quest'opinione, che, siccome abbiamo già avvertito, è più conforme ai principii di diritto anticamente in vigore, è seguita da Gambini (2) il quale dice: « Se gli Ebrei avessero rispetto ai Cristiani la così detta *passiva testamenti factio* fu tra i Giuristi assai disputato; sembra però essere stato ammesso in pratica che non sussistessero i legati a puro titolo litrativo a favore dei Giudei ma che fermi rimarrebbero quelli che avevano per oggetto una qualche restituzione o remunerazione, oppure una sovvenzione caritatevole. I Giuristi non ci dicono la ragione di questa differenza, la quale non è meno giusta che evidente ».

Non esclusi per alcuna legge dal succedere ai Cristiani, pareggiati ai sudditi dalla attuale nostra legislazione, non v'ha dubbio che non solo nel Ducato di Genova, ma anche nel Piemonte possano gli Ebrei raccogliere l'eredità d'un Cristiano. Nella patria legislazione si trovano leggi nelle quali è espressamente dichiarato che « è abolita ogni legge d'ubena od altra, per la quale venisse loro impedita la successione sia attiva che passiva (3) »: e questa è la disciplina che si osserva nello Stato Pontificio ben anche, come si scorge da una lettera del celebre Giordani all'Avv. Giovanni Vicini di Bologna che tolto aveva a difendere questa tesi (4).

101. Sessa (5) dice che i Vescovi ed i Preti non possono istituire erede un Ebreo od un infedele sebbene loro congiunto, nè fare a loro favore alcuna donazione, e che infrangendo questa legge incorrono nella pena della scomunica; della qual legge noi non sapremmo dare ragion vale-

(1) Fonti, 2, pag. 85.

(2) Castaneo, *Interdiz. Israel*, pag. 25.

(3) V. Heinzeus, *Prælect. jur. R.*

(4) Richeri, *Juræpr. univ.*, tom. 5, pag. 505.

(1) Sessa, *De Judæis*, pag. 78. V. pure *Pratica Ergale*, tom. 4, p. 2.a, pag. 202 e 203.

(2) Gambini, *Dell' Ebreo possidente*, pag. 61.

(3) Lubian, *Racc.*, t. II, pag. 611.

(4) Giordani, *Opere*, ediz. del Le-Moutier, vol. pag. 105.

(5) Sessa, *De Judæis*, pag. 78.

vole di sorta; perciò crediamo che il testamento in siffatto caso, ov' altro non osti, valido sia, e valida sia pure la fatta istituzione o legato; la pena dell'anatema comminato è *ferendae sententiae*, e questa è legge conforme al tempo, e che dal tempo parimente venne abrogata.

Morendo un Ebreo *ab intestato*, senza parenti in grado di potergli succedere, l'eredità si devolgerà essa al Fisco, od all'università israelitica? l'università israelitica può essere istituita crede o legataria? Queste due questioni verranno per noi trattate ragionando delle università israelitiche.

Ove nell'eredità lasciata ad un Ebreo vi fossero stabili situati in luogo in cui ad essi loro si proibisce di possederne, si dovrebbero alienare, come è dei beni situati ad una distanza minore di cinque chilometri dal confine ove dovessero passare nel dominio di uno straniero (1).

102. Dal principio della *forensitas* degli Ebrei, per cui venivano considerati come colonie d'una nazione esule e dispersa, ne seguiva che la loro successione era regolata dalle leggi loro proprie, conservando perciò unotal uso di legge personale; così vediamo in parecchi statuti delle italiane città relativi agli Ebrei tale diritto esser loro concesso; e come rispetto a ben molte altre cose, ed alle loro vicendevoli relazioni, così pure nella successione erano alla loro legislazione interna sottoposti, il che è necessaria conseguenza del regime delle università.

La testamentificazione, dice Forti ragionando dei privilegi concessi agli Ebrei di Livorno dal Gran Duca Ferdinando I, e la successione legittima degli Ebrei dovevano essere regolate colle leggi giudaiche; lo stesso debbe dirsi del matrimonio e della servitù (2). Non altrimenti nella confusione dei tempi inediti parte della popolazione italiana viveva *more romano* parte *more longobardico*; ben non sapremmo se in

Piemonte gli Israeliti abbiano conservato una legge particolare ovvero fossero alle generali disposizioni soggetti (3), certa cosa ella è però che essendo stati dichiarati sudditi ed abolite le condotte, e la giurisdizione eccezionale ed interna del Conservatore cessata, non possono ormai gli Ebrei ricorrere ad una legge personale.

103. A voler porre un termine ovvero un ritegno alle carnificine che degli Indiani del Nuovo Mondo facevano le masnade spagnuole un Papa dichiarò gl'Indiani *uomini*, stia tal fatto solo a prova dell'avarizia, dell'intolleranza, della ferocia di quella età pe' le quali già avemmo a dire quanto soffersero gli Israeliti che il diritto romano non riconosceva *personae*.

Un'assisa di Nîmetagna (2) del 1259 vieta di procedere contro chi abbia ucciso un Ebreo e non è legislazione singolare: finalmente Gregorio IX dovette interporre nel 1255 una Bolla a salvamento dei miseri Israeliti, pena la scomunica, proibendo di più oltre versare il loro sangue; ma più la pole il fatalismo, conciossiachè in molte delle antiche leggi si proibisce l'uccidere od ingiuriare per qualsiasi ragione l'Israelita. Le leggi che vietavano ai Cristiani di avere amichevoli relazioni cogli Ebrei, sono una delle cause delle loro sciagure; la segregazione dal civile consorzio come induce abitudini servili e grette, così avvezza il popolo fra cui questa gente così disgraziata vive a riguardarla come da meno e spregevole; il Paria respinto dal consorzio di quei delle caste non impure può venire a ragione ucciso se a taluno di questi si avvicina.

104. Sessa (5) propone e discute « 1.º se e come voglia punirsi il Cristiano che offende in qualsivoglia modo l'Ebreo; 2.º se gli Ebrei si presumano tristi, ladri a ricettatori di ladri; 3.º come si voglia punire l'ingiuria fatta da un Ebreo ad un suo

(1) Sentenza del R. Senato di Nizza 3 settembre 1777, causa *Gazan e. Gazan*.

(2) Forti, *Inf. civ.*, tom. 9, pag. 57.

(1) Sessa, *De Infamia*, pag. 81, cap. 26, art. 2, 4.

(2) Ranqui, *Hist. du Pèdon. polit.*, tom. 1, pag. 109.

(3) Sessa, cap. XXXVII, pag. 121.

correligionario; 4.° su il Cristiano che uccide un Ebreo si debba punire colla pena ordinaria della legge *Cornelia de sicariis*; 5.° se il Cristiano od Ebreo che manda con danaro ad uccidere un Ebreo possa come mandante venir punito colla pena ordinaria dell'assassinio ». Queste strane quistioni vengono ancora più stranamente risolte: noi le abbiamo soltanto accennate perchè da questo si giudichi dell'autore che osa proporre, mentre non v'ha dubbio che ora si debbano risolvere giusta le norme generali. Solo crediamo d'avervi avvertire che se gli Ebrei altre fiata erano stati pravi, tristi, come si evince dalle parole del Sessa (1), da una decisione senatoria ref. Demorra (2), dallo spirito e benanco dalle parole delle antiche leggi, tali più ora non vogliono riputarsi; e questo principio è fecondo di non poche conseguenze.

105. E conseguenza di funesta presunzione è il non poter tenere serve cristiane. Oltrechè militava la ragione che non è conveniente poichè ignobile che i Cristiani prestino servili uffizii agli Ebrei, eravi quella ancora che avrebbero abusato di esse, od impedito di esercitare le pratiche del culto e forse pel loro zelo di proselitismo cercato ogni via perchè apostatassero dal cristianesimo. Nei tempi medii queste considerazioni erano ancora avvalorate da questa che facendo gli Ebrei traffico vivissimo di schiavi, col rapire (3) eziandio con *licenza ed autorità pubblica* i figli dei poveri per trascinarli in Spagna e venderli ai Mussulmani (finchè il clero non si oppose a quell'esecrando editto nell'anno 828), eravi ragione di temere della libertà individuale dei famigli degli Ebrei. Ma cadde la schiavitù, cadde il regno dell'intolleranza, la libertà individuale su ferme basi riposa, ed è da buone leggi garantita; dovrà stimarsi in vigore questa proibizione?

Nelle Lettere Patenti di Carlo Emanuele I in data 15 dicembre 1605 (1) all'art. 39 si legge: « Più permettiamo a detti Ebrei che all'avvenire gli sia loro lecito usar nelle case loro e fuori, d'ogni e qualunque servizio od opera dei Cristiani, che in qualsivoglia modo gli occorra, non essendo però che essi Ebrei non li tengano in casa loro continuamente a certo stipendio ». Già con Patenti in data 7 settembre 1582 lo stesso Duca tale licenza aveva agli Ebrei conceduta (2), avendo conosciuto per lunga esperienza « cessare in questi nostri Stati il dubbio e la causa per la quale tal cosa è dalli sacri canoni proibita, non essendo mai avvenuto scandalo alcuno, nè segno di subornazione che da essi Ebrei sia stata fatta in contempto della fede cristiana: anzi essendo certificati che detti Ebrei danno adito a tali serviti cristiane non solo di vivere cristianamente, ma anco di attendere alli divini uffizii a suoi tempi debitamente che per essere loro pochi Ebrei sarebbe impossibile di star negli Stati nostri senza tal concessione; » dalle Regie Costituzioni fu modificato tal diritto col proibire ai Cristiani di coabitare cogli Ebrei tanto sotto pretesto di servirli quanto sotto qualsivoglia altra causa e permettendo solo di prestar loro i servizi e lavorare per detti Ebrei nei giorni non festivi, purchè non si nodriscano i loro figli nè dentro nè fuori delle case dei medesimi, nè la natura dei servizi richieda una lunga permanenza ovvero esiga pernottare nelle loro case, e ciò sotto pena di sendi dieci d'oro e in difetto di un mese di carcere (3).

Evidentemente queste disposizioni debbono ora conciliarsi colle consuetudini che per avventura possono essersi introdotte, e che il nostro Legislatore volle conservare come uno degli elementi da considerarsi nel fissare l'attuale condizione degli Ebrei.

(1) Sessa, *De Judaeis*, pag. 77; cod. Themi. et Justin. *de christianorum mancipium Judaeis habent.*

(2) Decia. senatoria ref. Demorra in causa Capomonte, 2 dicembre 1720, riferita nel *Diario Forense*, vol. 12, pag. 117.

(3) Cattaneo, *Interviz. israelitiche*, pag. 26.

(1) Biondi, *Libri*, ecc., pag. 1232.

(2) Biondi, *Raccolta*, ecc., II, pag. 219.

(3) *Regie Costituzioni*, cap. XI, tit. XVII, lib. I.

106. Altra conseguenza della presunzione che militava contro gli Ebrei si può ravvisare nelle leggi che regolavano i loro commerciali rapporti. Robertson ha negli Ebrei notato un cotai genio insociabile che incapaci li rende d'ogni franca e liberal corrispondenza cogli stranieri, come pure richiederchbessi nel commercio. Riccardo Cuor-di-Leone ordinò che in Inghilterra ogni loro contratto coi Cristiani si facesse in pubblico, presenti testimoni a ciò deputati e se ne stendessero tre copie di cui una fosse rimessa ad un rappresentante del fisco, un'altra ad un proba-viro, la terza all'Ebreo creditore che per tal ragione alterar non la potesse. Lo Statuto di Genova già menzionato, all'art. 12 disponeva « che quando avranno da trattare qualche negozio coi Cristiani dovranno o far sottoscrivere li contratti nel libro solito, quale però non sia scritto in lingua ebraica, oppure dovrà intervenire un *sensale* cristiano per trattarli e concluderli, servata sempre la regola della piazza. » Allo stesso intento veniva dalle Regie Costituzioni (1) vietato agli Ebrei di esser sensali di prestiti; si ordinava loro di tenere un libro in cui questi contratti e quelli di compra si registrassero e ne dovevano mensilmente dar nota alla segreteria del Tribunale di loro residenza; non potevano ricevere o comperar cosa di sorta da persone minori, sospette o non conosciute; ed altrettali prescrizioni erano stabilite delle quali più acconciamente ragioneremo nel § *Commercio*. Giovi intanto avvertire che queste leggi sono cadute perchè i banchi feneratizii non vennero più ristabili, dal Cod. penale vennero proibite le case di

prestito su pegno, e la forma di questo contratto venne altrimenti regolata.

E degna di essere notata la disposizione della legge patria per cui « si proibisce agli Ebrei di prestare il loro nome o di essere mediatori di prestiti o altri contratti fra Cristiani e Cristiani, o fra Cristiani ed Ebrei nei quali il Cristiano riceva il pegno ed esiga interesse o vi partecipi, sotto pena, oltre la nullità del contratto, della perdita della somma, per quei Cristiani che impresteranno il denaro e d'altrouanto per gli Ebrei che ne saranno mediatori (1) ». Questa legge ne rivela una detestabile ipocrisia di alcuni barattieri cristiani i quali si facevano nei loro odiosi contratti rappresentare da un Ebreo, astretto allora a prestare il nome per acquistar la protezione d'un potente. E si scorgono tracce di queste furtifanterie in tutte le antiche leggi che severamente punivano siffatti contratti. Sotto Luigi XIV gli ufficiali regii dissero avanti il Consiglio Sovrano di Colmar « aver inteso con dolore che molti Cristiani di questa provincia esercitassero il giudaismo verso i loro fratelli.... che non osando far convenzioni usuarie si valevano del raggirio di farsi surrogare ai diritti degli Ebrei i quali le avevano concluse; che *personaggi di riputazione e di autorità* cadevano in questo travimento: un Ebreo che si sentiva colpevole cedeva il suo titolo ad un *personaggio potente* il cui grado abbagliava il debitore..... Essere informati che il male cresceva ogni giorno, ecc. Che già l'Imperator Carlo V l'aveva giudicata degna oggetto d'una delle sue leggi ed era quella con cui condannava « i *cessionari della iniquità dei Giudei* » a perdere i loro crediti; questa savia disposizione trovarsi fra le Costituzioni imperiali raccolte da Melchior Goldast: « *actiones suas Judaei contra Christianos nulla ex causa cedendo: cessa ammittuntur* ». Per queste considerazioni quel Sovrano Consiglio con Decreto 21

(1) RR. CC., cap. V, tit. VIII, lib. I. Dobbiamo avvertire che consimili disposizioni furono prese talora anche ai rigottieri, orfesi, altanai ed altri i quali furono dichiarati tenuti di consegnare alla pubblica autorità tutti gli oggetti che essi vanno acquistando; ma violati ritenere che le prescrizioni applicate concernenti gli Ebrei erano più rigorose delle altre, come evidentemente appare dall'obbligo loro imposto di tenere un apposito registro, ed altre tali

(1) RR. CC., § 12, cap. V, tit. VIII, lib. I.

giugno 1714 decretò « nulla ogni contratto di tal natura (1) ».

Le norme per decidere siffatte questioni si hanno negli articoli 1694 e segg. del Cod. Civ.; quindi non hanno più vigore le disposizioni delle Regie Costituzioni.

Altre cose noi avremmo ad aggiungere intorno a quest'argomento, ed in specie intorno al decreto di Napoleone concernente gli Ebrei dell'Alsazia, ma per una total attinenza di materia ci riserbiamo ragionarne più opportunamente sotto il § *Commercio*, dove ragioneremo anzitutto dei mezzi proposti da Gambini (2) perchè il commercio usurario che esercitano gli Ebrei non torni pregiudizievole alla gente di campagna.

Avvi nelle patrie leggi un curioso documento il quale prova che gl'Israeliti avevano frequenti relazioni cogli agricoltori: è questo un Regio Viglietto (3) in data 20 novembre 1789 indirizzato al Prefetto d'Aquino con cui gli si manda d'intimare a quegli Ebrei, che, trovandosi nelle terre della provincia nei giorni festivi, debbano astenersi dal comparire in pubblico per tutto il giorno e ciò a motivo, che essendo creditori di molta parte dei particolari, la loro comparsa distoglieva il popolo dall'andare in Chiesa.

Nè men curioso è il fatto citato da Sessa ed intorno al quale venne interrogato (4), di un Vicario capitolare d'una città del Piemonte il quale aveva stabilito che gli Ebrei dovessero salutare tutti i Preti pena una multa pecuniaria; ed è meraviglia che quest'autore disapprovi siffatta disposizione, dalla quale appellatisi gli Ebrei come per abuso al Re, vennero liberati dall'obbligo che loro s'imponesse.

Diciamo è meraviglia poichè lo stesso Sessa (5) sostiene, che non possano gli Ebrei

essere chiamati coll'onorevole titolo di signori perchè bestemmiatori e tristi.

107. Il Sessa tratta la questione di sapere se un Cristiano possa contrarre società con un Ebreo e conchiude meglio tornare lo astenersene; nondimanche gli Ebrei parlano di pace mentre vanno contro noi macchinando insidie, e si rischia di fare jattura delle cose ad un tempo e della fede. Basti averlo accennato.

108. Non vuolsi negare che gli Ebrei nei contratti soventi volte non adoperassero la frode, a fine di accumulare ricchezza cui tutta era volta l'attività degli Israeliti, mentre ogni altra era loro disdetta, e quest'istinto ad arricchire non era equilibrato da altra passione generosa, le quali frodi, le quali furberie esagerate dai Paladini dell'intolleranza, bene spesso vengono poste in campo a fine di escluderli da ogni civile diritto. Ridotti com'essi erano a commercio oscuro e precario facilmente erano condotti alla frode; mancavano di moderazione nei guadagni come di fedeltà nei patti, ed esercitavano sordamente la vendetta contro coloro che essi consideravano come loro oppressori.

Isolati affatto dal commercio dei Cristiani, stimmatizzati dalle leggi, presunti tristi, rinchiusi come *betrre feroci* (1) in particolari abitazioni, ad altro non restava loro pensare che ad accrescere vieppiù i loro capitali, e l'isolamento, dice Blanqui, nel quale essi vennero costretti a vivere, e la proibizione lungo tempo in vigore di possedere beni stabili fecero dirigere le loro speculazioni al commercio ed all'industria nei quali ben presto acquistarono un ascendente incontestabile sugli altri. Sgraziatamente vi si diedero con una diffidenza e con sentimenti di paura che li abituarono poco a cercare coll'astuzia un asilo contro l'abuso della forza, e per tal modo furono stretti a venire a quelle transazioni laide di cui la storia offre non pochi esempi (2) ».

(1) Merlin, *Répert. de Jurispr. Jufs.*, sect. 1, § 5.

(2) Gambini, *Cittadinanza giudaica*, pag. 151.

(3) Ibidem.

(4) Sessa, *De Judaeis*, pag. 132.

(5) Sessa, *De Judaeis*, pag. 91.

(1) Bail, *Etat des Juifs*.

(2) Blanqui, *Hist. de France. polit.*, t. 1, pag. 202.

L'esclusione degli Israeliti dal sociale consorzio, l'incertezza del loro soggiorno, l'adunamento loro nei ghetti, la proibizione di possedere stabili, l'ignominia delle vesti, tutto insomma il loro stato civile tendeva a stringerli fortemente insieme. Il loro affetto vicendevole nato dalla comunione di origine e dai sentimenti religiosi doveva accrescersi vieppiù quando questo popolo si vide a vari gruppi disperso fra genti nemiche. Era solamente nelle loro adunanze, che essi potevano dar tregua un istante ai sentimenti più penosi e amari; solamente dai loro correligionarii potevano sperare aiuto o almeno consiglio e conforto. La loro vita errante doveva stendere assai lontano le fila delle loro relazioni e corrispondenze, e il velo del segreto le involgeva... quanto più la stirpe israelitica veniva reietta dal consorzio degli uomini, tanto più concentrava le sue affezioni, estendeva e assicurava le sue corrispondenze. Era adunque nelle esclusioni stesse una fonte indiretta di fuori. L'Israelita era collocato in situazione da poter condurre imprese impossibili ad altri (1).

Ove stava pertanto il rimedio? nell'abolizione delle leggi eccezionali.

Rispetto alle relazioni tra Cattolici ed Ebrei non poche cose ci restano ad aggiungere diendenti dal non poter abitare gl'Israeliti cogli altri confusi, nè con essi loro intrattenersi, ma di ciò abbiamo divisato ragionare nei §§ *Dei diritti onorifici e del diritto di possedere beni stabili*, ove tratteremo anche dell'obbligazione loro imposta di abitare nel ghetto.

§ VII. *Rapporti degli Ebrei colla società in generale; del culto; sinagoga; autorizzazione richiesta per erigere delle nuove; funzioni religiose; pena ai turbatori delle funzioni israelitiche; asilo della sinagoga; cimiterii; rabbini; legislazione francese; leggi patrie; doveri dei rabbini; loro diritti; pensioni dei*

rabbini e questione relativa; gli Ebrei obbligati ad udire le prediche dei Cattolici; Bolla di Clemente XI; Statuto ligure; proibizione di uscire dal ghetto nella Settimana Santa; Regie Costituzioni; Decisione ministeriale, libri religiosi; leggi patrie; Statuto ligure; leggi austriache; scomuniche; testamenti; Regie Costituzioni; Codice penale, come si debbano punire; si vieta agli Ebrei di dogmatizzare; Regie Costituzioni, Codice penale; violazione delle feste; se gli Ebrei godano del diritto d'asilo nelle chiese cattoliche; apostasia, se costituisca un reato; Codice civile.

109. Ragionando del culto, intorno a due materie specialmente può versare la discussione: intorno alle cose cioè, al culto stesso appartenenti, ed intorno alle persone che vi sono addette.

110. Sinagoga è greca parola che italianamente suona *congregazione*, e come Chiesa vale l'insieme dei fedeli che professano il culto cattolico, e l'edificio ove il culto si presta alla Divinità, così quella vale ad un tempo l'insieme degli Ebrei ed il luogo ove si accolgono a preghiera, sebbene nel primo senso più sovente, e meglio, si adopri la parola *Università Israelitica* e ben anco ghetto.

111. All'art. 5 del Codice civile si stabilisce: « Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati secondo le leggi, gli usi ed i regolamenti speciali che li riguardano ».

Da questa legislativa disposizione si può inferire:

1.^a Che solo i culti attualmente esistenti sono tollerati nello Stato: la pena di chi tentasse introdurre un nuovo culto sarebbe a nostro credere quella comminata dagli art. 483, 484, ovvero quella di cui all'art. 164 del Cod. penale secondo le circostanze dei casi (1).

(1) Cattanei, *Ricerche economiche* ecc., pag. 85, 86.

(1) Intorno a questa questione v. Vattel, *Droit des gens*, vol. 1, pag. 199.

2.° I culti esistenti sono soltanto tollerati: quale è il significato, il valore di questa parola? culto tollerato indica culto del quale non è lecito pubblicamente l'esercizio, ma che tuttavia si permette onde scongiurar maggiori danni (1), ed al quale è assicurata protezione e custodia, ed a quelli che lo professano si dà con ciò stesso garanzia che non verranno punto turbati nei loro diritti.

3.° I culti esistenti sono tollerati secondo la legge, usi e regolamenti che li riguardano.

Non v'ha dubbio che fra i culti attualmente esistenti e tollerati il mosaismo s'abbia esordio ad annoverare.

112. Vi sono sinagoghe in tutte le università ed in tutti i luoghi in cui risiedono delle famiglie che professano il culto di Mosè, e ve ne sono di ogni rito: nei luoghi in cui non v'è la sinagoga ossia un edificio destinato a tale scopo, possono accogliersi in una casa privata (2): è proibito erigerne delle nuove, ma lecito è le antiche o cadenti per vetustà restaurare; nè quanto abbiamo detto esser proibito erigere nuove sinagoghe vuolisi intendere così strettamente che non se ne possano fondare giammai. Sessa dice che si permette fondarne coll'autorità del Papa e del Re (3); tuttavia pare che la licenza del Pontefice non sempre siasi richiesta, poichè leggiamo nel Memoriale a capi per gli Ebrei stabiliti nel Contado di Nizza al capo sesto: « Permettessi alle famiglie ebraiche abitanti in Villafranca e che sono sufficienti a mantenere una sinagoga, ad erigerla (4) ».

E quest'opinione noi crediamo più conforme ai principii di diritto sulla materia (5):

(1) Desimoni, *Diritto pubblico di convenienza nazionale*, pag. 301.

(2) *IR. CC.*, lib. I, tit. VIII, cap. II, § 3.

(3) Sessa, *De Judeis*, pag. 139; era più proibito di erigerne delle nuove: dalla L. 27, *Cod. Theod., De Judeis et Gentilibus*, e L. 19 C. Justin. *cod. id. Decr. lib. 5, t. 8, c. 3 e 7*.

(4) Duhoi, *Rac.*, tom. II, pag. 613.

(5) Vattel, *Droit des gens*, vol. I, pag. 206.

d'altronde non si scorge la necessità del consenso del Papa; crediamo pertanto che basti la licenza del Re, la quale pare sia luogo a domandare concorrendovi queste due circostanze, che cioè gli Ebrei abitanti in un paese sieno in gran numero, e possano sopportare le spese necessarie al culto ed all'eruzione di una sinagoga.

113. Il culto ebraico essendo tollerato, le sinagoghe debbono essere rispettate da chicchessia; quindi nell'art. 168 del Cod. Penale si dispone: « Chiunque con vie di fatto, minacce od in qualsivoglia altro modo turbi od impedisca l'esercizio dei riti e delle funzioni dei culti semplicemente tollerati nei Regii Stati, sarà punito colla pena del carcere o con multa secondo le circostanze dei casi; salve sempre le pene maggiori pei fatti che costituiscono un reato più grave »; affinché delitto esista egli è necessario che si turbino le funzioni religiose, altrimenti non può manifestamente esservi luogo a pena. Secondo il diritto romano, sebbene le sinagoghe non fossero considerate come cose sacre, sante o religiose, ciò nullameno si era proibito di bruciarle ed ai militi di aquartierarsi in esse (1). Così pure è stabilito virtualmente nell'art. 699 e seg. del patrio Cod. penale.

Il furto di cose consacrate al culto ebraico commesso nella sinagoga, pare non si possa punire come furto qualificato per ragioni del luogo.

Le patrie leggi a fine di viemmeglio garantire la sicurezza ed il rispetto al luogo, in modo analogo alla protezione che si debbe a culto tollerato, proibiscono di arrestare chicchessia nelle sinagoghe mentre il popolo ivi è congregato a far orazione (2) eccetto che ad istanza dei loro massari, conciossiachè sia men dicevole ove sanvi molte persone raccolte a porger preci a Dio far atti men che più e solenni. Questa disposizione è a parer nostro per ogni verso giusta e convenevole, e torna più opportuna

(1) *Cod.*, L. 4 e 14, *De Judeis et Gentilibus*.

(2) Duhoi, *tom. II*, pag. 612.

che non il diritto di asilo, mentre per tal ragione si tempera il rispetto dovuto al luogo coi diritti e coll'ordine richiesto nella società (1). Simile provvedimento si legge anzi nello Statuto ligure, già le molte volte rammentato, essendo vietato dall'articolo 8, d'arrestar chicchessia nella sinagoga senza licenza del Senato.

Per i motivi addotti e per non essere stata abolita, crediamo quella legge debba tuttavia stimarsi in vigore, come quella che è necessaria conseguenza dei principii della religiosa tolleranza.

Essendo tollerato il culto ebraico si stabilì che: « Si dovranno guardare di alzar strepitosamente le voci nell'esercizio dei riti, ma saranno obbligati ad esercitarli con tuono modesto e sommesso (2) ».

Dallo stesso principio deriva che gli Ebrei « non potranno condurre nissun Cristiano alle loro religiose funzioni (3) ».

Non dubbio che queste leggi sieno in vigore, poichè esse fanno parte degli *usi e regolamenti* sotto l'osservanza dei quali questo culto è tollerato.

114. L'uomo ha diritto di manifestare col culto esterno la credenza e l'omaggio alla Divinità; quindi il culto esterno forma un ente giuridico che debbe godere della protezione civile, finchè vien limitato alla semplice manifestazione del principio religioso in modo analogo al medesimo. Questa protezione e queste limitazioni sono abbastanza chiaramente scritte nelle patrie leggi. E siccome non è necessariamente richiesto per questa manifestazione che essa si compia al di fuori dei luoghi destinati al medesimo, così si può giustamente proibire ogni pubblica manifestazione poichè « *là ove havvi una religione dominante può vietarsi un culto pubblico dissidente (4);* » perciò

Belime: « Non si può vietare ai religionarii di praticare fra di loro le cerimonie esterne senza violare enormemente la libertà di coscienza; ma la potestà civile ha indubbiamente il diritto di proibire che si producano sulla pubblica via (1) ».

Le obbligazioni pertanto del poter sociale rispetto ai culti dissidenti dalla religione dello Stato sono:

1.^a Il poter sociale debbe rispettare la parte spirituale del principio religioso, cioè non violentare le coscienze;

2.^a Tutelare la manifestazione del principio religioso in quanto non lede i diritti del culto dominante;

3.^a La potestà civile può quindi imporre certi limiti, i quali sieno richiesti dalla necessità di serbare intatti i diritti del culto dominante, ai culti dissidenti, come debbe loro protezione.

Dei limiti tracciati dalle patrie leggi abbiamo discusso e ragioneremo in seguito.

115. Essendo la tolleranza religiosa dei culti legge politica e fondamentale, ne segue che le cose finora discorse vogliono pur darsi del Ducato di Genova, e gli Ebrei di questo paese non godono ormai più di quei diritti che sono incompatibili colla semplice tolleranza del culto.

116. Nel novero delle cose religiose e protette dalla pubblica autorità dai romani giureconsulti si ponevano i cimiterii.

Dalle nostre antiche leggi si scorge che al rinnovarsi delle condotte era sempre concesso agli Ebrei un particolar sito in cui seppellire i cadaveri dei loro correligionarii, e che furono sempre questi luoghi destinati alla quiete degli Israeliti guarentiti e protetti dagli insulti popolari.

Risulta dagli archivii dell'università israelitica di Torino che quattro furono i luoghi successivamente destinati a cimiterii per seppellire i cadaveri dei seguaci della legge mosaica: cioè il primo ove trovasi oggidì la fonderia del R. Arsenale, il secondo in

(1) Carnignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale.

(2) RR. CC., cap. II, tit. VIII, lib. I.

(3) RR. CC., cap. II, tit. VIII, lib. I.

(4) Cantù, Storia Universale.

(1) Belime, Diritto pubblico, parte III, § 4.

altro sito ad esso coeuvante, il terzo nel luogo ora presentemente è l'ospizio delle figlie, il quarto attualmente in uso, nella regione Vanchiglia. La fabbrica di un sobborgo in questa regione rendendo desiderabile il traslocamento di quest'ultima israelitica necropoli, un nuovo, e più remoto luogo verrà, dicesi, destinato pel seppellimento degli Ebrei.

In quanto ai tre primi il Regio Governo concedette liberalmente l'uso del terreno occupato; il quarto è di proprietà dell'università ebraica di Torino (1).

A termini dell'art. 567 del Cod. penale è punibile colla reclusione o col carcere o con multa estensibile sino a lire trecento secondo la maggiore o minore gravità dei casi, chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri o di violazione di tombe o di sepolcri. Nella generalità di questa disposizione sono compresi eziandio i violatori dei sepolcri degli Ebrei (2).

A fine di stabilire un cimitero non è richiesta da nessuna delle patrie leggi l'autorizzazione sovrana, ma se questa non è necessaria non v'ha dubbio che non si può stabilire senza licenza dei Consigli municipali e del Senato, al quale s'appartiene il dare gli opportuni provvedimenti (3).

Si potrà egli per lo stabilimento d'un cimitero israelitico domandare l'espropriazione forzata? cioè si può mettere nel novero delle opere di utilità pubblica? il vantaggio, anzi la necessità di questi luoghi sembra sieno tali da non far parer dubbia l'affermativa.

117. Ora delle persone. I rabbini sono i Ministri incaricati del culto giudaico. Vi sono rabbini di diversi gradi o per meglio dire che hanno maggior o minor giurisdizione. In ogni università maggiore avvi un rabbino maggiore il quale ha sotto di sé tanti rabbini e maestri di religione, quante sono le

università minori comprese nel circolo dell'università maggiore. Quali sieno le attribuzioni dei rabbini maggiori e la loro autorità sui rabbini semplici a noi non s'appartiene investigare; accenniamo solo dei loro diritti e dei loro doveri in cospetto della società civile.

Onde poter essere ammesso rabbino è necessario aver acquistato questo titolo, come grado accademico, il quale nei paesi in cui vi è la piena tolleranza di culto si conferisce dai professori di teologia rabbinica; così a Padova è stabilito un collegio rabbinico, così a Metz havvi una scuola centrale rabbinica; in Torino ed in Vercelli vi sono due collegii preparatorii agli studi rabbinici.

I rabbini sono nominati od approvati dal R. Governo (1) e debbono essere sudditi di S. M. (2), ove alcuno straniero venga nominato fa d'uopo della Sovrana approvazione, perchè possa esercitare le funzioni e godere i diritti di rabbino.

118. Regis (3) e Gambini (4) vorrebbero che nessuno fosse ammesso ad esercitare le funzioni di rabbino se non dapo aver alcun tempo in un'università atteso allo studio di qualche disciplina e così poco a poco qualche barlume di civiltà penetrerebbe anche nel ghetto. Noi in tal bisogna ci accordiamo pienamente coi mentovati autori, poichè consideriamo questo come uno dei più potenti mezzi onde promuovere l'incivilimento e la fusione degli israeliti cogli altri cittadini, senza che alcuna crisi abbia luogo, nel mentre che incominciando a stringer relazioni con giovani appartenenti al fior delle famiglie dello Stato, più agevolmente sarebbero nella pubblica opinione riabilitati.

(1) Gambini, della Cittadinanza Giudaica, pag. 155.

(2) Determinazione Sovrana del 10 febbraio 1821 comunicata alla Commissione speciale israelitica del Piemonte con lettera dell'Intendente Generale dell'11 stesso mese; questo Sovrano provvedimento non è stampato.

(3) Regis, *De Judaeco cive*, pag. 512.

(4) Gambini, *Cittad. Giudaica*, pag. 151.

(1) Baratta, *Il Conosimento torinese*, pag. 31.

(2) Sessa, *De Judaica*, pag. 251.

(3) V. il vol. 2 di quest'opera voc. Cimiteri, pag. 385.

119. « In Francia prima del 1850 il culto israelitico non era dotato dal Governo; ogni concistoro ed ogni sinagoga per mezzo d'una contribuzione stabilita da parecchi decreti e regolamenti pagava i ministri del culto; ora colla legge 8 febbraio 1851 si è stabilito che dal 1.^o gennaio dello stesso anno i ministri del culto israelitico ricevessero pensioni dal tesoro pubblico, stabilendo ad un tempo le dovute gradazioni tra il rabbino di Parigi, quelli dei dipartimenti e quelli comunali o rabbini uffiziali.

In Francia, dice il sig. Vivien (1), vi sono cent' undici rabbini o ministri uffiziali.

« Il pubblico tesoro parimente concede indennità o soccorsi per sovvenire alle spese d'una scuola centrale rabbinica, alle spese di amministrazione del concistoro centrale e per la fabbrica delle Chiese (2) ».

I ministri soli del culto protestante ricevono in Piemonte stipendio dal Governo (3); per tal modo le spese del culto ebraico vengono sopportate dalla *Corporazione israelitica* provvedendo l'università al decoro delle funzioni ed alloggiando di convenevole stipendio i ministri. Questo è regolato dalle particolari convenzioni tra il rabbino che si elegge e l'università israelitica e da queste convenzioni prendono norma i loro diritti ed i loro doveri. Il modo con cui si stabiliscono le imposte e come l'esazione sia regolata si determina dai particolari regolamenti delle università, e di questi ragioneremo in luogo più opportuno e terremo oziandio discorso altrove del Tribunale competente per queste differenze tra il rabbino e l'università stessa. La carica di rabbino non è inamovibile; essi possono venire rimossi da quelli stessi da cui vennero eletti, cioè dall'università israelitica; gli è certo tuttavia che non possono rimoversi senza giusto motivo; sulla

validità, e forza delle ragioni che possono esigere un tale provvedimento, s'appartiene alla competente Autorità di pronunciare in contraddittorio del rabbino e dell'università stessa, come meglio avremo campo a dimostrare quando tratteremo della giurisdizione (1).

120. Passando più d'avvicino a ragionare dei diritti e dei doveri che hanno i rabbini in cospetto della società civile diremo che sono quelli soltanto annoverati nelle leggi.

I rabbini nelle università soprintendono all'istruzione dei loro correligionarii e fanno parte dei consigli di dell'istruzione come dell'amministrazione delle università; dippiù sono dessi il più sovente preposti all'amministrazione delle Opere pie israelitiche nel grembo di ogni università stabilite.

Sono essi parimente incaricati dello stato civile dei loro correligionarii: essi sono uffiziali dello Stato civile nel circolo delle loro università in forza dell'art. 40 delle RR. PP. 20 giugno 1857 (2) nel quale si stabilisce: « In ciascuna università israelitica il rabbino o chi ne fa le veci dovrà pure tenere i registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte degl'individui che professano il culto israelitico. Ciascun atto di nascita, di matrimonio o di morte conterrà le istesse indicazioni prescritte nell'art. precedente (in cui si dispone per i registri dei culti tollerati; queste indicazioni sono quelle di cui agli art. 12, 13, 14, 22, 25, e 18 del capo I del Regolamento) eccettuato quelle che si riferiscano al battesimo. I registri verranno chiusi in fine dell'anno dal detto rabbino o da chi ne fa le veci, ed il doppio ne sarà da lui consegnato al Prefetto della provincia nel mese di gennaio successivo ».

Giova avvertire, dappoichè ragioniamo per incidenza dei registri dello Stato civile, che giusta l'art. 52 del precitato Regolamento

(1) Vivien, *Études administrat.*, pag. 40.

(2) Maguisol, *Dictionn. de droit administratif*, voc. Culte, § IV.

(3) V. il vol. I di quest'opera, voc. *Accattolici*.

(1) Parere dell'Avv. Generale di Nizza in data 10 febbraio 1857.

(2) Collez. *Galeries* n. dell'anno 1857, pag. 78 e seguenti.

« l'istanza per la rettificazione degli atti di nascita, matrimonio o morte formati da altri che dai Parroci (e quindi anche di quelli formati dai rabbini) debbe essere portata al Tribunale di Prefettura del luogo in cui l'atto venne formato, ovvero si trova deposto ».

121. Godono i rabbini di certe immunità: così essi sono esenti dal pagare la tassa personale ossia di foggaggio, nelle università israelitiche stabilite.

Essi hanno non solo lo stipendio, ma, fatti inabili all'esercizio del loro ministero, ed ove l'abbiano per un certo spazio di tempo prestato, godono sui fondi dell'università d'una pensione di riposo. *Quid* se un rabbino abbia prestato il suo ministero a parecchie università successivamente, (le quali punto non sono fra di loro solidarie), a nessuna tuttavia per sì lungo tratto di tempo che valga a dargli diritto ad una pensione di riposo? manca in siffatto caso ogni argomento di decidere la controversia secondo le leggi, poichè queste sono mute; o di ricorrere alle leggi simili poichè la singolarità del caso nol permette, quindi, pare a noi, che dovendosi in questa circostanza ricorrere ai principii d'equità, art. 15 del Cod. Civ. (1) si possa dire che le università tutte alle quali egli prestò il suo ministero abbiano dovere di concorrere a somministrargli la necessaria pensione giusta il tempo per cui rimase in funzioni, e così farne obbligazione divisibile; seppur dir non vuolsi che tale obbligo stringa soltanto l'ultima università, come quella che inabile ormai lo accettava e così essa dovesse stare alle conseguenze della sua elezione: questa ragione però non è tale che ci possa persuadere, come quella che troppo ha del sottile e del gretto.

122. I rabbini sono parimente incaricati d'inflettere le scomuniche a quelli che, per qualche cagione, meritano siffatto castigo: accennano in più luoghi le patrie leggi alle

scomuniche le quali *ipso iure* colpiscono quelli che infrangono i regolamenti delle università, i renitenti alle decisioni dei rabbini, i deputati della cassetta i quali palesassero le somme in essa pagate dai particolari Ebrei (2). Non è nostro istituto il parlare di queste scomuniche poichè ciò al regime interno delle università s'appartiene, anzichè ai rapporti fra gli Ebrei e la civil società; fors'anco andarono in disuso dappoichè nei regolamenti delle varie università più non se troviamo fatto cenno.

Nella Pratica Legale (3) trovansi esempi di scomuniche pronunziate in cause civili le quali si possono paragonare ai rotoli monitoriali soliti spedirsi contro i Cattolici affini di provare, come dice Fevret, *les distractions et spoliations des biens héréditaires, des meubles, titres et papiers de l'héritié ou société contentieuse*.

Chabrol-Chemene dice: « Il monitorio è un ordine della Chiesa ai fedeli col quale impone ad essi di dichiarare quanto sanno di certi fatti importanti sotto pena di incorrere nelle sue censure ove non obbediscano. A termini di un decreto del governo francese del 18 di dicembre 1806, il governo può ricorrere ai monitorii per scoprire qualche grave delitto; al ministero solo della giustizia s'appartiene di ordinare i monitorii ed a lui vogliono essere indirizzate le rivelazioni dopo essere state ricevute dai Magistrati, dai Parroci e dai Vicarii (3) ». Come i rotoli monitoriali fra i Cristiani non sono aboliti, così crediamo in vigore s'abbia a tener tuttavia l'usanza di

(1) Dubois, *Racc.*, tom. II, pag. 516, 542, 408, 471, 465, ecc. Ved. in formula nello stesso vol., pag. 177, 518.

(2) *Pratica Legale*, ediz. 2.a, parte 2.a, tom. 6, pag. 450, e concl. dell'Avv. Generale in data 8 marzo 1769, sott. Paleri, in causa Zim contro l'Università degli Ebrei.

(3) Chabrol-Chemene, *Dict. de Législation usuelle*, tom. 2, pag. 247, ediz. di Bruxelles, ved. *Moniteur*.

(1) Zaiber, *Comm. sull'art. 7 del Cod. Civ. Austr.*; e Resnais, *Filosofia del Diritto*, vol. 1.

comunicar le scomuniche tra gli Ebrei, e vi si possa far luogo quando la gravità del caso lo richieda, ogniquale volta si fa luogo ai monitorii, per quanto non lede i diritti della tolleranza che ha il culto ebraico. Nella Pratica Legale testè citata sonvi parecchi esempi di casi in cui si fe' luogo a questa minaccia di scomunica. Vuolsi ottenere la licenza del Senato sulle conclusioni del Pubblico Ministero prima di poterle pronunciare, come si raccoglie dai casi riferiti nel libro succitato (1).

125. Alcune cose crediamo opportuno di aggiungere le quali schiene al culto israelitico tanto strettamente non appartengano, tuttavia qui si possono riferire per attinenza di materia come quelle che alla religione riguardano.

Nella Bolla di Clemente XI (5 marzo 1703) che incomincia *Propagandae per universum* (2) si stabilisce che « *ad eosdem Judaeos in S. Fidei veritate erudiendos et trahendos ad Christum ea omnia et singula quae de sacris lectionibus seu sermonibus per singulas hebdomadas ad ipsos, ubicumque eorum Synagogae fuerint, habendis Gregorius (XIII) praedecessor noster in aliis suis apostolicis litteris (sono dell'anno 1584) constituta sunt, ab omnibus inviolate servari et sicuti in desuetudinem abierunt in usum revocari praecipimus et mandamus.* »

Lo Statuto ligure all' art. 29 disponeva all' incontro che gli Ebrei non si dovessero costringere ad andare in alcun tempo alle prediche dei Cristiani; anzi non permetteva metterser il piede negli Oratorii o nelle Chiese cristiane (art. 55).

Nel Piemonte, se mai fu osservata la disposizione pontificia sovra accennata, cadde in disuso, nè si può ristabilire perchè contraria alla tolleranza garantita al culto ebraico. D'altronde non si potrebbero per tal modo buoni effetti produrre, poichè la

credenza non si vuole imporre. « La Divinità, dice Romagnosi (3), non ha cultori di buona fede che negli uomini liberi, lo Stato non gode tranquillità, che con la libertà della coscienza, la religione non trionfa che con l'ascendente della opinione ».

124. Gli Ebrei possono avere qualsivoglia genere di libri religiosi purchè non sieno di quelli proibiti dai Concilii, dai Pontefici od altrimenti vietati (2). Lo Statuto ligure all' art. 54 proibisce parimente d' introdurre libri dannati o tampoco imprestati ai Cristiani. Le leggi di Giuseppe II relative agli Ebrei vietano loro di tenere certi libri, i quali sono considerati come perniciosi, poichè contrarii alla morale sociale: ed è con questo temperamento, crediamo noi, che si vogliono interpretare le disposizioni delle patrie leggi poichè altrimenti verrebbero a ledere i diritti di tolleranza di cui gode il culto ebraico.

125. Le RR. CC. proibiscono agli Ebrei di menar danze, suoni od altrimenti far festa nei giorni della settimana santa, nè tampoco uscire in questi giorni dal loro ghetto (5); tali disposizioni sono forse dalle antiche leggi dedotte, le quali in ciò erano dettate a loro pro, affinchè cioè non fossero da Cristiani insultati, per una così recrudescenza d' odio in questi giorni; quindi, che tolta ora questo pericolo poichè la febbre fanatica non travaglia più il popolo, il Ministro dell' Interno con sua circolare in data 5 aprile 1816 (4) indirizzata alle Autorità provinciali ordinò « di tacitamente permettere agli Ebrei di uscire nei giorni della Pasqua dalle loro case o botteghe in quell' ora però in cui non si celebreranno nelle Chiese le sacre funzioni, e con quella prudente moderazione che possono esigere i

(1) Romagnosi, Assunto primo, ediz. del Silvestri, pag. 128.

(2) Diction, Racc., tom. II, pag. 288, 289, 501, 605.

(3) RR. CC., lib. 1, tit. VIII, cap. VII.

(4) Questa Circolare non è inserita in alcune delle Raccolte che si pubblicano in Torino.

(1) Pratica Legale, ediz. 2.a, parte 2.a, fin. li, pag. 355.

(2) Diction, Racc., tom. II, pag. 685.

loro bisogni ed interessi alieni tuttavia da ogni traffico o commercio ».

126. Gli Ebrei nelle Chiese cristiane ricoverati possono forse invocare il diritto di asilo? Quale è la pena dell'Ebreo che bestemmia? Quale è la pena dell'apostasia? Ecco tre questioni di non facile scioglimento.

Sessa (1) trattando la prima quistione che ci siamo proposti, accenna ai motivi per quali si potrebbe concludere che gli Ebrei non possono godere dell'immunità ecclesiastica, cioè l'esser eglino nemici del nome Cristiano, che la Chiesa non debbe tutelare col suo scudo quelli che le sono ribelli; tuttavia, egli soggiunge, ai nostri tempi sembra questo dubbio risolto dal Concilio di Trento (2) ed adottata l'opinione in quei paesi in cui le disposizioni del Concilio hanno forza, che il privilegio dell'immunità si debba concedere agli Ebrei, ai Gentili ed in generale a tutti gl'Infedeli, poichè questa immunità compete piuttosto per ragione del luogo che della persona. Il Barbosa (3) reca essere stato in questo senso l'insorta quistione definita dalla S. Congregazione dell'Immunità nel febbraio del 1631 e così osservarsi a Roma ed essersi risolto nel Consiglio dell'Imp. Carlo V; nè altrimenti sembra si possa ora in questa controversia rispondere: quindi gli Ebrei godranno del diritto di asilo nelle Chiese cattoliche, nei casi in cui questo diritto è concesso ai Cristiani.

127. Uno Statuto del 17 giugno 1450 di Amelino stabilisce (4) « Si quis judaeus vel judaea in aliquam blasphemiam vel maledictum proruperit, statim constante de delicto per castellanum vel officarium loci dicti blasphemici capi et in columna pilari cum grullionibus vel cordula apponi per tres horas, deinde per carreriam magis publicam illius loci ab uno angulo in

alium, infra praecedente, cum fimbriis nodosis per numeros nudatos usque ad corrigiam verberando deduci volumus; et si qui eorundem judaeorum in hoc crimine inveniantur relapsi, sine misericordia ponantur in pilario una die fori publici et per tres horas linguae eorum cum acu longo visibilibus perforentur ». Nelle RR. CC. si legge (1): « Se alcun Ebreo di qualsivoglia sesso fosse così temerario ed ardite che prorompesse infamemente in qualche bestemmia o maldicenza contro il Salvatore nostro, o la di lui Santissima Madre, o contro veruno dei Santi o le loro sacrosante immagini, sarà punito colla pena di morte ». Questa disposizione sembrerà senza dubbio soverchiamente severa, ed è perciò che il cod. penale intingendo prudentemente quella legge secondo i bisogni e l'indole dei tempi all'art. 162 stabilì: « Colui che con animo deliberato profferisse qualche bestemmia od ingiuria contro il SS. Nome di Dio, contro la B. Vergine od i Santi, sarà punito col carcere o colla reclusione e potrà la pena estendersi anche ai lavori forzati a tempo, avuto riguardo alla gravità delle bestemmie e delle ingiurie, al luogo, al tempo in cui furono proferite ed allo scandalo arrecato ».

La disposizione delle RR. CC. avrà a considerarsi tuttavia in vigore, come legge particolare relativa agli Ebrei, giusta l'art. 759 del Cod. penale?

Non pare; difatti leggesi nell'Editto di promulgazione dello stesso Codice penale essersi voluto stabilire un complesso di leggi penali uguali per tutti; quindi è che poi delitti intorno ai quali provvede il Codice, non havvi altra legge a consultare che lo stesso codice, o le leggi particolari ad una classe di persone, come queste dalle Costituzioni sancite contro gli Ebrei vogliono considerate come abrogate; d'altra parte lo stesso Codice all'art. 759 disponendo che solo nelle materie non contemplate debbesi ricorrere alle leggi, usi e re-

(1) Sessa, *De Judaeis*, pag. 318.

(2) Concilio di Trento, sessione 25, cap. XX.

(3) Barbosa, *De J. Eccl.*, lib. 2, cap. 3, n. 44.

(4) Barilli, *Editti*, pag. 122.

(1) RR. CC. lib. 1, tit. VIII, cap. VI.

golamenti, e la bestemmia essendo materia contemplata nel codice, chiaro si scorge, che non può farsi luogo all'applicazione del disposto delle leggi anteriori. E certo sarebbero troppo grave anacronismo quelle leggi; valenti filosofi e criminalisti provarono abbastanza che a Dio lasciar debbesi la vendetta delle offese a lui arretrate, che abbastanza potente e giusto Egli è a conoscerle ed a punirle; la società persona morale, quei diritti ha che a persona appartengono; la religione è solo per ciò garantita che è fondamento dell'ordine pubblico o dello Stato: nè più l'interesse della terra si arroga il diritto di vendicare gli interessi del Cielo; le candide benivole della religione più non debbonsi macchiare di sangue: la bestemmia dai codici dei colti popoli o non si punisce, o solo si punisce come offesa arrecata ai diritti della società.

128. Dopo che una religione veramente sociale è stabilita, se taluni nodrissero opinioni sovversive degli accennati *fondamenti* della religione sociale, dovrebbe il Governo impedire che corrompessero gli altri e turbassero i credenti nell'esercizio della riconosciuta religione, senza prendersi briga della credenza interiore di chiechessa (1).

Questo è il fondamento della prescrizione dell'art. 164 del Cod. penale nel quale vietasi di dogmatizzare. « Chiunque con pubblici insegnamenti, con arringhe o col mezzo di scritti, di libri o di stampe da esso pubblicati o spacciati attaccchi direttamente od indirettamente la religione dello Stato, con principii alla medesima contrarii, sarà punito colla relegazione. Se però il colpevole avrà agito per imprudenza o senza deliberato proposito di offendere la religione sarà punito col carcere o col confino secondo le circostanze. » Se il suo fatto o le parole sono tali da offendere la religione o da eccitarne il disprezzo o da arrecare scandalo comechè non accompagnato dalle sopradette circostanze aggravanti si punisce

secondo le norme dell'art. 165 dello stesso Codice. Pertanto gli Ebrei i quali tentassero far proseliti sarebbero secondo queste disposizioni puniti; necessaria conseguenza del principio che la religione cattolica è religione dello Stato, e che i soli diritti che dalla tolleranza discendono sono agli Ebrei concessi.

Nelle leggi anteriori non abbiamo trovato cenno di questo delitto; forse l'Inquisizione giudicava di questo reato, forse anche secondo l'indole di quelle leggi che consideravano gli Ebrei come una nazione nomade e dispersa, si puniva coll'esilio; certo non essendovi legge in proposito, troppo era largo il campo all'arbitrio del Giudice.

129. La violazione commessa da un Ebreo delle feste dei Cristiani costituisce essa pure un reato di cui all'art. 168 del Codice penale ed al tit. VIII, cap. XII, lib. 1, delle Regie Costituzioni; questo reato, giusta il § VI dell'Istruzione Pontificia (1) è di *misto foro*, cioè può giudicarsi dall'una o dall'altra podestà senza però che l'una sospenda i diritti dell'altra; però non v'ha dubbio che tal delitto sia di competenza dei Tribunali ordinarii, come proveremo sotto il § *Giurisdizione*.

150. Gli Ebrei sono obbligati parimente a stender gli orzi ed a ornare le loro case poste nelle contrade ove nel giorno del *Corpus Domini* deve passare la processione; questa legge vuolsi riguardar come legge municipale, alla cui osservanza tutti quelli che abitano nel comune sono sretti.

151. Costantino sottopose a pena arbitraria quelli, che dalla fede cristiana apostatavano per seguire la legge giudaica (2). Costanzo a queste disposizioni aggiunse la pena della confisca (3); Teodosio il Grande li privò del diritto di poter disporre per testamento e di poter succedere (4); nel

(1) Romagnosi, Assunto Primo, pag. 225.

(1) *Traité public*, vol. I, pag. 525, ediz. Favale.

(2) L. 1, Cod. Theod., *De Judaeis et gentilibus*.

(3) L. 7, Cod. Theod., *De Jud. et coelic.*

(4) L. 1, 2, Cod. Theod., *De Apostatis*.

diritto Giustiniano si ritennero queste pene ed ancora se ne aggiunsero delle afflittive da potersi estendere alla morte (1), nè poteva l'apostata sperare perdono per ritenersi che facesse de' suoi errori, *ne flagitium eorum obliterabitur poenitentia* (2). Chi consigliava altri all'apostasia perdeva il capo e l'avere (3); Leone Augusto nella *Costitut.* LV comandò a tutti i Giudei *ne aliter quam pura salutarisque christianorum fides vult, vivere audeant* (4), sotto pena di essere puniti come apostati. Nel medio evo « la tolleranza, dice il Cav. Ciharario (5), non era per certo virtù dei cattolici, ma non trionfava neppure nel campo dei Giudei e degli Eretici; sin dal secolo IV i Giudei lapidavano e mettevano in altre guise a morte i convertiti ». Un Giudeo battezzato che ritornasse nella sinagoga veniva sottoposto ad una pena nota sotto il nome di *rejudaisatio*. Se gli recideva il capo, che s'immergeva poscia in acqua corrente, e se gli spuntavano le unghie delle mani e dei piedi fino al vivo, talchè ne spicciasse il sangue (6).

Nelle patrie leggi non troviamo fatto cenno dell'apostasia, nè nelle R.R. CC., nè nell'Istruzione Pontificia, nè nel Codice penale, nè sappiamo d'alcun canone od altra legge ecclesiastica la quale abbia forza di legge nei Regii Stati in cui si punisce l'apostasia; solo il Cod. Civ. all'art. 738 dispone: « Le cause per le quali il figlio o discendente può essere discreditato sono le seguenti soltanto: 1.° Se abbia apostatato dalla Chiesa cattolica e non vi sia tornato prima della morte del testatore; lo stesso sarà ove abbia rinunciato alla religione cristiana, se questa era professata dal testatore ».

(1) Cod. Justin., lib. 1, tit. 5.

(2) Cod. Justin., lib. 1, tit. 7, § 3.

(3) Cod., tit. 7, l. 2, § 5.

(4) Si veda anche al Cod. Giustiniano.

(5) Ciharario, *Economia politica del medio evo*, pag. 157.

(6) Theange, *Glossa ad v. Rejudaisatio*; e Ciharario *op. cit.*, pag. 161.

L'apostasia pertanto è delitto che le patrie leggi lasciano punire dalla Chiesa con quelle pene canoniche che all'indole della Chiesa sono confacenti, e dal tribunale della famiglia perchè si riguarda come insulto alla fede dei padri; nè, se non s'intorbida la pubblica quiete o si reca alcuna offesa alla religione dominante, vuolsi considerare come reato. L'apostata perderebbe però quei diritti che sono connessi col religioso ordinamento dello Stato e che noi abbiamo detto *politici*. Sono queste disposizioni conseguenza della tolleranza ai culti non cattolici concessuta.

§ VIII. *Dell'istruzione; istruzione primaria; Israeliti di Livorno, Mantova e Casale; istruzione superiore od universitaria; se gli Ebrei ne sono esclusi; leggi antiche, scuole tecniche; motivi di decidere; Sessa; Gambini; la Germania.*

132. Al modo stesso che i Comuni del Regno provvedono all'istruzione degli abitanti del municipio, le università israelitiche, le quali costituiscono separate Comunità o Corpi morali stabiliti per provvedere ai bisogni della Corporazione giudaica, all'istruzione ed all'educazione dei loro correligionarii debbono por mente. Di quest'obbligo delle Università si fa cenno nei Decreti dell'Università di Nizza, e sebbene delle altre non si accenni, egli è tuttavia fuor di dubbio esser lecito agli Ebrei stabilire scuole nelle loro Università, come agli altri Comuni si permette, sotto l'osservanza delle stesse leggi, cioè col permesso dell'autorità amministrativa. Ma di ciò, e dei collegii israelitici ragioneremo più a lungo nel § XIX. Taciono le patrie leggi dei regolamenti delle scuole israelitiche, forse perchè ciò si appartiene all'organizzazione interna della Corporazione ebraica; tuttavia tornerebbe utile assai il conoscere e come sieno dirette e con quali principii, affinchè quella eredità d'odio contro gli Ebrei che venne raccolta dall'infima classe, nel conoscere la giustizia dei principii dell'educazione agli israeliti compartita, si abbandoni. Giuseppe

pio II d'Austria principe filosofo, ed Alessandro I di Russia, principe ed uomo di rette intenzioni, allorchando vollero dar opera a migliorare la condizione degli Ebrei, incominciarono dal pigliar le basi d'un solido edificio della pubblica istruzione. Poiché l'istruzione è la leva di Archimede nelle riforme civili.

Il Piemonte vanta già da qualche anno compiuta la generosa opera della riforma nel sistema d'educazione, giusta i bisogni dei tempi e del paese, e stabilite le scuole normali per i maestri che dovranno insegnare nelle borgate e nei villaggi dello Stato. Sembra che ove s'invitassero i maestri delle scuole elementari delle università israelitiche ad intervenire a queste scuole, e ad adottare questi metodi, anche ai più ostinati fatalisti in questa materia, si darebbe garanzia dell'educazione di questa casta, ed incominciando a conoscersi cogli altri cittadini incomincierebbero ad amarsi. Né restarono lontani gli Ebrei dal moto universale della società, che in questa pace operosissima si travaglia per conseguire tutti quei civili perfezionamenti che hanno per base la pubblica educazione.

Livorno, Mantova, Venezia prime vedevano sorgere in Italia sale di asilo, case di ricovero per gl'Israeliti, e nascere nel loro grembo società sì per incoraggiare al lavoro, che per proteggere i giovani israeliti bisognosi (1). Nel nostro Piemonte l'università di Casale fu la prima a voler seguire l'esempio delle altre città italiane summentovate, ed abbiamo letto le pagine calde di affetto dettate da una Commissione allo scopo istituita di promuovere lo stabilimento di un asilo infantile in quella capitale del Monferrato.

155. Tuttavia nel Piemonte avvi chi sostiene non poter gli Ebrei uscire dal sentiero finora seguito, perchè *l'insegnamento universitario è loro disdetto*.

In una materia, come questa, affatto eccezionale, egli è d'uopo attenersi alle parole

della legge, e quando si possa dimostrare che per nessuna legislativa disposizione è tolta agli Ebrei la facoltà di frequentare le università, egli è palese che debbasi far luogo all'applicazione della legge generale che lo permette.

Né vi ha legge la quale tolga agli Ebrei questo diritto, seppure mai non avvisiamo.

154. Si argomenta dal richiedersi, giusta le Costituzioni dell'Università, la fede di battesimo (1) onde poter venire ammesso alle pubbliche scuole, ed attestati dell'adempimento ai doveri religiosi (2); ma chi non vede che la legge è dettata nei casi che più di frequente accadono, cioè per il numero maggiore di quelli che frequentano o possono frequentare le università, cioè i Cattolici? Chi non vede che la fede di battesimo è richiesta solo per conoscere l'età di chi intende frequentare le scuole, mentre non vi è altra maniera per conoscerla? che infine gli attestati di adempimento ai doveri religiosi solo si richiedono per conoscere la condotta della maggior parte dei giovani? Da queste disposizioni pertanto non si può dedurre alcuna ragione per escludere gl'Israeliti dall'insegnamento universitario.

155. Si appoggiano altri (3) ai motivi che precedono la legge del 1.º marzo 1816 (4); ma oltrechè fallace è sovente l'argomento *a contrario sensu*, nè devesi sopra una semplice presunzione togliere a chicchessia un diritto, e diritto naturale è quello di istruirsi e di perfezionarsi, e dovere ha la società di provvedervi, che cosa dice il proemio di quella legge? Null'altro che voler moderare le leggi in vigore riguardanti agli Ebrei, acciocchè mediante l'esercizio delle arti e dei mestieri più agevolmente si possano procacciare i mezzi di

(1) RR. CC. per l' Univ. del 2 novembre 1772, tit. 4, § 1, e Regol. approvato con RR. PP. 25 luglio 1822; Collez. Celserf. 1822, pag. 709.

(2) Regol. del 1822, art. 14 e 51.

(3) Poenula, Diz. d'economia industr., pagg. 460.

(4) Atti del Governo, 1816, pag. 235.

(1) Annali di statistica 1834 e 1836.

Della condizione attuale degli Ebrei in
Piemonte, 1 Vol. 1848. Alla Tipografia Cavale

Un Prete agli israeliti tutti, lettera al Prete
cattolico, Un interprete dei suoi compagni
Libreria alla Minerva Subalpina

L'immobilità della Terra, che non muove, e
vera teoria dell'Universo, esposta compendiosa-
mente in una lettera diretta ad N. N. D.
Tommaso Dalmondo

Costantino Giuseppe
d. Trieste

sussistenza e si allontanano dagli smoderati guadagni, dalla quale disposizione nessun argomento contrario alla nostra tesi si può dedurre.

136. Dalle leggi canoniche veramente siffatta interdizione degli studii era stata intradotta: infatti in esse (1) si legge: «*Namque scholares quantalibet eruditione praeditos ad ullum gradum in iisdem facultatibus suscipiendum recipere et admittere valeant nisi catholicam fidem juxta formas infrascriptae tenorem conceptis verbis patam et solemniter profiteri teneantur.*»

« L'università generalmente parlando, dice Durand de Maillane (2), è un corpo destinato e stabilito per insegnare tutte le scienze per autorità della Chiesa e del Re ».

« E a dir vero le università tutte furono stabilite con Bolle Pontificie che loro danno un carattere scientifico, e ad un tempo cattolico ».

« La S. Sede poteva sopprimerle; essa a più forte ragione poteva imporre loro leggi e cambiarne gli Statuti ove conveniente lo giudicasse ».

È certo delle università, una delle più splendide creazioni nel medio evo di quel clero guardiano che fu del sacro fuoco delle lettere e delle scienze, erano esclusi gli Ebrei e gli Infedeli. L' ostracismo dal quale erano colpiti li seguiva per ogni dove; ma non andò guari che le arti e le scienze uscite dal santuario e dal chiostro in cui s'erano ricoverate in quelle tempestose vicende, e propagatesi nel popolo, incominciarono a sciogliersi dalla tutela clericale. E come laica divenne la scienza, così pure secolare si fece l'amministrazione ed il reggimento delle università; che anzi i vari Governi centralizzarono l'istruzione nelle lor mani, ben sapendo che chi è padrone dell'istruzione è, dice Leibnitz, padrone del mondo.

(1) Sept. Decr. 1. 3. 1. 3, c. 2.

(2) Durand de Maillane, *Diet. de Dr. Canonique*, vol. 6, voc. *Université*.

Da quel giorno in cui secolare si fece il regime delle università, le leggi canoniche ond'erano questi stabilimenti retti, caddero in dissuetudine; la facoltà di reggerle ed il modo e le leggi si riceverano dal Governo.

Che negli Stati Sardi l'università sia non nella Chiesa, ma nello Stato, si scorge da molti provvedimenti concernenti la pubblica istruzione ed il reggimento di questi istituti in varii tempi dai nostri Sovrani, pubblicati; donde si scorge le leggi canoniche non averci più a considerare.

137. D'altra parte noi possiamo avvalorare la nostra opinione colla testimonianza delle antiche leggi, le quali contengono alcune speciali disposizioni relative a questo argomento; così nella legge del 5 luglio 1576 art. 6, in quella del 15 dicembre 1605 art. 30 dai moderni provvedimenti particolarmente rammentata, e finalmente in quella del 25 settembre 1648 art. 42 si permette agli Israeliti di addottorarsi in medicina e chirurgia col consenso dell'Arcivescovo di Torino; la necessità del quale consenso noi non sapremmo spiegare se non dalle funzioni di Cancelliere dell'università stessa che sostiene Monsignore di Torino, e della rammentata consuetudine invalsa nei tempi medi di considerare gli istituti scientifici come creati da chi rappresenta quaggiù il fonte d'ogni sapere e d'ogni verità. Nè vuolsi pretermettere che se nei tempi andati le funzioni di Cancelliere attribuivano una giurisdizione, ora, mutati i tempi, altro seco loro non hanno congiunto che diritti onorifici.

138. Nelle RR. CC. non escludendosi punto gli Ebrei dalle università egli è chiaro che continuano ad essere tuttavia in vigore gli antichi provvedimenti che li ammettevano. Ne ossa la professione di fede richiesta pel conseguimento dei gradi accademici, poichè a ciò appunto supplisce il consenso del Vescovo di Torino, seppure illusoria dir non si vuole la legge.

139. Le quali considerazioni maggior peso ed efficacia ora acquistano; poichè se prima potevansi escludere da questi scientifici stabilimenti come stranieri, or più

non lo possono essere poichè dichiarati sudditi, e quindi godono di tutti i diritti di cui gli altri cittadini, purchè non si dimostri esserne esclusi.

140. Possono pertanto gli Ebrei frequentare l'università ed addottorarsi in medicina e chirurgia col consenso dell'Arcivescovo di Torino; potranno egliano addottorarsi in altre facoltà?

La laurea in legge come quella che conferisce un tal grado di nobiltà, agli Ebrei d'ogni onori incapaci è rifiutata.

Rispetto alle altre facoltà volgarmente dette minori, il non esserne fatto cenno non vieta di poterle studiare nell'Ateneo Torinese; se in fatti si fa parola della medicina soltanto, si è perche essendo riguardata come alta facoltà e grandemente importante agli Ebrei di esercitarla, era mestieri scriverla nella legge.

Nè altrimenti pensiamo della loro ammissibilità alle scuole di Belle-Arti.

Le scuole tecniche, quelle di diritto commerciale sono a più forte motivo agli Israeliti permesse perche, destinati al commercio e per fato inevitabile e per voto della legge, è d'uopo apprendano quei principii che in questa bisogna servir loro possano di guida.

141. Ne piace poter avvalorare la nostra opinione sull'ammissibilità degli Ebrei alle università, colla sentenza del Sessa e di Regis.

Sessa (1) dice essere permesso agli Ebrei per privilegio, di esercitare l'arte medica e chirurgia e di addottorarsi in questa facoltà colle stesse limitazioni per noi poco anzi accennate, col consenso cioè del Vescovo per quelli che attendono allo studio, e coll'approvazione del Protomedico per quelli che già questo grado accademico abbiano conseguito.

Il Regis tesse la storia di questo diritto (2) confortandola coll'autorità delle leggi, e fiancheggiandola cogli opportuni documenti la quale non è inutile nè sarà discaro il qui riportare.

« Da non poco tempo in fatti non solo nei paesi protestanti, ma anche in quelli cattolici si giudei si permette e non vantaggio, o certo senza danno, di frequentare le università e di esercitare l'arte medica e chirurgica anche coi Cristiani. E dal Liceo Padova e nei tempi addietro e nei nostri uscirono dottori Ebrei i quali con grande onore esercitarono quelle arti in Venezia. Nei nostri paesi poi gl'inviti ed avvedutissimi Principi Emanuel Filiberto e Carlo Emanuele I diedero ampia facoltà a tutti gli Ebrei del loro Stato e di esercitare l'arte medico-chirurgica non sì tosto fossero ricevuti dottori in qualche celebre università ed abili riconosciuti dal Protomedico, e di addottorarsi in questa nostra università purchè con licenza dell'Arcivescovo di Torino (1). Nè ignota è che il religiosissimo Re Carlo Emanuele III ha permesso all'ebreo Maza di Zara laureato a Padova di esercitare l'ufficio di medico consulente in Nizza quando il Vescovo non avesse dissentito e prestato prima il necessario giuramento (2). Finalmente nell'università di Pavia e nelle altre università del Regno Austriaco la gioventù ebrea si applica allo studio di tutte le scienze, non sacre, che più le garbano ed in questi anni Rinaldo Idolio si addottorò in diritto nell'università di Casarzi (3). Emanuel Filiberto, aggiunge lo stesso, annuendo alle suppliche di Vitale Sacerdote il quale ad un tempo presentava i diplomi dei Pontefici Giulio III e Paolo III, e quelli dei Duelli di Ferrara o di Toscana, permette quanto avevano i due primi concesso; ed enumerando i vari privilegi, fra gli altri al capo 22 della legge del 14 settembre 1572 concede « che li medici e chirurghi Ebrei passino e vagliano medicare in qualunque modo nei nostri Stati, essendo stati legitimamente in qualchebuona università dottorati, nel qual caso

(1) Leggi citate del 4 settembre 1572, 15 dicembre 1602 e 23 settembre 1658.

(2) Nel 1757.

(3) Regis, *De Iudaeis cive*, pag. 214.

(1) Sessa, *De Iudaeis*, c. 99, pag. 92.

(2) Regis, *De Iudaeis cive*, pag. 215 e 220.

non vogliamo che li possa esser dato l'astidio da qualsivoglia persona o Magistrato. Dichiarando anche li loro studenti e quelli che si faranno dottori si vagliano delle preminenze e onori degli studenti e dottori Cristiani (1); e questa facoltà venne di bel nuovo concessa ad essi per i rammentati successivi provvedimenti; tuttavia Carlo Emanuele I dice conceder egli loro tale facoltà per singolare beneficio frase di cui si vale uziandio ove ad essi loro concede il Conservatorio (2). Ma se queste parole potevano fare qualche difficoltà nei tempi addietro, ora più non la presentano giacchè sono mutate le basi della legislazione e non si trova più ripetuta questa frase nell'Editto 25 settembre 1648 in cui agli art. 18, 41, 42 si permette agli Ebrei del contado di Nizza di esercitare l'arte salutare non solo coi loro correligionarii, ma ancora coi cristiani, e di addottorarsi in queste facoltà nelle Università non solo di Torino, ma eziandio nelle altre Università dello Stato (3).

142. Da quanto abbiamo detto naturale ne sorge la conseguenza che agli Israeliti quei mezzi d'istruzione debbonsi dire concessi che agli altri non si negano, a tutti i liberali studi attendere possono dai quali non sieno esclusi, come da quello del diritto; la qualità d'uomini e di cittadini ciò richiede. Per tal modo com essi altra fata nelle Spagne ricoverati hanno tanto grandemente giovato la civiltà europea, ora vieppiù possono e crescere e perfezionarsi nelle scienze.

E in quei paesi in cui benigno spira l'aere per gli Israeliti uscirono dalla classe degli Ebrei uomini che la moderna civiltà vanta suoi miti ed antesignani; Mendelssohn il Platone dell'Alleanza, Meyer l'autore della celebratissima opera *Della istituzione giudiziaria*; Riccardo valente economista inglese; Harvey e Meyerbeer en-

trambi sommi maestri di musica; Jacobi illustre geometra prussiano; Sterne professore nell'Università di Göttinga; Israhel l'autore di *Coningsby* e di *Sybil*; Frank professore nella Sorbona; lesi distinto incisore e socio dell'Istituto di Francia; Croux uno dei più distinti oratori della tribuna e del foro francese, appartengono al mosaismo per la religione e le credenze, al mondo per la fama.

143. La nostra Italia al secolo XVI presentava un grande spettacolo; una schiera d'illustri personaggi riaccendeva la face della scienza nel mondo, fra i trambusti della guerra civile e della guerra straniera il genio italiano s'alzava a volo e illuminava la terra; nascevano Galileo, Guicciardini, Ariosto, Machiavelli, il Tasso, e colle civili virtù e col risorgimento delle scienze nasceva pure la tolleranza; un vasto campo allora si aprì all'intellettuale attività dei rabbin; le accademie di Padova, di Mantova, di Modena vantavano nel loro seno sapienti Israeliti (1).

144. Tristo è certamente il fare della scienza un monopolio di casta; così in alcuni paesi dell'Unione americana è proibito, sotto pena di morte, ai padroni di permettere ai loro schiavi d'apprendere le lettere; così Giuliano l'apostata vietò ai Cristiani d'insegnare le scienze o di frequentare le scuole, e giusti sono i lamenti dei Padri della Chiesa contro questo iniquo decreto (2).

145. E ripetere di bel nuovo che per mezzo dell'istruzione soltanto e dell'educazione possono essere distolti gli Ebrei dal loro sordido guadagno e dalla loro abiezione; per questi due aiuti soltanto possono essere riabilitati nel consorzio dei loro concittadini, sciogliersi dalle catene del rabbismo; l'opinione pubblica li conforta che lasciate le superstizioni adottino quanto avvi di santo, in quanto vi è di vivente.

(1) De-Bail, *Hist. des Juifs*, p. 30.

(2) Gregor. Nazanz., orat. III, p. 86, 97; August., *De Civ. Dei*, l. 18, c. 53, p. 263; Gibbon, *Hist. de la decadence etc.*, t. 1, c. 25; Henry, *Hist. Eccl.*, vol. II, pag. 588; Theodoret., *Hist.*, l. 5, c. 11.

(1) Questi capitoli non si trovano in alcuna delle raccolte né in quella del Borelli, né dell'Avv. Duboin.

(2) Hegis, *De Judaeis riv.*, pag. 990.

(3) Duboin, *Rac.*, tom. II, pag. 614.

Il Gambini considerando l'istruzione come veramente è, il mezzo più potente per fondere insieme le caste e per riformare il costume, dice (1): « Tutte le scuole sì di scienze che d'arti, siccome tutte le professioni, da poche in fuori esigenti speciale cautela, debbono essere agli Ebrei aperte e libere: benché sari assai difficile l'avviarveli; ma in quanto ai Rabbini, siccome dal Governo nominali o approvati, non debb' esserne alcuno ammesso in ufficio senza ch' egli presenti l'attestato di aver compiuto in una pubblica università un corso di filosofia e date le opportune prove d'effettivo studio, così poco a poco qualche raggio di luce scientifica entrerà in ghetto per moderarne in qualche parte il tristo spirito ». Nel altrimenti la pensa il Regis (2) sebbene egli pure creda non sia per derivar grande vantaggio dalla loro predominanza di studii coi Cristiani.

Ed anche in questo campo la Germania va facendo passi giganteschi e maravigliosi, e non solo gli Ebrei vennero ammessi alle pubbliche scuole ma vennero abilitati eziandio al pubblico insegnamento, purché non tocchi il cristianesimo (3). E nella Germania i professori essendo annoverati fra i primi cittadini, non è a dire come conferendo agli Ebrei queste cariche e queste funzioni, vengano riabilitati nell'opinione del popolo.

Nè si creta, come sembrano accennare Regis e Gambini, che possa essere difficile l'avviare gl' Israeliti alle pubbliche scuole. Il desiderio di mettersi allo stesso grado in cui sono i loro concittadini, la pubblica estimazione che conseguisce chi allo studio delle liberali discipline abbia atteso, la speranza dell'utile che arreca, sono moventi tali che influiscono anche sul cuore del più sordido e del più abietto uomo. D'altronde dileguansi i timori di questi scrittori ove si badi, che allorché le

condizioni sociali degli Ebrei si mutarono, le università vennero da essi frequentate e gli studii con amore coltivati, sotto i Mori in Spagna, e nell'Italia al secolo XIV e sotto l'Impero francese. Ad ogni modo pochi ed illuminati, di cui non avvi difetto nella sinagoga, darebbero l'esempio e la spinta ai molti o grilli o superstiziosi.

§ IX. Professioni; leggi antiche; diritti civili; diritti politici.

146. Affine all'argomento dell'istruzione e quello delle professioni poichè l'istruzione è preparazione all'esercizio di qualche arte.

Come le basse negoziazioni tutte presso i popoli antichi erano agli schiavi riserbate, così nei tempi posteriori le caste privilegiate vollero esso sole esercitare quelle arti che danno lustro alla persona che le professa, accrescendone la gloria e la stima nell'opinione del popolo.

Ai quali principii dall'egoismo delle classi dominanti sanciti, ove si aggiunga la considerazione che gli Ebrei erano esclusi dalle Corporazioni d'arti e mestieri, di leggieri si scorgerà esser loro stato chiuso l'adito a qualsivoglia professione.

Le Corporazioni d'arti e mestieri formavano un corpo particolare retto da proprie leggi, e statuti, con propri e particolari Magistrati onde avevano vita ed indipendenza distinta e dal municipio con cui han comune l'origine, e dal Governo. Ma queste Corporazioni come tutti gli ordini e le leggi di quei tempi dallo spirito del Cristianesimo erano compenstrate, e vivevano con questa stessa religione dalla quale erano state animate e sulla quale si sovrageggiavano formandosi, diremmo, una confraternita mercantile, come gli ordini cavallereschi formavano una confraternita militare; ecco perchè agli Ebrei era vietato di stringersi con questi corpi, i quali soli avevano il monopolio dell'industria.

Costituivano all'opposto gli stessi Ebrei una corporazione a parte; corporazione non protetta ma tollerata, corporazione che non si costituiva di per se stessa, ma riceveva

(1) Gambini, *Cittad. Giudica*, pag. 185.

(2) Regis, *De Judaeo civi*, pag. 212.

(3) Gazz. Piem. del 25 giugno 1847, rubrica di Berlino.

le leggi, epperò non poteva avere altri diritti al lavoro che quelli che ai Principi fosse parso bene di concedere.

Il diritto quindi al lavoro era diritto feudale e signoriale, o del Re o delle altre corporazioni.

Ma gli Ebrei, come il Tritolemo della favola, non appena erano perseguitati ed espulsi venivano richiamati, ed accolti perchè ai popoli conservassero la vita.

Le persecuzioni contro i Giudei sempre proscritte, dice Blanqui, e sempre richiamati provano l'importanza nei tempi medii dei possessori di capitali (1).

Sotto Carlo Magno un Ebreo venne nominato Ambasciatore al Re dei Mori nelle Spagne (2). Il rabbino Ichiel era sovrintendente delle Finanze sotto Alessandro III (3); Henriquez ebreo era Ambasciatore della Repubblica veneta; soventi volte erano appaltatori delle pubbliche imposte.

147. Ora le Corporazioni d'arti e mestieri la Dio mercè sono abolite ed a chiechessia è lecito abbracciare quella professione che più gli aggrada senz'essere inceppato dalle maestranze (4). Ma quanto ciò abbia influito sulla condizione sociale degli Israeliti più opportuno è vederlo ragionando del loro commercio; qui giova parlare di quelle professioni che non sono dal commercio dipendenti e che liberali vengono dette.

148. A definire ogni controversia bisogna ricordare che gli Ebrei essendo sudditi, ma non cittadini, cioè non godendo la pienezza dei diritti civili quando sono connessi colla religione dello Stato, possono esercitare tutte le professioni dalle quali non vengono esclusi, o perchè in qualche parte s'appartengono alla religiosa costituzione del Piemonte, ovvero perchè specialmente dalla legge stessa esclusi; ogni con-

seguenza dei principii di favorevole che altra volta li reggevano è abolita.

Per tal modo si conchiuse ben anche nella Dieta prussiana nella discussione sulla legge relativa agli Ebrei (1) di quella monarchia, collo escluderli dalle cariche e dalle professioni che sono dipendenti strettamente dal culto cristiano (2). Egli è palese che secondo questi principii non potranno gli Ebrei, come quelli che non hanno i diritti politici essere ammessi alle Magistrature od alle altre cariche del Governo (art. 3 del Cod. Civ.) nè abbracciare la professione del soldato (3) come quella che è esercizio e tutela dei diritti politici, nè essere professori od institutori (4) come uffizii che presuppongono la professione della fede cattolica in quelli che vi sono chiamati, nè Avvocati patrocinanti, poichè questa professione si riguarda come pubblico uffizio (5) e richiede la laurea in diritto, la quale giusta i motivi detti nel § precedente viene ad essi dalle patrie leggi rifiutata.

149. Ma tutte le altre professioni vogliono essere loro aperte e libere; così l'esercizio della medicina.

I canoni di alcuni Concilii (6) proibiscono

(1) Cass. Piemontese, 21 giugno 1847.

(2) Tale proibizione si legge pure nei canoni: *Innovamus prohibentes ne Judaei publicis officiis praefervantur. Mandamus quatenus Regem ipsum (Portugalliae) sollicite inducatis ne in officiis publicis Judaeos Christianis praeficiat.* Sept. Decr., l. 5, t. 6, e 16, 18.

(3) Cod. Theod., l. 10, *De Jud. et coelic.*

(4) L. 12, c. *De Haer. et Manich.*

(5) L. 8, Cod. *De postulanda*; l. 13, *De Episc. nud.*

(6) *Et qui ex eis meriti fuerint etiam vocati et rogati ad curam Christianorum accedere aut illi interesse nequeant. Illicitis mediis et praecipua Judaeorum ac aliorum infidelium opera sanari cupiunt. . . . Idcirco . . . districtè inhibemus et interdicimus ne posthac Judaei vel alios infideles ad ipsorum Christianorum curam vocent.* Sept. Decr. l. 5, t. 1. Ibid. l. 3, t. 6, e. 2.

(1) Blanqui, *Hist. de l'écon. polit.*, t. 1, pag. 250.

(2) Bell, *Hist. des Juifs*.

(3) Forl., *Int. civ.*, 2, pag. 40.

(4) RR. PP. 14 agosto 1844; Calvez, *Celerit*. 1844, pag. 343.

agli Ebrei di esercitare la medicina pena la scomunica ai Cristiani che dell'opera loro si valessero (1); tuttavia vi fu tra i Papi chi si valse dell'opera dei medici ebrei. E nei tempi medii questa scienza venne da essi coltivata con molto ardore e con buona riuscita. Anzi si nominano molti Giudei che furono medici di Principi; e per accennarne alcuni maestro Isaac giudeo d'An-nery e maestro Jacopo giudeo di Ciamberry (2) visitarono Bona di Borbone vedova di Amedeo VI di Savoia, ed Amedeo VIII aveva medico un Ebreo (3). Essi andavano esenti dal pagamento dello stagio, ossia tassa personale (4).

Nè altrimenti si praticò nei tempi posteriori giusta quanto abbiamo accennato parlando dell' *Istruzione* colla scorta del Sessa (5) e del Regis (6). Questi rammentano le disposizioni in proposito date da Emanuele Filiberto che possino e vagliano medicare in qualunque modo nei nostri Stati; la quale facoltà trovansi ripetutamente confermata in tutte le leggi nelle quali si permette agli Ebrei di potersi addottorare in medicina e chirurgia, e più chiaramente è concessa dall'Editto del 28 settembre 1648 nel quale si dice: « Concediamo facoltà ai medici, fisici, e chirurghi Hebrei di poter medicare non solamente gli altri Hebrei, ma Cristiani ancora e altri dei nostri Stati (7) ».

(1) Dice in proposito Blanqui *Hist. de l'Econ. polit.* pag. 250: « Noi non sapremmo come caratterizzare a' nostri giorni queste assurdità e noi le invitiamo tuttavia nelle nostre colonie contro i negri ed i mulatti ai quali certe professioni sono vietate; tant'è, i tempi si mutano, ma i pregiudizi scompaiono solo lentamente ».

(2) Cibrario, *Econ. polit. del medio evo*, pag. 505.

(3) Bobino, *Biograf. medica del Piemonte*, t. 1, pag. 30.

(4) Cibrario, *Econ. polit. del medio evo*, pag. 75 e 420.

(5) Sessa, *De Iudaeis*, pag. 99.

(6) Regis, *De Iudaeo civi*, pag. 212 e 201.

(7) Dubois, *Nacc.*, t. II, pag. 610, 501.

Ora queste leggi non vennero abrogate da nessuna legge posteriore; ed i privilegi concessi fino a che altrimenti non venga stabilito continuano ad aver vigore; perciò questo privilegio pure vuol esser loro riconosciuto.

Nè monta gran fatto che nessuno, come riporta Sessa (1), fra gli Ebrei si sia valso di tal diritto, perchè non viene perciò meno la facoltà di esercitare questa professione.

Nè osta parimente che le nostre leggi concernenti l'esercizio della medicina sieno mutate, perchè la natura del privilegio è quella di durare sino a che altrimenti non venga disposto, e quello revocato, in ispecie parlando di questi privilegi, che formavano piuttosto un patto, accordandosi un favore con un corrispettivo.

Il ciò acquista ora maggior forza dal loro pareggiamento ai surditi per cui l'esclusione da questo diritto vuol essere chiaramente dimostrata.

Gli Ebrei potranno impertanto esercitare la medicina tanto più che con provvedimento del 9 luglio 1682 questo privilegio venne riconfermato; tuttavia non dobbiamo tralasciare di dire che il Senato di Nizza nell'interinazione del citato Editto limitò il diritto di esercitare la medicina fra i loro correligionarii (2).

150. Nella Lombardia gli Ebrei sono ammessi al patrocinio delle cause. L'Avvocato Gioachino Bascvi distinto giureconsulto israelita del foro di Milano, ed autore d'un commento al codice Austriaco in cui non sapresti se maggiore sia la giustezza dei principii o la precisione del discorso, difese l'erue del Tirolo nella guerra dell'indipendenza, Andrea Höfer (3); ma in questo stesso paese non vengono ammessi all'esercizio della farmacia (4); nella Toscana al contrario gli Ebrei vengono ammessi all'

(1) Sessa, loco citato.

(2) Dubois, tom. II, pag. 650.

(3) Cattaneo, *Interviz. israelit.*, pag. 118.

(4) Lucenzoni, *Istit. di diritto pubblico interno del Regno Lombardo Veneto*, vol. II, pag. 92.

esercizio della farmacia, ma sebbene si possano addottorare in diritto, non possono essere ricevuti patrocinanti (1). Strana differenza!

Crediamo che nulla vieti giusta la patria legislazione, che gli Ebrei possano esercitare le professioni di farmacisti o droghieri; la sola ragione di debitarla sia nelle leggi concernenti il Protomedicato (2), nelle quali si dichiara che per poter venire ammesso a queste professioni si richiede un certificato di buona condotta rilasciato dal Paroco o l'attestato di aver compiuto il corso d'umanità o di retorica, e che inoltre è d'uopo frequentare le scuole universitarie per apprendere la botanica e le scienze all'arte farmaceutica accessorie; ma qual sia il valore di questi argomenti già per noi si disse al § *Istruzione*.

Maggior forza aver potrebbe l'argomento che si volesse dedurre dall'art. 407 del Cod. Civ. giusta il quale certe piazze di privata proprietà sono dichiarate immobili; e fra queste vi sono tuttavia alcune piazze di farmacisti. Ma speriamo non lontano quel giorno in cui quest'anormalità verrà tolta come già a ciò pose mano il Governo, e non vi sarà più traccia del regime delle Corporazioni, dell'infedeltà e della venalità delle cariche. Intorno alla facoltà che agli Ebrei possa competere di possedere queste piazze ci riserbiamo nel § *Possedimento degli stabili* di ragionarne: intanto si può, a nostro avviso, avere per fermo che gli Israeliti in quei luoghi in cui vennero tolte le piazze di farmacisti e droghieri, possono esercitare queste professioni uniformandosi ai veggianti regolamenti.

Un argomento a sostenere questa tesi si fa forse nella generale disposizione della legge che dice: Medici, fisici e chirurghi, non potendo esser luogo a dubbio che soventi volte nei tempi andati i medici esercitassero e l'arte farmaceutica e l'arte me-

dica e venissero compresi sotto la generale indicazione di fisici; ad ogni modo se è loro permesso il più, cioè l'esercizio della medicina, non sembra si possa loro vietare il meno o quello che è certo l'accessorio.

151. La professione di Notaio ha seco lei congiunto un principio di giurisdizione (3), perciò è palese che a questa non possono essere ammessi, come esclusi dai diritti politici.

152. Sessa tratta la quistione se possono essere o no causidici e la risolve negativamente (2). La ragione di dubitare sta in ciò, secondo quest'autore, che i procuratori sono persone vili, infami e peggiori; ma ritenendosi di queste ingiurie soggiunge che i procuratori per Sovrano decreto vennero di molte prerogative insigniti, anzi dichiarati nobili (5), onde gli Ebrei che sono dichiarati infami d'infamia canonica, non possono venire ascritti al collegio. Noi non conosciamo le leggi interne di questa corporazione o collegio vogliasi dire dei Causidici; ma, ove esistono tuttavia le piazze o corporazioni di causidici, forse ne sono esclusi perchè così richiedeva l'andazzo dei tempi in cui furono stabilite; tuttavia potrebbe esservi luogo a dubbio rispetto alla facoltà di stare in giudizio come procuratore, nelle altre città in cui questa corporazione non esista, ed i procuratori non sieno stati dichiarati nobili: a meno che non voglia dirsi essere questo un pubblico ufficio ed un diritto onorifico dal quale possono essere esclusi. Gli Ebrei possono tuttavia, a nostro avviso, stare come procuratori in giudizio avanti i Tribunali mercantili perchè ciò sembra permesso dall'art. 670 del cod. di commercio.

Nel Ducato di Genova pare che godendo dei diritti civili secondo le leggi ed i regolamenti anteriori, e fra questi dovendosi annoverare il codice francese dal quale non

(1) Rivista israelitica, 1846.

(2) Indice della Coleritea voc. *Sanità pubblica*; *Manif. del Mag. della Riforma* 8 agosto 1818, e 10 marzo 1850.

(3) Zachariae, Corso di diritto civ. francese, ediz. tor., tom. I, pag. 50.

(2) Sessa, *De Judaeis*, pag. 159.

(5) Borelli, *Racc.*, pag. 628.

venivano esclusi, possano ammettersi tuttavia all'esercizio di questa professione.

153. Così pure crediamo che nel Ducato di Genova possano essere sensali. Leggasi diffatti all'art. 12 dello Statuto genovese per gli Ebrei: « Pei loro negozi avranno sei sensali della corporazione, da nominarsi dai loro massari, con li più noti della corporazione, da approvarsi dai Protettori, alla deposizione dei quali circa i negozi seguiti tra essi Ebrei si starà pienamente ecc. ». Chi volesse il contrario asserire, bisognerebbe provare che la legislazione posteriore tolse loro questo diritto, del quale, appunto perchè onorifico, non possono godersi quelli del Piemonte, e ricorresse alle antiche leggi che gli Ebrei sono infami ed altrettali, cui la civiltà dei tempi non permette più ormai di ricorrere.

Questa nostra opinione non è contraria alle leggi del 1816 e 1822, nè all'art. 76 del cod. di commercio, ma tuttavia la esponiamo non senza esitanza, e piuttosto come un dubbio.

154. L'opinione che abbiamo proposta al numero 150 che cioè possano gli Ebrei esercitare l'arte farmaceutica pare possa venir confortata dal letterale disposto delle poi anzi citate RR. PP. 1.º marzo 1816 (1), infatti si legge all'art. 2: « E sì medesimi Ebrei permesso, come loro permettiamo a termini del disposto dei capitoli e privilegi loro accordati e confermati colle Patenti del 15 dicembre 1605, l'esercizio non solo della mercatura, ma d'ogni e qualunque arte e mestiere, ben inteso che per tale esercizio vengano da essi loro esattamente osservate le regole e stabilimenti prescritti per ciascuna arte e mestiere ». Nè pare che da questa generalissima disposizione possa essere eccezzuata l'arte farmaceutica o il commercio de' coloniali e droghe.

155. Parimenti in forza di questo stesso disposto dalle patrie leggi crediamo gli Ebrei possano esercitare l'arte del libraio e dello stampatore. Alcune antiche leggi concernenti gli Israeliti, a cagion d'esempio una

legge veneta del 1586 relativa agli Ebrei, ed una legge francese concernente i Calvinisti vieta loro di *esercitar la stampa e il far stampare neppur sotto il nome di Cristiani*. Forse ciò era stabilito perchè non mettersero alla luce clandestinamente, allusantiosi della loro professione, libri che favorissero il proselitismo.

Presso noi l'esercizio dell'arte della stampa è regolato dalla legge del 4 agosto 1829 (2) ma, non essendo tolti siffatta facoltà nè da questa, nè da altre leggi, a fronte della generale disposizione delle Patenti 1.º marzo 1822, crediamo si possano ammettere all'esercizio di queste arti. Egli è certo che in altri tempi essi esercitavano queste arti e si distinsero per lavori filologici e tipografici ch'essi imprendevano avendo stamperia a Mantova, Reggio, Bologna e principalmente a Sancino: ricca biblioteca possedevano quelli di Cremona fatta distruggere dall'Inquisizione (3).

156. Per le stesse ragioni poi anzi addotte potranno in Piemonte gli Ebrei tenere scuole di musica, canto o ballo, cose tutte dal citato Statuto veneto loro proibite (5).

157. Si può convenevolmente qui trattare la quistione se gli Israeliti che professano un'arte qualsiasi, possano stringersi nelle corporazioni che giusta l'art. 12 delle Regie Patenti del 14 agosto 1844 (4) sono tuttavia permesse fra gli artisti ed artigiani, per opere di carità e di beneficenza che fossero disposti a fare, per comune contributo: l'affermativa pare non debba andar soggetta a dubbio; la convenienza di queste associazioni, per non dire la loro importanza, l'essere gli Ebrei nelle stesse circostanze e non potersi senza un giusto motivo privare d'un beneficio dalla legge concesso, basterebbero già per dimostrarlo; ma avvi

(1) Collez. Celerif. 1829, pag. 758.

(2) Cantù Storia Universale.

(3) Cattaneo, Interdiz. israelitiche, pag. 51; Marco Ferra; Leggi modenensi, tit. IX, art. 10, Collez. dei Cod. Ital. del Vaccarini, pag. 849.

(4) Collez. Celerif. 1844, pag. 393.

(5) Atti del Governo, vol. III, pag. 983.

inoltre la disposizione della legge poc'anzi menzionata la quale all'art. 22 stabilisce: « Le presenti disposizioni sono applicabili anche alle persone non cattoliche in tutto ciò a cui non ostano speciali regolamenti che li concernono ». Perciò quell'Israelita che esercita una professione può a parer nostro far parte delle associazioni sovra accennate, e partecipare ai vantaggi che ne risultano.

E questo mezzo è di non poco momento per vieppiù stringere i vincoli tra Cristiani ed Ebrei che la civiltà attuale vieppiù lenta di riavvicinare.

158. Questa facoltà di abbracciare qualsivoglia professione, purchè seco non abbia congiunto o non presupponga l'esercizio dei diritti politici, come mezzo onde educare gl'Israeliti venne suggerita e dal Regis (1) e dal Gambini (2) il quale dice: « Tutte le professioni esser loro dovrebbero aperte e libere da poche infuori esigenti una speciale cautela, e posto in pratica queste regole è probabile che l'Ebreo meglio istruito ed obbligato a vivere d'onesta industria o di faticoso lavoro, si troverà condotto a limitar da se stesso l'infesta sua propaggine ». Con queste ultime parole il citato autore riconosce la verità di quel principio economico di cui noi abbiamo fatto cenno, che cioè per mezzo del commercio più s'aumentano le ricchezze degli Ebrei e più cresce il loro numero. Di questo mezzo eziandio, vale a dire di abilitarli ad ogni professione si valse Giuseppe II per moralizzare gl'Ebrei dell'Impero Austriaco, e come egli raccolse per ciò i tributi di lode dei primi economisti (3) così ora buoni risultati raccoglie l'Impero.

159. Gli Israeliti non iniziati negli studi dai genitori i quali per ciò consultano sem-

pre le aspettative della fortuna, cresciuti nell'idea d'un abbietto lucro non dovevano logorare i loro anni nel rivolger libri e nel crescere a forti e generosi sentimenti, ma nel rivolger monete, nello studiare i mezzi onde più facilmente accumulare. Tutto quelle occupazioni che la società compensa con poco lucro e con tardi omaggi e che conducono l'uomo per una vita povera ad un sepolcro venerato, erano negate al giovane israelita, la cui anima per quanto potesse essere generosa veniva spinta da ogni parte verso l'unica meta di far denari senza alcun pietoso o gentil sentimento che temperasse quella sola passione.

§ X. *Diritti onorifici; stemmi; ordini cavallereschi; diritti municipali; Regie Costituzioni, leggi austriache; leggi toscane - accademie, associazione agraria, casini, ecc.*

160. Strano certo sarà per sembrare il divie dei diritti onorifici di una classe di persone escluse da ogni civile diritto; ma tale non è poichè permettersi agli Israeliti d'aver armi o stemmi gentilizii il quale è pure diritto onorifico, sebbene attualmente sia decaduto da quell'onore ed importanza di cui nei rozzi tempi del feudalismo godeva. E questo diritto agli Ebrei viene concesso dalla legge 4 dicembre 1582 del Duca Carlo Emanuele (1) nella quale si legge: « Più abbiamo concesso e concediamo ad essi Ebrei che non ostante l'editto e proibizione da noi fatta di non poter usar arme ed imprese, li concediamo di poterle usar come prima; derogando quanto ad essi Ebrei l'Editto e proibizione sopra ciò per noi fatta ». E colle stesse parole questa facoltà è loro confermata all'art. 57 delle Patenti del 1603 (2).

161. Da ogni altra qualsivoglia onorificenza sono esclusi gl'Israeliti, nè possono acquistar nobiltà: diffatti la nobiltà non può

(1) Regis, *De Judaeo cive*, pag. 107.

(2) Gambini, *Cittadinanza Giudaica*, pag. 130.

(3) Gerardo D'Arco nell'opera a lui attribuita, *Sull'Influenza del Ghetto nello Stato. Venezia, 1782*, encomia e commentò la legge del su lodato Imperatore.

(1) Duboin, *Race*, tom. II, pag. 514.

(2) Ucelli, *Racc.*, pag. 1282.

essero per propria e particolare istituzione concessa che a quelli i quali godono della pienezza dei civili diritti. Per ciò quei diritti che a nobile sono concessi, a cagion d'esempio di erigere un maggiornasco, non si possono agli Ebrei accordare ancorchè godano per Sovrana munificenza della facoltà di possedere beni stabili.

162. Tutte quelle professioni portanti all'esercizio delle quali le leggi hanno concesso il privilegio di nobiltà, sono agli Ebrei vietate.

163. Ma non solo gli Ebrei non possono essere dichiarati nobili, ma giusta le costituzioni fondamentali dei nostri Ordini cavallereschi non possono neppure venire gli Ebrei creati cavalieri. E diciamo che le leggi degli Ordini cavallereschi li escludono, poichè la costituzione dell'Ordine Mauriziano essendo religiosa ne segue che dell'insegna di quest'Ordine non possono venire fregiati, e sebbene non si faccia cenno della religione negli Statuti dell'Ordine del merito civile di Savoia, egli è palese tuttavia che gli Ebrei non possono esservi iscritti perchè non godono di tutti i civili diritti.

164. Potrà egli un Ebreo piemontese accettare e liberamente portare le decorazioni di stranieri potentati? se gli Israeliti si potessero considerare stranieri, non v'ha dubbio che il potrebbero, ma certa cosa ella è che sudditi sono, epperò tutto dipende dalla Sovrana decisione.

165. Questa stessa esclusione degli Ebrei dalle file degli Ordini cavallereschi si trova in tutti quegli Ordini che sono stati fondati coll'autorità dei Papi, in quei tempi in cui il cattolicismo era primo elemento della politica costituzione d'un popolo (1), o meno che una posteriore riforma li abbia a ciò abilitati: così a cagion d'esempio l'Ordine di S. Stefano di Toscana fondato da Cosimo dei Medici nel 1554 venne confermato da Pio IV nel 1561; gli Ebrei tuttavia di quella contrada sono capaci d'ogni onorificenza,

meno quella di vestir l'abito di quest'Ordine (1).

Il rigore però degli Statuti cede talvolta ad esigenze d'altro ordine, ed hanvi Israeliti i quali vengono decorati d'ogni maniera di distinzione; e speriamo che quegli onori che ora si conferiscono ai principi della finanza sebbene Ebrei, si daranno agli stessi purebè a pro della società abbiano fatto quanto essa domanda da cittadino operoso.

In quei paesi in cui gli Ordini cavallereschi nulla più sono che istituti politici ed in cui gli Israeliti sono pareggiati agli altri cittadini, essi possono venire fregiati di questi onori, e proposti all'esempio ed all'amore dei loro compatriotti. Così in Lomhardia possono essere iscritti nel ceto dei nobili ed in certi ordini cavallereschi, ed anzi nel ceto della nobiltà come quella che ha cessato di essere feudale e senatoria (2).

166. Insegna Ulpiano (3): *Eis qui Judaeam superstitionem sequuntur DD. Severus et Antoninus honores adipisci permiserunt, sed et necessitates eis imposuerunt quae superstitionem eorum non laedant*; quindi gli Ebrei erano ammessi alle cariche municipali ed agli onori; noi non sapremmo bene spiegare l'antinomia che esiste tra questa legge ed altre non poche le quali si trovano nel corpo del romano diritto riguardanti gli Ebrei; ma si può tenere per fermo che, se non erano esclusi dalle pubbliche funzioni quando il cattolicismo non era ancora dichiarato religione dello Stato, ma già erano cadute le leggi decemvirali le quali proibivano che si introducesse alcuna nuova setta religiosa, e data ad un tempo la cittadinanza a tutto l'orbe romano, epperò gli Ebrei erano considerati cittadini romani e quindi capaci d'onori, lo furono quando il cristianesimo con Costantino s'assise in soglio; difatti leggesi

(1) Forti, Ist. civ., tom. 2, pag. 114.

(2) Cattaneo, Interdiz. Israelitiche, pag. 70.

(3) L. 3, ff. De Decur.

(1) Walter, Dr. ecclésiastique, pag. 415.

nel codice Giustiniano (1). « *Haeretici* (*haereticus et annis non orthodoxus*), et *Graeci* (seu *Pagani*) et *Judaei* et *Samaritae* prohibentur Magistratum gerere et dignitatem habere aut ius dicere aut defensores aut patres civitatum fieri. E se non savia, certo conseguente al principio era questa disposizione.

Giusta le leggi del Regno Lombardo Veneto gli Ebrei non sono ammessi a far parte delle congregazioni centrali di Milano e di Venezia (specie di Consiglio superiore per l'amministrazione economica del Regno), nè possono esser membri delle congregazioni provinciali, o delle congregazioni municipali (deputazioni comunali delle città capoluoghi delle provincie e delle città regie che vegliano all'amministrazione del civico patrimonio), ma sono ammessi a far parte del convoglio generale (adunanza generale di tutti gli estimati) e del consiglio comunale (2).

In Toscana, giusta la legge del 1789 del Gran Duca Leopoldo I, gli Ebrei sono ammessi a tutti gl'impieghi municipali sebbene punto non sieno considerati cittadini (3). Colla legge di Toscana consueva quella di Prussia la quale non li dichiara abili alle cariche dello Stato quando si riferiscano alle cose di culto, ma li dichiara capaci di sedere nei consigli municipali (4).

Il far parte dei consigli comunali, come d'ogni altro consiglio o provinciale o di circondario è fuor di dubbio diritto politico, perchè è pubblica funzione dell'ordine amministrativo; gli Ebrei pertanto nei Regni Stati ne sono esclusi. Inoltre la costituzione politica del Piemonte fondandosi sul posse-

dimento territoriale, gli Ebrei da questi esclusi, non possono avere gl'impieghi a quella dipendenti.

Nè possono alle funzioni di Consiglio aggiunti essere eletti, sebbene per graz speciale possano possedere beni stabili, poi che oltre a che la grazia Sovrana non vuol estendere a cosa non contemplata, e gli paese che si oppone sempre il motivo che essi non sono capaci d'alcun politica affare.

167. Si potrebbe dubitare tuttavia se gli Ebrei delle provincie lombarde possano essere eletti alle funzioni municipali, quantomeno come Consiglieri aggiunti e ciò in forza del Trattato del 4 ottobre 1751 (1).

168. Dalle Accademie vengono pure esclusi gli Ebrei, tant'è che tutti gli scienziati non sono uguali neppure avanti alla scienza.

Ecco come ragiona in proposito Regis nel suo libro già le tante volte citato (2): « Con grande fidanza io dico nulla esservi in contrario a che gli Ebrei vengano annoverati ed accolti nelle società letterarie che si dicono *Accademie*, le quali attendono a soli studi filosofici od a quelli delle lettere nè richiedono alcun particolare giuramento imperocchè non avvi pericolo di sara quando in queste adunanze si cerca solo di educare l'ingegno ed accrescere il patrimonio della scienza, senza che in ciò la religione intervenga, nè dalla frequenza dei Giudici perciò s'abbia a temere alcun danno od altra funesta conseguenza pei Cristiani. Così la riputazione di dottrina coprirà i vizii degli Ebrei, nè il filosofo sarà superstizioso e meschino come un Giudeo della plebe. Epperò se un secondo Mendelsolm vi fosse così moderato e d'uc ingegno così sublime e platonico, tutti lo acclamerebbero di buon grado e socio ed accademico, sebbene Federico II abbia ricusato frequentare di tant'onore il Giudeo d'Berlino ».

Gli Ebrei pertanto esclusi dalle Accademie, lo sono pur anche da altre associa-

(1) L. 6 e 10, Cod. *De Judaeis et Gentil.*; l. 12, cod. *De Haeret. et Manich.* Questa legge è dell'anno 450 dell'E. V.; v. pure Gambini, Della Cittadinanza Giudaica, pag. 48.

(2) Lorenzoni, Istitt. di Diritto pubblico interno del Regno Lombardo Veneto, t. I, pag. 48, 65, 70; Annali di Statistica del 1844.

(3) Annali di Statistica 1844.

(4) Gazz. Piemontese 25 giugno 1817.

(1) Vedi num. 37 di quest' articolo e Lorenzoni op. citata vol. I, pag. 71.

(2) Regis, *De Judaeo civ.*, pag. 215.

zioni, come per esempio quella dell'agricoltura (1).

Anzi dai casini ove s'accoglieva a festini, o ad onesti e geniali passatempi ovvero a letterarii studi l'eletta dei cittadini del nostro Piemonte sono esclusi gli Ebrei.

169. Prima di terminare però non vogliamo passare sotto silenzio l'eccellente riforma in questa parte già fatta, e promossa dal sommo pontefice PIO IX, per cui già vennero accolti soci nel casino di Portici ed accettati membri del circolo romano (2).

§ XI. *Commercio; antico commercio degli Israeliti; cose vietate a comprarsi dagli Ebrei; loro commercio attuale in Piemonte; commercio di banca; principii sull'usura; Gioia; Bentham; Gambini; intorno all'usura degli Ebrei; Decreti Napoleonici; manifatture.*

170. Il commercio e l'industria un giorno sprezzati come quelli che sembravano contrarii alla dignità del popolo padrone, e poscia come contrarii ai costumi cavallereschi e guerrieri dei medii tempi, vennero dagli Ebrei con grande ardore e con grande successo coltivati.

Le Sacre Carte raccontano come Salomone avesse allestito una flotta per mercanteggiare colla vicina Tiro, con Sidone e coll' Egitto, e per geografica postura era la Palestina in condizioni tali che prospero poteva divenire il suo commercio (3). In tempi posteriori pare che abbiano gli Ebrei stretto commerciali relazioni colla Grecia.

Ma se l'agricoltura era la principale occupazione di questo popolo allorquando aveva proprio territorio, il commercio fu la sola quando i Giudei vennero dispersi; poichè costretti a vivere tra popoli dai quali erano augurati in mille guise, più facilmente potevano occultar le loro ricchezze allorquando fossero mobili, che in quei

tempi di sociale anarchia sarebbero divenute preda dei più forti e che ad un tempo erano più produttive che i beni stabili (1).

Altre nazioni vietando agli Israeliti il possedere beni stabili, vieppiù le loro ricchezze e l'opera loro si rivolgeva al commercio.

171. E la condizione dei tempi permetteva loro di far grossi guadagni (2) poichè non dandosi concorrenza, essendo, come dicemmo, il commercio disprezzato dai grandi, non permesso agli schiavi, impossibile al ceto medio, che allora solo nasceva fra ostinate lotte, essi soli gli Ebrei avevano il dominio di tutti i mercati, e soli stabilivano le commerciali relazioni tra l'oriente e l'occidente.

Non è meraviglia pertanto se in queste circostanze gli Israeliti avvantaggiarono molto la loro finanziaria condizione; chi poteva misurare i loro guadagni in tempi in cui gli aromi, dopo percorsa la gran catena commerciale dei Malesi, degli Arabi, degli Indiani, ed esser giunti dall'Arcipelago Indico fino ai mercati delle Fiandre e del Baltico, vi valevano il 500 per 1 dell'originario prezzo?

D'altronde le circostanze in cui questa nomade nazione viveva, accrescevano vieppiù i mezzi onde procacciarsi ricchezza; imperocchè conservatisi sempre in comunicazione coi loro fratelli sparsi su tutta la terra, ed obbligati ogni tratto a cambiar di luogo, conoscevano le produzioni ed i bisogni di ciascun paese e vi teneano corrispondenze; e sotto aspetto di povertà e d'olibrobrio mascherando le speculazioni, eludevano la fiscalità dei pedaggi e la prepotenza dei castellani, e univano il mondo quando tutto stava sparpagliato.

Gli stessi signori feudali vedevano volentieri il commercio in man di costoro non temuti, anzichè dei cittadini, i quali crescendo di capitali potevano rizzare il

(1) Collez. Celerif. 1832, pag. 487, art. 2. dello Statuto.

(2) Mondo illustrato, Genova.

(3) Salvador, *Inst. de Moïse*, tom. I, pag. 351.

(1) Questa verità economica verrà per noi più diffusamente provata nel § XIII *Del possedimento degli stabili*.

(2) Montesquieu, *Espr. des Loix*, pag. 575; edizione del Pantheon Littéraire.

capo, oltre a che piaceva l'aver in pronto chi nelle necessità prestasse denaro e potesse essere smunto colla prepotenza (1).

E tal volta le città li chiamavano ed i Sovrani li proteggevano per animare il commercio e per far decrescere il valore del denaro: così i Fiorentini nel 1450 affine di diminuire le usure eccessive chiamarono i Giudei, i quali si obbligarono a non riscuotere maggior merito che il venti per cento (2).

172. Ed è appunto nel commercio del numerario, nel prestito ad interesse che gli Ebrei fecero immensi guadagni e da questo commercio derivarono tutte le loro sciagure.

Mentre alle leggi ecclesiastiche era proibito a chiunque di prestare a mutuo con interesse, i Principi vendevano agli Ebrei il diritto di fare il commercio di banca coi loro sudditi e di esercitare nei loro Stati il commercio delle monete. Secondo le idee allora invalse, il poter avere banche e trafficar di denari era regalia che solo il Principe poteva concedere, come concedeva con gravi tributi (3). In tutti i paesi dell'Europa incivilita, in Italia, nel Belgio, nella Spagna, nell'Inghilterra, nella Francia (4) si hanno esempi di siffatte concessioni. In Italia, a cagion d'esempio, i Principi stretti dal difetto di numeraria si facevano dai Giudei pagare enormi tributi (5), e per compenso permettevano loro di percepire così gravosi interessi dai loro prestiti che raddoppiavano il capitale in tre anni e

quattro mesi. Poi veniva l'anatocismo ad ogni mese, in guisa che in breve queste usure accumulate uguagliavano il capitale. In Spagna eransi la stessa tolleranza e gli stessi abusi. Un frate spagnuolo di cui fa menzione Dumolin (1) calcolò le rendite delle usure che gli Ebrei esercitavano sotto lo scudo dei reali privilegi ed esse sono alibominevoli. E Dumolin nota questa strana condizione per cui al popolo si proibiva di far l'usuraio e la riserva a proprio favore che ne facevano i Principi come se non fossero stati sottoposti alla proibizione, come se il diritto non dovesse essere uguale per tutti, come se potesse essere permesso ai signori di togliere la proibizione a patto di buona somma, per chi loro meglio piacesse, e di far cogli Ebrei così crudele monopolio per dissanguare e distruggere i loro poveri sudditi (2) ».

Più amanti del bene dei loro popoli gli Imperatori d'Allemagna fissarono tasse moderate per le usure degli Ebrei (3).

I Re di Francia vegliarono severamente sulle loro operazioni. S. Luigi nulla volle loro accordare temendo di far cosa contraria ai canoni col permettere le banche feneratizie, e poco d'altronde rassicurato dagli esempi de' suoi predecessori, questo Re pio e saggio non riceveva consigli che dalla sua coscienza. Invano i suoi Ministri gli facevano scorgere che il bene dello Stato richiedeva che seguitasse agli pure il sentiero battuto dai suoi maggiori, che senza prestiti il popolo difettava d'ogni sussidio per vivere, per attendere all'agricoltura od ai traffici, che gli Ebrei essendo già dannati non era gran male il lasciar loro un mestiere di dannazione. S. Luigi Fedele ai canoni rifiutò di permettere queste banche feneratizie ed ordinò che i Cristiani usurai venissero consegnati in mano dei Vescovi, e che i Giudei

(1) Cantù, Storia Universale; Gambini, Della Cittadinanza Giudeica, pag. 91; Barquet, *List. de l'Econ. politique*, t. I, pag. 203.

(2) Scipione Ammirato, Storia Fiorentina; Cibrario, Economia politica del medio evo, pag. 535.

(3) Salmasius, *De foenore transactico*, p. 322.

(4) Salmasius, ib., pag. 531, 522, 577, 578, 587; Guidone Papa, p. 272; Zypaeus, *Juris pontif.*, lib. 5, *De usuris*, n. 6.

(5) Dumolin, *Des usures*, p. 61, 63, 66, 67. Egli cita ad esempio il Marchese di Mantova, ma forse gli Ebrei non fecero gran male in Italia; Cibrario, *Econ. polit.* pag. 78.

(1) Jean de l'Hartie, *Des usures*, n. 68.

(2) Dumolin, *Des usures*, n. 69.

(3) Rodolfo II, per esempio, non permise che il 3 per 100; Goldast, *Cons. imper.*, p. 240; Thomassin, p. 491; Zypaeus, *loc. cit.*

si cacciassero dal reame perchè non ap-
pestassero gli altri (1).

Il diritto intanto di tener banca, il che comprendeva pure quello di prestare con interesse, era in Europa nei tempi medi un diritto pubblico di cui i Principi face-
vano concessione a chi loro talentava e che toglievano quando l'avessero creduto op-
portuno.

I successori di Luigi IX non ereditarono l'amore pei canonici e l'odio per le usure e Filippo il Bello mentre con un Editto nel 1306 dichiarava delitto d'usura ogni mini-
mo interesse, con un altro legittimava l'in-
teresse per gli Ebrei a 22 per cento. Il suo successore Luigi X richiamò nel 1315 gli Israeliti e loro permise di citare gli an-
tichi debitori a condizione di cedere a lui due terzi degli incassi (2). Ed è a questi tempi che, giusta alcuni scrittori, vuolsi riferire l'origine della *lettera di cambio* (3), per trasportare, quand' erano cacciati, i loro beni in più ospitali contrade (4).

Proscrivevano le leggi ecclesiastiche gli Ebrei e l'usura, e la Chiesa non limitavasi a lanciare inutilmente i suoi fulmini su questa genia proscritta e maledetta, (5) ma

(1) Duchesne, *De vita et moribus Ludovici IX*; t. 3, p. 471.

(2) Cantù, *Stor. Universale*, Epoca XI, c. XIV.

(3) Blanqui, *Hist. de l'Econ. polit.*, t. 1, pag. 207; Savary, (*Parfait Négociant*), sostiene che ne sieno inventori i Lombardi; Montesquieu ed altri ne danno il merito agli Ebrei; *Esprit des Lois*, pag. 375. ediz. del *Pantheon Littéraire*.

(4) Molti Ebrei abbandonando la Spagna nei tempi in cui dall'Inquisizione venivano cacciati da quella contrada, ripararono in Italia dove avevano le più fiorenti sinagoghe ed erano trattati meglio che in ogni altro paese: Limbork *Historia Inquisit.* Lib. I. cap. 20. 26. *Memorie Antiq. Ital. Dias.* XVI. In Italia si rifugiarono eziandio gli Ebrei cacciati dalla Francia nei varii tempi.

(5) Esentavano ai tempi di cui parliamo questo mestiere anche i Corsini ed i Lombardi i quali, massime i Corsini ebbero vicende non gran fatto migliori degli Ebrei. V. Corsini, *Econ. polit.* del Medio Evo, pag. 76 e 120.

esortava ancora i Principi a punire severa-
mente le usure ed a far rientrare gli usurai nei limiti del dovere, ed insieme proibiva ai fedeli di aver commercio con essi loro sotto pena di scomunica (1). Tuttavia il Concilio di Laterano che ebbe luogo nel 1215 non proibisce agli Ebrei che le usure troppo esagerate. Da ciò si vede che la Chiesa stessa riconosceva che vi sono circo-
stanze nelle quali il mutuo con interesse è un bisogno pubblico e che essa pure si accomodava a tollerarlo talvolta nei Giudei quando era esercitato con moderazione (2). Essa pensava che, rilegendo nella Giudecca questo contratto sospetto d'iniquità, concen-

(1) Lettera d'Innocenzo III al Vescovo di Norbona; Decreti del Concilio di Vienna. Thomassin, p. 559.

(2) Thomassin, p. 563, 427. Nella Bolla di Sisto V. diretta a Carlo Emanuele I in data 8 ottobre 1587 (Dorelli Racc. pag. 1227) si legge *Concessimus . . . licentiam . . . permittendi absque conscientie scrupulo ut . . . Iudei de pecuniis per ipsos aut eorum quolibet mutatis ad rationem 15 pro quolibet centenario et anno ultra sortem principalem exigere . . . licite valeant . . . Cum autem . . . multae pauperes et indigentes personae . . . non ita facile impendant Iudeos qui ad dictam rationem . . . pecunias suas mutuo dare velint, nos dicarum pauperum et indigentium personarum necessitatibus considerere cupientes . . . concedimus facultatem et licentiam permittendi absque dicto scrupulo ut . . . Iudei de pecuniis per ipsos aut eorum quolibet mutatis ad rationem antedecim pro quolibet centenario et anno ultra sortem principalem exigere . . . valeant.* Nella Bolla sortente per noi commentata dello stesso Duca C. Emanuele I in data 10 x.bre 1603 si disponeva, in conformità della citata Bolla, che i Giudei potessero prestare colli' interesse del 15 per 100, (Dorelli Racc. pag. 1228); prima, ed avverte Sessa, il tasso dell'usura era del 55 p. 100 (Sessa *de Iudeis* pag. 271) V. pure la *Pratica Regale* parte 9. tom. 5 pag. 558 ediz. 2.ª, o Sessa al luogo citato intorno a parecchie questioni concernenti il prestito generoso permesso agli Ebrei, del e quali noi non crediamo opportuno trattare come quelle che ora non hanno più alcun interesse.

tranko nelle mani di questa razza proscritta un commercio pestilenziale, ne avrebbe purgato le coscienze cristiane. Ma come sperare che i Giudei si volessero contentare di modici guadagni? La spada civile e la spada della Chiesa erano sempre sospese sul loro capo. Chiamati quando si aveva bisogno del loro denaro, cacciati quando si aveva bisogno della loro espulsione, protetti un giorno dai Principi, spogliati e perseguitati il giorno dopo sulle querele dei popoli, mancando di sicurezza che è il primo elemento di commercio prestavano i loro denari in proporzione dei rischi che correvano. Più l'usura era odiata, più era pericolosa ad esercitarsi; più era pericolosa, più era cara. Per tal modo il male era ben minore nel male che nelle idee false ed anti-economiche che correvano intorno a ciò, ed accadeva naturalmente e per la forza delle cose un risultato onde meravigliava lo stesso Innocenzo III: cioè che a misura che la società cristiana più abborriva il prestito con interesse, gli Ebrei con più ardore esercitavano l'usura. « *Quo amplius christiana religio ab exactione compescitur usurarum, tanto gravius super his Judaeorum perfidia insolens: ita quod brevi tempore christianorum exhauriant facultates* » (1).

Poco a poco, dice il sig. Blanqui (2), nella notte feudale gli Ebrei accaparrarono tutto il numerario, poiché era la sola proprietà che potevano acquistare e mettere in sicuro, e l'usura si presentò tosto ad essi loro come il mezzo più certo per arricchire. Ove avessero potuto armare navigli ed intraprendere speculazioni commerciali avrebbero forse rinnovato le meraviglie di Tiro e di Cartagine; schiavi e taglieggiati s'abituavano ad acquistar coll'usura quanto veniva loro tolto colle spogliazioni. Invan si pubblicavano leggi severe contro il mutuo con interesse; queste leggi ad altro non tendevano che a rendere più difficili gli prestiti e per ciò più grave l'usura. I

mutuanti sapevano eludere così bene allora come adesso le prescrizioni che incagliavano i loro progetti, ed i loro scoti erano tanto più usurai quanto più grandi erano i danni cui andavano incontro. Poco a poco si impadronirono di tutte le fortune con qualche capitale, e più d'una volta la disperazione dei debitori li uccise, perché ereditari, piuttosto che come eretici (1).

173. L'usura è fenomeno economico, e si manifesta sempre in seguito di politici o commerciali scompigli. Le antiche leggi inerendo strettamente alla lettera delle Sacre Carte avevano proibito il dare a mutuo con interesse in qualsivoglia modo, pensando che il danaro, non fosse capitale e potesse tornar utile, e perciò esser soggetto di contratti ed avere un valore. Il sofisma della natura improduttiva del numerario non così presto scomparve dalle legislazioni dei vari popoli, ma quando una legge è contraria ai bisogni cui è destinata a provvedere, allora il male che prima esisteva peggiora e quel che prima era piccolo ed individuale diviene piaga e gangrena della società. Così avvenne dell'usura cui volendo arrecar in qualche modo rimedio si proibì affatto l'interesse, e per tal ragione alterrito l'uomo coscienzioso più spazinti vennero costretti a battere alle porte degli usurai mentre che tutti abbisogando di danari, e correndosi gravi rischi nell'esigere pur un modico interesse concorrevano le due circostanze che determinarono principalmente l'aumento d'un prodotto, la concorrenza cioè di chi domanda e la scarsità della cosa; scarsità con mezzi artificiali resa dai Legislatori di buona fede per altro, troppo più terribile che se avessero lasciato al commercio stesso di fissare questa tassa. Intanto questo fatto esisteva, questo male era grave quanto ora è l'aggiaggiaggio; e quasi vieppiù accrescer si volesse i Legislatori concentrarono in ogni dove il commercio in mano

(1) Troplong, *Du prêt*. Préface.

(2) Blanqui, *Hist. de l'Écon. polit.*, t. I, p. 201

(1) Arthur Benguet, *Les Juifs d'Occident*, 2.ª ed. parisi, pag. 25. V. pure Giannone, *Stor. del Regno di Napoli*, Lib. XXXII, Cap. IV; e Cibrario, *Econ. polit.* del medio evo pag. 451.

degli Ebrei e dei Lombardi. Tuttavia l'uscita del lucro era tale che questi non soli erano in esercitare siffatto mestiere, ma molti altri concorrevano giusta quanto abbiamo detto ragionando delle relazioni tra Cristiani ed Ebrei (1); anzi vi sono molte leggi nelle quali al Clero siffatto commercio severamente s'interdice (2); il che lascia credere fosse egli pure tinto di questa pecc.

« Ma questo male colle pene si toglie e colle proibizioni si impedisce, anzi, e teste il dicemmo, vieppiù si accresce.

« Il padre nostro, dice l'Imperatore Leone (3), reputò di dovere coll'autorità sua proibire il pagamento delle usure. Ma per l'impovertimento la cosa non si volse in meglio come il Legislatore si era dato a credere, ma ebbe più funesti risultati; imperocchè quelli che prima per la speranza delle usure erano pronti a prestar danaro, dopo quella legge non potendo percepire alcun lucro dal mutuo sono inaccessibili e sordi ai bisognosi; che anzi ciò porse occasione a giurare facilmente e perciò a spergiurare. In breve per la prevalente perversità dell'umana natura non solo quella virtuosa legge non giovò, ma nocque ».

Dopo i lavori di valenti economisti (4)

(1) Num. 100 di quest'articolo.

(2) Legge di Ludovico il Desiderio; Cattedon, Jurisd. lazarist., pag. 29; Conc. d'Elisa del 505 can. 20, Conc. d'Arles del 514 can. 12; Conc. concenico di Nicea del 325, can. 17; Conc. di Tours del 461 can. 13; Capitoli di Carlo Magno del 789 art. 5; Conc. di Parigi dell' 829, di Meaux del 845, di Pavia del 850, ecc.

(3) Imp. Leon. Novella 85.

(4) Bentham, *Défin. de l'usure*; Say, *Economie politique*, 3. me partie, chap. XIV et suiv.; Gioja, *Prospetto delle scienze economiche*, t. 3, pag. 350; Simond, *Nouveaux principes*, II. partie dell'usura estando Pissendorff, *Jus nat. et gent.*, lib. V, cap. VII, in cui ha alcune osservazioni sui Monti di Pietà; Sclopis, *Stor. della Legislaz. Ital.*, vol. 2, pag. 90; bene ed eruditamente ne discorre il Prof.

abbastanza si conobbe che non si può, né si deve determinare la locazione della moneta, come non si determina la locazione d'un fondo o d'altro qualsivoglia oggetto, il qual prezzo è maggiore o minore giusta i rischi, le guarentigie, l'impiego che se ne può fare, il credito del mutuatario, la scarsità del numerario stesso, e le vicende in generale del commercio (1).

Il solo modo onde togliere l'usura sta nell'impedire il monopolio, nella libertà compiuta di commercio, nella riforma ipotecaria e nella creazione dei banchi di prestito al commercio ed all'agricoltura, che un Governo previdente non manca giammai di proteggere con ogni possa.

174. Ritornando là donde abbiain preso le mosse, diremo che gli Ebrei costretti a vivere di traffico perchè esclusi dalla possidenza territoriale, e per le altre accennate ragioni poterono fare grossi mercati di danaro che forse avrebbero investito nella possidenza, e percepire un lucro moderato.

La qual cosa se è necessaria conseguenza dei principi antieconomici a quei giorni in vigore è frutto eziandio delle leggi che li reggevano; poichè oltre al non aver il commercio sicurezza di sorta, tante erano le imposte, tante le avante ed i balzelli che gravavano gli Ebrei ora sotto uno ed ora sotto un altro pretesto, che solo un inmodico interesse poteva rimediare a tante molestie ed a tante perdite (2).

Nè fu sempre vero che gli Ebrei fossero i più tristi usurai, imperocchè, come abbiain accennato, vennero chiamati in Toscana dai

Scalaja al § I, art. II, parte V dei Principi dell'Economia Sociale.

(1) Simond (*Nouveaux principes*, liv. V, chap. 4) nota a questo riguardo che il proscrivere che fanno le leggi ecclesiastiche ogni interesse economico della miseria in cui giacciono i paesi che a quelle leggi erano sottoposti, a petto dei paesi protestanti.

(2) Say, *Econ. polit.*, 3. me partie, chap. XVI.

Medici e fors'anche tollerati in Piemonte (1) perchè meno gravose riuscissero le usure.

Bernardino da Feltrè bandì la crociata contro gli Ebrei ad in ogni dove li perseguì come usurari assettati del sangue dei popoli ed a fine di ruinare i loro stabilimenti immaginò le case di prestito su pegno delli pascia *Monti di pietà*; ma ben presto i *monti di pietà* furono senza accorrenti, mentre gli Ebrei continuavano il loro commercio con grande vantaggio. Gioja (2) ne dice le ragioni.

175. Quali erano le conseguenze di questo sistema che vietava a tutti l'usura fuorchè agli Ebrei?

Oltre i danni arrecati al commercio in generale, l'agricoltura ne scapitava grandemente per la sterminata quantità d'ipoteche e di pegni antieretici ond'erano gravate le proprietà a favore degli Israeliti, le quali non permettevano ai proprietari di coltivare i loro beni mentre, sapendo quasi certo di esserne espulsi per non poter pagare i debiti contratti, avevano meglio lasciarsi incolti ed improduttivi, con quanto danno del pubblico e privato benessere, opoano il vede (3).

Vero è che alcuni Principi a ciò provvidero; così Luigi IX per salute dell'anima sua rimise ai Cristiani un terzo dei debiti che

avessero cogli Ebrei, e Luigi X a tacere di altri permise loro, nel richiamarli, di citare gli antichi creditori a condizione di cedere a lui due terzi degli incassi (1).

« Lasciavasi l'usuraio, finchè era vivo, dice il Cav. Cibrario nel più volte citato libro (2), quietamente ingrassare delle miserie del popolo, poi mancato il reo, il Fisco arroneigliava gli ingiusti guadagni. Non è a dire quante malvagità con tale occasione si commettessero. Poneansi dappertutto i sigilli; imprigionavansi e maltrattavansi la vedova e i figli perchè dichiarassero i danari e le gioie nascoste, e raso era il caso in cui, fatta inquisizione e riuscita vane tutte le diligenze per aver la prova dell'usura, si reintegrassero il defunto nella funa, i figli nel possesso dei beni, con lettere del Principe. Il più sovente anche i non colpevoli per fuggire quei patimenti e quelle rovine finivano per accordarsi ».

Gli Ebrei ciò malgrado si erano resi necessari; quindi lorchè erano cacciati per necessità si richiamavano di lì a non molto; che l'industria ed il commercio nappo ne avevano a scapitare migrando con essi loro tutto il numenario (3); la Spagna meglio d'ogni altra nazione sa quale influenza abbia avuto sui suoi destini la cacciata degli Ebrei; fu questa piuttosto che l'*alcavala* ed il *cientos* e la scoperta dell'aurifera America la rovina del commercio in quella penisola.

176. La patria leggi antiche permettono agli Ebrei di ricavare un interesse maggiore dell'ordinario dei loro prestiti (4); anzi ogni università aveva diritto di tenere un determinato numero di banchi feneratizi; noi non investigheremo adesso nè la

(1) Duhoi, *Nacc.*, t. II, pag. 228; « Prima essendo la città (Napoli) di zelissimi contro le estorsioni che (i Giudei) facevano, stimo bene il Viceré (il Toledo) d'informarne l'Imperatore dal quale ottenne ordine di cacciarli (nel 1440). . . Il rimedio però usato dal Viceré sarebbe stato peggiore del male. . . poichè mancato questa comodità d'impegnare con il Giudei, i bisognosi ricorrevano ai Cristiani i quali attratti dal grosso guadagno cominciarono a far peggio che non facevano i Giudei. . . » Giannone, *Stor. rev. del Regno di Napoli*, lib. XXXII, cap. IV. Tant'è vero che l'usura non è gli vizio ingento a questa classe di persone come dice Gambiati (*Ebrei Possidente*, pag. 57), ma sibbene conseguenza di disordini economici.

(2) Gioja, *Nuovo Prospetto*, ecc., t. 3, pag. 140.

(3) Cibrario, *Ricerche economiche*, ecc., pag. 80

(1) Dice a tal proposito Montesquieu « Les Juifs » enrichis par leurs exactions étaient pillés par les Princes avec la même tyrannie : chose qui console les peuples et ne les soulageait pas ». *Esprit des lois*, pag. 375, ediz. del Pantheon.

(2) Cibrario, *Econ. polit.*, pag. 555.

(3) Cantù, *Storia Universale*, epoca XI, cap. XIV.

(4) V. nota 4, al n. 167 di quest'articolo.

ragion dell'usura, nè le leggi ond'erano regolati, nè il loro numero, poichè ciò sarebbe piuttosto materia di storica erudizione.

Gambini ragionando di queste banche dice (1): « Nel rinnovare agli Ebrei le loro condotte, benché pel domicilio e per la protezione che loro si accorda sia giusto di esigere da essi qualche ricognizione, dovrebbe però questa essere assai modica: poichè richiedendo il ben pubblico che non sieno più restituiti agli Ebrei i banchi feneratizii e che si reprimano con rigorose leggi le loro usure ed i perniciosi loro mercimoni non sarebbero forse in istato di pagarla ». Riservandoci a più estesamente parlare di questo tributo che giusto ravvisò il Gambini nel § seguente, ci è grato il dire che il voto di questo scrittore ora si compì, poichè i banchi feneratizii delle varie università non vennero ristabiliti, ed agli Ebrei individualmente non è permesso di esercitare questo commercio (2).

A questa nostra opinione si può opporre che gli Ebrei sono retti dalle loro leggi, usi e regolamenti, dai quali non v'ha dubbio che risulti esser loro permesso esigere un interesse maggiore di quello dalle leggi stabilito; ma più abbiamo notato (3) che le leggi particolari debbono servire solo per determinare il modo con cui gl'Israeliti godono dei diritti civili epperò non possono riferirsi a questo argomento; nè più valevole ragione a difesa della contraria sentenza si può dedurre dalla legge del 15 dicembre 1805 la quale è tuttavia in vigore: poichè le RR. PP. del 1.º marzo 1816 sulle quali ha fondamento quella legge esprimono

la ragione per cui agli Israeliti venne fatta qualche facilità nell'esercizio delle arti e del commercio, perchè non cessassero gli smoderati guadagni.

Conferma quanto per noi si disse, il disposto dall'art. 1956 del Cod. Civile il quale reca che l'interesse non può eccedere la tassa dalla legge stabilita salvo nei casi dalla stessa legge permessi; quindi gli Israeliti che o tenessero banchi di prestito con pegno od abitualmente esercitassero l'usura sarebbero, senza poter invocare le leggi anteriori, puniti giusta le regole stabilite agli art. 516 e 517 del cod. penale.

Imperocchè questa è legge di pulizia e di ordine pubblico alla quale non è lecito supporre alcuna deroga. Questa facoltà d'imprestare su pegno e con usura loro si concedeva mediante un contratto stipulato al principio d'ogni condotta, pattuendosi ad un tempo un tributo a favore delle Finanze in corrispettivo; ma finita la condotta, ove non si riconfermasse, cadeva tale facoltà; ora questa facoltà non venne loro più espressamente lasciata nè ristabilita, non essendosi più ripristinato il sistema delle condotte, nè può un diritto tanto esorbitante dirsi loro lasciato anche dopo la pubblicazione del Cod. penale; il sistema della legge ne sarebbe sconvolto; l'uso d'altronde abrogò questa facoltà e ciò tanto è vero che di tutti i contratti che si fanno cogli Ebrei nessuno eccede la tassa legale (1).

(1) Sentenza del R. Consolato di Torino 25 gennaio 1845 c. Todros c. Cassin e David Vitta-Lattes riferita dal Mantelli nella Giurispr. del Cod. di commercio, vol. 3, pag. 414. Ma s'appone imper tanto a nostro avviso il Portula (Dizionario di Diritto e d'Economia mista, pag. 450, ed il Coli, *Dizionari*, pag. 936) quando pensa che debbonsi avere per vigenti le disposizioni delle Regie Costituzioni e ne riconosce la ragione nella necessità di avvisare al mezzo onde porre un freno alle usure degli Ebrei, dal che la necessità pure da restringere la massima di giurisprudenza che la frode non si presume, ed ogni obbligazione suppone una giusta causa sino a prova contraria.

(1) Gambini, *Dell'Ebreo Possidente*, pag. 20.

(2) Così praticavasi da antichissimi tempi, come ne insegna Sessa (*De Judeis*, pag. 6 e 7). Nelle condotte stipulavasi sempre il numero dei banchi feneratizii che erano in ciascuna università permessi e questi banchieri erano tenuti a gravi prestazioni all'università; oltre il che pare che questo privilegio all'università stessa venisse concesso la quale per tal mezzo sopprimeva alle sue spese.

(3) N.º 40 di quest'articolo.

177. Non a tutti gli Ebrei tuttavia era lecito di tenere banchi di prestito con pegno, ma solo ad alcuni per regia permissione (1) sebene tutti potessero ad un tempo esercitare il mestier dell'usura; ai Cristiani giusta quanto per noi si disse era questo commercio vietato; ciò nullameno in più modi commettevasi la frode e si eludevano le disposizioni legislative (2); per ovviare a questo inconveniente disposero le RR. CC. generalmente (3) che gli Ebrei non potessero prestare il nome od essere mediatori di prestiti o altri contratti fra Cristiani e Cristiani ed Ebrei nei quali il Cristiano ricevesse il pegno ed esigesse interesse o vi partecipasse; la qual legge era avvalorata dalla sanzione della nullità del contratto, della perdita della somma rispetto ai Cristiani che avessero imprestato il danaro, e d'altrattanta somma per gli Ebrei mediatori.

Questa generale disposizione noi la crediamo dalla recente disciplina abrogata; la capione per cui si proibiva agli Ebrei di esser mediatori di prestiti tra Cristiani era perchè non si palliasse così l'usura permessa a quelli ed ai Cristiani vietata; e questi eludessero il disposto dei canoni e delle leggi civili e col nome d'un Ebreo si mettessero al coperto d'ogni giudizio; era perchè così richiedeva lo spirito delle antiche leggi che stimavano gli Ebrei tinti di questa pecc e colpevoli d'usuraria pravità; ora essendo a chiechessia vietata l'usura e abolita la presunzione di tristizia che contro di essi militava (4), gli Ebrei potranno essere mediatori di prestiti anche tra Cristiani o tra Cristiani ed Ebrei senza essere per ciò solo soggetti ad alcuna pena. *Cassante ratione legis cessat et lex.*

178. Se però con questi contratti si palliù l'usura non v'ha dubbio che gli Ebrei

come complici, debbiano essere puniti giusta le norme accennate nel Cod. penale.

179. Un altro modo con cui i Cristiani eludevano la legge che loro proibiva le usure è, come già ne venne fatto di avvertire (1), col cedere agli Ebrei le loro azioni contro i loro creditori; questi contratti ora non reggerebbero più che fatti giusta l'articolo 1694 del Cod. Civ. dal quale si prescrivono norme che forse tornano sufficienti allo scopo proposto di vietare l'usura; ad ogni modo senza per tal ragione soltanto dir nulla *ipso iure* la convenzione, come si stabiliva dalle antiche leggi, non conto di questo fatto perchè contrarie alla nuova disciplina, portiamo avviso che debba dirsi regolata dalle leggi ora vigenti intorno al mutuo al interesse, all'usura ed alla cessione delle azioni.

180. L'usura si può ancora palliare sotto altre forme; tuttavia, a noi non appartenendo ragionare di ciò, poichè tali questioni stanno meglio in un commento alla legislazione generale, rimandiamo agli articoli 1937 del Cod. Civile e 318 e seg. del Cod. penale.

181. Per causa delle leggi e delle vicende cui andarono soggetti, gli Ebrei avevano quasi fatto abituale professione del commercio a prestito usurario (2), e Napoleone riorganizzando la Francia trovò necessario di provvedere a questo bisogno che poteva farsi sentito in quei tempi, perciò con decreto 17 marzo 1808 stabilì che le cambiali ed obbligazioni sottoscritte a favore di Ebrei da sudditi francesi non fossero esigibili se l'Ebreo non giustificava averne fornita realmente e intieramente e senza frode la valuta. Li sottopose a necessità di patenti per esercitare mestieri o traffici da rinnovarsi ogni anno; proibì a quelli che non avessero già legittimo domicilio nei dipartimenti dell'Alto e Basso Reno di prendervele; negli altri dipartimenti perchè i non

(1) RR. CC., § 9, c. V, tit. VIII, lib. I, e Sena, *De Julacis*, pag. 6, cap. IV, nn. 13, 14, 15.

(2) V. num. 106 di quest'articolo.

(3) RR. CC., § 12, c. V, tit. VIII, lib. I.

(4) V. num. 31 del presente articolo.

(1) V. num. 106 del presente articolo.

(2) V. anche Gambini, *Cittadinanza Giudaica*, pag. 81.

domiciliati potessero fissarvi domicilio dovevano farsi possidenti ed astenersi dalle usure. Queste regole che riponevano gli Ebrei sotto un sistema di eccezione dovevano durare dieci anni confidando l'Imperatore che in questo tempo ne sarebbe cessato il bisogno (1). Già con decreto 30 maggio 1808 aveva sospeso l'esercizio di tutte le azioni civili che gli Ebrei potevano avere per contratti fatti coi francesi Cristiani. Il dispotismo era volto ad educare (2).

(1) Racc. Davico e Pucco, vol. 27, p. 174.

(2) Al Sinedrio parigino si proposero le seguenti questioni:

1.ª Come sia lecito l'imprestito con interesse tra Israeliti, e si risponde: « che la voce *Mechek* esprime un interesse qualunque e non l'interesse eccedente il limite legale; giacchè la legge di Mosè non ha stabilito alcun limite legale dell'interesse. Si dichiara che è sacro dovere d'ogni Ebreo di soccorrere senz'alcun interesse il padre di famiglia bisognoso e di non esigere interesse dal suo correligionario se non nel caso di rischio mercantile o di lucro crescente e nel termini stabiliti dalla legge dello Stato. »

2.ª Se le loro leggi religiose permettano l'usura contro i non Israeliti: e quel consesso rispondeva: « Si dichiara che la voce *Nochzi* indica gli abitanti d'altro Stato e non i concittadini di fede i quali per gli Ebrei sono fratelli. Si comanda di non distogliere nei prestiti il cittadino dal correligionario. L'interesse illegale è indistintamente vietato fra tutti e con tutti e di qualsiasi nazione come iniquità abominabile agli occhi del Signore. Si comanda ai rabbini di nulla omettere nella predicazione e nell'istruzione per radicare queste massime negli animi degli Israeliti.

« Una così solenne ed autorevole interpretazione della legge segnando col marchio dell'ignoranza e della maledizione ogni pratica civilmente illegale deve aver dissipato ogni illusione che l'ignoranza dei tempi andati avesse fatto alle coscienze degli Israeliti. E nel medesimo tempo ha riconciliata coll'universale umana società un ceto di uomini il quale per l'addietro credevamo imbevuto dell'idea che l'arte di nuocere fosse per esso un diritto anzi un dovere ». Cattaneo, Interdiz. Israel., pag. 128. V. pure la Raccolta degli Atti del Sinedrio parigino pubblicata da Diogene Tama. Milano, pel Destefanis, 1807.

182. Glicerardo d'Arco, Regis e Gambini essi pure cercarono molto onde provvedere che gli Ebrei o lasciassero questa commercio ovvero se ne scemassero i tristi effetti.

Il primo (1), dopo annoverati quanti mali nascono dai monti feneratizi che aver potevano gli Ebrei, trova spedito un Monte di Pietà in cui si accettino anche i capi minuti di modo che il povero trovi nelle sue strettezze pronto soccorso; in quella città ove quest'istituzione vi fosse non potrebbero fiorire i monti feneratizi degli Ebrei se non se al favore di concorrenti sospetti o stolidi od imbecilli; riconoscendo poscia ad un tempo che questo male al par degli altri è funesta conseguenza della viziosa organizzazione del ghetto, perchè alla Stato eterogenea e contrario, soggiunge che non vi ha mezzo onde porvi rimedio efficace se non togliendo il male dalle radici; ed egli dimostra come il ghetto abbia malfica influenza e vogliasi negli Stati marittimi e commercianti (2), o vogliasi negli Stati agricoli, mercè le varie industrie che esercitano gli Ebrei ed il modo con cui le esercitano fra cui vi ha pure il prestito feneratizio (3), e dopo provato come questi mali scaturiscano dall'autonomia, dalla condizione eccezionale che ha il ghetto e per la religione, e per i privilegi onde venne favorito e per la non uniformità d'interessi del ghetto stesso cogli interessi generali, passa ad esaminare quei rimedii ch'egli all'educazione degli Israeliti crede più convenienti ed annovera fra questi l'istruzione, massime quella in comune cogli altri giovanetti, l'aprir loro adito ad ogni maniera di professioni e di arti, il fare ad essi loro facoltà di possedere stabili ed il lasciar solo ch'essi traffichino all'ingrosso (4); i

(1) Dell'influenza del Ghetto sullo Stato; Venezia 1782.

(2) E ciò dimostra al capo 1 della sua Operella.

(3) Questo teorema si dimostra al cap. 2. V. Pecchio, Storia dell'Econ. polit. in Italia.

(4) È ciò dimostrato con molta precisione e con molta acutezza. È libro scritto in stile lusingo, con buon imbandimento, ripieno di utilissimi dettami,

quali tutti adoprerò Giuseppe II alla cui legge è questo trattato, stiam per dire, in prodromo ed un commentario.

È certo questi mezzi possono riuscire a buon fine perchè provvedono al male interamente e lo combattono ove si ascende, non le riforme parziali e mancanti d'un complesso e di unità; rispetto tuttavia alla facoltà che si vorrebbe sola si lasciasse agli Israeliti di negoziare all'ingrosso non possiamo dissimulare che si può di leggieri eludere; sebbene forse possa riuscire utile allo Stato, mancando ai minuti proprietari, ai servi ed a quelli che lo stesso scrittore chiama stolidi ed imbecilli, facilità di vendere a vil prezzo e con grave discapito cose di molto pregio; intorno alla qual cosa meglio a nostro avviso torna il non provvedere, poichè dalla concorrenza degli altri mercatanti cristiani e dall'educazione ricevuta può essere, se non tolto, almeno diminuito questo commercio e le sue conseguenze e non si priva di sussistenza, non si mette in cattiva condizione quella famiglia ebraica che o per difetto di capitali o per altro motivo non può esercitare che il minuto commercio.

185. Regis (1), esaminati i principii che regolano l'usura secondo le leggi bibliche e le talmudiche (2), avverte i rimedii che possono scegliersi ed esamina quelli a tale scopo prima proposti ed adoperati, di liberare il Cristiano dall'obbligo di pagare ove egli con giuramento asseverasse il contratto essere usurario, di proibire agli Ebrei di imprestare con interesse, di stendere tre copie del contratto di debito fatto da un Cristiano di cui una si consegnasse al Magistrato, l'altra al debitore e la terza rimanesse in mano del creditore, di dichiarare nulli i contratti fatti altrimenti che in giorni di fiera per sola scrittura privata; fu ezian-
dio stabilito giusta quel che dice il lodato

scrittore, che solo piccole somme potessero gl'Israeliti prestare, o che la moglie del debitore dovesse essere presente al contratto e che, ove si pattuisse la restituzione doversi fare solo dopo due anni, non si potessero esigere gli interessi, o che il prestito si facesse avanti Notaio. Ma chiechessia riconosce inutili se non nocive queste leggi che tali pur riconosce il Gre-
goire (1) e con lui il Regis.

Gregoire crede miglior partito adottare la legge stabilita dal Concilio V di Parigi confermata da Clotario per cui nessun Ebreo poteva intentare giudizio contro un Cristiano. Loda perciò grandemente la legge del Senato di Basilea che non permette agli Israeliti di negoziare in cavalli o capre se non in giorni di mercato e sborsato intanto il prezzo della compra e della vendita. Ma in tal modo si interdirebbe agli Ebrei non solamente l'usura ma ben anche il commercio.

Commenda questo scrittore l'istituzione dei Monti di Pietà al fine ordinati di togliere le usure; ma soggiunge che non perciò verrà a diminuirsi il commercio feneratizio degli Ebrei, poichè alcuni cittadini per vergogna non oseranno ricorrere nelle avversità al monte, altri prodighi fra cui massime i figli di famiglia, troveranno miglior partito a prendere a prestito da un Ebreo (2).

Nissun mezzo importantissimo trova conveniente ad impedir questo male, se non quelli ch'ei propone in generale per emendare le abitudini e correggere l'indole degli Ebrei e che noi abbiamo già accennati (3); toccati importantissimo questi rimedii più acconci a risanar le menti dei Giudei ed a sviluppare l'intelletto loro, propone l'agricoltura come il mezzo più conveniente per diminuire in essi l'ardente sete dell'oro onde sono travagliati (4); per mezzo dell'agricoltura, pensa il nostro A., le loro abi-

molto assennato, e che meriterebbe d'esser meglio cominciato.

(1) Op. cit. del Regis, *De Judaeo civ.*

(2) *De Judaeo civ.*, pag. 71, 277.

(1) Gregoire, cap. XIV.

(2) Regis, op. cit., pag. 155.

(3) V. num. 62 di quest'articolo.

(4) Regis, op. cit., pag. 227.

tudini potrebbero migliorarsi, correggersi i loro vizi, e ad un tempo incontinentando ad amare il loro campo amerebbero la patria e si fonderebbe facilmente la casta ebrea coi cattolici.

184. « Il più esteso e proficuo mestiere cui si rivolsero gli Ebrei nei bassi tempi fu quello di un' usura vorace; nel che servirono d' esempio e di maestri a molti Cristiani; colla differenza però che i Cristiani erano in ciò cattivi Cristiani, mentre i Giudei intendevano di essere perfettissimi Giudei (1), per quanto odiosi fossero i diversi mezzi ed atti con cui arricchivansi i Giudei la loro delicatezza non ne restava punto offesa. Il loro onore come la loro morale non esiste che in ghetto ed in sinagoga. Le lor ricchezze nate dall' altrui dolore sono come tante spoglie opime riportate sui nemici a favore della propria repubblica (2) Parte vera in cui riuscirono sublimi fu quella del guadagno, e per cui il tranquillo vivere, del quale in Europa goderon poi, somministrò loro i più vasti mezzi; ma siccome di questi mezzi non cessaron mai d'abusare così furon generalmente riconosciute necessarie alcune leggi particolari per frenare questo popolo (3). I popoli dei dipartimenti Renani i quali tante istanze avevan fatte e ripetute acciocchè la malfecezza giudaica desolante le loro campagne fosse repressa lo videro anzi libera e promossa e di più si videro astretti a pagar essi medesimi la verga che li flagella (4); tale fu la conseguenza dell'insigne paradossal dottrina per cui si è preteso che per correggere i vizi giudaici, bisognava colla cittadinanza lasciarne libera la pratica; e per cui se ne è finalmente pagata la scuola (5). »

« Debbesi particolarmente osservare che la preziosa classe agricola quella che som-

ministra la maggiore e miglior parte de' soldati alle armate, e le braccia più robuste alle arti ed opere faticose e che ha per se una sussistenza più ristretta e per la varietà delle annate più incerte, trovasi più facilmente angustata e quindi alle arti ed alle usure giudaiche più esposta; ed alle quali si è già in tanti paesi dovuto pensare a sottrarla. Non basta pertanto l'obbligar il Giudeo ad abitare in città sotto l'occhio vigile del Governo, ma bisogna interdirgli ancora ogni vagante traffico nelle campagne e tanto più l'aprirvi botteghe e tenervi segreti banchi feneratori di cui non mancano esempj. Ognun vede quanto i possessi giudaici di campagna, già per ragioni di più vasta politica non tollerabili, possano essere comodi per operazioni di raggio e d'usura. »

« E bensì vero che i ricchi possidenti ebrei hanno abbastanza di rispetto a se stessi per non usureggiar al minuto direttamente, ma si contentano di somministrare a tal uso i capitali ad altri, dividendone il prodotto. Il Regolamento Napoleonico di cui si è già parlato limitava l'esigibilità dei crediti giudaici verso la gente di campagna. Per evitare però il bisogno d'una simil legge retroattiva e troppo soggetta ad arbitrii pare che si provvederebbe più convenientemente col ridare il Giudeo a non potere colla classe rustica fare contratti se non d'immediato useguitamento senza tratto di credito o di debito fra le parti e di dichiarare per conseguenza non valvole in giudizio qualunque titolo di credito giudaico verso la gente di campagna. Quanto al trafficar in città non vi si dee tollerare il Giudeo che non vi abbia negozio stabile ed aperto o che altrimenti non vi eserciti una professione. Il Giudeo che per vivere e tentar fortuna non vuole occuparsi che di dar la caccia ai merlati, debb'esser bandito, o a spese della sua università chiuso in una casa di lavoro finchè non v'abbia imparato un mestiere che lo mantenga. A carico della stessa università debbono essere oltre le multe pecuniarie tutte le spese di processo, en-

(1) Gambini, Cittad. Giudaica, pag. 60.

(2) Gambini, ib., pag. 71.

(3) Gambini, ib., pag. 96.

(4) Accenna agli stipendi dei renani che si pagano sul bilancio.

(5) Gambini, op. cit., pag. 129.

stodia, manutenzione ed indennizzazione per delitti di fraude e d'inganno che da' suoi membri ed amministratori si commettono, salva ragione alla medesima verso il reo. Così l'università troverassi impegnata a vegliare ella stessa sulla condotta de' suoi individui cominciando dalla loro educazione che presentemente si riduce quasi alla sola lettura di qualche ristretto del Talmud; di quel libro appunto che contiene quelle notissime esecrabili massime di cui non è da lascar le carte (1) ».

Faccia altri ragione di queste parole men gravi e convenienti alla dignità dello scrittore, a noi non s'appartiene che il ragionare dei mezzi che propone onde togliere l'usura; i quali mezzi allo scopo desiderato mal corrispondere ci sembrano e come quelli che sono violenti e non chiudono l'adito alle usure palliate; il costringerli ad abitare nelle città soltanto, arrecherà danno a quelli stolidi ed imbecilli di cui parla il cav. d'Arco; il vietar loro d'aprir botteghe nelle ville e nel contado non scema il male poiché il contadino che abbisogna di danaro recandosi alla città ricorrerà all'Ebreo; il non dare azione all'Israelita per la riscossione de' suoi crediti, oltre a che sarebbe ingiustizia, stagnerebbe il commercio, e farebbe crescere il tasso dell'interesse rendendolo più difficile; che ogni legge sull'usura non torna vantaggiosa che una volta e seco trae quindi più funeste conseguenze (2); il non tollerar nelle città che l'Ebreo il quale abbia traffico e negozio aperto vale esclusione di quanti negli agi e nel lusso passando il tempo promuovono la distribuzione delle ricchezze; il rendere l'università solidaria dei delitti commessi da un Ebreo è punire l'innocente, e moltiplicare i processi senza necessità nel dare a questa azione contro il reo.

Gli per noi si accennarono quali sieno i principii regolatori del commercio della

moneta pochè tosto si dica non esservi rimedio vero che nella diffusione delle ricchezze e della pubblica agiatezza; non è d'uopo quindi ricorrere a spedienti duri ed aspri mentre con altri mezzi più semplici e più convenienti l'usura può essere tolta.

Ci sembra che i mezzi proposti dal Regis e dal Gherardo d'Arco i quali sono, *vere* in massima adottati da Gambini (1) possano in tal bisogna tornar vantaggiosi.

Questo vizio d'altronde anaclico inerente agli Ebrei e conseguenza delle leggi religiose (2) è effetto piuttosto di quelle stabilite dai popoli fra cui vivevano, le quali ponevano gl'Israeliti in un circolo di azioni strettissime ed in una condizione così penosa che non era loro aperta altra via che quella dell'usura, e ripeteremo un'altra volta col Rossi: I popoli odiavano la fattura delle proprie leggi!

Con buoni provvedimenti legislativi si possono inoltre prevenire questi mali; così il S. C. Macedoniano il quale fu conservato nella nuova legislazione tutela abbastanza l'inesperienza dei figli di famiglia; l'interdizione dei prodigii dalla rapacità degli usurai difende i patrimoni delle famiglie; la distribuzione delle ricchezze farà sì che il numerario scemi di valore; lo spirito di previdenza renderà gli imprestiti più rari e meno gravosi, la riforma dei Monti di Pietà, l'erazione delle banche di prestito all'agricoltura forse potranno bastare al desiderato intento.

185. Suggeste dallo stesso spirito di prevenire i mali che potevano derivare dal commercio usurario degl'Israeliti erano le disposizioni delle RR. CC. (3) che gli Ebrei dovessero notare sopra un libro i contratti di compra, pegno ed altri che facessero coi Cristiani indicandone il nome e cognome, e specificando le cose contrattate, e di tutti i pegni dare ogni mese una nota al Segre-

(1) Gambini, op. cit., pag. 155 e segg.

(2) È noto l'antico: *Frequentibus lex erat formata negotiis; quod semel accidit praeceperunt legumlatores.*

(1) Gambini, op. cit., pag. 155.

(2) Gambini, Dell'Ebreo Possidente, pag. 57.

(3) RR. CC., lib. I, tit. VIII, cap. V, § 4 e segg.

lato del Tribunale; che questi contratti dovessero dagli stessi Segretari registrarsi in un libro per essi sottoscritto ed al quale si avesse piena fede si in giudizio che fuori » (1).

Questa disposizione noi reputiamo abolita; e ciò giusta l'art. 690 del Cod. penale patrio e lo spirito della Legislazione attuale.

Art. 2127 del Cod. Civ. conformemente eziandio alle disposizioni delle leggi commerciali (art. 105 del Cod. patrio di commercio) pechè il pegno propriamente detto possa aver forza rispetto ai terzi richiede un atto pubblico od una scrittura privata avente data certa, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure della specie e natura delle cose date in pegno, o che vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura; sebbene la riduzione dell'atto in scrittura non sia richiesta che quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di lire trecento; nel pegno di crediti riputati cose mobili si richiede inoltre la notificazione del fatto pegno al debitore del credito.

Prevedendo il patrio Legislatore che sotto il pegno celar si poteva un usurario contratto, coll'art. 2131 dispose che « il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimarrà presso di sé in pagamento e sino alla concorrente del debito a norma della stima da farsi per mezzo di periti oppure che sarà venduto all'incanto. E nullo qualunque patto (*pactum commissorium*) il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno od a disporne senza le formalità di sopra prescritte ».

Il pegno quindi, giusta l'attuale Legislazione, non è che un deposito nelle mani del creditore per assicurargli il privilegio (2) mentre sotto la legge romana, sebbene ri-

agevole tornava il farle frode (1). La legge penale all'art. 516 vietando (già il dicemmo) di stabilire case di prestito con pegno, tutelò per tal modo abbastanza l'interesse dei debitori, onde cessa colle altre disposizioni quella delle RR. CC. che ne era necessaria conseguenza; non havvi ormai quindi ragione per cui gli Ebrei debbano credere obbligati ad avere il registro dei pegni, poichè o si tratta d'imprestare su pegno e questi contratti sono proibiti, o vero di garantire con tal mezzo il pagamento di un debito ed in tal caso colle rammentate disposizioni del Cod. Civ. essendo impossibile, staremmo per dire, eludere la legge che vieta l'usura, o ad ogni modo non dovendosi gli Ebrei presumere più tristi, non debbono andar soggetti a quest'obbligo se non in quanto gli altri vi sono sottoposti; poichè cessa il motivo della legge.

186. Diciamo che gli Ebrei non debbono dirsi sottoposti a questa obbligazione, se non in quanto gli altri vi sono parimente sottoposti riferendoci all'articolo 690 del Codice Penale dal quale si dispone che « i gioiellieri, orefici, orologiai e qualsivoglia persona che attende alla compra e vendita di gioie, ori od argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi dovranno fare al Segretario del Giudice locale ed in difetto a quello del Comune ed in assenza di questo al Sindaco o ad altra Autorità a ciò destinata, una distinta e circostanziata consegna di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, appure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati ed il prezzo per cui avranno quelle avute, indicando altresì il nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale consegna debb'essere fatta entro 24 ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o rimessione. In caso di trasgressione le persone suddette sono pu-

(1) V. pure il num. 105 di quest'articolo.

(2) *Dracanon, Cours, etc.*, t. 10, pag. 205.

(1) *Manuale Forense*, comm. all'art. 2151, L. VIII, pag. 307.

nite non multa estensibile a lire 100 e se fossero recidive col carcere per mesi tre o colla sospensione dall'esercizio della loro professione. Saranno però esentate dall'obbligo della consegna le robe che saranno comprate nei fondacchi e negozi aperti ».

E questo è argomento maggiore a provare che gli Ebrei non debbano andar soggetti alle disposizioni delle RR. CC. Quindi errano a nostro avviso (1) quanti credono che si debbano considerare come ancor vigenti le antiche leggi a tal riguardo.

Nè si può invocare a difesa della contraria opinione il disposto dalle Patenti del 1603 e l'art. 4 della legge del 1.º marzo 1816 col quale si abolisce il disposto dai §§ 1 e 2, cap. 3, e § 1, cap. 4 del lib. I, tit. 8 delle RR. CC.; ma ferme invece si dichiarano le disposizioni di cui al cap. 3 e 6 dello stesso titolo, poichè in questi si parla soltanto dei prestiti su pegno rispetto ai quali stabilivansi alcune norme onde viepiù tutelare l'interesse dei terzi, al che avendo la legge posteriore provveduto in modo più generale ed acconcio non si può trarre alcun argomento da quella disposizione; onde è che la legislazione concernente il prestito su pegno degli Ebrei permesso dalle PP. del 1603 con quelle cautele posteriormente introdotte che assicurino l'interesse dei debitori fecero luogo al disposto del Codice il quale più convenevolmente a ciò provvede. È inoltre applicabile al prestito con pegno quanto dicemmo del prestito usurario (2).

187. Secondo le nuove leggi parimente vogliono essere decise le controversie relative al prestito ai minori, ai figli di famiglia, ai servi ed altrettali di cui nelle leggi anteriori; a ciò si è provveduto coll'articolo 1919 e segg. del Cod. Civ., 518 e segg. del Cod. Penale (3).

(1) Portula, *Opz.*, v.º *Ebrei*, pag. 430; L. Col., *Diet. de la Legisl. des États Sardes*, pag. 976.

(2) V. n. 171 del presente articolo.

(3) V. num. 49 di quest'articolo.

Giusta i principii stabiliti all'articolo 688 del Cod. pen. ed in generale secondo le regole concernenti il furto non secondo le norme delle RR. CC. (1) debbono essere puniti a nostro parere gli Ebrei che « abbiano comperato vasi od arredi inservienti o che abbiano servito al culto di Dio e della Chiesa »; o che « abbiano comperato da persone sospette, ovvero cose furtive ».

188. L'arricchire che facevano gli Ebrei coll'esercizio del commercio, la presunzione che militava contro di essi, provocarono alcune leggi; Luigi IX disponeva che *sola arte strazziaria seu cenciarias (ut vulgo dicitur) contenti reliquam mercaturam ... facere nequeant* (2); ed in Francia rimasero quasi sempre esclusi da tutti i mestieri e non acquistaron libertà di commercio che verso la metà del secolo XVIII e con molto scontento per la perseverante saviezza dei Magistrati (3): alla stessa professione di conciaiuoli li limitava una Bolla severissima di Paolo IV nel 1542 (4); facevano altresì il commercio degli schiavi nei tempi andati (5); ed all'art. 23 dell'Editto del 25 settembre 1648 si assicuravano gli Ebrei di Nizza che non si metterebbero in libertà i loro schiavi (6).

Agli Ebrei è ora lecito trafficare in ogni ramo di commercio il cui esercizio agli altri si permette, cioè di tutte le cose che in commercio sono poste.

Lo stato del commercio degli Israeliti attualmente ben conoscere non possiamo in mancanza di dati statistici; nelle provincie liguri, ove eccettuar si voglia la capitale, vi

(1) RR. CC., lib. 1, tit. VIII, cap. 10, § 1, e 3.

(2) *Ordonn. des Rois de France*, t. 4, pag. 55 e 54; *Blanqui, Hist. de l'écon. polit.*, t. 1, p. 199.

(3) *Forti, Ital. civ.*, pag. 61.

(4) *Canti, Storia Universale*, Epoca XI, cap. XIV.

(5) V. n. 105 di quest'articolo, e *Canti, Storia Universale*, loc. cit., dice « Ladavico il Pio li privilegiò di comprare e vendere schiavi ».

(6) *Dubois, Racc.*, tom. II, pag. 611.

sono pochi Ebrei ed è poco il loro commercio: nelle provincie piemontesi al contrario ogni città addita nelle case israelitiche le migliori case di commercio, sebbene ora risvegliandosi lo spirito commerciale altri molli facciano loro, massime nel commercio di banca, quella concorrenza che prima i tempi non permettevano. Essi attendono al commercio di rigattieri; la fabbricazione dei dorini nel Piemonte è quasi tutta nelle loro mani (1).

189. Le RR. PP. 1816 (2) all'art. 2 dispongono: « È permesso agli Ebrei a termini del disposto dai capitoli e privilegi loro accordati e confermati colle Patenti del 15 dicembre 1603 l'esercizio non che della mercatura, ma d'ogni qualunque arte e mestiere, ben inteso che per tale esercizio vengano da essi loro esattamente osservate tutte le regole e stabilimenti prescritti per ciascun arte e mestiere ».

Nella legge del 1603 (3) ecco quali sono le principali disposizioni relative al commercio: facoltà di far prestiti su mobili non solo ma stabili (art. 8); ma come ciò s'abbia ad intendere rispetto ai mobili già il dicemmo; più opportunamente ragioneremo degli immobili nel § XIII. E con questa disposizione che, se mal non ci apponghiamo, è abrogata, cadute debbonsi pur dire le altre che ne sono le conseguenze; altre regole contiene pure questa legge relative all'usura (art. 24, 25, 32 e 40) intorno alle quali noi abbiamo già abbastanza tenuto ragionamento; si proibiva chicchessia

di valersi contro di essi di rescritto mortorio; ma abrogata siffatta costumanza, crediamo il Giudice possa valersi tuttavia della facoltà di cui all'art. 1334 del Cod. Civ.

La parte sola in cui, a nostro parere, si possa credere in vigore tuttavia, è quella in cui ad essi permettesse di abitare in qualsivoglia parte degli Stati, onde ne viene che abolito ha da tenersi il Manifesto Senatorio in data del 10 novembre 1770 per cui proibivasi agli Ebrei « di abitare in alcun luogo della Valle di Sesia o di recarsi alle fiere o mercati che ivi si faranno (1); e quella che loro concede di esercitare tutte le arti e mercanzie che esercitano artefici e mercanti e dà forza probatoria ai loro libri (art. 1 della citata legge 1603) ».

190. Colle già citate RR. PP. 14 agosto 1844 (2) essendosi abolite le università e corporazioni d'arti e mestieri ad ognuno rimase libero d'indi in poi l'esercizio di qualsivoglia arte senza restrizione di sorta; quali disposizioni possono tornar utili eziandio agli Ebrei (3) i quali debbonsi pure tener contemplati nella disposizione generale dell'art. 22 della citata legge in quanto non ostano particolari regolamenti.

191. Quanto fin qui siam venuti dicendo è, giusta i principii esposti (4), applicabile a miglior ragione agli Ebrei del Genovesato.

192. Nelle RR. PP. 24 maggio 1745 si permetteva agli Ebrei di prendere in affitto casi da terra e quei titi che proprii avrebbero ravvisati per fittare ed inoltre di appigionare stanze fuori ghetto per riporvi granaglie (5), sebbene a ciò estassero i principii adottati.

Tali disposizioni eccezionali non debbono considerarsi abrogate, sì perchè da nessuna legge posteriore vennero tolte, sì perchè l'art. 1 della legge del 1603 che dice:

(1) Giulio, Giudizio sull'Esposit. del 1845, p. 57. Già anticamente gli Ebrei del Piemonte attendevano a questo commercio; difatti leggiamo nel Memoriale a capi in data 25 agosto e 5 novembre 1754: « S. M. informata che li lavori che si fanno dagli artefici Ebrei consistono per la maggior parte in anelli, orecchini ed altre simili cose minute. . . » E l'università supplicante esprimeva che « tra le arti sono stati gli Ebrei adotti e sono soliti esercitare quella degli orologiai ed argentieri. . . » Duboin, Racc., I. II, pag. 430.

(2) Atti del Governo, 1816, pag. 265.

(3) Borelli, Racc., pag. 3258.

(1) Duboin, Racc., tom. II, pag. 705.

(2) Collet. Celerit., 1844, pag. 393.

(3) Art. 5 delle RR. PP. 24 maggio 1745; Duboin, Racc., tom. II, pag. 450; ed ibid., pag. 428.

(4) V. num. 54 di quest'articolo.

(5) Duboin, Racc., tom. II, p. 447.

« possano esercitare gli Ebrei tutte quelle arti e mercanzie che ad artefici e mercanti si addicono » sembra comprendere anche questa facoltà che pure non è loro disdetta dalle RR. PP. 1816; e se il Legislatore vuole il fine permette certo i mezzi onde giungervi; altrimenti illusoria sarebbe la legge, il che ripugna alle regole dell'ermeneutica.

Troviamo riferito nel Diario Forense (1) un reale Biglietto per cui ad un Ebreo di Casale si concedeva di conservare la proprietà di un edificio per filatura al quale molti operai erano addetti, e che non d'altre ricavano i loro mezzi di sussistenza; onde questa manifattura era a molte famiglie quasi necessaria oltre all'essere utile al commercio in generale; ma da questo caso particolare mal si vorrebbero trarre conseguenze generali, che la natura del privilegio nol permette (2).

193. È proibito agli Ebrei di appigionare ai Cristiani camere arredate (3).

194. Non è più in vigore, se mal non avvisiamo (4), e perchè meno conveniente e perchè diritto concesso solo durante una

speciale condotta, la franchigia da ogni gabella tanto all'entrata che all'uscita degli Stati di tutti gli arnesi ed utensili domestici concessa agli Ebrei del Contado di Nizza (1).

195. Nelle Patenti a favore degli Ebrei di Nizza in data 25 settembre 1648 (2) del Duca Carlo Emanuele, all'art. 7 si disponeva: « Privilegiamo insieme le mercanzie loro in guisa che pagato che avranno il primo passo possano liberamente stare nelle dogane un anno più del solito senza incasso di pagamento di secondo passo o rischio alcuno ». Tale disposizione creliamo parimente abolita, poichè non rinnovata con posteriore condotta, nè consentanea allo spirito delle nuove leggi.

§ XII. *Tributi ed immunità; Medio Evo; Cibrario; Matteo Paris; spese interne delle università; il pretatico, tributo che pagano a Modena e Roma; Pio IX; tributi ai Pascapi e Magistrati civili incorte città del Piemonte; obblazioni ai Magistrati; Decisione ministeriale; tributo all'università di Torino; immunità; leva militare; alloggio militare; sussidii per dodicesima parte, se vi possono partecipare gli Ebrei, come partecipavano all'immunità dei tributi, quando era in vigore.*

196. Una delle più grosse entrate delle Finanze nei tempi medii erano i tributi che gravavano gli Ebrei.

« I Gindei, dice in proposito il Cavaliere Cibrario (5), per avere facoltà di pigliare stanza in una terra e di prestare su pegno pagavano al Principe un annuo tributo chiamato *stagio* che da principio fu individuale e poi collettivo; quando gli Ebrei più numerosi facean corpo di nazione, ma che sempre si riferiva al numero delle teste; i capi di casa pagavano di più, e gli altri di meno Altre tasse erano ai medesimi

(1) Diario Forense, vol. II, pag. 91.

(2) Nelle Costituzioni del Ducato di Modena, n.° 11. IX degli Ebrei, § XVII, dopo aver proibito agli Ebrei di possedere, acquistare e locare beni stabili senza espressa licenza del Principe si stabilisce: « Solamente avrà loro permesso l'acquistar sili per i loro cimiteri) e filatoi tanto da acqua che da mano per lavorar sete, e prendere in affitto magazzini in città nel modo e con le cautele prescritte di sopra ».

Queste cautele sono a nostro avviso quelle indicate al § III in cui si legge: « Sarà pure loro permesso di prendere in affitto granai e magazzini purchè si osservi la debita distanza dalle Chiese e la convenienza del sito ove li vorranno prendere in affitto dovendo per altro renderne intero il Segretario di Stato di quadrimestre in Modena ed i Governatori ed in loro mancanza i Giudicanti nelle altre città e luoghi dello Stato. Collez. dei Codici Italiani nel Vaccarino, pag. 842.

(3) Duboin, Racc., t. III, p. 3, pag. 1507.

(4) V. nota. 49 al quest'articolo.

(1) Duboin, Racc., t. III, pag. 612.

(2) Duboin, Racc., tom. II, pag. 610.

(3) Cibrario, Econ. polit., del Medio Evo, p. 129.

imposte per poter trasferire da un luogo all'altro dello stesso dominio la loro dimora e perfino per poter rendere alla terra i corpi de' loro defunti (1)..... Nel 1500 le somme ritratte dai Giudei dalla monarchia di Savoia furono di lire 3481, 16 soldi e 6 danari viennesi (75,374. 55). Nel 1544 i Giudei pagavano 116 fiorini d'oro e 2½ alla metà di ogni mese cioè 1474 2½ e perciò L. 28,859. 25 e successivamente le loro condizioni andaronsi sempre più migliorando. I privilegi dei Giudei rinnovavansi di cinque in cinque o di dieci in dieci anni. E in tali occasioni considerevoli somme pagavano a titolo d'introito. Oltre a ciò grossi doni offerivano ogni volta che il Principe trovandosi in qualche bisogno ricercava d'aiuto i suoi sudditi. Infine i più ricchi morendo avean cura di fargli qualche legato per salvar la rimanente sostanza dai desiderii del fisco (2) ».

197. Ma a più barbari trattamenti erano sottoposti in altri paesi e, come già dicemmo (3), i potenti soffrivano nel fuoco ed aizzavano i popoli contro di essi per giustificare ogni maniera di angherie e di vessazioni; onde si può dire che la smodata severità con la quale venivano trattati solo tendeva a dar colore di giustizia alle loro esazioni.

Vennero dapprima obbligati a provvedere alle spese di molte guerre in Terra Santa, poscia a ricomparsi tuttodì con esorbitanti contribuzioni dal furore del popolo spinto da accuse vaghe ed insussistenti.

Giovanni Senza-terra abbisognando di danaro, fe' cacciar prigioni i ricchi Ebrei che trovavansi nel suo reame per averne in tal modo; e a pochi venne fatto di sottrarsi alle ricerche de' suoi agenti; uno di essi cui si svelsero più denti diede mille marchi d'argento per l'ottavo; Enrico III

trasse da Aronne chero di Yereck quattro-mila marchi d'argento per se e duemila per la Regina; poscia li vendette a Riccardo suo fratello per un certo numero d'anni *ut quos rex evisceraverat Comes excoriarat* dice energicamente Matteo Paris.

E nei paesi in cui i Giudei si reputavano di condizione servile erano essi, giusta il feroce linguaggio di quei tempi, *tailables et corvéables d'herci et misericorde* (1).

« Quando l'erario era vuoto, soggiunge il lodato scrittore (2), e ciò accadeva allora molto sovente per difetto di buone regole d'amministrazione, i Principi chiedevano ai Giudei doni o prestanze e quasi se si mostravano restii; non v'era allora persecuzione o tormento cui non dovessero aspettarsi. Il bando e la confisca erano le pene minori..... E gli Ebrei, obbligati a vuotar la borsa per satollar le ingorde brame del Principe, raddoppiavano le inique loro arti a ristorarsene sui poveri ».

198. Questi tanto sfermati provvedimenti o per meglio dire quest'arbitrio mai non invalse nel Piemonte; e mentre negli altri paesi erano stretti oltre alle decime, ad una contribuzione detta *Pretatico* (3) che dall'università israelitica di Roma si pagava, non sappiamo bene perchè, ai Parrochi vicini al glicetto (4), e ad altre prestazioni non meno onerose, le quali ai tempi del Sessa dovevansi tuttavia soddisfare; nel Piemonte dal 1450, epoca da cui datano le nostre più antiche leggi concernenti gli Israeliti (5), essi non vennero mai sottoposti ad altra contribuzione che a quella del *lasso* oltre ad un donativo, quasi necessario ad ogni rinnovazione di condotta (6).

(1) V. num. 94 del presente articolo.

(2) Cibrario, op. cit., pag. 76.

(3) A luogo discorre Sessa, *De Judaeis*, pag. 165 e seg. del Pretatico. Basti per noi tanto averne accennato, poichè questa contribuzione anche nei paesi in cui era stabilita è andata in disusar.

(4) Sessa, *De Judaeis*, pag. 47.

(5) V. num. 28 di quest'articolo.

(6) Sessa annoverando i tributi d'ogni maniera soliti pagarsi dagli Ebrei, cita il *lasso* regio che

(1) *De V solidis receptis da Judaeis Chamberiaci pro cimiterio suo per annum*. Conto della Castellania di Chamberi, 1503.

(2) V. pure pag. 75 dell'Op. citata.

(3) Num. 8 di quest'articolo.

Questo donativo variava sempre; il tasso all'incontro si può dire fisso generalmente nella somma di diciassette mila lire antiche di Piemonte (per l'università maggiore di Torino soltanto) (1).

Ma si dava ad un tempo guarentigia che non sarebbe mai aumentato (2) per verun modo durante la condotta.

199. In molti paesi dell'Europa (3) gli Ebrei pagano ancora straordinarie contribuzioni e ciò massime nell'Alamagna in ragione della costituzione politica di quel paese; ma, come nelle altre parti il diritto germanico mercè gli studi di quei profondi scrittori va migliorando, così anche in questo riguardante gli Ebrei; già qualche provincia ne diede l'esempio; il Duca di Sassonia-Weimar aboliva non ha guari i tributi che, sotto i nomi di *tassa di protezione di pigione, di abitazione* gravavano gli Israeliti; ed altri Principi di quel paese seguendo l'esempio dato e l'impulso della pubblica opinione già temperarono questa parte del pubblico diritto (4). E tanta è ora l'ardore per le riforme civili, fra cui

si paga ogni anno ed il donativo che suolsi pagare sulla scorta d'ogni decennio, inoltre i tributi e le gabelle comunali e ciò senza tener conto delle spese interne delle quali discorreremo nel § XVI *Delle rendite delle università* ecc.; Sessa, *De Judaen*, pag. 254.

(1) Duboin, *Rac.*, tom. II, pag. 295, 287, 289, 303, 312, 317 ecc. Le famiglie israelitiche negli ultimi e più tranquilli secoli pagavano un *capito diritto di protezione* al Sovrano o signore supremo del paese ed un *diritto di residenza* alle signorie locali... di 50 o 60 franchi per famiglia... Cottaneo, *Ricerche economiche*, ecc., pag. 35.

(2) Duboin, *Rac.*, tom. II, pag. 285, 305, ecc. Tuttavia per circostanze affatto eccezionali venne talvolta imposto qualche straordinaria contribuzione; così nel 1793 per provvedere alle spese della guerra venne il tasso aumentato, ivi, tom. II, pag. 703.

(3) *Annali di Statistica*, 1846.

(4) In molti paesi dell'Alamagna, per secondarlo di passaggio, gli Ebrei sono paraggiati agli altri cittadini anche per l'esercizio dei diritti politici: così nell'Assia ed in altri regni.

importantissima è quella dell'emancipazione degli Israeliti, che non v'ha dubbio scompariranno quanto prima queste poche vestigia del regime barbarico (1); poichè della civilizzazione come di ogni altra verità è carattere essenziale lo spirito generalizzante e comprensivo.

Nè questo progresso è minore in Italia. In Toscana, come già avemmo occasione di accennare, gli Ebrei vanno soggetti ad una tassa per l'esenzione dal militare servizio (2); ad una contribuzione di ventimila franchi per la tolleranza loro concessa sono sottoposti gli Ebrei del Ducato di Modena (3).

Più trista era forse intorno a ciò la condizione degli Ebrei negli Stati Pontificii prima del glorioso avvenimento al maggior seppio di Pio IX, poichè non tanto gravosa riusciva la contribuzione loro imposta, quanto il modo umiliante con cui pagar si doveva.

Ma Pio IX inaugurando il suo regno con atti di giustizia e d'illuminata carità onde il suo nome andrà glorioso accanto a quelli di Gregorio VII, di Alessandro II e degli altri Grandi che illustrarono la sedia di Pietro, non volle dimenticare gli Ebrei, ed offriva un bell'esempio agli altri Legislatori di queste belle italiane contrade coll'abolire il tributo e l'ignominiosa cerimonia (4).

L'esempio di Pio IX non sarà sterile, nè infruttuoso riuscirà l'affetto onde ama questa casta che da XVIII secoli vive tra ambasce ed umiliazioni, nè gli Ebrei saranno restii all'influenza del secolo che li chiama a generosa riabilitazione morale e civile, ed a cittadina virtù (5).

(1) *Annali di Statistica*, 1846, Inst. Mûser Vermischte Schicksale.

(2) V. sopra il num. 29.

(3) *Annali di Statistica*, 1845.

(4) *Giornali contemporanei* del 1847.

(5) *L'Italia* Giornale romano (luglio 1847) da un programma sottoscritto dai maggiori enti della città mira a fine di promuovere l'istruzione e l'educazione fra gli Ebrei di Roma. Ma di ciò, come degli altri atti magnanimi a pro degli Israeliti onde s'abbella sin d'ora la storia del Pontificato di Pio au-

200. I nostri scrittori Piemontesi che ragionarono degli Ebrei son d'avviso contrario intorno alla convenienza d'imporre una speciale tassa sugli Israeliti. Regis (1) propone che educati con i mezzi più convenienti a promuovere il loro perfezionamento si vorrebbero gli Israeliti sottoporre alla giurisdizione dei Magistrati ordinarii ed uguagliare in fatto di tributi ai Cristiani, quali non si dovrebbero stabilire che su beni sodi. Quindi, ove le circostanze dell'erario il permettano, coll'altro tributo sulla proprietà fondiaria, si dovrebbe questo tributo di tolleranza sopprimere: se le men favorevoli condizioni delle finanze ciò vietassero si dovrebbe poco a poco questo eliminare e togliere ove ne fosse venuta meno la necessità.

Gambini (2) al contrario, come già abbiamo accennato (3), proponeva che sebbene minore di quanto era per l'addietro si dovesse stabilire il tributo, tuttavia si dovesse quel sistema seguire che pure egli giusto riputava e conveniente.

E da quest'opinione pare non fosse lontano il Ministero pubblico presso il Reale Senato di Piemonte e la Regia Camera dei Conti come risulta da pareri il primo in data 24 marzo 1835 e l'altro del 31 marzo dello stesso anno proponendo una somma di 50 pm. fr. da ripartirsi fra le varie università del Piemonte.

201. In sulla prima potrebbe parer giusto l'assoggettare gli Ebrei ad un tributo per la protezione che ricevano dalle leggi e dalla pubblica autorità (4); ma a chi per poco si faccia a considerare la cosa di leggieri potrà convincersi del contrario.

Diffatti ove si considerino gli Ebrei come stranieri non v'ha dubbio che non possono

andar soggetti ad alcun tributo come gli altri stranieri non vi sono sottoposti; ogni popolo debba garantire la sicurezza di chiunque abita nel suo territorio, nè per ciò avvi distinzione tra il cittadino e lo straniero (1); le nazioni conobbero la malavoglia degli ordini onde i forensi erano retti ed in pressochè tutte le Legislazioni scomparvero le angherie onde nei tempi addietro i cittadini di altre nazioni erano tribolati.

Ma gli Ebrei essendo ora sudditi non possono venir sottoposti ad altri tributi che a quelli cui soggiacciono i sudditi stessi in generale; epperò qualunque contribuzione sovressi imposta sarebbe una violazione dei più ovvii principii del diritto pubblico interno.

Ben altrimenti stavano le cose nei tempi andati in cui la contribuzione che sopra i corpi israelitici gravava era come un tributo sui guadagni per essi fatti sul commercio delle monete, sull'usura, della quale ad essi soltanto si concedeva il monopolio.

202. Tuttavia quanto abbiain detto (2) che gli Ebrei giusta i principii di pubblico diritto non andavano in Piemonte soggetti che alle contribuzioni cui gli altri cittadini sono sottoposti, non debbe intendersi troppo generalmente.

Allorquando i Giudici formavano Stato nello Stato solevano essi pagare ai Vescovi ed ai Podestà dei varii comuni una somma in ringnizione, saremmo per dire, del supremo dominio e quasi tributo di vassallaggio o prezzo della tolleranza loro concessuta.

In Piemonte tale consuetudine era pure in vigore; propostasi la quistione alla Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni se queste oblazioni e regalie solite a farsi in determinati tempi dagli Ebrei ad alcuni Magistrati dovessero tenersi come proibite dall'Editto del 27 settembre 1822, rispose quel superiore Dicastero (3): « L'oblazione

dremo via via ragionando quando l'opportunità si presenti.

(1) Regis, *De Judaeo Civ.*

(2) Gambini, *Cittadinanza Giudaica*, pag. 185.

(3) V. num. 178 del presente articolo.

(4) Vattel, *Droit des gens*, lib. II, § 100 e seg. e la confutazione di Pichetio nelle note relative.

(1) Grotius, lib. I, cap. 5, § 5; Puffendorf, lib. III, cap. 3, § 10, cap. 6, § 2.

(2) V. num. 108 del presente articolo.

(3) Diario Forense, tom. IV, pag. 419.

che sogliono fare gli Ebrei nella ricorrenza della solennità natalizia al primo Magistrato civile ed all'Avvocato l'iscale della provincia non avendo potuto essere contemplata nell'Editto 27 settembre 1822 portante abolizione delle sportule e regalie ed altri diritti eventuali prima autorizzati dalla legge e specificati nelle tariffe, niente osta che si osservi in proposito quanto si è per l'addietro e da tempo immemorabile praticato ».

Ma consentaneo allo spirito delle patrie istituzioni ed alle leggi era siffatto provvedimento; or non pare debba avere alcuna forza poichè sudditi come sono gli Ebrei non debbono prestare omaggio a qualsivoglia Autorità come non si presta dagli altri cittadini, e manca lo scopo ed il fondamento per stabilire questo tributo.

Difatti se altre fiate il tributo e l'omaggio che essi prestavano ai Rettori delle città era per ricognizione dell'autorità loro, era perchè stranieri potevano essere sottoposti ad una contribuzione giusta le idee di quei tempi, e se poscia, caduto il comune, al Magistrato municipale s'attribuirono quelli nominati dal poter supremo nell'esigere questo tasso in conformità dei novelli principii, ora dichiarati sudditi e cessata l'autonomia, da nessun obbligo possono dirsi stretti, che con quella legge cade la corrispondente obbligazione; e caduta la *corporazione israelitica* non esiste più quella morale persona che a tale obbligo poteva andar soggetta.

La stessa ragione che milita contro il tributo che si paga ai Magistrati civili milita eziandio per i Vescovi cui oltre fiate si pagava, o perchè la Santa Sede accordasse la tolleranza agli Ebrei o perchè erano ad un tempo Magistrati secolari (1).

Ragioni di giustizia pertanto non permettono ormai più che si paghi il tributo ai Magistrati civili, quanto ai Chierici non

hanno che a seguire il bell'esempio dato dall'immortale PIO IX (1).

203. Solevano altresì gli Ebrei pagare in alcune circostanze una somma agli studenti delle Università (2) e tal costume era pur invalso in quella di Torino, ne troviamo fatto cenno nelle Patenti già citate di Carlo Emanuele che aboliscono siffatta usanza della quale non sapremmo dare convenientemente spiegazione.

« Informati noi, dice il Duca, dell'onore fatto dai Magistrati maggiori Consiglieri Nostri e Riformatori dello studio di Torino per il fatto della prima neve che per regalie sogliono pagare gli Ebrei agli scolari in tutte le università, in virtù del quale gli Ebrei della presente città di Torino (tutti banchieri che mercanti sono tassati di pagare scudi 25 d'oro in oro all'anno per dette regalie, cioè la metà al Sindaco e Consigliere di Legisti e l'altra metà al Sindaco e Consigliere di Artisti, obbligati detti Ebrei di tal somma farne deposito nelle mani del Segretario di detta università il giorno di S. Caterina, mediante il quale vien inhibito ad essi Ebrei ogni molestia per tal fatto e come meglio e più ampiamente si vede per rescritto di detti Riformatori inhibiamo e comandiamo agli predetti Sindaci, Consiglieri e secolari che non abbiano per via diretta od indiretta da molestar li predetti Ebrei sì banchieri che mercanti contro la forma di detto rescritto »

L'università israelitica paga ben essa tutavia una somma alla Regia Università di Torino, ma siffatta contribuzione è regolata da altre ragioni di cui più oppor-

(1) Nicolò V scriveva alla Repubblica fiorentina nel 1452 « Tenevete in città ed in casa quanti Ebrei prestatori di danaro volete e statevi liberi con essi loro a trattare d'interessi senza scrupolo. Non li gravate più che i vostri. »

(2) Contò, Storia Universale, epoca XI, cap. xxiv, accenna del tributo che solevano pagare agli studenti dell'Università di Bologna di cinquattro libbre e mezzo ai legali e settanta agli studiosi delle arti per un festino in carnevale.

(1) Sessa, *De Juideis*, pag. 40.

tunamente si dirà nel paragrafo XIX Dei collegii (1).

204. Giusta la legge sulla Leva gli Ebrei sono esenti dal servizio militare (art. 33 del Regolamento del 1837).

La è questa una conseguenza necessaria della loro incapacità politica poichè il difendere la patria e le patrie istituzioni è primo dovere e primo diritto del solo cittadino, nè lo straniero o chi non gode dei politici diritti e che perciò dalle patrie istituzioni poco o nessun vantaggio ricava a tal dovere è stretto, nè può venire ammesso a quest'onore. E tale è la disciplina che si osserva presso tutti i popoli (2).

Questa perciò, anzichè immunità si dovrebbe dire esclusione (3). Nella Russia sotto l'Imperatore Alessandro I erano esenti dal servizio militare mediante una somma (4); i loro figli di 12 o 14 anni prendeva per la marina; in conseguenza delle leggi di Nicolò, ora sono obbligati al militare servizio e meglio di quindicimila Ebrei si contano nell'esercito russo (5).

In Prussia solo da poco tempo furono accettati sotto le nazionali bandiere; si racconta come generale fosse l'esultanza della gioventù israelitica di quel regno nell'es-

sero ammessi a far parte delle armate (1); ecco come infondati sono i timori di Gregoire e di Mirabeau che non li riconoscevano adatti alla professione militare e credevano non si sarebbero accomodati di buon grado alla legge che alla milizia li assoggettasse!

In Italia, mena la Lombardia ed il Ducato di Parma, non sono ammessi a far parte dell'esercito.

Gli Ebrei non possono nè surrogare un altro individuo Cristiano caduto nella leva, nè arruolarsi volontari sotto le pene di cui all' art. 36 del citato Regolamento, e ciò per argomento di quest' articolo e per le ragioni poc'anzi per noi addotte.

Oltre l'esenzione dal militare servizio godono di quella dell'alloggio militare; giustizia ed equità dettarono questo provvedimento (2); perchè stringere a servizio in favore della patria quelli che non hanno la pienezza dei civili diritti, perchè dividere coi soldati la scarsa aria che respirano nei ghetti?

Militava oltre a ciò la ragione che vieta ai Cristiani di abitare nelle loro stanze; e questo è motivo di non poco momento (3) poichè si deduce da questo che anche nelle case degli Ebrei poste fuori del ghetto non possono i soldati prendere stanza.

205. Abram Pescarolo (4) otteneva nel 1714 dal Re Vittorio Amedeo I Patente d'immunità giusta il disposto dell'Editto 2 giugno 1648 (5) per dodicesima prole.

La Regia Camera dei Conti invitata a dare il suo parere esterrefatto favorevole appoggiata ai seguenti motivi, che « gli Ebrei sono soggetti alle disposizioni della ragion comune e compresi nelle leggi e negli Statuti universali favorevoli e adiosi, e

(1) Altri Uffiziali del Governo, oltre a quelli di cui siamo venuti ragionando, in tempi di sociale anarchia pretendevano donativi, e di ciò troviamo conferma nel Memoriale a' saggi dell'università del Monferrato in data 18 novembre 1715 nel quale essa di ciò si lagna e domanda di andarsene come il Duca le accordò: « Occorre, al legge, che con la « melazione del Governi o guarnigioni pretendono « gli uffiziali Maggiori che dall'università se li debba « fare un regalo oltre a quello che la medesima, « vuol fare spontaneamente ai Magistrati, Governatori e Comendanti, e perciò.... ».

(2) V. tuttavia Vattel, *Droit des gens*, lib. 2, § 105, 106 e lib. 1, § 215; è confutata da Pinheiro nelle note a' paroli 15.

(3) V. n. 148 del presente articolo.

(4) Eco di 105, 209 rubli.

(5) Cantù, *Stor. Univ.*, Epoca XVIII, cap. 26.

(1) Annali di Statistica, 1814.

(2) Dehein, *Racc.*, tom. II, pag. 281, 300, 350, 400, 456, 504, 571.

(3) V. num. 97 di quest'articolo.

(4) Dehein, *Racc.*, tom. II, pag. 419; e Scisa, *De Judeis*, pag. 120.

(5) Girelli, *Racc.*, tom. II, pag. 1151.

che partecipando essi pure dell'umana natura corre obbligo di soccorrerli e sollevarli nelle loro necessità e pesi, e che nella Statuto 15 dicembre 1605 venne ad essi concessa facoltà di gioire di tutte le immunità, franchigie e privilegi concessi in generale alle città e terre dello Stato. »

Pare che questi principii siano da seguirsi anche a' nostri giorni sebbene mutata sia la legislazione in proposito; e quindi ammettersi gli Ebrei a godere del sussidio di 250 fr. ove sieno poveri e concorrano tutte le altre circostanze dalla legge richieste (1); perchè havvi ora la stessa ragione per accordar il sussidio che già vi era prima per tenerli immuni da altri tributi, nè la mutazione seguita nella disciplina e nel Regolamento può togliere il diritto.

Le parole poi dell'art. 5 della citata legge non debbano a nostro avviso tenersi tassative per modo che il Parroco solo possa al padre che vuol chiedere il sussidio spedire il necessario certificato di moralità, ma solo dimostrative e relative ai casi che più frequentemente succedono.

Queste ragioni hanno una conferma nel principio proclamato dal Codice Civile che gli Ebrei sono sudditi e che le leggi modificano solo i diritti civili; ora, se sudditi debbono godere di tutti i vantaggi di cui gli altri godono, e se le leggi modificano questo civile diritto sarà il uopo provar tale modificazione a fronte d'un testo di legge che concede loro tutte le franchigie e i diritti agli altri sudditi concessi.

206. All'art. 5 della più volte ricordate Patenti del 15 dicembre 1605 si stabilisce: « Non vogliamo che detti Ebrei siano aggravati dalle università, città o luoghi nei quali sono o saranno abitanti come sopra, durante il tempo della capitolazione per causa dei carichi reali e personali o misti eziandio per tempo di guerra, oltre a ciò che sono convenuti di presente o che con-

venissero all'avvenire salvo per la loro rata de' beni stabili che acquisteranno come si dirà qui sotto ».

« Nè parimente che possano essere astretti a far prestiti di danaro per cause di sussidio, meno per spontanea volontà loro ... »

Tali disposizioni si trovano confermate nelle leggi di tempo in tempo promulgate concernenti gli Ebrei (1).

Erano queste in armonia colla condizione degli Ebrei, i quali erano immediatamente soggetti alla sola autorità del Principe e considerati come regalli (2) e con ciò si voleva forse provvedere ad un tempo che gli Ebrei dal fanatismo non fossero vessati o soverchiamente gravati dai comuni in cui abitavano.

Noi crediamo che non debbano tenersi più in vigore queste leggi e che perciò i comuni possano stabilire sugli Ebrei quelle contribuzioni che sovra tutti gli altri abitanti si impongono. Se gli Ebrei sono sudditi e ne godono i diritti, ne debbono sopportare i pesi; e se godono delle franchigie dei comuni ne debbono sopportare anche quegli oneri che al retto andamento degli affari del municipio sono necessari.

207. Perciò nel Piemonte non vi ha differenza tra Ebrei e gli altri sudditi intorno ai tributi.

Gli Ebrei sono soggetti non solo alla *tassa cotizza personale*, ma anche alle comandate ed a tutte le contribuzioni cui gli altri sono soggetti, poichè non vi ha ragione onde crederli immuni; troppo generali sono le parole delle RR. PP. 5 marzo 1838 e dell'Istruz. ministeriale relativa alle comandate e dell'Editto 14 dicembre 1818 perchè si possa far luogo ad alcuna eccezione. La legge del 1603 è, come dicemmo, inapplicabile.

(1) *Dibbio, Racc.*, tom. II, pag. 281, 291, 290, 300.

(2) Montevignani, *Esprit des lois*, pag. 375; Forti, vol. 2.

(1) RR. PP. 17 luglio 1845; Collez. Celoriti, 1845, pag. 458.

§ XIII. Del possedimento di stabili; origine dell'esclusione degli Ebrei dal possedimento; Gambini è contrario ai principii economici; se possono acquistare le loro università; se possono acquistare il dominio utile; se possono far partito agli incanti o far l'aumento di sesto; enfiteusi; come si faccia frode alla legge che li esclude dal possedimento; se un contratto d'acquisto di stabili sia nullo di nullità assoluta; opinione dell'Avv. Mantelli; dell'Avv. Prof. Albini; privilegi; diritti d'insinuazione; possono possedere cedole del Debito pubblico; ghetto; Paolo III; leggi modenese; statuto ligure; legge piemontese del 1816; Kasaga; quistioni relative; solidarietà dell'università per l'affitto del ghetto; esenzioni.

208. Ragion d'attinenza di materie richiedeva che per noi si trattasse congiuntamente del possedimento degli stabili e del ghetto; tuttavia siccome ragionando del ghetto altri principii noi avevamo altresì a svolgere oltre a quelli che reggono il possedimento, nè con essi così strettamente congiunti, gli è perciò che per coordinare la trattazione stringiamo la discussione di queste materie in un solo § ed all'oggetto di evitare la confusione partitamente ne ragioniamo.

Del possedimento dei beni stabili.

209. Presso le antiche nazioni alla proprietà territoriale andava sempre congiunto l'esercizio dei diritti politici e la pienezza dei diritti civili; onde agli stranieri od a quelli che non avessero la pienezza di essi (1)

(1) Così a Roma la pienezza dei diritti politici non era alla plebe concessa perchè non era in sacris fino a che venne ammessa a parteciparne; così dopo i *municipes*, i *Latini* ed i *clientes* sebbene cittadini romani e ad alcuni avessero il *jus suffragii* ed *honorum* non avevano il godimento dei civili diritti.

viciavasi anticamente da pressochè tutte le costituzioni dei varii popoli; il possedere stabili. Ne sia prova il diritto romano nel quale la distinzione delle cose in *manicipi* e *res mancipi* (1) dimostra abbastanza il diritto stabilito; un'altra prova a tal riguardo ci somministra la distinzione del dominio in *quiritario* e *bonitario* (2) e le azioni in seguito di queste distinzioni introdotte (3); nei prischi tempi di Roma la contrattazione dei beni era vincolata alle solennità religiose ed a cerimonie che per doversi fare avanti il popolo vorremmo

(1) Le cose di cui non potevasi la proprietà trasferire altrimenti che per atto pubblico e solenne cioè la *mancipazione* o vero la *in jure cessio* atto che facevasi avanti il Pretore dicevasi *res mancipi*; le altre di minore importanza per l'alienazione delle quali la semplice rimessione da mano a mano (*traditio*) bastava, dicevasi *res nec mancipi*. Ulp. XIX, l. 7; Gaius II, 17, 29. — I peregrini non avendo il *commercium* erano incapaci d'aver una cosa *ex jure Quiritum*. V. Mayr. *Elem. de Dr. Rom.*, vol. 1, pag. 435. — Il Pretore onde chiudere la legge e daro allo straniero l'efficacia di un'azione romana procedeva per finzione considerandolo cittadino. Gaj. IV, 37.

Questa principio è antico; esso era in vigore a Roma nei prischi tempi ugualmente che presso i popoli germanici; la proprietà presso i Romani era sancita dalla pubblica autorità. L'idea della proprietà individuale in quanto almeno concerne gli stabili non era conosciuta dagli antichi Germani. Dopo la conquista e di vero essa incominciò ad aver luogo fra le istituzioni; ma anche allora il diritto non esiste che come un'emanazione dello Stato o del Comune e non è riconosciuto se non in quanto queste pubbliche autorità lo concedono e lo garantiscono; ed oggi pure secondo il diritto germanico non si trasferisce la proprietà se non coll'investitura *Justitia* fra. Zachariae *Geist der deutschen territorialverfassung* p. 226; Mittermaier *Lehrbuch des deutschen Privatrechts*, § 200. — Giusta la *lex Ripuariorum* la vendita doversi fare nel *mallus* ossia assemblea del popolo.

(2) Hainberger, *Dir. Rom.*, pag. 115.

(3) Hainberger, *loc. cit.*

dire nazionali, le quali agli stranieri venivano necessariamente interdette (1). La qual disciplina dagli Editti pretorii modificata, e concessa a quanti abitavano nel territorio romano la cittadinanza, venne quasi per ciò solo abrogata di fatto, sotto Giustiniano finalmente non ne rimase altrimenti traccia (2). Ma stanziati i barbari in Italia vi recarono quelle leggi e quelle istituzioni onde erano retti nelle loro selve; gli uomini liberi in tutte le schiatte germaniche erano il fondamento della società e della costituzione; lo stato dell'uomo libero è assai bene caratterizzato dalla parola di Mooser *ehre*; questa parola corrisponde al *caput* dei romani giureconsulti; gli uomini liberi che tra i Longobardi venivano detti *ariniani*, soli avevano la proprietà per eccellenza e ciò pure è conforme alle arretrate distinzioni del romano diritto (3). Lo stabilimento dei feudi non poteva modificare quest'ordine di cose, il quale era anzi all'indole sua conseguente e naturale principio; frattanto i popoli vinti dalle irrompenti nazioni del Nord vivevano sotto le leggi loro proprie, ma continuò il principio dell'esclusione degli stranieri dal possedimento territoriale ad essere in vigore.

Stabilite le grandi Monarchie le quali riposavano sopra un principio feudale ad un tempo e teocratico (4), l'esclusione dello

straniero dal possedimento territoriale è come necessaria conseguenza dei costumi di quell'età e dei diritti che il possedimento attribuiva al padrone; quindi è che nella maggior parte dei paesi non si poteva acquistare la proprietà fondiaria se non mercé un'investitura data dalla pubblica autorità (1). Intorno a quei tempi la teoria della *padronanza assoluta del territorio* nei Sovrani, crescendo la forza e la potenza loro, nasceva e diveniva fondamento del pubblico diritto (2).

Quell'autorità pertanto che sul territorio posseduto da una nazione era esercitata a nome della stessa nazione passò nelle mani dei Principi. E distinti Giureconsulti proclamarono quello che comunemente praticavasi e che nei medii tempi era canone del pubblico ed internazionale diritto, che cioè il territorio appartiene al Principe il quale ha facoltà di disporre come gli talenta; alla qual massima così dispotica e così esorbitante, i tempi ed i costumi, il progresso degli studii fecero qualche eccezione e s'introdusse allora la distinzione del dominio eminente (3) che solo deve essere riservato al Sovrano per temperare alcun poco l'asprezza della prima massima che non solo da Baldo era professata, ma in tempi più colti accettata e sostenuta da Vattel e da Gambini (4).

(1) La mancipazione era una vendita immaginaria propria dei soli cittadini romani la quale facevasi con cinque testimoni cittadini romani, puberi ed un libripens; questi cinque cittadini commentavano le classi del popolo avanti il quale dapprima sollevavasi stipulare *in calatis comitiis*. Gail, Inst. I, 112; II, 18-21, 41; Ulp. I, 16, XIX, 3, 7, 9.

(2) Heinburger, Dir. Rom., loc. cit. c. III. C. VII, 25 *De nudo nre Quir. toll. etc.*; ossia quindi la distinzione delle cose *mancipi* e *non mancipi* potendosi la piena proprietà acquistare non solo colla *mancipatio* e colla *in iure cessio* ma con tutti gli altri modi.

(3) Lebrunmier nell'Analisi della storia del Diritto Romano di Savigny.

(4) V. num. 11 del presente articolo.

(1) Zaccaria, vol. I, pag. 313, ediz. Torino.

(2) Vattel, *Droit des gens*, lib. II, § 114.

(3) Zaccaria dice: « Il dominio eminente non costituisce punto un vero diritto di proprietà. Questo dominio non attribuisce già al Sovrano il potere di disporre in modo assoluto delle cose appartenenti a privati; solo lo autorizza a sottrarre l'esercizio del diritto di proprietà alle restrizioni richieste dall'interesse generale, a costringere il proprietario al pagamento delle imposizioni, finalmente nell'esigere da lui, in caso di necessità, il sacrificio della sua proprietà. — Al cittadino, diceva il Cons. Portalis, appartiene la proprietà, al Sovrano l'imperio, Tom. I, pag. 302, dell'Ediz. Torinese.

(4) Gambini, *Giur. Possid.*, pag. 65.

Il celebre pubblicista Vattel in conseguenza di tale principio (1) dice che « lo Stato è padrone di concedere o rifiutare agli stranieri la facoltà di possedere terreni ed altri beni immobili del suo territorio se il Sovrano tale facoltà ad essi rifiuta non hanno il diritto di lagnarsene perchè il Sovrano può avere le sue buone ragioni di così operare, e gli stranieri non potendo attribuirsi verun diritto sul suo territorio non debbono muovere alcuna querela, perchè egli fa uso del suo potere e de' suoi diritti, nel modo che al bene dello Stato più crede conveniente ».

Questa opinione vuol essere accolta come espressione dei principii allora in vigore fra le nazioni, concernenti la sovranità.

Non è meraviglia pertanto se i Giudei venissero esclusi dal possesso degli stabili; poichè non seguendo essi la religione dello Stato e questa compenetrando la società civile non permetteva eh' essi venissero ascritti fra i cittadini, e tale facoltà al Principe non poteva essere disdetta nè dalle teorie nè dall' uso che tutto ciò lasciavano al suo arbitrio, anzi trovava fondamento e forza riceveva dalle antiche costituzioni dei popoli, e dai costumi e dalle leggi dei novelli conquistatori.

210. Gli Ebrei pertanto come quelli che erano considerati stranieri non potevano venire ammessi al possedimento dei beni territoriali fonte d' ogni civile diritto; cadute le leggi personali che regevano le varie razze che abitavano nello stesso territorio, non caddero però le leggi personali concernenti gli Israeliti i quali erano considerati come nazione nomade ma indipendente e quasi fuori del circolo della nazione che andava componendosi, poichè collocati fuori del circolo della Chiesa mentre cristiana era la società che si fondava; e seppur riguardavansi come sudditi non ne godevano tutti i diritti cosa non insolita nella romana e nelle moderne legislazioni (2).

211. I nostri lettori vorranno perdonarci questa escursione a traverso le età, breve quanto per noi si potè e necessaria tuttavia, perchè l'esercizio del diritto non si può avere compiuta ed ordinata se non dai fondamenti storici delle leggi e delle istituzioni.

La ragione quindi per cui gli Israeliti vennero esclusi dal posseder beni stabili sta nei diritti che questo possedimento conferiva, cioè i diritti di cittadinanza e quelli che chiamansi politici.

212. Che tale fosse la costituzione fondamentale del Piemonte che per essa dovessero gli Israeliti escludersi dal possedimento territoriale, facilmente si scorge dalla disamina per quanto si voglia superficiale, di alcune disposizioni legislative, le quali migrarono pure nel Cod. civile, come quelle relative al subingresso e la proprietà del territorio necessario per poter sedere nei Consigli municipali e provinciali. Tale non era al certo la costituzione fondamentale di altri italiani popoli, ad esempio della Liguria, nella quale tale era l'ordinamento politico che più partecipava della natura degli altri popoli italiani, mentre quello del Piemonte più alla costituzione dei popoli alto-germanici avvicinavasi. E difatti la stessa differenza nelle condizioni del territorio ciò richiedeva; essendo l'uno ristretto ed angusto e poco fertile e il popolo ardito perciò marinarresco e commerciante, l'altro all'incontro vasto abbastanza e fertile, il popolo poi agricola essenzialmente e sedentario. Quindi l'aristocrazia nel primo era feudale ed armata come quella dei popoli germanici; nel secondo invece senatoria come presso le genti italiche, a Venezia per esempio, a Lucca ed a Firenze (1).

Da ciò seguiva che in alcuni paesi italiani e forse nella Liguria non erano gli Ebrei esclusi dal possesso dei beni stabili, mentre nel Piemonte non è se non per

considerati membri dello Stato senza punto avere i diritti di cittadino attivo, nè il *contributum* e così i *clientes*, ecc.

(1) Vattel, *Droit des gens*, lib. II, § 111.

(2) Quelli della *plebs* presso i Romani erano

(1) *Ibid.*, Stat. d' Ital.; Cibrario, *Econ. Pol.*, p. 371

eccezione che gli Ebrei vennero ammessi a possederne.

213. Con Editto dell'anno 1572 era stata concessa facoltà agli Ebrei di Piemonte di acquistare e posseder beni stabili; facoltà che in appresso venne ristretta ai soli Ebrei di Nizza (1); ed a questi pure venne poscia interdetta, e solo permessa a qualche famiglia; ed ora questa legge è generale per lo Stato, salvo le eccezioni che abbiamo accennato e le esenzioni dal Re concedute a certe famiglie; quanto poi alle facoltà di posseder case nel ghetto, ne ragioneremo inferiormente.

214. Cadde ben egli è vera tutte quelle leggi; questi principii non informano ormai più la costituzione dei popoli; ma sovra i principii di quei tempi si fondano ancora queste esclusioni, alle quali non si può intender derogato se non con una disposizione contraria ed espressa; d'altronde non è ancora cessata la forza di quelle leggi massime ov'è connessa con altre teorie dell'ordine economico; così a capion d'esempio la legge concernente il subingresso.

E coll'ordine economico è connessa la legge dell'esclusione degli Israeliti dal possedere beni stabili: imperocchè il patrio Legislatore siasi forse per tal guisa avvisto di proibire che troppo vasta parte del nazionale territorio venisse nelle mani degli Ebrei e che questi soverchiamente arricchissero a troppo grave dispendio degli altri cittadini, creando così una sproporzione, uno squilibrio, uno sconcerto fra le due classi donde non sarebbero derivati che danni per lo Stato; ed ecco il carattere che prese questa legge a nostro parere colle successive disposizioni delle Patenti del 1816 e 1822, quando già erano scassinati i fondamenti su cui quella dapprima si reggeva (2).

215. Da ciò per legittima conseguenza si deduce:

1.^a Che essendo il possedimento degli stabili vietato perchè con esso andava congiunta l'idea di signoria e di cittadinanza, questa esclusione non può aver forza se non in quanto si stende la ragione della legge (1);

2.^a Che in quei paesi aggregati alla Monarchia Sarda in cui quest'esclusione già non esisteva, non può aver efficacia di sorta né può per modo alcuno aver forza, a capion d'esempio nel Ducato Ligure in cui il principio della Sovranità territoriale non fu mai in vigore (2);

3.^a Che questa legge è territoriale anziché personale;

4.^a Che per ciò non vieta il dominio ma piuttosto il possesso.

216. Questa legge è meglio una legge reale che personale e riguarda il possesso piuttosto che il dominio; quando gli Ebrei erano considerati stranieri o vogliono anche sudditi senza goderne i diritti, questa legge volevasi considerare legge d'esclusione e d'incapacità sovra quei retti principii fondata, come quelli che abbiamo poc'anzi menovati, ma riconosciuti tuttavia; ora all'incontro agli Ebrei si vieta possedere beni stabili non perchè essi ne siano incapaci o si neghi di riconoscere la loro capacità come avveniva di certi cittadini secondo il prisco diritto in Roma, ma perchè la legge per motivi economici e politici reputa miglior partito il proibire che vengano in mano di Ebrei; essa non proibisce punto la trasmissione del dominio il quale non può esser da lei impedito, ma non ratifica il fatto che è espressione di questo stesso dominio cioè il possesso; e quindi la confisca è necessaria pena di questa violazione della legge che vuol essere considerata d'ordine pubblico; così la legge permette agli Ebrei di prendere ipoteca

(1) Gambini, Ebrei possidenti, pag. 75; Diubon, Raccolta nov., vol. II, pag. 612.

(2) V. num. 35, 216, 217 di quest'articolo.

(1) V. num. 35 del presente articolo.

(2) V. II num. 51.

sopra beni stabili che è parte di dominio, ma vieta di acquistarli.

Il carattere d'uno statuto reale ovvero personale (1) si determina dalla natura dell'oggetto ovvero dell'atto al quale si applica la norma proibitiva o permissiva ad un uomo. Non è mestieri considerarne gli effetti lontani, nè le più remote conseguenze, altrimenti come non vi ha uno statuto personale che non produca un effetto qualunque sui beni, così non vi ha statuto reale che non produca di rimbalzo, stiam per dire, qualche effetto sulle persone; il che torna a ciò, non esservi statuto che non sia reale e personale ad un tempo, il che è assurdo. Se l'oggetto principale dello statuto è quello di regolare lo stato della persona, lo statuto è personale; se lo stato della persona non è considerato che accessoriamente, esso è reale; meglio, legge personale è quella che dispone sull'universalità dello stato della persona; ogni altra legge la quale si limiti a prescrivere delle regole concernenti il possesso e la trasmissione dei beni immobili ovvero i diritti reali da esercitare sui beni, o permetta o interdice alla persona certi atti che il suo stato universale gli interdice o gli permette di fare è una legge reale (2).

Nè si creda che torni frivola questa discussione, poichè, stabilita la natura della legge, se ne possono calcolare gli effetti, e ciò ne darà sicura norma per decidere della nullità d'un contratto d'acquisto fra un Cristiano ed un Ebreo.

Oltre ai principii surriferiti sui quali poggia la proibizione fatta agli Ebrei di possedere beni stabili, altro principio si aggiunge religioso-politico, che altrimenti non vuolsi considerare la bolla di Paolo IV (in data 14 luglio 1555) confermata poi da Pio V, in cui al § 2 si stabiliva che gli Ebrei non potessero acquistar beni stabili affinché *effectu operis recognoscant se servos, Christianos vero li-*

beros per Jesum Christum effectos fuisse. Nel qual decreto le parole di schiavitù e di libertà applicate agli Ebrei riguardo a questo diritto, indicano abbastanza che il decreto stesso prendeva movente dalle massime in proposito dal romano diritto sancite e da quelle delle legislazioni posteriori a quei tempi vigenti.

217. Le due leggi 1^a marzo 1816 e 15 febbraio 1822 richiamarono in vigore entrambe le RR. CC. intorno all'esclusione dal possedimento territoriale; ma non si pubblicarono nella Liguria, nè vogliansi tener come basate sul principio della territorialità del Sovrano, sibbene sovra altre considerazioni dell'ordine economico fra cui primeggia la condizione del Piemonte in cui meno sviluppato essendo allora lo spirito industriale, e ferace il territorio correvasi rischio non cadesse in mano degli Ebrei ora a ciò non si fosse colle leggi provveduto, militava la ragione che i diritti di cittadinanza non sono sconnessi dal diritto di posseder beni stabili, e d'altronde gli Ebrei a quei giorni non essendo in Piemonte considerati cittadini, ma come colonie di stranieri ammessi a godere di certi diritti, era conforme alle idee invalse che non potessero possedere beni stabili, poichè ciò sarebbe stato contro la natura d'un popolo e d'una colonia nomade e senza sede.

218. La ragione di quest'esclusione fondata sul principio della condizione nomade degli Israeliti venne difesa da Gambini (1) il quale pure difese, come abbiain già avvertito, il principio della sovranità territoriale.

Onesti tolse anche a voler provare essere contrario ai buoni principii economici e politici il permettere che gl'Israeliti possedevano beni stabili; ma questo scrittore venne rintuzzato dal Dottor Cattaneo, e l'opinione pubblica piemontese venne in proposito espressa e difesa dal Professore Regis, il quale provando come l'agricoltura e la vita campestre più mansueti rendagli

(1) Rocco, Delfino e autorità, ecc. pag. 421.

(2) Falcia, *Dr. intern. privè*, pag. 57.

(1) Gambini, *Giudeo possit*, pag. 66.

animi e più robusti i corpi e più affezionati gli uomini alla patria, già dichiarava che si dovevano avviare ad essa gli Israeliti ed all'uopo suggeriva convenienti mezzi; e consigliava con saggio avvedimento di premiare l'industre Giudeo col dispensarlo dal portare il segno o col fregiario l'altra decorazione a testimonianza di onore e di stima, col permettere a questi di abitare altrove che nei ghetti, il che, soggiunge, ad alcuni Ebrei di S. Giorgio Canavese e di Aosta venne senz'alcun danno permesso ai nostri giorni, ed in altri tempi ad una famiglia si permetteva per ognuno dei seguenti paesi cioè, Verzuolo, Costigliole, Revello, Frossasco e Vernasca; ovvero di possedere giardini e case come già a Nizza venne a taluno concesso (nel 1572) e già da Emanuele Filiberto a tutti indistintamente si permetteva (1).

219. Ciò ne apre la strada a parlare di questa legge secondo la scienza; conosciuto l'indole e la genesi di una disposizione e l'uopo conoscerne gli effetti per viemmeglio saperne il modo di applicazione.

Questi effetti adunque sono o politici od economici; e sotto quest'aspetto venne siffatta legge considerata da Gambini nei due Opuscoli già per noi tante volte rammentati, ed ecco il modo con cui argomenta: Fondamento e nocciolo della nazione sono i villici e le popolazioni agricole, perciò vuolsi dai Legislatori far per modo che il territorio nazionale si conservi in quelli stessi che formano la nazione; ora i Giudei non formano parte della nazione, nè più mai lo potrebbero se non cessando d'essere Giudei; dunque essi debbono venire esclusi dal possedimento territoriale. Appuntella questa conseguenza coll' esempio della Polonia ove i Giudei hanno occupato il posto di quella generosa progenie con proporzional detrazione allo spirito generale di nazione dei Polacchi, e paragona i popoli che dan ricetto agli Ebrei « al serpe della favola che avendo accolto ospitalmente il riccio fu dalla spinosa co-

tenna obbligato ad uscirne egli stesso pur troppo senz'andare in Alsazia ed in Polonia non mancano anche in Italia alcune provincie che soverchiate ed in certo modo dominate dalla ricchezza giudaica fanno non men pietà che vergogna. Per farsi un'idea delle spaventose conseguenze (continua l'autore) dei possessi prediali dei Giudei non occorre che di volger l'occhio ai capitali pecuniarii che appartengon loro in qualche paese, ed immaginarne la trasmutazione in fondi rustici... ».

Ma le invettive di questo scrittore non faranno fuorviare la pubblica opinione, della quale ci gode l'animo essere in Piemonte se deboli certo fedeli interpreti.

Imperocchè la nazione di quali elementi si compone e quali ne sono le condizioni perchè essa esista? un territorio, un governo ed unità d'interessi; or bene non vediamo il perchè i Giudei di uno Stato debbano aver interessi da quelli della generalità dei cittadini discordi, poichè ad essi ugualmente torna vantaggioso sia florido, ricco e potente un popolo; quindi necessaria conseguenza sarà il doverlo amare e difendere quando le istituzioni del paese nol vietino, giacchè l'armonia in una nazione è (si permetta il paragone) come l'armonia della musica la quale nasce appunto dalla diversità dei suoni e dalla varietà delle note.

Che i Giudei ora non formino parte della nazione nulla di più vero; che non possano farne giammai, è questa opinione avventata e che contrasta coi principii com'è contraddetta dai fatti; non vogliamo più oltre ragionare di ciò, paghi di quanto ne abbiain già toccato nel § III; ma non si vuol tuttavia tener celato che la conseguenza delle premesse di Gambini non sarebbe già il dover escludere gli Israeliti dal possedere beni stabili, sibbene il far sì che cessino di essere Ebrei per confondersi nella nazione.

Nè è più vero che le popolazioni agricole sieno il sostegno delle nazioni; il sostegno delle nazioni sono l'unità d'interessi dei cittadini collo Stato, l'amore alle istituzioni

(1) Regis, *De Indago civi*, pag. 250.

che reggono un paese, amore che nasce quando esse vieppiù sviluppano ed accrescono il bene dei cittadini dal quale si compone il ben essere generale. Se l'Impero Romano andò in ishecco, non fu certo per la varietà delle sette religiose, ma sì per le guerre che queste si muovevano, le quali lacerando il seno dell'Impero accrescevano la debolezza d'un regno già allo stremo, e lo davano cadavere alle orde nordiche perché ne facessero strazio; fu la diversità delle sette religiose che si mutarono in fazioni e ben altre cause che a noi non s'appartiene il ricercare.

I mali della Polonia che Gambini deplora come nati dall'aver i Giudei facoltà di possedere beni stabili, onde ne nacque una diminuzione dello spirito generale della nazione sono esagerati, né la temuta diminuzione dello spirito nazionale è più vera; perocché umanamente trattati sotto l'impero delle cessate istituzioni « non è meraviglia, dice un valente storico, se non con voti soltanto cercarono gli Ebrei il ristabilimento della nazionalità polacca (1) ».

226. Ma se meno consentanea alle leggi di sana politica abbiamo ravvisato l'opinione di Gambini non è meno lontana dai dettami dell'economia sociale (2).

Ne soccorre in ciò il libro delle interdizioni Israelitiche del Dottor Cattaneo in cui è questo teorema svolto con molta maestria e con profonda erudizione.

(1) Cantù, Storia Univ., epoca XI, ediz. 1.^a, pag. 294.

(2) Il sinedrio porpigno rispondeva « Gli Israeliti avendo abbandonato l'agricoltura per forza delle loro vicende, per l'incertezza del loro stato e per gli ostacoli posti alla loro industria; e ciò non essendo effetto dei loro principii religiosi o delle interpretazioni dei loro dottori, così si comanda a tutti gli Israeliti di adoperarsi ad ispirare alla gioventù l'amor della fatica, delle arti e delle professioni liberali, e si invitano ad acquistar beni stabili anche per affezionarsi vieppiù alla patria. Cattaneo, Interdiz. Israel., pag. 727.

Egli suppone due famiglie, ebraea l'una, cristiana l'altra, le quali posseggano entrambe una stessa somma investita da questa in beni stabili, da quella nel commercio; e dimostra come la famiglia ebraica, in minor spazio di tempo, accumuli un capitale di gran lunga maggiore che quello che dalla cristiana si possa raccogliere (1).

La legge in ogni guisa li mette in condizioni tali, che non possono non ammassare enormi somme e far grossi risparmi, poichè essi dominano tutti i mercati per la loro autorità mercantile, e per l'affratellamento loro nella vita errante; sono emancipati dalla sontuosità delle abitazioni e delle pompe sacre e profane, dalla vana gloria cavalleresca, dagli infruttiferi ozi letterarii e dagli infruttiferi negozi civili, cagioni tutte vieppiù favorevoli allo sviluppo della loro ricchezza, imperocchè, come dice Bentham, l'addizione che si fa ogni anno alla massa delle ricchezze è la somma dei risparmi fatta da tutti gli individui di quell'anno: e più avanti lo stesso autore soggiunge: « L'addizione alla ricchezza pecuniaria d'una comunanza, è la differenza tra la somma prodotta od importata e la somma consumata od esportata in un dato intervallo ». Onde segue che le interdizioni che pesano sugli Israeliti costringendoli ai risparmi, vieppiù ne moltiplicano le ricchezze (2).

E la legge mentre con tale proibizione non permette che il valor venale dei fondi s'aumenti, obbliga gli Israeliti a crearsi una ricchezza non soggetta alle pubbliche imposte, che più facilmente può trovare impiego, migliore della ricchezza territoriale, meno soggetta a dispendi ed a liti per modo che

(1) Cattaneo, Interdiz. economiche, pag. 42.

(2) « Il poter magico che ha arricchito l'Ebreo stava nelle ereditarie interdizioni. Anche la sola interdizione della possidenza prodotta da cause geografiche bastò ad imprimere un'indole essenzialmente mercantile a molte città ed a renderle mirabili per opulenza; tali furono Tiro, Atene, Amalfi, Venezia, Genova, Ginevra ». Cattaneo, op. cit., pag. 139.

escludendo gli Israeliti dal poter investire le loro ricchezze in beni stabili, vieppiù se ne promuove l'aumento.

E non solo quest'effetto tristissimo ne scaturisce, tristissimo perchè concentra il numerario tutto in mano di alcuni pochi e così nasce uno squilibrio nel commercio, ma e perchè l'usura in paesi posti in queste condizioni vieppiù alligna e mena più guasti (1);

221. Scendendo ora a ragionare del diritto costituito ecco quanto dispongono le Regie Costituzioni. « Non sarà lecito agli Ebrei il far acquisto di beni stabili nei nostri Regii Stati sotto pena della confiscazione di essi; e se in occasione di qualche esecuzione sopra i beni del debitore o nel caso dell'Auth. Hoc nisi debitor. Conl. De solution. saranno astretti a prenderne in pagamento, vogliamo che passato il termine del riscatto sieno tenuti di alienarli a persone capaci un anno dopo, sotto la medesima pena ».

Venne questa prescrizione confermata dalla susseguente legge del 1816, la quale concedendo agli Ebrei la dilazione di cinque anni per alienare i beni acquistati durante il Governo francese, richiamava in vigore il disposto delle Costituzioni. L'eseguimento di questa legge veniva promosso con quella del 15 febbraio 1822, colla quale si ordinava la consegna di quei beni stabili appartenenti agli Israeliti che erano rimasti invenduti, e se ne ordinava la vendita agli incanti, ove nel 1824 fossero tuttavia in mano degli Israeliti; ad un tempo si richiamava nuovamente in vigore il disposto delle RR. CC. (2).

222. Da quanto abbiamo premesso (3) si può agevolmente dedurre che gli Ebrei possono acquistare e possedere:

(1) Cattaneo, Interdiz. economiche, pag. 116.

(2) Colla Circolare del Ministro degli Interni in data 14 marzo 1852 s'invitavano gl'Intendenti delle Provincie a dar nota degli stabili posseduti dagli Ebrei; questa Circolare è inedita.

(3) V. il § III.

L'usufrutto di cose immobili (1).

Le enfiteusi (2) e pretendere l'investitura, i diritti d'albergo, locazioni perpetue e trentenarie, ecc. (3).

Le azioni reali (4).

223. La ragion di tenere banchi in sinagoga viene considerato come diritto reale e capace d'ipoteca (5); e le cause concernenti questi banchi avendo tratto ad una somma indeterminata ed alla perpetuità sono appellabili (6). Lo stesso è del Kasagato.

224. Proviamo le conseguenze per noi logicamente dedotte dai nostri principii nella quale dimostrazione speriamo non ne sapranno male i nostri lettori ove avessimo a ripetere alcune cose per noi antecedentemente dette. Giova a tal uopo confutare innanzi tratto le ragioni dagli avversarii messe in campo; gli Ebrei, essi dicono, non possono acquistare beni stabili, perciò non possono neppure possedere (7) quei diritti che, come per esempio l'usufrutto, sono considerati a guisa di immobili e possono assoggettarsi ad ipoteca (8).

Noi crederemmo bene di passare oltre ove non vedessimo siffatti principii propugnati da giurisperiti di non oscura fama, far

(1) V. tuttavia Mantelli, Giurisp. del Cod. Civ., vol. VIII, pag. 136.

(2) V. tuttavia Mantelli, Giurisp. del Cod. Civ., vol. V, pag. 31 dell'App.; sentenza del Senato di Casale.

(3) Mantelli, Giurisp. del Cod. Civ., vol. IV, pag. 235, ove sono riferite Conclusioni dell'Avvocato Generale del Senato di Casale in questo senso concepito; in senso contrario vi è una sentenza dello stesso Senato riferita nel vol. IX, pag. 142 della stessa Collezione.

(4) Art. 400 del Cod. Civ. e sopra al num. 215.

(5) Mantelli, Giurisp. del Cod. Civ., vol. IV, pag. 235.

(6) Mantelli, Giurisp. del Cod. Civ., vol. VII, pag. 171 dell'Appendice.

(7) Mantelli, Giurisp. del Cod. Civ., vol. 5, Appendice, pag. 31.

(8) Art. 406 e 2103 del Cod. Civ. e Mantelli, Giurisp. del Cod. Civ., vol. 6, pag. 142.

vassima nella giurisprudenza; imperocchè questi argomenti sono una petizione di principio; chè la quistione non tanto versa nell'interpretazione d'una legge, quanto nell'applicazione del disposto, ed il dire che gli Ebrei non possono avere l'investitura di un'enfiteusi perchè questo è un diritto reale e diritti reali gli Ebrei non possono acquistare, torna allo stesso, seppure così non si va oltre le parole della legge (1).

Infatti la legge parla di *acquisto di beni stabili* e non d'acquisto di *diritti reali*; nè monta sieno questi o no riguardati come immobili, e soggetti ad ipoteca poichè ciò non muta per niente la loro natura di *diritti* (2); l'interpretazione non può estendersi sino a confondere queste due cose, che altrimenti sarebbe una nuova legge, e tanto meno poi è lecito estendere l'interpretazione di questa legge la quale veste un carattere di esclusione, di odiosità (3); i fondamenti storici inoltre e filosofici di questa legge non permettono tanta larghezza d'interpretazione, come quelli che ci insegnano il possesso degli stabili essere agli Israeliti interdetto quando a quello sia congiunta la pienezza dei civili diritti.

Nè monta che l'usufrutto di uno stabile sia considerato immobile; poichè questa finzione di legge non può mutare la quistione, nè la natura stessa delle cose, nè vi ha ragione di credere che la legge vi abbia compresi i *diritti reali*, anzi il fondamento su cui poggia esclude siffatta presunzione.

225. Colle stesse norme vogliansi a parer nostro decidere le controversie intorno ad altri beni stabili o come tali reputati come sarebbero a capion di esempio le loggie in teatro, le piazze da farmacisti e causidici.

Il quale diritto non v'ha dubbio sia ad essi

permesso di possedere come quello che non trova ostacolo alcuno nella legge, nella quale la locuzione, *beni stabili*, vuolsi senza fallo riferire ai beni sodi per le ragioni più sopra addotte e che ora non torna opportuno il ripetere (1); le quali ragioni non militando per questi beni (che sono anzi *diritti* e non *beni stabili* nel volgare significato della parola) la legge riesce inapplicabile, nè il possedere una farmacia od ufficio di Causidico seco ha congiunta l'idea dell'esercizio di queste professioni, imperocchè può benissimo verificarsi il caso che questi diritti o *piazze*, come le chiama il Codice Civile, siano proprietà di persone che non sarebbero in grado di esercitare la professione cui sono annesse.

226. Gli avversari a difesa della loro opinione si appoggeranno all'argomento a contrario tolto dall'articolo 9 delle Regie Patenti succitate del 1822, nel quale si permette agli Ebrei di comprare od altrimenti possedere cedole del Debito Pubblico; ma perchè si parlò delle cedole del Debito pubblico vorrassi perciò dire essere esclusi gli altri diritti reali?

227. Sebbene non appoggiato alle stesse ragioni che a parer nostro sono le migliori, come quelle che abbiamo accuratamente dedotte dai principii storici, difende l'Avvocato Mantelli (di cui piange il Foro piemontese l'imatura perdita) la nostra opinione; egli conchiude « potersi tener per fermo che qualunque sia la convenzione che anche intorno ai beni stabili si presenti stipulata da un Israelita, questa convenzione debba ravvisarsi non colpita dalla proibizione della legge salvo in essa siasi cercato di trasferire nell'Israelita medesimo la proprietà di tali beni; » ma a dir vero non sapremmo dire qual sia l'opinione di questo Giureconsulto dappoichè egli sostiene che gli Ebrei non possono acquistare uno stabile a titolo di enfiteusi o d'affitto perpetuo; ammette tuttavia che gli Israeliti possano aver diritti di pegno

(1) V. Mantelli, *Giurispr. del Cod. Civ.*, vol. VII, pag. 156 e vol. IV, pag. 258.

(2) Mantelli, *Giurispr. del Cod. Civ.*, vol. VIII.

(3) Mantelli, *Giurispr. del Cod. Civ.*, vol. VIII.

(1) V. il num. 224 di questo articolo.

anticretico e di colonia (1); e posseder *censui perpetui*, sebbene prima del Codice venissero riputati stabili, e tutti gli enti incorporeali che per determinazione della legge sono dichiarati immobili; e qui non c'è dubbio di sorta.

228. Esamina lo stesso Autore la quistione già per noi trattata se gli Ebrei del Ducato di Genova e gli stranieri possano possedere beni stabili; e se l'Ebreo possa stipulare almeno una promessa di vendita di beni stabili; egli sta per la negativa e adduce a sostegno che, giusta l'art. 1593 del Cod. Civ. la promessa di vendere è paragonata alla vendita; tuttavia siccome la promessa di vendita non dà il dominio, nè trasferisce il possesso (2), perciò noi crediamo che possano gli Ebrei stipularla senza che si possa far luogo alla confisca minacciata dalla legge; conciossiachè la proprietà e il possesso siano tuttavia presso il Cristiano.

229. L'Ebreo non può assumere certamente la qualità di socio in un instrumento di vendita di beni stabili, nè pattuire una società per far commercio in questi beni; perchè il dominio trasmettendosi nell'Ebreo, ancorchè sia socio d'un Cristiano, per la quota portata nella società ed essendo *pro indiviso* comproprietario degli stabili comperati, trovasi nel caso preveduto dalle Regie Costituzioni (3).

230. Più arduo torna il definire se gli Israeliti possano far partito agl'incanti essendo in proposito fluttuante la giurisprudenza; la quistione ridotta ai minimi termini si riduce a sapere se la licitazione trasferisce il dominio; ove si consideri che l'esito della licitazione è il deliberamento e che non possono gli Ebrei per nessuna

ragione far acquisto di beni stabili, si dedurrebbe tosto che gli Ebrei non si debbono ammettere a far partito agli incanti poichè lo scopo dell'incanto stesso non si può per essi conseguire; in questo senso la licitazione è vendita (1), fatta bensì sotto clausola sospensiva, ma vendita tuttavia e vendita di beni che non possono comperarsi dagli Ebrei; ma altrimenti la cosa succede ove alla pratica si guardi, poichè, come leggesi nelle Conclusioni dell'Ufficio dell'Avv. Generale presso il Senato di Torino, « il concorrere a far partito agli incanti è cosa che non si può impedire a qualunque persona, anche incapace di ritenere i beni stessi subastati, poichè oltre al caso di autorizzazione ulteriore che si concede al deliberatario, può avvenire, come spesso si verifica, che colui il quale fa partito, faccia le parti di altra persona di cui dichiara il nome nel susseguente atto di deliberamento (2).

« Lo scopo delle subastazioni, rispondevasi in un caso analogo lo stesso Ufficio, è quello di aumentare il concorso degli oblatori e questo scopo si ottiene tosto che uno offerisce un prezzo più vantaggioso d'ogni altro e che vi sono tutte le opportune cautele per l'esecuzione di siffatta offerta. Ancorchè adunque si tratti di un Israelita, non v'ha ragione per cui egli si debba escludere dal diritto di far questa offerta. Difatti sia che l'Israelita intervenga oblatore per proprio interesse, sia per quello di terza persona, in ambedue i casi deve ravvisarsi valida ed efficace l'offerta; lo sarà nel primo caso: 1.º perchè potendo quella esser superata da un'altra gioverà a stabilire il prezzo della concorrenza; 2.º perchè non superata, rimanendo esso deliberatario, potrà impetrare l'autorizzazione superiore per possedere; 3.º finalmente, perchè non ottenuta questa, sarà sua cura d'abbandonare nel modo a lui più conveniente lo stabile deliberato, per non cadere nella pena pre-

(1) Il fedele Giureconsulto appoggia la sua opinione all'art. 28 del Cod. civ.; a quanto buona ragione non ce ne sappiamo persuadere.

(2) Troplong, *De la vente*, art. 1589, n.º 150 in nota.

(3) Mantelli, *Giurispr. del Cod. civ.*, pag. 75 dell'Appendice al vol. IV, e pag. 145 del vol. VIII.

(1) Troplong, *De la vente*, num. 72; Pothier, *Obligator*, tom. II, pag. 151.

(2) Mantelli, *Giurispr. del Cod. civ.*, tom. VIII, pag. 145.

tratta dalla legge: incumbenti pertanto i nulli non interessando nè punto nè poco venditore saranno a solo carico del compratore: sarà efficace la vendita nel secondo caso, perchè rappresentando una terza persona, l'Israelita non acquisterà a se stesso, ma a quella: intanto avendo tre giorni successivi al deliberamento per dichiarare detta persona, non si può nemmeno per questa azione rigettare il partito offerto da qualunque Ebreo ».

Il Senato torinese all'incontro stette sempre per la nullità, epperò secondo la giurisprudenza adottata da questo Supremo Magistrato, gli Ebrei non possono far partito agli incanti (1).

A noi pare che non si possa questa conclusione adottare; poichè gli Ebrei non sono punto incapaci di contrattare beni per quanto stabili, ma di possederne; ora la licitazione non dà il possesso, nè trasferisce il dominio, sibbene è mezzo onde poterlo avere, il che torna a tutt'altro; d'altronde abbiamo già dimostrato come questa interdizione non sia una legge personale, ma reale (2), onde segue che l'Israelita potrà bensì far partito agli incanti, ma che se lo stabile gli viene aggiudicato, potrà essergli tolto e venir colpito dalla sanzione della legge che non tanto colpisce il diritto di dominio quanto il fatto del possesso.

251. Qui abbiamo a trattar la questione se la nullità onde va colpito l'acquisto dei beni stabili fatto da Ebrei sia assoluta o vero relativa, se cioè la nullità di questo contratto possa essere ugualmente opposta dalle parti e dal Fisco, o vero dal Fisco soltanto.

La legge che proibisce agli Ebrei di acquistare beni stabili, è, come poc' anzi abbiamo avvertito, piuttosto reale che personale (3); riflette il fatto piuttosto del

possesso che il diritto del dominio; riguarda non tanto la capacità degli Israeliti, come dispone per riguardo ad alcune considerazioni economiche e politiche; quindi la nullità (*remedium juris*) non può essere invocata dalle parti contraenti; non dall'Ebreo, come ognuno il vede; non dal venditore Cristiano perchè a suo riguardo il contratto concluso è valido; questo contratto è invalido solo avanti alla legge la quale ciò vieta per considerazioni concernenti l'ordine pubblico. Non vi ha ragione pertanto per cui questo contratto si debba considerare come nullo; che se la proibizione di certi atti seco trae la nullità dei medesimi, non sempre ciò avviene, anzi talvolta regge l'atto a fronte della proibizione (4).

Gli Ebrei sono non già incapaci di acquistare beni stabili, ma piuttosto quei beni vengono sottoposti alla confisca quando da essi si acquistino, cioè ne abbiano il possesso, che è un fatto il quale, regolato dalla legge, può essere da essa impedito e sottoposto a sanzione penale.

A voler parlare il linguaggio preciso della scienza questo contratto vuolsi riguardare non come rescindibile, nè come inesistente, come quello che non riunisce le condizioni essenziali alla sua esistenza di fatto secondo le nozioni del diritto filosofico, o non accompagnato dalle solennità richieste perchè possa avere esistenza giuridica; ma è nullo come fatto in contravvenzione ad una disposizione legislativa, ad una legge di ordine pubblico (sebbene secondario), onde ne segue che la norma di agire essendo misurata dall'interesse dell'attore, il Cristiano non ha ragione alcuna onde domandare la nullità, se questa non è l'azione pubblica, ossia la denuncia al Fisco.

Giova a vicinieglio porre in luce questa questione addurre le ragioni di quelli che sostengono le due contrarie sentenze.

(1) Mantelli, Giurispr. del Cod. Civ., pag. 143, tom. VIII.

(2) V. sopra al num. 55.

(3) Schœtner, *Entwicklung des internationalen Privatrechts*.

(4) *Non semper ex quo fieri prohibentur nulla sunt*, Zachariae, Corso ecc., tom. I, pag. 86, Ediz. Tor.; Albini, Teoria delle nullità, § 2, cap. I.

La quistione ora per noi proposta è di grande importanza perchè rileva anche al Cattolico che il contratto non sia nullo; inoltre, dice l'Avvocato Mantelli: « Il punto di vedere se vi sia o non trapasso di proprietà in materia d'immobili è cosa della più alta importanza anche per le conseguenze ipotecarie; infatti se la compra che fa l'Israelita non ostante la proibizione della legge è valida ed efficace in sé, ne segue trapasso di proprietà, e quindi questa potrà essere gravata dall'ipoteca legale convenzionale e giudiziale, locchè non avrà luogo, risolta la controversia in senso opposto ».

232. Ecco le ragioni dal Mantelli addotte per l'opinione che la vendita di beni stabili di cui si tratta, non sia assolutamente nulla.

« Il tenore della Regia legge, la quale vieta agli Ebrei l'acquisto di beni stabili, esclude la supposta nullità del contratto, stantechè al divieto va annessa la pena della confisca. Questa invero presuppone necessariamente la sussistenza dell'atto; poichè altrimenti la pena ricadrebbe, non già sull'Israelita che tentò di acquistare il dominio, ma sull'altro contraente. Quindi ridotta la controversia al solo cospetto del Cristiano, che all'Ebreo abbia uno stabile venduto, egli non può divincolarsi da questo dilemma: o non ha luogo contro l'Israelita la confisca, perchè il dominio dello stabile non si è a suo favore trasmesso, ed in questa ipotesi, la quale è la vera, non può dirsi che il contratto sia vietato dalla legge: ovvero si crede che la confisca possa aver luogo, perchè la convenzione urta contro la legge, ed in allora il Cristiano manca d'azione per proporre la nullità, mentre la confisca suppone l'efficacia del contratto tra i contraenti.

« Pare a noi che la disposizione tanto dell'art. 28 del Codice Civile, quanto del § 6 del tit. 12, lib. 6 delle RR. CC. posta in confronto con quella di cui è quistione, giovi a provare, che la proibizione diretta contro gli Ebrei punto non vale a rendere nullo il contratto di vendita, che i medesimi intendessero di stipulare.

« Ed il Codice civile, e la Regia legge precedente non si limitarono a vietare che gli stranieri acquistassero, o prendessero a pegno od affitto i beni stabili, i quali fossero situati ad una certa distanza dai confini; ma aggiunsero al divieto espressamente *la pena della nullità del contratto*. Edunque chiaro che il legislatore il quale voleva che il contratto dovesse ravvisarsi nullo, tale espressamente lo pronunziava. Ma parlando del divieto contro gli Ebrei, così non s'esprime: non pronunziò veruna nullità del contratto: infisse la confisca.

« Gli Israeliti non sono al certo incapaci di acquistare anche la proprietà dei beni stabili, in forza di una dazione in paga: tanto è vero potersi siffatta proprietà trasmettere a loro favore in simil modo, che la legge ad essi impone l'obbligo di rivenderli trascorso un anno dal dì del contratto.

« Ora, come potrebbero trasferire in altri il dominio, se non si considerasse in essi trasmesso?

« Dunque nei particolari rapporti tra il debitore che cede la sua proprietà, ed il creditore che l'acquista, la convenzione è senza dubbio efficace.

« E soltanto dopo l'anno che l'Israelita deve alienarla; e se non l'aliena, va soggetto alla confisca. Ma come potrà questa pena retroagire sull'efficacia di un contratto legalmente stipulato, e consumato? Come questa contravvenzione, la quale potrebbe solo imputarsi all'Israelita, dovrà influire anche rispetto all'altro contraente, e portare con sé la nullità della convenzione, che da entrambe le parti si stipulò sotto la tutela della legge, che la permetteva?

« Sebbene assai gravi alcuni degli argomenti che stanno per la nullità, proponiamo tuttavia per quelli sin qui addotti a sostegno della validità in sé del contratto di compra di beni stabili, cui un Israelita per avventura fosse per addivenire, come ne sarebbe valido l'acquisto fatto da una così detta *mano-morta* nei luoghi ove trovavasi vigente il § *Collegiis*, salva ogni ragione

Il Fisco di promuovere la riduzione a moneta dei beni così acquistati contro il divieto della legge, e ciò non tanto perchè avvisiamo affatto inconciliabili gli effetti della nullità del contratto colla confisca comminata dalla stessa legge, contro il solo acquirente; ma ben anche perchè troviamo che la legge fu fin qui in tal senso intesa ed eseguita, mentre sempre quando non è fatto luogo a confisca in odio degli Ebrei contravventori, fu ognora ad essi conceduto termine per alienare i beni acquistati contro la proibizione di cui si tratta.

« Le RR. CC. del 1729 contenevano la stessa interdizione agli Ebrei che venne ripetuta in quelle del 1770; tuttavia anche in queste ultime fu loro concesso un termine per far distratto dei beni acquistati prima di tal'epoca; ora se negli Ebrei vi fosse incapacità assoluta d'acquistare stabili, e tale da impedire nei medesimi il trapasso della proprietà, neppure si sarebbe potuto concedere loro una dilazione per trasmetterla in altri.

« Del resto abbiamo due testi della legge patria che concorrono a dimostrare l'incompatibilità della nullità del contratto colla confisca.

« Nel sopra citato § 6, tit. 12, lib. vi delle RR. CC. il legislatore fa due casi, cioè:

« Nel primo vieta agli stranieri l'acquisto di fondi o di altri beni nei RR. Stati, che si trovino in vicinanza dei confini sotto pena della confisca.

« Nel secondo vieta ai sudditi che posseggono beni sui confini dei RR. Stati di darli a pegno, od affitto, od a colonia a forestieri sotto pena di nullità dell'atto.

« Ora sembra pur chiaro che nella prima proibizione il legislatore si contenti della sola confisca, e non vuole perciò la nullità dell'atto, comminata soltanto nel secondo caso in cui più non ha luogo la confisca.

« Di più nell'art. 29 del Codice civile, ove venne riprodotta la stessa proibizione a riguardo dei forestieri, ed estesa la pena di nullità anche al caso di acquisto di beni

stabili verso i confini per parte di uno straniero, più non venne aggiunta la pena della confisca, e tutto ciò certamente per l'evidente incompatibilità delle due pene.

« Inoltre siffatte disposizioni dimostrerebbero che ogniquale volta il legislatore in casi identici, volle la nullità congiunta con altra pena l'ha sempre espressa, come nel caso del § 11, cap. 4, tit. 22, lib. 5 RR. CC. e non mai resa cumulativa colla confisca.»

233. Il Prof. Avv. Albini sta per la nullità assoluta di questo contratto di beni stabili fra un Cristiano ed un Ebreo. Ecco le ragioni su cui poggia la sua opinione:

1.° La legge proibitiva togliendo *potentiam juris et facti* rende nullo l'atto contrario alla medesima;

2.° La legge che proibisce agli Ebrei di acquistare beni stabili vieta per ciò stesso ai Cristiani di venderli agli Ebrei, quindi *ex neutra parte contrahitur obligatio*.

Pasando poscia a confutare l'opinione dell'Avvocato Manelli dimostra non potersi trarre argomento in contrario dalla confisca comminata dalla legge perchè la pena e la nullità dell'atto proibito non sono per sé inconciliabili, nè la confisca suppone la traslazione di dominio, nè tornerebbe in danno del Cattolico che aliena, nè dalla facoltà dalla legge istessa conceduta di ritenere i fondi dati in pagamento ed alienarli spirato l'anno del riscatto; nè dalle Regie Patenti del 1816 e del 1822 con cui si concedeva una mora alla vendita di quei beni che durante l'Impero francese avessero gli Ebrei comprati, perchè ciò non è altro che una liberalità della legge; nè, soggiunge, può far difficoltà di sorta il dire, che ove gli Ebrei non abbiano il dominio non possano trasmetterlo ai compratori; dimostra in seguito come non regga l'argomento di analogia dedotto dal § Collegio dello Cost. di Milano, nè potersi da esso nè da altri testi di legge trarre argomento della nullità non assoluta di questo contratto; imperciocchè, dice quest'Autore, se nell'articolo 28 del Codice Civile venne riprodotta la disposizione del cit. § 6 delle

RR. CC., estendendo la nullità anche agli acquisti di stabili, e ammettendo la pena della confisca, non si può asserire che ciò sia avvenuto per l'evidente incompatibilità delle pene, perchè quest'incompatibilità è chimica. Si può dire unicamente che il Legislatore non ha creduto bene di minacciare la confisca, e a togliere ogni dubbio ha dichiarato espressamente la nullità anche degli acquisti di stabili che si facciano dagli stranieri contro il divieto del citato art. 28.

« Molto meno regge l'argomento d'analogia, che si dedusse al § *Collegiis* dello Cost. di Milano. Anzi questa legge somministra argomenti per combattere l'opinione che si credette con esso avvalorare. Infatti il § *Collegiis* statuisce simultaneamente la nullità delle alienazioni che vieta, e la confisca dei beni alienati. Non è dunque vero che la nullità d'un acquisto di beni e la confisca dei medesimi siano incompatibili. Abbiamo qui un solenne esempio, che dimostra come i Legislatori abbiano creduto che siano conciliabili. Se pertanto gli acquisti di stabili fatti dalle mani-morte in contravvenzione al § *Collegiis* si tengono per validi, salva ogni ragione al Fisco di promuovere la riduzione a mano regia dei beni da esse acquistati, non è più perchè la nullità dei medesimi sia inconciliabile colla confisca (ciò ripugna apertamente alla lettera della legge stessa), ma perchè o il Fisco non crede di far valere i suoi diritti; o perchè la consuetudine ha derogato alla legge nella parte che dichiara nulli siffatti acquisti ».

« Le disposizioni della RR. CC. che si allegano non provano neppure che ogni qualvolta il Legislatore in casi identici volle la nullità congiunta colla confisca l'abbia sempre espresso. Non si ha, a quanto pare, un numero tale di disposizioni dal cui confronto si possa fare con sicurezza una siffatta illazione ».

« Il § 11, cap. 4, tit. 22, lib. 5 delle RR. CC. non fa punto al caso, perchè ivi la pena della nullità è unita ad una multa, non alla confisca ».

254. A questa legge tuttavia, come a quella che è contraria ed ai dettami della scienza ed al privato interesse, in più modi si fa frode, massime poi col contratto di cui parla a lungo il Mantelli (1) dal quale noi ora togliamo alcune cose.

Questo contratto è un mandato spedito da Cattolici ad Ebrei per vendere beni stabili, con cui si stipula a favore di essi Ebrei la facoltà di convertire in loro pro il prezzo che si ricaverà da quella vendita, ed altri vantaggi a favore dello stesso mandatario.

Questi mandati, il perchè ognuno a prima giunta lo scorge, soglionsi dichiarare irrevocabili nel patto istesso con cui si costituiscono.

Ma su questo particolare diversa è la giurisprudenza:

« Considerando, leggesi in una sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino, che la procura all'Ebreo V... passata, come di natura e di indole affatto differente dall'ordinario contratto di mandato, non può, nè deve ricevere l'applicazione dei principii generali da cui questo viene regolato;

« Che infatti il mandato di sua natura concerne principalmente l'utile del mandante, e nel concreto la procura dal convenuto passata concerne il solo interesse del mandatario, ed è corrispettivo vero e reale del contratto tra essi conchiuso;

« Che il fine e scopo dell'accordata procura si è di abilitare il V... a conseguire quanto gli venne dal signor N. in tale contratto ceduto, onde non puossi il medesimo altrimenti ravvisare, che qual procuratore in rem suam constitutus;

« Che trattandosi di procuratore in rem suam constitutus, giusta il disposto del diritto comune, cessar deve la regola della revocabilità della procura, che rimane irrevocabile anche negli eredi del procuratore; leg. 55, Cod. De dom., leg. 55, ff. De proc. ».

(1) Mantelli, Collez., vol. VIII, pag. 191.

Perciò stette per l'irrevocabilità del mandato (sentenza in data 9 aprile 1825).

Così pure stabiliva il Tribunale di prima istanza già sedente in Torino (1) perocchè, « sebbene il nuovo cod. civ. francese, accomodando i vari modi con cui finisce il mandato, abbia all'art. 2005 per modo generale e senza limitazione veruna prescritto che il mandato debbasi considerare estinto in vigor della revoca fatta dal mandatario, tuttavia dir non si potesse che abbia esso voluto escluderne la irrevocabilità quando il mandato concerne il mandatario.

« Che altronde il Codice stesso vietò bensì all'art. 6 di derogare col mezzo di particolari convenzioni a quelle leggi che l'ordine pubblico interessano, ed i buoni costumi; ma rispetto alle leggi non aventi altro scopo che il privato interesse dei cittadini, ha quello riconosciuto implicitamente esser lecito a chiunque il rinunciar al diritto dalla legge accordatogli, giurisprudenza questa, che va del pari con quella contenuta nelle leggi 29, Cod. de pactis, e 46 Dig. cod.

« Che le parti avrebbero nel caso, di cui si tratta, pattuito l'irrevocabilità del mandato: che la procura passata dal mandante a favore del mandatario riflette piuttosto l'interesse di quest'ultimo, che venne così ad esser nominato procuratore *in rem propriam*

Le stesse ragioni adduceva il Tribunale di Prefettura di Casale considerando che questo non sarebbe un semplice mandato, ma bensì sarebbe principalmente stipulato un contratto innominato racchiudente una cessione di diritto operatasi da quello a favore di questo per vendere lo stabile di cui trattasi, e di appropriarsene il prezzo ricavando in estinzione del di lui credito, cosicchè l'Ebreo piuttosto procuratore *in rem*, che puro mandatario del Cristiano, veniva con detto strumento costituito;

« Che la regola generale della revocabilità della procura cesserebbe quando trattasi

di procuratore *in rem propriam constitutus* (leg. 35, ff. De proc.).

« Che quantunque nel detto strumento si faccia cenno di mandato passato in capo dell'Ebreo, ed il mandato sia per sua natura revocabile nei casi dalla legge previsti, tuttavia siccome quello di cui è caso non figurerebbe che quale accessorio e conseguenza necessaria di una cessione, mentre che senza mandato in capo dell'Israelita di vendere lo stabile in questione o riscuotere il prezzo, illusoria renderevasi tale cessione, egli è perciò che tale mandato quale accessorio della cessione, irrevocabile hassi a ritenere, se il contratto principale è perfetto e consumato;

« Che la cessione suaccennata sarebbe perfetta, nè passibile di revocabilità e di eventuali modificazioni, poichè il Cristiano in corrispettivo della medesima e relativa procura rapportava dall'Ebreo quitanza finale pel suo debito, e si dichiarava nell'istromento eccitato la maggiore o minor somma ricavanda dalla vendita dello stabile a rischio, fortuna o perdita dell'Israelita; a carico di questo inoltre ponevasi le contrizioni; facevasi facoltà al detto Ebreo di affittarlo, di riscuotere e ritenere il fitto in compenso degli interessi del capitale di lui credito; conseguivano adunque l'Ebreo ed il Cristiano il loro intento con detto atto; riserva di sorta non facevasi dai contraenti nel medesimo;

« Che contratti di tal sorta non sarebbero riprovati dal diritto comune. »

Il Ministero pubblico presso il Real Senato di Casale conchiudeva per la contraria sentenza forte su questo dilemma: o questo è uno di quei tanti contratti che si vanno immaginando in frode delle Regie Costituzioni proibitive agli Ebrei di acquistare stabili, o per lo meno in frode delle leggi sulle usure: contratto pertanto che non può ricever dai Tribunali riguardo di sorta alcuna.

Se poi la procura non fu spedita a sola utilità de' mandatarii, ma ben anche del mandante presso il quale dicesi rimasto il dominio dei beni in discorso,

(1) Mancini, Collez., vol. VIII, pag. 208.

non si vede il perchè non possa egli revocar il mandato di alienarli, mentre sono ancora invenduti salvo bensì il rimborso de' danni, e spese che l'intrapresa del mandato avesse ai ricorrenti cagionato.

Ed il Senato di Casale: « Considerando che sebbene il contratto, a cui l'attore N. Cristiano ed il convenuto N. Ebreo sono divenuti possa presentare i caratteri di una traslazione palliata di proprietà dello stabile civile ivi menzionato, non dovesi però il medesimo atto sotto tale aspetto riguardare, sia perchè, dovendosi sempre presumere essere stata mente dei contraenti di fornirne convenzioni valide che possano eseguirsi, non può suppirsi che la parti abbiano voluto fare un contratto, che per l'incapacità dell'israelita banchiere non poteva, a termini delle Regie leggi, sussistere, sia perchè, nel mentre il Cristiano assenti di non aver inteso alienare la detta casa, erasi dallo stesso Ebreo negli atti pure sostenuto, che il detto atto non conteneva una vendita, poichè non v'erano gli estremi proprii di un tale contratto, ed ha quindi all'udienza rispettivamente anche dichiarato, non aver egli giammai acquistato, nè inteso d'acquistare il dominio della detta casa, e trovavasi perciò il medesimo tuttora presso del Cristiano.

« Che ciò posto, passando ad esaminare le altre convenzioni, di cui possono nel detto instrumento rinvenirsi pure i caratteri, dovesi riconoscere che le medesime non sono atte, sotto qualsiasi aspetto si vogliano considerare, a rendere fondate le eccezioni dell'Israelita, ed essere d'ostacolo alla prima domanda del Cristiano relativa al detto stabile;

« Che difatti non potrebbe il convenuto banchiere invocare il detto instrumento come contenente un mandato irrevocabile od in rem propriam, perchè in tale caso bisognerebbe supporre preceduta una definitiva traslazione di dominio dalle leggi vietata, od una traslazione di dominio e di possesso a genio del mandatario, ugualmente proibita, mentre dipenderebbe dalla nulla vo-

lontà dell'Israelita di ritenere a suo talento la proprietà di quella casa;

« Che lo stipulato contratto non potrebbe maggiormente giovare all'intento dell'Israelita, qualora si volesse riguardare come una anticresi, perchè sarebbe sempre della natura di questo contratto il venire risoluto, ogni qual volta il debitore soddisfa al creditore l'intero montare del suo debito, come nel nostro caso offre di fare l'attore Cristiano, poichè il creditore ottenendo in fatto ciò, di cui volle assicurarsi, l'esazione, mancherebbe ogni causa di perseverare nel contratto diretto solo a garantire la stessa;

« Che in fine neppur potrebbe l'Ebreo poggare sopra tale atto le sue eccezioni; dicendolo un contratto estimatorio, giacchè la natura, e l'essenza di un tale contratto consistendo nell'obbligo di chi riceve il mandato di restituire a colui, che lo dà, o il prezzo ricavato dalla cosa a vendersi, o la cosa stessa, tale a quale la ricevette, e scorgendosi invece nel caso concreto dispensato il banchiere V... dal restituire in qualsiasi evento lo stabile, mancherebbero gli estremi sostanziali di detto contratto; tanto più avuto riguardo all'ivi annesso mandato irrevocabile, che tenderebbe a lasciare indefinitamente in possesso dell'Ebreo lo stabile stesso;

« Che non potrebbe giovare al medesimo il dire, che avendo egli già dato al Cristiano colla fatta liberazione il prezzo, a cui fu la casa stimata, non può più essere tenuto a rendergli conto di quello stabile, giacchè l'assoluta disponibilità del medesimo senza obbligo di rendere conto, non potendo competere che al vero proprietario, ne deriverebbe la conseguenza che dovrebbe il dominio considerarsi in tal caso definitivamente passato nell'Ebreo, quandochè egli non aveva la capacità di acquistarlo, ed ha dichiarato egli stesso di non averlo acquistato; per tali ragioni il Magistrato Supremo di Casale stette per la revocabilità del mandato.

255. Queste cessioni di stabili celate sotto il colore di una procura irrevocabile sono

soggette al diritto d'insinuazione che per le vendite si richiede; nè può invocarsi la nullità dell'istrumento di vendita come ostacolo all'esazione dello stesso diritto (1); quindi generalmente parlando, per quanti di simili contratti siasi presentati e presentino agli Uffici d'insinuazione, fu sempre per essi esatto il diritto di mutazione di proprietà, perchè così furono costantemente considerati dalla R. Camera e dall'Ufficio del sig. Procuratore Generale in relazione al pagamento di quel diritto, come fu sopra accennato, e ne sono una prova evidentissima i seguenti decreti camerali cioè:

17 novembre 1818 sul ricorso Malvano, previe conformi conclusioni dell'Uff. del P. G. 6 novembre 1818, firmate Rzen.

10 settembre 1850 sul ricorso Foa, conclus. conf. Uff. P. G. 9 maggio 1850, firmate CRISTIANI.

4 dicembre 1850 pure sul ricorso Foa, conclus. conf. Uff. P. G. 18 novembre 1850, firmate id.

16 giugno 1851 sul ricorso Pavia, Sacerdote ed altri, conclus. conf. Uff. P. G. 16 maggio 1851, firmate id.

16 giugno 1851 sul ricorso Sacerdote e Vitta, conclus. conf. 2 giugno 1851, firmate id. (2).

Esiste però altro decreto camerale più recente del 4 dicembre 1858 che crediamo utile di qui riportare ed esso, come i precedenti, stabilisce, che:

La procura dichiarata irrevocabile per vendere i beni fuita dal debitore al creditore, con facoltà a questo di pagarsi sul prezzo, è considerata qual vendita palliata soggetta al diritto proporzionale di mutazione di proprietà da esigersi sulla somma a cui rilevano i crediti del mandataria verso il mandante (3).

(1) Sismondi, Dees. Camerali, t. 2, pag. 36.

(2) I quattro decreti qui accennati furono pure raccolti dal lodato Sismondi nella citata opera con. A, pag. 471, 474, 477, 480.

(3) Questa giurisprudenza è ammessa anche in Francia. V. la decisione della Corte di Cassazione 20

A proposito di tale questione, crediamo opportuno di riferire le seguenti Conclusioni dell'Ufficio del signor Procuratore Generale in data 10 settembre 1858 sul ricorso Audisio-Finassi.

« Fra i diversi decreti del Magistrato che intervennero su questo punto di questione, uno ve ne ha che dichiarò non essere dovuto il diritto di vendita, e questo appunto si è il decreto 16 gennaio 1852 sul ricorso Sacerdote e Ganora che dal richiedente s'invoca sostenendo essere del tutto identica la sua fattispecie.

« Siccome però nei decreti del 10 settembre 1850 sul ricorso Foa, del 4 successivo dicembre sovra altro ricorso Foa, del 16 giugno 1851 sul ricorso Pavia e Sacerdote, si riconosce sostanzialmente, anche in disparità di qualche circostanza, che *le stipulazioni estranee alla natura del mandato, e che producono gli effetti della vendita, vanno soggette al diritto proporzionale quali vendite palliate*, a fronte principalmente della causa di simulare che hanno gli Israeliti nell'acquisto di stabili, quello che importa principalmente di fare a risoluzione di questa controversia si è di rintracciarne le essenziali circostanze, per quindi farvi l'applicazione dei principii e della giurisprudenza del Magistrato, che meglio le possono convenire

« L'Ufficio osserva innanzi tratto che tra la fattispecie decisa col precitato decreto, e quella di cui si tratta, vi passa una differenza essenzialissima, che dovrebbe per se sola indurre una diversa decisione. In quel caso, come appare dalla stessa esposizione dell'in allora ricorrente Samuel Isaac Sacerdote, era questo stato autorizzato a vendere i beni per erogarne il prezzo nell'estinzione delle contabilità già a lui rattraccate dal mandante Ganora, e questa partecipazione estranea all'atto di cui si

gennaio 1808 nella causa dell'amministrazione domaniale c. Dutier — V. anche Champlonnière et Bigand *Traité des droits d'enregistrement* etc. tom. 5, pag. 164. u. 1000 e seq.

trattava lasciando dubbio, e piuttosto escludendo che il Sacerdote fosse egli stesso creditore, per poter essere considerato per l'importare del suo credito qual procuratore *in rem propriam*, potrebbe ben ragionevolmente essere stata l'unica causa per cui il Magistrato lo considerò qual semplice mandatario. Si aggiunge ancora la considerazione, che in quel caso il Sacerdote non risultando egli stesso creditore dall'atto di procura, non trattavasi di procura irrevocabile, ed alla cui rinunzia potesse egli opporsi, sostenendo di avere non con palliata, ma evidente dazione in paga acquistato il diritto di pagarsi di sua mano, vendendo a chi, ed a quel prezzo che meglio gli sarebbe gradito; nel caso concreto gli Israeliti, dei quali si tratta, figurano nell'atto stesso, in cui si cambiò il carattere della precedente semplice procura, creditori di Ll. 13,464, ed almeno finché si fossero soddisfatti di questa somma, la procura era irrevocabile, ed avea tutti i caratteri di vendita palliata.

« Avendo l'Insinuatore ristretta la tassa del 5 per 100 su questa somma, ogni maggior ricavo previsto dai contraenti non viene sottoposto a veruna tassa, e rimane ben salva la distinzione di quanto quegli Israeliti possono vendere per conto propria, o per conto del richiedente.

« Dal momento che i contraenti riconobbero che il valore dei beni era maggiore del debito del richiedente verso quegli Israeliti, che si obbligarono di cancellare la loro ipoteca quando si fossero soddisfatti, ragion voleva che si stabilisse anche la resa del conto, che debbe raggrarsi sul soprappiù del prodotto della loro vendita.

« Ma ciò non esclude che quegli Israeliti abbiano acquistate le prerogative del proprietario per la concorrente del loro credito, che costituisce il prezzo certo di una vendita palliata corrispondente, che trova il suo primo fondamento nella causa di simulare.

« Ben dovrebbe riconoscerlo il richiedente trovandosi estraneo alla vendita del fatto suo, commessa non già a semplice

procuratore cui potesse poi interdire l'esercizio della fattagli facoltà, ma a ereditori che possono opporgli il diritto acquistato di disporre di quelle sue proprietà, siccome di cosa loro propria sino ottenuta la soddisfazione del credito, che, astrazione fatta dalla causa di simulare, avrebbe dovuto costituire il prezzo di una dazione in paga.

« Escluso così che possa essere il caso dell'applicazione del decreto invocato dal richiedente, sottrattano a sostegno della fatta percezione i principii sanciti cogli altri decreti sovra citati: occorre diffidarsi la causa di simulare, occorre pure per la concorrente di Ll. 13,464 il consenso sulla cosa e sul prezzo, che per la sussistenza della vendita non ha neppure d'uopo di essere determinato dai contraenti, ma nel concreto lo fu, mentre per l'accidente solamente del prezzo i fratelli Filz ed il Luzati possono aver agito quali semplici procuratori.

« Quello poi che prova evidentemente non essersi questi voluti contentare di essere semplici mandatarii per la concorrente del loro credito, si è che la procura per vendere per conto del richiedente già l'avevano nell'istrumento del 14 aprile 1857, e non si fu che facendo nuove somministrazioni di danaro al richiedente, che ottennero col successivo istrumento del 22 novembre, del quale si tratta, la facoltà di pagarsi di mano propria.

« Quando si trattò di semplice procura per vendere, non si fece certamente domanda di diritto proporzionale, ma quando la semplice procura acquistò con un nuovo atto il carattere di vendita palliata, a buona ragione si fece la percezione di quel diritto, che ristretto alla concorrente del credito che vi servì di prezzo, non sembra dover incontrare difficoltà.

« Aggiungesi per ultimo la considerazione d'ordine pubblico, che se mai venisse a prendere piede l'artificio che già altra volta ed ora nuovamente si riscontra negli atti ricevuti dal Notaio Pellotier, di nascondere le vendite di cui si tratta, colla riserva di una resa di conto, gli Israeliti potrebbero

ormai a mano salva esercire le prerogative del proprietario senza pagamento dei diritti d'insinuazione, eludendo il disposto della legge, ed esponendo anche chi loro confida in siffatto modo la sua proprietà a non pochi pregiudizi.

« Nel caso altra volta deciso la riserva di rendere e sistemare i conti non fu trovata conciliabile con una vendita palliata, non risultando che il mandatario fosse egli stesso creditore, ed in somma certa, per essere considerato procuratore in rem propria.

« Se la sfrenata facoltà di vendere data ai creditori israeliti per pagarsi di propria mano, come se vendessero una cosa loro propria, continuerà a considerarsi come vendita palliata e si sottoporrà al diritto relativo, il pagamento di questo contribuirà anche ad impedire che si renda frequente una sorta di contratto che può essere pregiudizievole alla società, cui sarà sempre invisibile anche la sola facoltà di vendere il pegno senza intervento del debitore o di chi ne faccia l'interesse.

« Da ciò ne consegue che lo stesso sistema fiscale già altre volte sancito dal Magistrato, di considerare quale vendita palliata la facoltà irrevocabile data da un debitore ad un Israelita di pagarsi di mano propria di somma determinata, colla vendita dei suoi beni, trova anche un motivo d'ordine pubblico per essere sostenuto nel caso concreto, in cui l'obbligo di restituire il maggior prezzo non fu oggetto di difficoltà perchè non viene sottoposto alla tassa, e presenta per altra parte agli Israeliti un'occasione onde aver motivo di fare con sicurezza nuovi prestiti e nuove vendite palliate.

« Anzi la R. Camera de' Conti decise che la cessione del prezzo che si ricaverà da un determinato stabile per la cui vendita si spedisce dal cedente al cessionario apposita procura speciale ed irrevocabile, importa la traslazione di proprietà per modo che la vendita posteriormente fattane dal ce-

dente e dal cessionario unitamente, va soggetta al doppio diritto proporzionale (1).

256. Con decreto 14 dicembre 1850 lo stesso Magistrato decideva che la risoluzione di una vendita fatta ad un Israelita colla condizione della sovrana permissione non ottenuta, non dà luogo al diritto di retrocessione dei diritti dalle Finanze percepiti (2).

257. La confisca portata dalla legge per queste contravvenzioni dura quanto il possesso; perciò non potrà opporsi al Fisco veruna prescrizione, e se un terzo Cristiano avesse comperato gli stessi beni, il Fisco non potrà più opporre la sua azione.

258. Dalle cose premesse ben si rileva come possano venir tutelate le ragioni dotali della moglie sui beni che il marito Ebreo possiede (3); e prima di tutto non v'ha dubbio che le ragioni della moglie possano essere tutelate coll'ipoteca stabilita su cedole del Debito Pubblico (4) o sui banchi di scuola (5) o sul diritto di kasagato (6) e su gli altri diritti reali considerati dalle leggi come immobili (7) capaci d'ipoteca.

259. Le università israelitiche, possono elleno acquistar beni stabili?

L'Avvocato Mantelli sta per la negativa perchè, dir' egli, oltre ad essere ciò contrario al testo ed allo spirito della legge, vi si oppone l'espressione limitativa dell'art. 8 delle Regie Patenti 1822; concorre, aggiunge, più specialmente la stessa ragione dal Richieri addotta per dimostrare che le medesime nulla possono ricevere per testa-

(1) Collez. Cassat., 1847, pag. 15.

(2) Sionardi, Decis. Cumer., t. 2, pag. 208.

(3) V. num. 83 dell'art. presente.

(4) Art. 9 delle R.R. PP. 15 febbraio 1822.

(5) Mantelli, Giurispr. del Cod. Civ., pag. 255, vol. IV.

(6) V. più sotto num. 247 e Mantelli, op. cit., pag. 253, vol. IV.

(7) Art. 400 e 2168 del Cod. Civ. e sotto ai numeri 245 e 247 ove ragioniamo del diritto di kasagato e se questo diritto e quello di tener tinnchi in Israele sieno capaci di ipoteca.

mento: « *Cum collegia Judaeorum tolerata potius sint quam permitta et licita; idcirco neque haereditas dari neque legatum relinqui potest.* »

Il Real Senato di Torino, previe Conclusioni dell'Avv. Generale del 23 agosto 1851, decideva che « l'università Israelitica non rimane esclusa dalla general proibizione agli Ebrei di acquistar beni stabili (1) ».

Militano a sostegno dell'opinione contraria queste considerazioni: alle università israelitiche non v'ha alcuna legge che interdice possedere beni stabili, quindi tal diritto non può essere loro tolto per una presunzione; nè monta il dire che i diritti che non competano agli Ebrei individualmente non debbono appartenere nemmeno al corpo, poichè non è nuovo nella legislazione che i corpi morali godano maggiori diritti che non gl'individui che lo compongono (2); così oltre i diritti propri della loro natura godono molti corpi esenzioni da diritti di Finanze, e vengono considerati come minorenni nelle contrattazioni, onde a loro riguardo è sempre salva l'azione di rescissione e di nullità relativa. La disposizione dell'articolo 25 del Codice Civile conferma il nostro ragionamento conciossiachè si disponga che « i corpi morali si considerano come altrettante persone e godono dei diritti civili sotto la modificazione portate dalle leggi »; ora nelle patrie leggi non si rinviene motivo alcuno per cui le università Israelitiche non possano possedere beni stabili; nè si dica che le università Israelitiche non possano possedere beni stabili perchè sono piuttosto tollerate che permesse, poichè il Legislatore all'art. 2 del Codice dispone essere solo il culto tollerato, l'università per è riconosciuta dall'Autorità governativa e, con leggi da esso

stabile, regolato; nè varrebbe l'argomento essere le università Israelitiche « *persone ebreë* » epperò incapaci di poter posseder beni stabili, poichè le università si dicono ebraiche per ciò solo che sono destinate a provvedere ai bisogni di quelli che seguono tal culto; e sebbene ebraiche non son meno persone morali e capaci pertanto di tutti i diritti che a morale persona convengono.

Parrebbe avvalorata la contraria opinione dal rescritto di Antonino (1) per cui alla sinagoga non venne concesso di accettare un legato; massime combinando tale disposto con quello dell'articolo ultimo del Codice Civile; ma vuolsi notare che se l'autorità delle leggi romane non è cessata quando quelle posteriori tacciono, tanto non può dirsi nel caso nostro in cui abbiamo norme sufficienti ulteriori. Dippiù quest'argomento è di quelli che troppo provano poichè ne avverrebbe che non solo l'Università Israelitica non può possedere beni stabili, ma neppure accettare un legato di cose mobili il che è contrario ai principii della legislazione riconosciuti ed adottati (2).

Ad ogni modo questa controversia merita di essere profondamente studiata.

Ghetto.

240. Dall'ebraica parola *ghuotet* che suona italianamente chiosato, chiusa, o da *ghuazara* o *ghuvororet* che suona congrega ed anche divieto vuolsi nata la parola *ghetto* che significa quel quartiere in cui sono rinchiusi gli Ebrei. Forse già anticamente (3)

(1) L. 1, Cod., *De Judaeis, et coele.*

(2) Statuto Muric, art. 21, Dubouin, Raccolta tom VII, parte 2, pag. 278.

(3) « *Judaei omnes in una et eodem, ac si ille exax non fuerit in duobus aut tribus vel lot quel a suis sint contigua et ab habitantibus Christianis normae penitus aliena per nos... et per Ma. a giatralis nostrae... designandis vicis, ad quos a unicus tantum ingressus patet et quilibet unicus* »

(1) Mantelli, Giurisprudenza del Codice Civile, vol. VIII, pag. 150.

(2) Così i membri di molte Congregazioni religiose non possono cosa alcuna possedere mentre lo possono le Congregazioni stesse.

era invalsa questa consuetudine di assegnare case separate agli Ebrei che Paolo IV ristabilì (1).

La ragione per cui a tale necessità vennero sottoposti, se mai non ci apponiamo, è manifestata da una iscrizione che leggevasi or fa un secolo sul ghetto di Padova - *ne populo coelettis regni haeredi, usus cum exhaerede esset* (2) - perchè cioè i Cristiani abitando con essi confusi non venissero a contaminarsi dei loro errori; a vieppiù dimostrare lo spregio per essi (3), ed affinché meglio si rassomigliassero a nazioni; questa legge era ancor in vigore non ha guari in molti paesi d'Italia (4); così a Modena dura tuttavia, nella Toscana esiste il ghetto più di nome che di fatto, conciossiachè quelli che possono abitar altrove, abbiano facoltà di farlo (5).

Tuttavia per invalso uso contrario questa legge in alcuni luoghi cessò d'avere forza; e da alcune legislazioni s'introdussero ec-

cezioni a questa regola ed a certe famiglie si concedettero privilegi (1).

Pio IX proseguendo l'opera sua riformatrice nominava dapprima una Commissione composta di distinti personaggi onde studiare i mezzi per provvedere allo stato degli Israeliti, e poco dopo aprì le porte del ghetto perchè si confondessero cogli altri Romani, coi quali dividono la gioia, le speranze e l'amore per l'adorato Sovrano (2).

L'esempio del Principe-Sacerdote non tarderà, speriamo, a venir imitato.

241. Intanto noi parliamo del ghetto. Ecco quanto dispongono le patrie leggi intorno a ciò:

Nelle Regie Costituzioni al capo I, tit. VIII, lib. I, si legge:

« 1. Nelle città, nelle quali sono tollerati gli Ebrei, si stabilirà un ghetto separato, e chiuso per l'abitazione di essi; e quelle famiglie, che si trovano sparse negli altri luoghi, dovranno un anno dopo la pubblicazione delle presenti andar ad abitare nelle dette città, proibendo loro d'in-

« *velum exitus datur, omnino habitent* ». Sept. D. l. 3, t. 1.

(1) De Bail, *État des Juifs*, ecc. pag. 50.

Fra gli antichi popoli già era in vigore la legge per cui alcune classi di cittadini non potevano abitare in certi luoghi; così nella Saburra a Roma venivano confinate le donne di malaffare; agli Ebrei già dai tempi di Augusto era assegnato un quartiere di là del Tevere; *Mart. epig.* 33, lib. I.

(2) De Bail, *État des Juifs*, ecc. pag. 68.

(3) Lo stesso autore, pag. 97, racconta come all'entrata di un passaggio d'una città d'Alemagna si leggesse ancora nel primi lustri del nostro secolo — *Défense aux cochons et aux Juifs d'entrer ici!*

(4) Non parliamo del Regno delle Due Sicilie perchè dopo la famosa cacciata degli Israeliti avvenuta nel 1745, e raccontata da Colletta (*Storia del Regno di Napoli* vol. I, pag. 78, ediz. Lemonnier) essi non hanno esistenza legale in quel paese, sebbene sieno per essi in vigore tutte le interdizioni onde sono colpiti negli altri Stati italiani - la pertanto non ha vi ghetto, né università - lo stesso è a Livorno - *Annali di Statistica* anno 1846 e *Rivista Israelitica* di Parma, vol. 1, pag. 336.

(5) *Annali di Statistica* 1846.

(1) Caltaneo accenna come tale ordinamento sia contrario ai principii economici «... la santuosità degli edifici fu un' enorme imposta che la borsa delle nazioni mercantili pagò alla generosa passione del pubblico ornato e dell'amore delle arti; le leggi dei nostri avi furono provvedute perchè questa imposta non pesasse sugli Ebrei... rilegandoli nelle ignobili casigole del ghetto... la vita del domicilio trovava con sé anche il dispregio d'ogni addobbo e d'ogni domestica lautezza... così s'accresceva il loro natural conato all'acquisto delle ricchezze....» *Interdiz. Israel.*, pag. 101. E aggiungeremo noi la benevolenza, l'ametizia, la necessità dell'associarsi cogli altri si rendeva più difficile.

(2) V. *L'Italiano* del 5 giugno 1847, e gli altri Giornali contemporanei. Tutti i periodici fecero plauso a questa disposizione; il malumore del popolo romano venne quietato, la pace ricomparsa e nacque tra il popolo e gli Ebrei amore. La *Rivista di Edimburgo* nel fascicolo di luglio 1846 ha un bell'articolo intorno agli Ebrei in cui si ragiona delle leggi benefiche a loro riguardo dal Sommo Pontefice primoposte.

introdursi senza nostra licenza in quelle, nelle quali non sono peranco stati ammessi.

« 2. Non usciranno dal ghetto dal cadere fino al risorgere del sole, se per avventura non si svegliasse in esso, o nelle di lui vicinanze qualche impravviso incendio, od altra simile giusta causa non li costringesse ad uscire, sotto pena di lire venticinque per ognuno, e per ciascuna volta, e non avendo da pagarle, di giorni otto di carcere.

« 3. Nel predetto tempo, che resta ad essi proibito il poter uscire dal ghetto, dovranno tenerne le porte chiuse, e non adiranno introdursi, o ricever alcun uomo o donna Cristiana, sotto la pena suddetta (1).

« 4. Non potrà verun Ebreo prendere casa, o bottega fuori del ghetto, nè verun Cristiano potrà loro affittarne, o subaffittarne, sotto pena per gli uni, e per gli altri, di scudi dieci (2).

« 5. Ne' luoghi però, ne quali si faranno le pubbliche fiere, potranno i padroni delle case dare, e gli Ebrei prendere in affitto case, e botteghe fuori del ghetto senza incorso di pena alcuna per il tempo che dureranno esse fiere, ed anche per giorni dieci, prima che comincino, e dopo che saranno quelle terminate ».

Ed all' art. 3 delle RR. PP. 1.^a marzo 1816 si dispone: « È agli Ebrei permesso di uscire per lo esercizio della mercatura e delle arti e dei mestieri, dai rispettivi ghetti, anche di notte tempo, con che però debbano rientrarvi prima delle ore nove di sera ed abbiano a munirsi perciò d'una carta di permissione dall' Ufficio del Vicario quanto a questa capitale e dai loro rispettivi Reggenti o Giudicanti nelle

altre città da spedirsi loro gratuitamente (3) ».

(1) Ne pare che si debba questa legge interpretare giusta quanto abbiamo avvertito al num. 109 del nostro articolo, e ciò è conformal principio in cui si fonda la separazione dei Cristiani dagli Ebrei.

Se alquanto severo possono sembrare le disposizioni che riguardano il ghetto, singolari per la meno sono quelle che si osservano nel Ducato di Modena e che noi crediamo opportuno di riferire.

Art. III. Dovendo tutti gli Ebrei abitare dentro il recinto del luogo loro destinato, ove questo esista, e si chiuda con portoni, non sarà lecito a qualunque Ebreo o Ebreo di qualsivoglia età, e condizione vi abitare, e pernottare fuori di tale recinto senza espressa Nostra licenza, sotto pena di venticinque scudi in caso di qualunque contravvenzione, a riserva de' tempi di fiere, mercati, e viaggi da un luogo all' altro dello Stato, ne quali sarà loro lecito alloggiare nei luoghi contigui al loro magazzino, e ne' pubblici alberghi nei modi singoi praticati.

Art. IV. Ne' luoghi dove trovasi ghetto non sarà lecito ad alcun Ebreo o Ebreo avere in casa propria, o condotta in affitto, porta, finestra, o altra apertura, per mezzo della quale si possa sortire dal ghetto, quando tale sortita non fosse custodita con chiave dal portinajo Cristiano secondo l'uso inveterato, sotto pena di venticinque scudi simili da pagarsi per ogni contravvenzione dall'abitante in quella casa o luogo, dove si trovasse tale sortita, ed in caso fossero più famiglie nella medesima casa soggiaceranno all' istessa pena i capi di quelle, che si troveranno contravenienti; quando poi tale uscita si trovasse in qualche strada, o luogo pubblico, senza che fosse custodita con chiave dal portinajo Cristiano incorreranno nella stessa pena quelli, ai quali ne spettasse la custodia.

Art. V. Le finestre, che hanno il prospetto fuori del ghetto, dovranno avere la ferrata, oppure essere alte dal piano della terza almeno sette in otto braccia, sotto l' istessa pena di scudi venticinque, nella quale, ed anche maggiore, ad arbitrio del Giudice, incorreranno ancora quelli che, nel tempo in cui i portoni devono star chiusi, calassero o sortissero dal ghetto con locale, o in altro modo.

Art. XIX. Ne' luoghi ove esiste il ghetto chiuso con portoni non potranno gli Ebrei avere botteghe fuori del ghetto, o che non abbiano ingresso nel me-

(1) Quanto concerne l' obbligo agli Ebrei di star chiusi nel ghetto durante in settimana santa vedi il num. 125.

(2) V. tuttavia i num. 180 e 109 del presente articolo.

242. La quistioni che più frequenti si presentano intorno alla materia di cui noi ora ragioniamo sono 1.^a quelle concernenti il diritto di *kasagà*, e 2.^a quelle tra i proprietari del ghetto e gli Ebrei che l'appigionano pel pagamento delle tasse di locazione.

Quanto alla facoltà di posseder case anche nel ghetto, assai chiaramente stabilisce la legge del 1.^o marzo 1822 agli articoli 7 ed 8, che sono eccettuate dalla vendita che si era loro prescritta di tutti gli stabili le case proprie degli Ebrei già destinate con Sovrana approvazione ad uso di ghetto - « Ci riserbiamo, aggiunge il Legislatore, di concedere agli Ebrei la facoltà di acquistare le case ed i siti che o già inservano o si conosceranno adattati per una necessaria ampliazione di ghetti, o per una conveniente traslazione dei medesimi e così pure i siti opportuni per i loro cimiteri ».

Per modo che gli Ebrei non altrimenti che coll'assenso Sovrano possono comperar case nel ghetto ancorchè tali case fossero dai loro correligionarii possedute (1) e tale è la giurisprudenza attualmente seguita (2). Tuttavia qualche modificazione venne introdotta alla severità della legge che non permette agli Ebrei l'acquistare beni stabili per quanto concerne le case situate nel ghetto dappoichè essi, secondo i principii della giurisprudenza seguiti, sono ammessi a far partito agli incanti delle case in esso situate (3).

desimo senza espresso Nostro licenza sotto pena di acodi cinquanta moneta corrente in caso di contravvenzione. Sarà Lensi loro permesso l'esercitare ogni sorta di traffico, o arte, pagando solamente le solite tribbudenze per le arti, che eserciteranno nel modo che si pratica dai Cristiani, e non altrimenti, dovendo in questo caso, e in tutti altro essere considerati come cittadini.

(1) Parere dell' Avv. Generale di Piemonte sul memoriale dei coniugi Levi di Ciriè in data 28 settembre 1836.

(2) Parere dell' Avv. Gen. del R. Senato di Piemonte in data 19 settembre 1845.

(3) Montelli, Collez. ecc., vol. VIII, pag. 145.

Dai principii per noi poc'anzi esposti (1) ne segue che gli Ebrei non possono abitare altrove che nei ghetti salvo ne sieno dispensati; alla qual legge (2) tuttavia si derogò dall'uso in quanto concerne gli Ebrei forestieri i quali soggiornano anche fuori del ghetto; anzi non ostante le RR. CC. e le leggi che ora riferiremo le quali allo scopo provvedono di tener gli Israeliti separati dai Cristiani l'uso invalso che alcuni abitino fuori del ghetto per modo che questa legge ne sembra aver perduto la prima efficacia, principalmente dacchè gli Ebrei vennero dichiarati sudditi.

È pur conseguenza dello stesso principio il non essere ai Cristiani lecito di abitare nel ghetto anche ove in esso possedessero case le quali debbono perciò appigionare ad Ebrei; la quale servitù, necessaria conseguenza delle disposizioni legislative fa diminuire il prezzo delle case stesse nel ghetto situate.

E tale principio riconosceva l'Ufficio dell' Avv. Generale il quale così ragionava:

« I diritti di proprietà da un Cristiano acquistati su d'una casa non tolgono punto al Governo la facoltà di destinarla esclusivamente all'abitazione degli Ebrei e di proibirgli di abitarla colla sua famiglia se la detta casa trovasi compresa nel recinto del ghetto; imperciocchè per impedire la promiscua coabitazione dei Cristiani e degli Ebrei rimanendo necessario di assegnare a questi un distretto separato dalle abitazioni dei Cristiani, nel quale possono albergare, forza è per lo stesso motivo costringere quelli che posseggono case nel distretto assegnato agli Ebrei di affittarle ai medesimi per quello pigione che sarà convenuta amichevolmente, o d'ufficio stabilita.

« Questa specie di necessità imposta alli proprietari di dette case altro non è che una modificazione della proprietà stabilita per causa di pubblica utilità dalle leggi e regolamenti veggianti intorno agli Ebrei, e

(1) V. numeri 10 e 240 del presente articolo.

(2) RR. CC., loc. cit.

delle quali non hanno essi fondato motivo di lagnarsi, purché sia loro corrisposta la dovuta pigione, quale indennità, e corrispettivo della privazione di abitarle e servirne a proprio uso.

« Nello stesso modo che per causa di riconosciuta pubblica utilità possono i privati essere astretti a cedere le loro proprietà, possono pure venire obbligati a cederne l'uso, e ad affittare la propria casa, purché nell'uno e nell'altro caso ricevano le convenienti indennità; ora trattandosi di affittamento forzato, questa consiste nella pigione, ossia mercede.

« In forza di tale principio sono talvolta i privati obbligati a soffrire l'occupazione della propria casa per usi determinati dal Governo, e conviene credere che nella primitiva formazione, e circoscrizione dei ghetti si sarà certamente dovuto più di una volta applicare il detto principio perché non tutti i proprietari di case in allora occupate per uso dei medesimi vi avranno ultroneamente acconsentito (1) ».

245. Volendo S. M. nell'anno 1838 che fossero dichiarate in vigore le disposizioni delle RR. CC. che proibiscono la promiscuità di abitazione dei Cristiani cogli Ebrei, si sono date dal Ministero dell' Interno le direzioni opportune alle Autorità provinciali ed amministrative, che governative, affinché ingiungessero agli Ebrei di rientrare ne' loro ghetti fra un anno, ed ai Cristiani, che abitavano in essi di uscirne fra il medesimo periodo di tempo. Si provide ancora affinché nelle città dove la popolazione giudea si è accresciuta fosse il ghetto ampliato in ragione dell' accresciuto numero degli individui, che la compongono incaricando le medesime Autorità di rassegnare al Ministero i progetti d' ampliazione, che giudicherebbero necessari.

L'eseguimento di queste disposizioni ebbe incominciamento in alcune Provincie, ma nascono contestazioni assai gravi rispetto

al fissar la tassa della pigione delle case che fanno parte dei ghetti abitate dapprima dai Cristiani non che sovra altri punti, intorno ai quali ove si avesse da istituire regolare giudizio, si richiederebbe lunghissimo tempo con grave spesa delle parti, si credette essere opportuno il creare in ogni Capo-Luogo di Provincia dove si trovano ghetti, Commissioni speciali investite delle opportune facoltà per giudicare di ogni contestazione che potesse nascere dal promuovere l' esatta osservanza delle antiche leggi concernenti alla dimora degli Ebrei ne' Reali domini; gli è perciò che S. M. con Regie Patenti 22 marzo 1836 (1) decretava:

« Art. 1. Avochiamo a Noi la cognizione di tutte le controversie, che dipendentemente dagli ordini da Noi dati per richiamare gli Ebrei a fissare la loro dimora nel ghetto rispettivo possano insorgere relativamente alla stipulazione o risoluzione dei contratti di affittamento, ed alle pigioni, o indennità riguardanti le case da occuparsi, o evacuarsi, tanto nel recinto del ghetto, che fuori, e quelle abbiamo commesso e commettiamo ad una particolare Delegazione, che verrà stabilita nel Capo-Luogo di ciascuna provincia, in cui esistono ghetti di Ebrei:

« 2. Sarà questa Delegazione composta del Prefetto, dell' Intendente, e del primo Assessore del Tribunale di Prefettura della Provincia.

« Il Prefetto e l' Intendente potranno in caso d' assenza o d' impedimento venir rappresentati da quelli che sono rispettivamente incaricati di supplire alle loro funzioni e l' Assessore da quell' altro che gli succede per ordine di anzianità.

« 3. Conferiamo alla suddetta Delegazione tutte le autorità necessarie ed opportune e quelle eziandio dal Prefetto Pretorio per provvedere nel modo più pronto e sommario, previo sempre l' esperimento della trat-

(1) V. Parere dell' Avvocato Generale di Torino 99 febbraio 1850.

(1) Questo Sovrano provvedimento è taciuto.

tativa amichevole fra le parti, sovra tutte le predette controversie, loro annessi, connessi e dipendenti ».

A chi apparterrà la cognizione delle infrazioni a queste leggi? Le RR. CC. nulla dispongono a tale proposito; le surriferite Regie Patenti 1 marzo 1816 pare, che ciò sottopongano alla cognizione dei Giudici, imperocchè viene a questi ufficiali attribuita facoltà di permettere agli Ebrei di rimanere più a lungo che la legge il voglia, fuori del ghetto; non sembra perciò inconcludente l'argomento che si trasse da ciò per riconoscere nei Giudici la facoltà di conoscere delle contravvenzioni a queste leggi, ben inteso però nella misura della loro competenza.

244. Gli Ebrei hanno sulla casa che appigionano il diritto di *kasagà*.

Ab antiquo invalse tal diritto d'inquilinato che fuolsi introdotto per erronea interpretazione di un testo del Deuteronomio (1) quando essi furono obbligati ad abitare separati quartieri - Sessa dice che questo diritto *obligat personaliter Hebraeos iure inviolabili ne ad habitandum domum, quam alter Hebraeus prius conduxisset, accedere praesumant. Imo ... si contingat aliam Hebraeam quacunque de subingrediendo in domum vel apothecam alii Hebraeo locatam ... solent Aabbini sub excommunicationis poena interdiceri ne alii Hebraei illam conducant ... Inter Hebraeos speciem habet reddituum et bonorum stabilium, praesefert quamdam capacitatem dominiim improprium vel subalternum, in contractum deducitur, cadit sub hypotheca, in dotem constituitur, vendi et cedi potest* (2).

245. Questo diritto introdotto perchè gli Ebrei non si soppiantassero a vicenda nelle locazioni venne pur detto *diritto d'insistenza* sebbene alquanto diverso da quello che propriamente diritto d'insistenza vien detto, perchè a differenza di quello si trasmette agli eredi, ed è riconosciuto dalle leggi civili.

Esso a nostra avviso può definirsi « un diritto reale competente al locatore Ebreo sulla casa che appigiona di poter escludere qualsivoglia altro locatore e di poter vietare al padrone di appigionare ad altri la casa su cui o nell'originaria formazione del ghetto o compra o per qualsivoglia altro titolo possiede questo diritto ».

Abbiam detto un *diritto reale* perchè il diritto stesso è stabilito a favore bensì di una persona che è la sola capace de' diritti, ma sovra di una casa; ed è questo, smembramento appunto della proprietà; semembramento della proprietà non fosse, il diritto di *kasagà* non potrebbe concepirsi essendo diritto reale egli è palese che si trasmette nei successori per qualsivoglia titolo universale o singolare (1).

Ristabilite le leggi antiche nel 1814 si dubitò se il diritto di *kasagà* fosse rinato; citavansi per la opinione negativa (2), una sentenza in data 4 marzo 1815, ref. Chionio, nella causa dell'Ebreo David Levi c. Moise Salomon Bachi, colla quale, malgrado il diritto di *kasagà* da quest'ultimo invocato, si dichiarò tenuto all'evacuazione della casa, e membri compresi in detto affittamento perpetuo, l'altra in data febbraio 1817, ref. Nuytz, nella causa del Salomon Moise Ottolenghi c. Donato Grazia Dio Ottolenghi, colla quale fu confermata quella del Tribunale di prima istanza d'Acqui del 28 febbraio 1814, che avea dichiarato valido il congedo dato al detto Salomon Ottolenghi non ostante il diritto di *kasagà* proposto per parte sua in dipendenza di un instrumento del 27 marzo 1752, e sentenza senatoria del 9 novembre 1792, che ne avea ordinata l'esecuzione.

Noi non conosciamo le particolari circostanze di fatto le quali hanno potuto influire sulle decisioni delle quali abbiamo fatto cenno; ma osserveremo che se il diritto di *kasagà* (come è cosa costante) ha la sua

(1) V. tuttavia Sessa, op. cit., pag. 30, n. 10 del cap. XVII.

(2) Arrò, Giurispr. Forense, vol. VI, pag. 188; Annali di Giurispr., vol. 7, pag. 515.

(1) Deuterom., cap. 27, vers. 17.

(2) Arrò, Giurispr. Forense, vol. VI, pag. 187.

basa nell'obbligazione imposta dalle leggi agli Ebrei di abitare in un certo, e determinato sito senza facoltà di abitare in altre parti della città; se questo vincolo loro venne nuovamente imposto dal Reio Edoardo 21 maggio 1814, e più espressamente ancora da quello del 1.º marzo 1816, come mai, e con quale apparenza di ragione si potrà sostenere non esser di bel nuovo nato tale diritto, tuttoché estinto dalla legge francese già vigente in questi Stati?

248. Il diritto di *kasagà* compete all'Ebreo inquilino contro l'Ebreo che voglia affittare la casa stessa ovvero anche contro il proprietario. Nella nostra definizione noi già l'abbiamo risolto dicendo il *kasagato* essere un di rito *reale* donde si evince che può competere all'Ebreo anche contro il padrone della casa stessa.

Questa opinione tuttavia pare non fosse seguita dal Real Senato di Torino (1) come si scorge dalle sentenze del 1.º gennaio 1820 causa Vitale contro Jona, ref. Donadoni (2) e da quella Pavia c. Pontremoli del 28 agosto 1830, ref. Soleri (3) e finalmente da quella del 25 giugno 1840 ref. Barharoux (4); il motivo su cui si appoggiano queste sentenze è che i rabbini furono quelli che introdussero tal diritto, e l'introdussero per quella ragione che abbiamo accennata; ora le leggi dei rabbini non possono colpire i Cristiani sui quali essi non hanno alcuna giurisdizione.

Riputiamo utile il riferire qui le Conclusioni dell'Ufficio dell'Avv. Generale intorno a ciò, tanto più che trattano eziandio altre quistioni delle quali ci occorrerà far parola.

« Questa ragione di *kasagà* non può in alcun modo intaccare di alcuna servitù o soggezione reale le case proprie de' Cristiani; ma ha forza soltanto fra gli Ebrei, operando che un Ebreo non possa entrare

ad abitare in una casa in cui sia entrato prima per affittare un altro Ebreo.

« Non può altrimenti procedere la cosa, qualora si consideri che il detto diritto di *kasagà* essendo stato introdotto dai rabbini, e facendo parte degli usi e riti propri degli Ebrei, deve osservarsi fra loro come legge religiosa, senza poter obbligare nè le persone, nè le case de' Cristiani non soggette all'autorità di coloro da' quali è stata emanata.

« Libero quindi rimane a Cristiani padroni di case di licenziare gli affittavoli ebrei, e di concedere ad altri le loro case, non ostante si fatta ragione di *kasagà*, qualora riesca loro di trovare chi voglia abitare nelle case evacuate, siano dessi Cristiani ovvero Ebrei, qualora questi nimm conto fossero per fare dell'imminente scomunica.

« E ciò poteva sopra tutto avere luogo prima che si costringessero gli Ebrei ad abitare tutti in un medesimo luogo segregati interamente dalle abitazioni de' Cristiani.

« Ma dopo che coll'editto 2 agosto 1679 promulgato da Madama Reale in tale tempo Reggente (1), e richiamato nuovamente ad osservanza con altro del 1.º marzo 1816, sotto le limitazioni ivi contenute, fu destinato per l'abitazione e ghetto degli Ebrei, i quali prima dimoravano in questa città frammischiati coi Cristiani, la casa ed isola dell'antica Spedale di Carità, ben più ampi effetti produsse il diritto di *kasagà*, quali vennero indirettamente a riflettere anche i Cristiani con sommo pregiudizio loro.

« Proibiti questi d'affittare ad altri fuorchè agli Ebrei, si dava più volte il caso, che dando alcuni di essi maliziosamente il congedo allo Spedale senza volersi prima spogliare di detta pretesa ragione di *kasagà*, non trovavano altro affittavole, che volesse subentrare in detto affittamento,

(1) Arrò, Giurisp. Forense, vol. VI, pag. 174.

(2) Arrò, Giurisp. Forense, vol. VI, pag. 176.

(3) Dario Forense, vol. 17, pag. 177.

(4) Diario Forense, vol. 30, pag. 217.

(1) Prima di questo Editto gli Ebrei nella nostra patria vivevano insieme ai Cristiani confusi; Seeza De Judeis, pag. 49; la legge surriferita si trova nella Collez. degli Editti del Borrelli, pag. 1939.

non Cristiano, perchè proibito di quivi abitare, non Ebreo, per tema della scomunica; e trattanto i membri di casa restavano vacui se il padrone non acconsentiva a quella diminuzione di fitto, che l'antico affittavole Ebreo desiderava per continuare in detta abitazione.

« Ma saviamente si ondò poscia all'incontro di sì grave inconveniente con altro editto col quale si è obbligata l'università degli ebrei a pagare solidariamente il fitto delle case per essi abitate, tuttechè lasciate vacue dai loro rispettivi affittavoli.

« Dalle premesse nozioni si scorge che il diritto di *kasaga* altro non è, e propriamente parlare, che un *riuo religioso in vigore presso gli Ebrei*, e fra loro soltanto operativo, non ostante che indistintamente venga qualche volta a riflettere i Cristiani (1).

« Pare quindi all'Uffizio, che non senza fondamento di ragione si potrebbe da ciò derivare la conseguenza che simile diritto, come faciente parte dei riti religiosi degli Ebrei, non alterati dal cessato governo, non ha cessato, e non sia stato abolito giammai, sebbene se ne siano dal medesimo impediti o ristretti gli effetti rispetto ai locatori Cristiani. Imperocchè per abolirlo efficacemente vi sarebbe stato d'uopo del concorso dell'autorità dei rabbini ».

Ci sembra che in tale materia distinguersi debba per modo che il diritto di *kasaga* non competa agli Ebrei sulle case poste fuori del ghetto, ma essi l'abbiano sulle case che in questo recinto son poste, e la ragione di questa distinzione è evidente perchè il Cristiano proprietario non può in esse abitare, l'Ebreo non può aver azione contro il suo correligionario, il quale possiede il diritto di *kasaga*; d'altronde se tal diritto al proprietario cristiano della casa competesse verrebbe facilmente delusa la

prescrizione della legge che tal diritto fra gli Ebrei riconosce e sanziona. Ed è in questo senso che rispondeva l'Uffizio dell'Avv. Generale.

Nè si dica che per tal modo ne può venire danno al proprietario poichè sloggiando anche l'Ebreo, l'università tenuta in solido al pagamento della pigione, lo terrà rilevato da ogni danno, a lei competendo poscia azione di regresso contro l'Ebreo medesimo.

247. La R. Camera dei Conti con decreto 9 ottobre 1830 sul ricorso dei fratelli Avigdor riconobbe la divisione del *kasaga* soggetto al diritto fisso di cui nell'art. 20 della tariffa. Noi portiam parere che debba la vendita di esso andar soggetta a quei diritti fiscali cui va sottoposta la vendita degli stabili (1).

Questo diritto si perde nel modo stesso che tutti gli altri diritti senza che possa a nostro parere essere di ostacolo la sanzione religiosa.

248. « Siffatto diritto che forma una specie di dominio improprio, ed è assai più grave, ed importante di quello d'insistenza, può essere venduto, ceduto, ipotecato, ed anche dato in dote, ed essendo particolare fra gli Ebrei, e diretto soltanto ad assicurar loro l'abitazione, non può sussistere riguardo alle case, nelle quali fosse loro vietato di abitare. Da ciò ne consegue che se in una qualche città per lo scemato numero degli Ebrei si restringe il loro ghetto agli antichi limiti, e si vieta ad essi di continuare ad abitare nelle case contigue, dove alcuni di loro si erano stabiliti, cessa il diritto di *kasaga*, di cui goder potevano sovra dette case, e rimane libero agli proprietari di questa di affittarla ai Cattolici, od altrimenti disporne senza veruna indennità agli Ebrei che la tenevano in affitto col mentovato

(1) Se non la riconobbe come diritto reale, epperchè altre fiate il Senato inteso la giudicò suscettibile d'ipoteca? V. al num. 247.

(1) Sentenza del Tribunale di prima istanza di Cuneo in data 6 novosa, anno XIV, causa Segre c. l'Amministrazione del Demanio, inserita nel *Recueil des Jugem.*, vol. 3, pag. 326.

diritto, e perchè la locazione loro si trova risolta pel fatto del Principe » (1).

Abbiam già detto che l'*ius-kasagato* è capace d'ipoteca (2); gli avversarii (3) osservano tuttavia che non può aver luogo l'ipoteca su questo diritto come quello che non è contemplato all'articolo 2168 del Codice Civile, la cui disposizione tassativa non lascia pur luogo a dubbio; ma avvertiamo che è uso del foro il considerare tal diritto di vincolo ipotecario suscettibile (4) e che gli usi antichi non essendo aboliti quando taceva il Codice, o quando il Codice vi si riferisce (art. 18, al. ult.), e debbesi riguardare siccome non compreso nelle disposizioni del Codice e non mutata perciò la sua natura di diritto reale e capace d'ipoteca.

L'università israelitica è, siccome abbiain avvertito, debitrice in solido della pigione del ghetto e ciò forse venne introdotto per evitare che un Ebreo invocando l'*ius-kasagato* non volesse permettere ad altri di abitare nella casa su cui tal diritto possiede e ad un tempo dimettendosi dalla casa pigionata non pagare la tassa voluta con detrimento del padrone. Tale diritto era introdotto già da Alessandro VII nel suo motuproprio dell'anno 1657 citato dal Deluca (5) il quale dice - *hunc motum-proprum esse iuri contrarium atque ab eius dispositione exorbitantem*. Clemente VIII poi guidato da principii d'equità, proibì ai Cristiani padroni di case affittate agli Ebrei, di poter accrescere la tassa della pigione, a meno di qualche notevole miglioramento nelle camere locate per parte del padrone medesimo.

Ed è questa la giurisprudenza seguita che cioè la tassa di pigione non si possa arbitrariamente aumentare; tale massima ven-

ne confermata dal Senato di Torino (1) il quale decideva che la tassa della pigione non poteva essere invariabilmente la stessa, ma doveva mutare secondo le circostanze; e con altra sentenza (2) stabiliva che si dovesse stabilire in ragione del quattro per cento del valore stesso delle case e del cinque per cento del capitale speso per ridurle all'uso loro. Donde si riconosce la massima - *congruitatem pensionis non a tempore quo iam dudum statuta fuit, non a domorum praeiio absolute est repetenda sed ab hisce simul et coeueris temporum locorumque adiunctis; quibus attentis, quatenus congrua sit agnoscì poterit* (3). E ciò è conforme ai principii del diritto.

Il S. Pontefice con Rescritto del 26 agosto 1841 decideva a che il padrone non può aumentare le pigioni per i lavori accessori alla ripristinazione dell'antico edificio, ma lo può in ragione dei lavori che ne hanno accresciuta l'ampiezza e la comodità e ciò al saggio del sei per cento lordo sul capitale impiegato (4) ».

249. Rispetto alla mondezza del ghetto si debbono osservare tutte le leggi concernenti la polizia delle varie città (5).

(1) Sentenza 27 febbraio 1770, in causa Università israelitica di Torino, c. l'Ospedale di Carità inserita nella Collezz. delle Decisioni dei Supremi Magistrati dell'Avv. Duboin, vol. 7, pag. 305.

(2) In data 27 febbraio 1750, in causa dell'Università israelitica di Fossano c. i Padroni del ghetto, della Raccolta citata vol. 7, pag. 366.

(3) Duboin, Decis. vol. VII, pag. 405.

(4) Annali di Giurispr., vol. X, pag. 320.

(5) Duboin, Racc. Editt., vol. X, pag. 719. —

Questo provvedimento vorrebbe meglio caguire; chè in molte città del Piemonte il ghetto così è sudicio che può dare un'idea della *Petite Arlande* —; e ciò con quanto disdoro, con quanto danno della pubblica e della privata salute, massime essendo gli ebrei molti Ebrei in luoghi tanto angusti, non e a dirsi. Quattro mila Ebrei racconta Tacito vennero mandati in Sardegna nella quale la malaria decimava gli abitanti: *Si ob gravitatem caeli parissent vite damnum!* Tacit., II. st. XXI. Chi oserà ripetere tanta bestemmia?

(1) V. Parere dell'Avvocato Generale presso il Reale Senato di Torino del 14 novembre 1835.

(2) V. num. 225.

(3) Annali di Giurisprudenza, vol. 7, pag. 306.

(4) V. sent. del Senato di Torino 28 agosto 1830 ref. Sperti riferita nel Dic. For., vol. 17, pag. 170.

(5) Deluca, De locat. disc. XXXIII.

§ XIV. *Beneficenza pubblica; diritti civili; la società e l'umanità; Pio IX; Ebrei maniaci; Decisione ministeriale; Sovrana determinazione riguardo ai poveri Ebrei; statuto ligure.*

250. Provide leggi nella nostra patria tutelano il patrimonio dei poveri e soccorrono a quelli che inabili sono a procacciarsi il pane quotidiano.

Annovera la legge i casi in cui taluno è degno di venir soccorso dalla carità cittadina, e si dubitò se gli Ebrei poveri potessero parteciparvi. Ma la carità non riguarda il cittadino piuttosto che lo straniero poichè avanti a lei che è figlia di Dio gli uomini sono tutti fratelli; perciò così considerata dal Vangelo siffatta questione, non v'ha dubbio che debba essere affermativamente risolta; e Pio IX così la intese e così la risolse in modo degno del Sacerdote e del Principe; imperciocchè egli volle che gli Ebrei partecipassero alle distribuzioni che si fanno in Roma; li soccorse di 300 scudi annui da erogare agl' infermi ed ai poveri (1); ma vediamo se mentre così risponde l'uomo ed il Sommo Sacerdote, possa tal ragionamento reggere col Giureconsulto che ogni norma ricorre dalla legge.

251. Gli Ebrei essendo considerati sudditi e concorrendo al pagamento delle spese comunali (2), debbono goderne i vantaggi come ne sopportano i pesi; in quanto poi all'ammissione loro negli ospizii ed ospedali come niuna legge ciò vieta, così loro debbesi necessariamente dar permesso.

È d'uopo tuttavia osservare che in ogni luogo in cui havvi una sinagoga essendovi stabilito un comitato di beneficenza israelitica, non altrimenti può un Ebreo pretendere con ragione i soccorsi della carità cittadina che quando non può aspettarla dai suoi correligionarii. In questo caso la

voce dell'umanità è più forte di quella della legge, come nell'altro caso la disposizione della legge è giusta e conveniente.

E diciamo la disposizione della legge pensatamente, imperciocchè l'art. 6 delle Patenti del 15 dicembre 1803 (1) dispone che gli Ebrei possano godere di tutte le immunità e privilegi di cui godono quei luoghi in cui abitano.

Noi eravamo impertanto che gli Ebrei siano in diritto nel caso proposto di essere soccorsi dalla pubblica beneficenza (2); ed ove in Piemonte un uso contrario si seguitasse non dubitiamo che non tarderà a modificarsi giusta le norme proposte, e gli esempi di Pio IX.

Già alcuni Ebrei legarono grosse rendite alle opere della cristiana beneficenza; Heine in Amborgo colle sue largizioni molte opere filantropiche esistenti promosse, delle nuove istituì, a favore dei poveri che seguono il culto cattolico (3) ed un giornale subalpino parlò del legato di un Ebreo d'Asti a pro dei Cristiani della classe povera della sua città (4) ... a noi seguaci di una religione di carità tanto basta.

Lo statuto ligure all'art. 52 disponeva che gli Ebrei « non potessero limosinare che a quelli della loro nazione sotto pene arbitrarie ai protettori i quali potevano cacciarli in bando »; la questua è parimente proibita dalle patrie leggi (5) onde inutile è il parlare di quella disposizione; ma nè dalle leggi nè da quelle del governo francese, gli Ebrei vennero esclusi dal partecipare alla pubblica beneficenza; nel Ducato genovese non vi sono stabilite università israelitiche, nè comitati di beneficenza per i poveri di questo culto; perciò non v'ha dubbio che essi come gli altri sudditi abbiano diritto di ricorrere alla carità pubblica.

(1) Dorelli, Editti ecc., pag. 1228.

(2) A Venezia gli Ebrei sono ammessi al civico ospedale. Riv. Iur. I, pag. 724.

(3) Letture di famiglia anno IV, pag. 76.

(4) Letture di famiglia anno V, pag. 162.

(5) Cod. Penale art. 436.

(1) Baileydler, *Roma et Pio IX*, e *Rivista Israelitica*, anno I, pag. 631.

(2) V. il num. 207 del presente articolo.

252. Noi abbiamo già accennato come gli Ebrei debbano partecipare al soccorso che giusta la nuova legge debbonsi distribuire ai padri di dodici figliuoli, come prima già godevano delle immunità a tal uopo concesse (1). Giova il richiamarlo. Pio IX dichiarò che gli Ebrei hanno i privilegi dei padri onusti (2).

253. Giova qui rammentare alcuni provvedimenti governativi concernenti i poveri Ebrei.

La spesa di mantenimento nel Regio Manicomio di un povero ebreo maniaco debb'essere sopportata per un quinto dall'università o ghetto particolare del luogo da cui dipende il maniaco, e per gli altri quattro quinti dall'università speciale (3).

« Questa decisione fu promossa dall'osservazione che gli Ebrei presso di noi non sono tenuti come cittadini e che temporanea, ed in via di semplice tolleranza è considerata la facoltà loro concessa di risiedere in questi Regii Stati. Essi costituiscono una Corporazione affatto a parte, ed in ogni Comune in cui è loro permesso la dimora hanno un'amministrazione ed un'università, la quale dipende dalla Commissione speciale, o centrale che esercita sulla medesima una determinata sovranità, senza aver nulla di comune colle leggi municipali, essendo anzi l'economica loro amministrazione diretta dai Regolamenti per essi particolari. Ad esempio dei Comuni fanno gli annui bilanci per le spese di amministrazione occorrenti in ciascun ghetto, e contribuiscono per le emergenze della Commissione speciale centrale. Inoltre hanno gli Ebrei l'obbligo assoluto di provvedere al soccorso dei poveri loro correligionarii senza distinzione siano infermi che sani, locchè fa oggetto di particolare articolo d'imposta nel suddetto bilancio, nè esiste

alcun provvedimento che escluda dal detto peso il caso di mania, ed altra infermità (1). »

254. Informata S. M. che non di rado Ebrei poveri abbandonano il proprio domicilio per trasferirsi presso all'università israelitica, a cui impongono così indubitabilmente il carico del loro mantenimento, si è degnata di provvedere alla repressione di tali abusi onde ovviare la depauperazione dei fondi di cui le singole università possono disporre per opere di beneficenza, e prevenire anche disordini da impedirsi nell'interesse della moralità pubblica.

Piacque per questa fine alla M. S. in udienza del 26 ottobre 1844 di adottare le seguenti disposizioni:

1.º Non sarà lecito d'or innanzi agli Ebrei di trasferirsi dall'università alla quale appartengono in altre a cui sono estranei, ed ivi fissare domicilio, salvo che giustifichino colla produzione di appositi certificati spediti dall'Amministrazione israelitica della loro università, e dalle podestà locali, e visati dall'intendenza della Provincia, di avere sempre tenuta una condotta onestata e regolare sotto ogni aspetto; di non aver mai dati motivi di lagnanza; e di avere mezzi proprii con fondi di negozio od altri, ovvero di essere avviati all'esercizio di un arte o mestiere, così che possano provvedere alla sussistenza propria e della loro famiglia senza bisogno di sovvenzione altrui.

2.º Nel caso, in cui taluno pretenda di appartenere per qualsiasi ragione all'università cui si rivolga, e questa ricusi di accettarlo, ovvero sia egli in grado di provare che riunisce le condizioni prescritte per essere accettato, e tuttavia non lo sia,

(1) Noi non possiamo sottoscrivere a tutte le ragioni addotte sebbene per noi si ammetta la conseguenza o disposizione la quale a nostro parere è fondata sulla natura di municipii che vestono le Università e sulla disposizione della patria legge che vuole che i poveri mantenuti siano in parte a carico del Comune cui appartengono.

(1) V. num. 205 del presente articolo.

(2) Rivista Israelitica, anno I, pag. 331.

(3) Decreto Ministeriale 13 maggio 1850 all'Azienda dell'Interno.

potrà presentare i suoi richiami all'Intendente della Provincia, il quale deciderà la questione, e, ove occorra, richiederà il Regio Comando per la pronta retrocessione del richiamante od alla propria università, od alla frontiera nel caso che fosse straniero.

3.^a Queste disposizioni non saranno applicabili agli Ebrei, che per ragione di negozio, e di altri particolari loro interessi si recano da una Provincia all'altra, sulle fiere e mercati, purchè siano muniti delle carte prescritte dai generali Regolamenti di polizia; ma qualora taluno di essi osasse valersene di pretesto per chiedere sussidii all'università del luogo, o per altrimenti questuare, sarà dall'Autorità politica rimandato al proprio domicilio.

4.^a Li signori Intendenti notificheranno queste determinazioni alle Amministrazioni israelitiche delle rispettive loro Provincie, invitando le università maggiori a farle conoscere, ove così stimino, a quelle di esteri Stati nell'interesse dei loro correligionarii.

Ad oggetto che questi Sovrani provvedimenti potessero ricevere il pronto ed esatto loro esperimento, il Ministro dell'Interno indirizzò agli Intendenti Generali dei circondarii una circolare in data del 50 ottobre 1844 (1).

(1) Questo circolare non trovai stampato nella Raccolta delle patrie leggi.

Il Ministero diede comunicazione di questi Sovrani provvedimenti all'Ispectore Generale di polizia perchè si compiacesse di dare dal canto suo le opportune direzioni ed istruzioni in proposito alle mentovate Potestà politiche sicchè abbiano cura a non correre all'uopo cogli Intendenti in ciò che loro particolarmente s'appartiene a tener mano perchè sieno mandati ad effetto.

§ XV. *Delle università israelitiche; della natura e dell'organizzazione delle università israelitiche; decreto di Napoleone; legge francese del 1845; decreto dell'Intendente Generale di Torino del 1815; Regolamenti delle università; loro attribuzioni; spese e rendite; sono municipii o meglio corporazioni come quelle degli artigiani ecc.; autorità amministrative; cessata l'autonomia delle università.*

255. Le Università o Corporazioni (1) sono creazioni dei medii tempi; quando varie razze abitavano lo stesso territorio serbandosi ciascuna la propria legge; quando i diversi artigiani si riunivano sotto un particolare vessillo con leggi, statuti, giudici propri - di ciò abbiamo esempio in Italia nelle *mutte* e negli *alberghi* - nelle compagnie di commercio, nei Lombardi, nel Clero, la quale organizzazione sociale nuovamente proposta a nostri giorni da alcuni scrittori (2) se sia d'origine o romana o germanica o comune a tutte le giovani nazioni a noi non tocca esaminare, bastandoci riconoscere ed avvertire un fatto il quale campeggiò massimamente nei tempi di mezzo.

Allora le monarchie non erano sorte o lo erano di nome, il potere centrale non esisteva, la nazione si andava componendo col fondersi a poco a poco che facevano le diverse razze e quell'accozzaglia di gente che viveva in uno stesso territorio assegnandole alla stessa disciplina ed agli stessi ordinamenti.

E noto che nelle monarchie feudali le nazioni furono piuttosto aggregati di varii piccoli corpi politici che comunanza di uomini regolata dall'azione diretta dal Governo. Il poter sovrano in molte parti dell'ordinamento civile non operava sugli individui ma sui loro rappresentanti: volgeasi a ciascun corpo di vassalli feudali per mezzo

(1) Dicendo Università o Corporazioni non vogliamo punto confondere queste due cose; poichè esse sono ben distinte; l'Università è il corpo politico il quale rappresenta la Corporazione che è formata dall'aggregato di più individui insieme stretti per comunanza d'interessi.

(2) Ahrens, Diritto Naturale.

del barone; a ciascun corpo di borghesi per mezzo dei municipii.

Ma composte le monarchie, queste leggi caddero; stabilite le nazioni, una sola fu la legge; lo stesso non è nella nostra patria in cui le leggi personali e l'organizzazione a corpi è ancora in vigore per qualche parte sia quando durerà il medio evo in Italia dominava slegnosamente Romagnosi?

Gli è perciò che gli Ebrei pure a corporazioni erano organizzati, in ogni dove erano ammessi e retti da leggi proprie, avevano propri Statuti e Magistrati che con varii nomi chiamavansi Protettori, Conservatori, Maestri, ecc. siccome avremo occasione di trattare più a lungo nel § XX.

256. Quali fossero e quali sieno i rapporti dei Giudei individualmente cogli altri cittadini e colla società, il diciamo, quali sieno i rapporti reciproci di Ebrei, abbiamo discusso; ora di quelli della *Corporazione israelitica* colla società, e di quelli dei Giudei individualmente colla *Corporazione israelitica* e reciprocamente; quelli si manifestano nell'influenza dell'azione amministrativa e politica, questi si manifestano nei diritti che gli Ebrei hanno ad essere soccorsi, istruiti ecc.

257. Gli Ebrei pertanto stanziati in questi domini sino dai tempi più antichi erano rappresentati da deputati della loro nazione che promiscuamente appellavansi *Agenti*, *Eletti*, *Massari*, *Sindaci*, *Amministratori*. Venivano essi eletti e rinnovati da un consiglio di notabili fra le persone più probe e capaci, le loro facoltà erano assai estese, le attribuzioni generali consistevano nel governo delle cose amministrative ed economiche, e per mezzo loro raccoglievansi dai particolari le contribuzioni di ogni genere tanto per pagare le tasse alle Regie Finanze, poi privilegii delle condotte (1), quanto per supplire ad ogni ramo di pubblica occorrenza interna, di culto o beneficenza.

Tutti gli Israeliti del Regno componevano quattro università generali:

La prima quella del Piemonte, a cui erano aggregate quattordici università mi-

norì, e la cui sede principale era Torino; la seconda quella del Monferrato sedente in Casale conteneva quattro università minori; la terza l'università particolare di Alessandria; la quarta quella pure particolare del Ducato di Nizza.

Ogni università maggiore aveva un rabbino maggiore, in capo a cui oltre le incumbenze del culto erano pure appoggiate altre confidenziali operazioni segrete dello stato, ed aveva inoltre una superiore giurisdizione sugli altri rabbini e vice-rabbini delle corporazioni minori aggregate alle maggiori.

258. Divenuta il Piemonte provincia dell'Impero francese nel 1806 addì 30 maggio un decreto del Governo Imperiale ordinò la riunione di Notabili che professassero la religione di Mosè a fine di rispondere alle differenti quistioni proposte dal Governo intorno ai dogmi della lor religione ed ai principii della lor morale. Perchè allo scioglimento di queste quistioni si desse maggior peso, ed autorità si convocò un *Grande Sinedrio* o assemblea religiosa che non era giammai stata riunita dopo la dispersione degli Ebrei. Perchè meglio si intenda l'importanza di questa riunione è bello citare alcune parole del discorso del sig. Molé l'uno dei Commissari del Governo alla prima assemblea (1). « È necessario, diceva, che le riforme addizionate e convertite in decisioni da un'assemblea più imponente e più religiosa si possano mettere accanto al *talmud* ed acquistino perciò agli occhi dei Giudei di ogni paese e di ogni secolo la più grande autorità possibile...; si tratta di fare all'università degli Israeliti l'importante beneficio di fissare la loro credenza. A voler trovare nella storia d'Israello un'assemblea rivestita d'autorità atta a produrre quei risultamenti che noi aspettiamo egli è d'uopo risalire al gran Sinedrio. È il gran Sinedrio che oggi S. M. si propone di convocare. Questo corpo caduto col tempio ora rinasce a spargere la luce in tutto il mondo sul popolo che governava; egli lo richiamerà al vero spirito

(1) V. num. 328 del presente articolo.

(1) Magniat et Delamare, *Dictionn. de Dr. Admin.* vol. I, pag. 258.

della sua legge e gli darà una spiegazione di che scompaiano le bugiarde interpretazioni. Ei dirà loro d'amare e difendere il paese che abitano, che tutti i sentimenti che lo legavano ad un'antica patria ci debbe nutrire per quei paesi in cui per la prima fiata dopo la sua caduta egli può alzar la sua voce.»

Fissati i limiti del credere e le norme dell'operare volle dar ordinamento al culto, quindi addì 27 marzo del 1808 venne formato un regolamento per l'esercizio del loro culto; eccone le principali disposizioni; venne istituito un *Concistoro centrale* a Parigi composto di tre rabbini e di due altri Israeliti per mantenere l'unità del culto, proporre i rabbini e confermarne le nomine o provocarne la destituzione: in ogni dipartimento in cui vi fossero più di due mila Israeliti si stabilì una sinagoga ed un concistoro con un Gran Rabbino; il quale concistoro era composto dal Gran Rabbino di un altro rabbino e di tre Israeliti; ove il numero degli Israeliti abitanti in un dipartimento non giungesse al numero stabilito il distretto concistoriale si stendeva ai dipartimenti vicini; questi concistori dovevano vegliare sull'uniformità delle credenze, all'Amministrazione, a promuovere l'educazione dei loro correligionari ed a formarne lo spirito; in ogni luogo in cui dal concistoro fosse creduto conveniente a tale ravvicinato dall'Autorità amministrativa si stabiliva una sinagoga particolare amministrata da due notabili e da un rabbino, si dichiararono le cause d'invalidità ed esclusione dai concistori e si provide all'elezione e rinnovamento loro, venne prevista la maniera con cui amministrar si debbono le sinagoghe particolari, e queste cose vennero pur regolate da due ordinanze in data 19 giugno 1819 e 20 agosto 1825.

Una modificazione che a prima giunta non sembrava di grand'importanza si fece colla legge dell'8 febbrajo 1831 (1) per noi rammentata, colla quale le spese del culto israelitico vennero dichiarate a carico dello Stato, mentre prima si pagavano mercè una contribuzione che si fissava in ogni sinagoga.

Durante il governo francese l'amministrazione delle cose ebraiche venne dunque retta da concistori dipartimentali sulla forma del decreto imperiale per noi rammentato, ed in questi Stati eransi due concistori.

1.^o Quello dei dipartimenti di Po e Stura, la cui sede era Torino, e comprendeva nella sua circoscrizione le università israelitiche di Mondovì, Saluzzo, Cuneo, Savigliano, Chieri, Carmagnola, Cherasco o Rossano.

2.^o Quello del Monferrato la cui sede era Casale, e comprendeva i dipartimenti di Marengo, Montenotte, e Sesia, Dora e Genova, nelle cui circoscrizioni annoveransi le università di Casale, Vercelli, Trino, Ivrea, Biella, Alessandria, Moncalvo, Asti, Nizza Monferrato, ed Acqui (1).

Ristauratosi nel 1814 l'antico ordine di cose, ripigliavasi sul finire del 1815 l'antico sistema per l'organizzazione delle università ebraiche, e con Editti Regi, provvedimenti ed istruzioni successivamente emanati istituironsi e regolaronsi le diverse rappresentanze ebraiche pel governo amministrativo ed economico delle cose loro.

259. Perciò con decreto dell'Intendente Generale di Torino del 10 novembre 1815 (2) emanato in conformità di un dispaccio direttogli dal Ministro dell'Interno, fu istituita la Commissione israelitica del Piemonte coll'incarico di rappresentare l'intera università degli Ebrei del Piemonte in ogni occorrenza, e di provvedere per le spese del culto, e per gli atti di beneficenza, imponendo le somme che potessero essere del caso sopra li di lei amministrati per mezzo di ripartizioni proporzionali da approvarsi dal predetto Intendente Generale per la loro esecuzione.

Con successivo decreto del 15 aprile 1816 emanato dall'Autorità stessa si provide a che ogni città del Piemonte che avesse scuola, o sinagoga fosse rappresentata in tutte le occorrenze da un'Amministrazione, appoggiandosi l'incumbenza per la nomina di

(1) Decreto Imperiale 11 dicembre 1808 datato da Madrid.

(2) Diario Foreuse, vol. V, pag. 98.

quest'Amministrazione alla Commissione speciale israelitica del Piemonte, stabilita nella città di Torino, ed incaricandosi la medesima di tener corrispondenza con esse e di dar loro le necessarie direzioni pel progressivo andamento delle amministrative loro attribuzioni.

In questo decreto venne stabilito all'articolo 6, che di dette Amministrazioni potesse ravvisarsi legittimamente creta sola quella che sarebbe stata approvata dal rispettivo ufficio d'Intendenza, da cui deve dipendere ed a cui deve all'occorrenza aver ricorso tanto per le congreghe raddoppiate, quanto per *atti emergenti richiedenti la sanzione dell'Autorità pubblica*; ed in conseguenza di una tale disposizione il predetto Intendente Generale passò richiesta ad ogni ufficio d'Intendenza nelle Provincie in cui sonvi scuole o sinagoghe, perchè essi all'eseguimento della medesima, in adempimento degli ordini del Governo provvedessero.

260. Col mezzo di un ricorso presentato nel 1854 al Re, la Commissione provvisoria israelitica del Piemonte chiedeva che lo fosse dato un nuovo e definitivo ordinamento, ed in udienza del 10 maggio stesso anno, la M. S. ha fatto in proposito le seguenti prescrizioni (1),

« 1.^a La Commissione speciale israelitica del Piemonte sarà composta di dieci soggetti per l'università di Torino, e di sei per le università della città d'Asti, Verceelli, e Mondovì.

2.^a Nella Commissione saranno un capo ed un vice capo, i quali avranno il titolo di Anziano e Vice Anziano, ma per questo titolo non s'intenderà prescritta in chi ne sarà rivestito nè anzianità di età, nè anzianità di ufficio nella Commissione.

3.^a Non potranno contemporaneamente far parte della Commissione sia padre e figlio, suocero e genero, fratelli, cognati, zio e nipote per consanguineità ed i soci di commercio.

(1) Il seguente Regolamento dell'università israelitica non è stampato in alcune Raccolte degli Atti Governativi.

4.^a Per la prima volta i dieci soggetti per l'università di Torino saranno eletti in una congrega speciale da tutti coloro, che sono quotati di contribuzione non minore di 40 lire, in coerenza al riparto del 1852 e 1853.

A questa congrega alla quale interverrà il Giudice di mandamento della sezione di Po, si procederà alla votazione per diritto, e per via di schedule suggellate, le quali saranno aperte dal Giudice e se ne rogherà l'atto.

5.^a Le medesime norme saranno seguite nella elezione dei tre soggetti per le università particolari di Mondovì, Asti e Verceelli con intervento eziandio del Giudice locale.

6.^a Le elezioni fatte nello conformità indicate saranno sottoposte all'approvazione dell'Intendente Generale della Divisione di Torino, il quale per la prima volta nominerà l'Anziano ed il Vice Anziano fra i soggetti che saranno eletti dall'università di Torino.

7.^a L'Anziano, il Vice Anziano o gli altri membri della Commissione rimarranno in ufficio per tre anni, venendo per il primo triennio estratto a sorte alla fine di ciascun anno un terzo dei membri di Torino, ed uno dei tre delle università di Asti, Verceelli e Mondovì, ed uscendo successivamente i membri di più antica nomina.

8.^a La surrogazione dei soggetti che escono d'ufficio si aprirà mediante la nomina di altrettanti membri, che verrà fatta dall'Intendente Generale della divisione di Torino sulla proposta d'una lista tripla da formarsi dalla Commissione.

9.^a Dopo un anno dalla cessazione d'ufficio, i soggetti che ne sono usciti potranno essere rieletti.

10. Dappoichè l'Anziano ed il Vice Anziano della Commissione saranno stati in ufficio per tre anni, si procederà a nuove nomine, che saranno fatte dall'Intendente Generale della Divisione di Torino, sulla proposta di una lista tripla che gli sarà mandata dalla Commissione.

11. La Commissione avrà un Segretario

il quale sarà eziandio nominato dal medesimo Intendente Generale sulla proposta di una lista tripla.

12. La Commissione così ordinata conserverà tuttavia le attribuzioni che le erano state date per le precedenti prescrizioni, ed in modo speciale col decreto dell'ufficio dell'Intendenza Generale di Torino in data 10 novembre 1815 (1).

261. Il Ministero dell'Interno esaminando il verbale formato dalla Commissione rappresentante l'università generale degli Ebrei del Monferrato in data del 5 dicembre 1857 diretto ad ottenere che fosse esteso all'università medesima il Regolamento compilato da quella del Piemonte l'8 settembre 1855, concorse nell'opinione emessa dall'Intendente della Provincia di Casale intorno alla convenienza di annuire alla fatta domanda, e perciò per dispaccio del 2 gennaio 1858 diretto al predetto Intendente approvò la deliberazione contenuta nel verbale suddetto, ad eccezione però della parte, in cui si voleva stabilire che il regolamento dovesse aver forza retroattiva, dovendosi rispettare i diritti acquistati, e la giusta previdenza di chi ebbe a coordinare i suoi interessi a seconda de' veglianti regolamenti.

262. Gioverebbe oltremodo il conoscere il modo in cui sono organizzati gli Ebrei negli altri paesi in cui non godono del beneficio dell'emancipazione compiuta (2); e da questo saggio di legislazione amministrativa comparata se ne potrebbe ritrarre non solo vantaggio d'istruzione, ma vantaggio di scelta di metodi per tale argomento; però speriamo non lontano quel giorno in cui la progredita civiltà renderà se non vani, inutili questi studi; ed è questa speranza che ne conforta anche in questa mancanza quasi assoluta di documenti per conoscere l'orga-

nizzazione delle aziende israelitiche (1). Basti quindi a tale uopo la legge francese della quale abbiamo dato un cenno e la legge del luglio 1845 sull'Israeliti dell'Algeria della quale ripuliamo opportuno il qui sommariamente riferire le principali disposizioni.

« Si stabilì un Concistoro algerino nella capitale, composto di quattro laici ed un Gran Rabbino e due Concistori provinciali a Costantina ed Orano composti di due laici ed un Rabbino; le norme per le nomine e per le funzioni dei Rabbini vengono designate come pure la formola del giuramento che debbono prestare; le spese alcune a carico dello Stato, alcune poi sono a carico delle sinagoghe da pagarsi merce delle offerte, delle imposte e di altri diritti; in ogni anno si fa congrega generale dei notabili d'ogni Concistoro per la ripartizione delle spese; i Concistori vegliano oltre a ciò all'impiego delle somme, a mantenere l'ordine nelle sinagoghe, nominano all'impieghi di inservienti al tempio, riferiscono i Rabbini alla nomina, vegliano a che le famiglie inviino alle scuole i loro figliuoli, debbono in fine incoraggiare gli Israeliti all'esercizio delle professioni utili e massime dell'agricoltura. In ogni sinagoga si stabilì vi fossero le scuole infantili per ambo i sessi, le quali scuole venissero mantenute dai Concistori colle retribuzioni degli allievi paganti e con sovvenzioni del Governo; queste scuole rette sono da particolari Commissioni che però debbono chiedere il parere dei Concistori per la nomina e la revoca dei maestri le materie da trattarsi ».

La Francia nella difficile opera d'incivilire l'Algeria, si vale dei Giudei i quali più sono disposti ad accettarla e meglio possono diffonderla perchè indigeni; la legge che noi abbiamo accennata a questo scopo è diretta, su queste due basi riposa; ad un

(1) Queste determinazioni Sovrane vennero emanate all'Intend. Gen. di Torino il 12 maggio 1854.

(2) Diciamo - *compiuta emancipazione* - (frase che è men propria tuttavia a nostro avviso) intendendo di quei paesi in cui essendovi una religione dello Stato, i Ministri degli altri culti non sono dal Governo stipendiati; così nel Regno Lombardo Veneto gli Israeliti sono emancipati, ma non completamente potendoli i Rabbini sono pagati dalla *Corporazione*.

(1) Il Foelix nella sua ottima *Revue de la législation française et étrangère* parla sovente delle disposizioni concernenti gli Israeliti promulgate nei vari paesi massime dell'Allemagna; così pure gli *Archives Israélitiques* di Parigi; ma un saggio generale della legislazione è tuttavia desiderato.

tempo non v'ha dubbio che savi sieno queste disposizioni.

265. Gli Israeliti adunque in Piemonte sono organizzati ad università - le università israelitiche sono assemblee di notabili israeliti abitanti in una circoscrizione territoriale legalmente radunati, e costituite a fine di provvedere e deliberare intorno ai bisogni della *Corporazione israelitica* ed a quelli dei loro correligionarii distinti da quelli generali cui provvede la società civile (1). Hanvi due specie di università; le maggiori vogliam dire e le minori; le maggiori vegliano all'interesse di parecchie minori da quelle dipendenti.

Mantenutasi l'antica circoscrizione ora la nazione ebraica in questi Stati di terraferma è divisa in quattro Università Maggiori dipendenti ognuna immediatamente dall'Intendente Generale della Divisione il quale riceve ordinariamente le Sovrane provvisorie per mezzo della Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno. Le accennate giurisdizioni sono:

1.^a L'università maggiore del Piemonte sedente in Torino, a cui sono aggregate le università minori di Vercelli, Ivrea, Biella, Trino, Asti, Cerverasco, Fossano, Cuneo, Savigniano, Saluzzo, Mondovì, Carmagnola e Chieri.

2.^a L'università maggiore del Monferrato sedente in Casale, da cui dipendono le università minori di Acqui, Moncalvo e Nizza Monferrato.

3.^a L'università particolare di Alessandria.

4.^a L'università particolare di Nizza Marittima.

Gli Ebrei stanziati in Genova in pochissimo numero non costituiscono una special corporazione e si regolano da se. (2).

(1) L'Università israelitica fa pur leggi disciplinari ed altre che meglio sieno riputate convenienti al bene di quelli che ad essa obbediscono. Ne abbiamo un saggio nel vol. II della *Flora del Duobio*, pag. 437 e segg., ove si leggano fra le altre alcune leggi munitarie.

(2) Così stando le cose come vorrà darsi regolata la *Corporazione israelitica Genovese*? Non v'ha

264. Ecco la statistica degli Israeliti abitanti nei Regii Stati distribuita secondo le Università loro a mente dei Regolamenti che li riguardano (1).

PROVINCIE	COMUNI ed UNIVERSITÀ MINORI	SINA- GOGHE di rito			POPOLAZIONE		
		Porte	Porte	Porte	Porte	Porte	Porte
Torino	Torino	4	1	4	754	770	1510
	Chieri	1	1	1	69	71	140
	Carmagnola	1	1	1	81	82	162
Biella	Biella	1	1	1	27	29	56
Ivrea	Ivrea	1	1	1	74	77	151
Vercelli	Vercelli	1	1	1	371	369	740
	Trino	1	1	1	23	28	51
Asti	Asti	1	1	1	164	200	370
Cuneo	Cuneo	1	1	1	186	190	376
	Fossano	1	1	1	113	122	235
Mondovì	Mondovì	1	1	1	77	68	145
	Cerverasco	1	1	1	53	45	98
Saluzzo	Saluzzo	1	1	1	114	122	236
	Savigniano	1	1	1	39	70	109
Casale	Casale	1	1	1	422	447	869
	Moncalvo	1	1	1	55	58	113
Acqui	Acqui	1	1	1	257	244	501
	Nizza Monf.	1	1	1	50	50	100
Alessandria	Alessandria	1	1	1	529	271	800
Nizza Mar.	Nizza	1	1	1	151	174	325
Genova	Genova	1	1	1	80	77	157
		0	10	5	5371	5481	6792

dubbio che lo è giusta le norme di cui nel rammentato Decreto del Governo Napoleonico; come non v'ha dubbio che quegli Ebrei sieno ammessi alla pubblica beneficenza ecc. ed in generale ai diritti che quel Decreto loro consentiva.

(1) Uguale a un dipresso è questo numero a quello dato dalla Commissione di Statistica dopo il censo del 1858. — Da questa Commissione la cifra degli Ebrei è di 6790. V. *Informaz. Statistiche*, ecc. pag. 85.

265. Le università maggiori e le particolari sono rette da una *Commissione speciale israelitica* composta in quanto a Torino di tredici individui, dieci residenti nella capitale e tre foresti, e che si uniscono una volta all'anno per la ripartizione delle tasse annuali ed anche di più ove qualche oggetto di massima lo richiede. Quella del Monferrato è egualmente composta di tredici individui, otto residenti in Casale e cinque nella provincia.

Le Corporazioni minori poi hanno un' *Amministrazione israelitica* composta di tre o quattro individui, secondo la maggiore o minore popolazione, e dipendente dalla rispettiva università maggiore.

Esse vogliono riguardarsi e come aziende e come corpi deliberanti intorno ai mezzi più proprii per promuovere il bene di quelli che appartengono alla corporazione israelitica.

Sotto il primo aspetto considerate esse curano la distribuzione ed il riparto delle imposte, le spese ecc.; queste spese sono quelle - del culto - dell'istruzione - della beneficenza (1); le imposte per sopprimere alle spese sono - il foggaggio - la tassa sul patrimonio presunto di ciascuna famiglia - le collettazioni ed altre dipendenti dal rito religioso.

Sotto il secondo aspetto considerato le università israelitiche si debbono osservare le loro attribuzioni, modo con cui sono composte, e come l'autorità amministrativa abbia ingerenza nei loro affari.

Riserbando ci nel § seguente ad esporre quanto concerne le università israelitiche considerate come aziende, tratteremo ora e nel § XVII di esse considerate come corpi deliberanti.

Le attribuzioni delle università vennero per noi dichiarate nella nostra definizione; provvedere e deliberare intorno gl'interessi particolari della corporazione israelitica.

Altra volta le università israelitiche erano autonome e coll' intervento del Conservatore decidevano, deliberavano; ora l'autonomia è cessata; col decreto dell' Intendente Generale di Torino per noi rammentato e per le leggi successive esse furono poste sotto la dipendenza degli uffiziali amministrativi; il qual provvedimento non è di piccola importanza, dappoichè per tal modo vieppiù si stringono i vincoli fra gli Israeliti ed il Governo. Era questo d'altroonde necessaria conseguenza del principio dal patrio Legislatore proclamato per cui gli Ebrei sono sudditi, onde ne deriva che alle stesse leggi e Magistrati debbono obbedire cui gli altri van sottoposti.

Rotta così l'autonomia, le Università israelitiche non sono più a vero dire municipii sebbene la natura in qualche parte ne conservino, ma piuttosto Corporazioni, come quelle degli artigiani ed altre: cioè unioni di individui riuniti per provvedere insieme a comuni interessi: altre volte all'incontro l' *Università* essendo *Municipio* rappresentava la *Corporazione*, che oggimai non ha più rappresentanza.

266. Oltre a queste *Commissioni* in ogni università vi sono parecchi comitati.

Per quanto concerne il culto un Rabbino Maggiore risiede nei capi-luoghi delle università generali ed un Rabbino o Vice-Rabbino o Maestro di religione trovasi in ogni Corporazione minore e dipendono dal Rabbino Maggiore e da lui ricevono le opportune direzioni.

Pel governo interno della sinagoga havvi in ogni Corporazione un' *Ispettorìa* riconosciuta dal Governo, composta di due a quattro membri secondo la popolazione e dipendenti dalla rispettiva Amministrazione locale e dal Superiore del culto nelle parti che la riguardano.

In ogni Corporazione havvi parimente un Istituto di istruzione. Veglia al governo di questi un Comitato diretto da un Ispettore; scelti sono i membri dall' Amministrazione generale e da essa dipendono (1).

(1) Vuolsi che le spese dell'Università Maggiore di Torino facciano la somma di 30pm. franchi.

(1) V. al § XIX.

Provvede ai bisogni dei poveri Israeliti, distribuisce i soccorsi, veglia sul patrimonio dei poveri un'Amministrazione scelta dall'Università generale che dicesi di *Misericordia* o di *Beneficenza* (1).

267. Ogni università ha un regolamento interno di cui in questo e nei successivi §§ sommariamente daremo le principali disposizioni, togliendo a modello il regolamento dell'università di Torino sul quale quelli di tutte le altre università si fondano.

E primieramente le Università Maggiori o Minori sono tutte rappresentate da una *Commissione generale* se trattasi di *Università maggiore* e da una *Commissione particolare* ove di una *Università minore*.

I membri della Commissione generale deliberano sui bisogni della massa generale degli Israeliti di ogni provincia, sulle spese pel culto, pei poveri e per le imposte straordinarie, pel pagamento di arretrati, vegliano sul buon andamento ed amministrazione delle minori università, propongono i soggetti per surrogare all'uopo i mancanti membri, fanno il bilancio delle entrate e delle spese; propongono i mezzi più opportuni pel miglior andamento delle Commissioni particolari e quanto può riflettere al miglioramento degli Israeliti; si riunisce almeno una volta all'anno; le deliberazioni della Commissione non sono valide se non vi sieno presenti i due terzi dei membri, salvo l'Intendente per particolari cause ratificoli. I membri si avvertono quindici giorni prima del convegno se dimoranti fuori, se nella città tre giorni, e se non intervengono, sulla proposta del Rabbino sono nullati dall'Intendente.

Tutte le deliberazioni della Commissione non sono valide senza l'approvazione dell'Intendente.

Le Commissioni particolari si radunano una volta al mese ed ogni volta che s'iovi necessità; fanno esse pure un bilancio delle rendite e spese, il ruolo dei contribuenti, fissano le quote, vegliano che non vi sia malversazione del danaro pubblico, che

siano pagati puntualmente i salariati; denunziano alla Commissione generale gli abusi, suggeriscono i rimedi più opportuni pel bene dell'Amministrazione e per il bene degli amministrati.

268. Giova ora toccare di alcune questioni cui l'interpretazione dei surriferiti Regolamenti diede luogo.

Essendo le Amministrazioni israelitiche considerate come municipii e sottoposti all'azione tutaria della pubblica Amministrazione, segue:

Essere le università israelitiche capaci di succedere giusta le norme (crediam noi) per gli altri Corpi morali stabilite, ed accettare donazioni o fare altri contratti come a persone morali si addice.

La facoltà di succedere è loro garantita espressamente dalle leggi e viene dalla natura stessa di un Corpo morale cui siffatta facoltà non può essere disdetta tosto che è approvato dal Re.

Anzi dalle patrie leggi sono talvolta le università israelitiche chiamate a raccogliere la successione d'un Ebreo morto *ab intestato* e senza eredi a vece del Fisco (1).

Noi crediamo abrogata questa disposizione. Considerati gl'Israeliti come nazioni, le università siccome municipii liberi ed indipendenti, giusta era siffatta conseguenza: ora in vece sarebbe abnorme, giacchè gli Israeliti sono sudditi e le università non rappresentano alcun popolo, non fanno parte di una nazione dispersa, ma provvedono solo ai bisogni di una parte di sudditi piemontesi che professano il culto mosaico.

In dipendenza di questi ordinamenti, tanto la Commissione provvisoria israelitica, quanto quella eretta stabilmente con Regio

(1) Duboin, *Rac.* t. II, pag. 615, 622, tom. VII, pag. 275. — All'art. 27 dello Statuto Ligure già citato si dispone « se taluno muora *ab intestato* senza parenti sino al decimo grado *inclusive* succedano per due terzi parti la Camera, o per la terza l'Università degli Ebrei di Genova, da applicarsi ai poveri Ebrei secondo la distribuzione che ne facciano i loro Protettori ». La stessa legge era in vigore a Livorno. Forti, *Istit. civ.* II, pag. 114.

(1) V. al § XVIII.

Dipartimento del 10 maggio 1824, *ordinanze* ti causati annuali delle spese di dette speciali università israelitiche del Piemonte, fatti li relativi riparti di ogni mancante sulla precisa norma di quello che si compila per l'università maggiore del Piemonte, li mandano rassegnare agli uffici d'Intendenza, da cui ciascuna Amministrazione dipende per essere resi esecutori, e riscossi amministrativamente o dal percettore appositamente eletto, ovvero da chi viene espressamente indicato dagli stessi uffici previa richiesta della rispettiva Amministrazione.

Questo è il sistema che è sempre stato praticato a questo riguardo, ed infatti gli uffici d'Intendenza d'Asi, Biella, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Soluzzo e Vercelli, nelle cui Province esistono Corporazioni aggregate all'università israelitica del Piemonte, sanzionano sempre ogni anno li ruoli d'imposte delle rispettive università israelitiche sulla richiesta della Commissione centrale, rendendoli esecutori in via amministrativa.

269. Si chiede se i pubblici instrumenti fatti dalle Commissioni israelitiche debbano sottoporsi all'approvazione dell'Intendente?

Si risponde che essendo le Commissioni israelitiche proposte all'Amministrazione delle università degli Ebrei sotto l'ispezione degli Intendenti da cui dipendono, possono assumersi quanto alla natura, e qualità delle loro attribuzioni ai Consigli comunali. Nello stesso modo adunque che non è lecito a questi di contrarre obbligazioni, nè di eseguire le loro deliberazioni che riflettano l'interesse del pubblico da essi amministrato, senza averle precedentemente sottoposte all'approvazione dell'Autorità tutoria dell'Intendente, deve ciò ritenersi parimente vietato alle predette Commissioni. La stipitazione di un pubblico instrumento è un atto talmente grave, ed importante in linea di amministrazione da non doversi lasciare in balia delle Commissioni di addivenirvi senza che siano autorizzate dall'Intendente, perchè coi pubblici instrumenti si fanno contratti, e si dà forza alle obbligazioni, e diverrebbe pressochè vana ed

illusoria nell'interesse dell'università, la ispezione, e vigilanza dell'Intendente sovra la Commissione, se questa potesse senza sottomettere la cosa alla sua approvazione, stipulare per se sola un pubblico instrumento che riflette le università (1).

270. La Commissione speciale israelitica del Piemonte rappresentò all'Intendente Generale di Torino accadere spesso nei Consigli delle israelitiche Amministrazioni della provincia, e talvolta altresì nelle congreghe della Commissione che il numero degli intervenuti sia pari e che nello scrutinio dei voti si trovino altresì le opinioni divise in due parti eguali. Nel chiedere le opportune direzioni al presentarsi di tali emergenze, si faceva inoltre ad osservare che le Amministrazioni suddette sono per lo più composte di tre individui, e taluna anche di soli due, per la qual cosa non potrebbe in simili casi adottarsi il metodo di far astenere dalla votazione il meno anziano.

Trattandosi di riparare al narento inconveniente il predetto Intendente Generale pensò di prescrivere che per analogia al disposto del § 12, tit. 1.º del generale Regolamento dei Pubblici debbasi nei suddetti casi devolversi a lui la risoluzione delle controversie, trattandosi della Commissione speciale del Piemonte, ed alla Commissione speciale medesima sotto l'approvazione dell'Intendente, qualora si tratti delle Amministrazioni provinciali (2).

271. Molte quistioni vennero risolte col parere dell'Avv. Generale presso il Senato di Casale in data 7 settembre 1835 che crediamo pregio dell'opera il qui riferire.

Le querele proposte dalla Commissione israelitica d'Acqui si riducono in sostanza a quattro capi, cioè alla sproporzione che v'ha nel numero ora determinato nelle voci della università generale; al modo pregiu-

(1) Parere dell'Avv. Generale di Torino 28 febbraio 1835 e Dec. Min. conf. 7 marzo stesso anno.

(2) Questo divisamento dell'Intendente Generale di Torino venne approvato dal Ministro dell'Interno per dispaccio del 1.º dicembre 1840 a lui diretto.

dicievole agli Ebrei d'Acqui, e troppo vantaggiosa a quelli di Casale con cui si è prescritto farsi il riparto delle spese occorrenti per l'Amministrazione dell'università generale; al difetto di autorità nella persona dell'Intendente di fare il Regolamento del 5 marzo 1852, ed agli inconvenienti che seco trae l'art. 5 di quel Regolamento.

A queste querele si aggiunge la domanda della separazione della università d'Acqui dalla generale del Monferrato.

È naturale che l'università del capoluogo come quella che è più cospicua abbia un maggior numero di voci delle altre: nel Consiglio che amministra l'università generale del Monferrato erano scelti fra gli Ebrei di Casale. Il Concistoro stabilito sotto il regime dei francesi nel dipartimento di Marengo, il quale era composto di quattro membri, ne contava tre di Casale, ed essendosi nel 1815 creata pel Governo di quella università una Commissione di cinque membri, quattro sono stati scelti in Casale. Le cose stando in questi termini gli Ebrei d'Acqui non hanno ragione di dolersi della distribuzione ora fatta fra le università particolari delle voci chiamate a deliberare nella università generale, dappoiché il loro ghetto trovasi ad avere una assai maggiore rappresentanza al Consiglio dell'università generale di quello che abbia avuto fino al 1817, nè accrescendo come si è fatto il numero dei deputati, ed ammettendone uno di Moncalvo ora necessario di aumentare in quello dei deputati d'Acqui, mentre questo ghetto ne aveva tre, quando precedentemente ne aveva tutto al più uno.

Per altra parte non può dirsi che l'attuale riparto delle voci nel Consiglio della università generale sia soverchiamente favorevole al ghetto di Casale se si considera che l'università del Piemonte, la quale è composta di un assai maggior numero di ghetti è retta da una Commissione di tredici membri, dieci dei quali sono scelti in Torino, e tre negli altri ghetti.

Oltre di ciò gli è necessario che il maggior numero dei membri sia scelto nel

Capoluogo dell'università, perchè senza questa avvertenza accadrebbe frequentemente che non si potrebbe nè deliberare, nè provvedere sulle varie contingenze per mancanza delle necessarie voci.

Non sussiste poi l'allegazione che l'Intendente manchi del diritto e dell'autorità di fare il Regolamento di cui si tratta, perchè spettando all'Intendente della provincia l'approvazione degli atti amministrativi dell'università, e la superiore ispezione sulla medesima non gli si può contendere la potestà di prescrivere quelle norme che reputi meglio convenire pel buon governo della università medesima. Aggiungasi che il Regolamento sarebbe pure stato rivestito della implicita approvazione delle università colla sua deliberazione del 7 maggio 1852, colla quale a mente dell'art. 56 ha proposto nove articoli addizionali dei quali otto furono approvati con decreto del 19 dello stesso mese.

Per quanto spetta alle doglianze proposte in ordine al riparto delle spese generali, considerando all'ordinato della Commissione della università in data del 26 dicembre 1852, col quale si è stabilito a voti unanimi che il diritto per cento delle spese sarebbe a carico particolare dell'università di Casale, e considerando eziandio a quanto si pratica a tal riguardo nella università del Piemonte, agli usi della quale si volle che si uniformasse quella del Monferrato, si avrebbe dovuto stabilire che il 18 p. 100 delle anzidette spese fosse sopportato particolarmente dalla università di Casale, e non si può a meno di ravvisare giusta a questo proposito la querele della Commissione d'Acqui.

Vengo ora al capo quarto del memoriale in cui si allegano gli inconvenienti che procedono dall'art. 15 del Regolamento, osservo che per questo articolo si è fatta alle università particolare facoltà di fare il loro bilancio delle entrate e delle spese, ed il riparto di queste colla formazione del ruolo dei contribuenti. A prima giunta sembra strano che la Commissione particolare di Acqui si lagni di questa facoltà che le è

conferita dal Regolamento, ma pensando che l'esercizio, della medesima è veramente spinoso pei membri della Commissione, e che può trarre seco anche qualche inconveniente, ed alline eziandio d'introdurre uniformità fra quelle del Monferrato e del Piemonte, si propose di adottare a tale riguardo il metodo praticato in Piemonte.

Resta che parlisi della domanda di separazione dell'università d'Acqui, da quella del Monferrato.

Non è interesse nè del Governo, nè degli Ebrei medesimi, che si moltiplichino le università, poichè si accrescono in ragione del numero di queste le difficoltà che talvolta presentano le relazioni amministrative colla popolazione israelitica, e si aumentano ad un tempo le spese. Non si fa adunque luogo all'ammissione di questa domanda.

L'Intendente Generale di Casale con lettera del 21 gennaio 1842, trasmetteva al Ministero dell'Interno una deliberazione della Commissione rappresentante l'università generale israelitica del Monferrato, colla quale mentre esprimeva d'aver richiesto alla Commissione d'Acqui il causato pel corrente esercizio per sottoporlo all'approvazione di quell'ufficio generale e ripartirne la somma a carico dei contribuenti dell'università generale, a termini del prescritto del dispaccio ministeriale del 9 settembre 1835, notificava esserle stato risposto, che i causati di quella Commissione sia per quell'anno, sia per gli scorsi 1839-40-41, trovavansi già approvati dall'ufficio d'Intendenza d'Acqui.

La predetta Commissione, rappresentante l'università generale riconoscendo pregiudizievole alla regolare sua amministrazione il nuovo sistema, che s'introdotte, per le considerazioni ampiamente sviluppate nella predetta deliberazione, chiedeva che avesse a cessare, come quello che arrecava confusione nella contabilità dell'università generale, e nella formazione dei riparti delle spese sui contribuenti.

Il Ministero dell'Interno esaminata la detta deliberazione della Commissione rappresentante l'università generale israelitica

del Monferrato relativa ai causati della Commissione israelitica d'Acqui stati approvati dall'Intendente di quella Provincia per gli esercizi 1839-40 e 41, e letti i Dispacci ministeriali ivi citati delli 7 gennaio 1832, 9 settembre 1835 indiritti all'Intendente Generale di Casale, e 9 gennaio 1850 diretto all'Intendente d'Acqui, ebbe a scorgere che, a seconda del Regolamento del 19 maggio 1832, la Commissione Generale stabilita nella città di Casale provvede a ciò che interessa la massa generale degli universitarii e le spese che debbono sopportarsi dall'intera Congregazione israelitica pel culto, pei poveri, e per straordinarie circostanze; che per riguardo al particolare interesse dei rispettivi ghetti di Casale, Moncalvo, Acqui e Nizza Monferrato, spetta alle Commissioni particolari ivi erette il formare il particolare loro bilancio e di realizzarlo; o che l'Intendente d'Acqui si considera (art. 48) delegato dall'Intendente Generale di Casale per ciò che riguarda li ghetti di quelle città e di Nizza, del che ne viene che l'Intendente d'Acqui esercita sui ghetti posti nella sua provincia le stesse attribuzioni che competono a quello della provincia di Casale per gli altri ghetti, meno in ciò che può soltanto dipendere da quest'ultimo o per speciale eccezione del Regolamento suddetto, o per motivi di generale interesse israelitico riferibili alla Commissione generale.

A norma di questi principii si è scritto dal Ministero dell'Interno all'Intendente d'Acqui in gennaio del 1859, cioè che in virtù del disposto dall'art. 48 del citato Regolamento è devoluta al di lui Ufficio l'attribuzione dell'approvazione del particolare bilancio della Commissione israelitica di quella città, non potendo al disposto medesimo derogare quello degli articoli 8 e 15 che deve unicamente intendersi riferibile al bilancio generale, il di cui eseguimento dipende direttamente dalla Commissione generale predetta, nel qual caso spetta esclusivamente all'Intendente Generale di Casale il provvedervi, qualunque sia il ghetto, cui esso riguarda.

Ora pertanto conviene concludere, che se il bilancio, di cui la Commissione generale richiede la comunicazione per l'approvazione, concerne le mentovate spese di culto, ed altre che interessano la massa generale israelitica, spetta esclusivamente all'Intendente Generale di Casale di approvarlo, e che sta in vece all'Intendente d'Acqui di approvarlo, se il medesimo non riguarda che spese locali, particolari e nel senso contemplato dal citato art. 48 (1).

272. Si chiede se in forza delle disposizioni dell'art. 48 del Regolamento della Commissione generale israelitica del Monferrato del 9 maggio 1852 debba intendersi all'Intendente d'Acqui devoluta come delegato dall'Intendente Generale di Casale la Superiore Amministrazione dei ghetti particolari esistenti l'uno in detta città e l'altro in quella di Nizza Monferrato, così pure l'approvazione degli annuali loro bilanci.

Si risponde che combinate e raffrontate le diverse disposizioni del Regolamento del 19 maggio 1852 per la Commissione Generale israelitica del Monferrato pare che competere debba all'Intendente d'Acqui l'impartire la sua approvazione al bilancio dei ghetti d'Acqui e di Nizza Monferrato.

Dal medesimo ugualmente appare che la Commissione generale israelitica in Casale, provvede a ciò che interessa la massa generale degli universitarii, e le spese che debbono dall'intera israelitica Corporazione sopportarsi pel culto, pei poveri, e per istraordinarie circostanze.

In quanto poi riguarda al particolare interesse dei rispettivi ghetti di Casale e Moncalvo, Acqui e di Nizza Monferrato, spetta alla Commissione particolare in codesti luoghi create a norma dell'art. 1.^a, il formare il particolare loro bilancio, e di realizzarlo, essendovi per tale oggetto presso la medesima stabilito il segretario e l'uscieri a norma degli articoli 16, 25 e 54.

Coll'art. 48 poi si dichiara, che l'Intendente d'Acqui si considererebbe dele-

gato dall'Intendente di Casale per quanto concerne i ghetti di quelle città e di Nizza, da qual delegazione regolamentaria ne viene la conseguenza, che quell'Intendente di Acqui ha sui ghetti posti nella sua provincia, le stesse attribuzioni che a quello di Casale competono per gli altri tranne ciò che o per speciale eccezione del Regolamento medesimo o per doversi portare alla Commissione generale, può solo dipendere dall'Intendente di Casale.

Premessi questi riflessi, siccome i rispettivi bilanci dei ghetti d'Acqui e Nizza si fanno dalla Commissioni particolari; che nel Regolamento non s'incontra disposizione in forza della quale, o debbono far parte del bilancio generale, ovvero essere dalla Commissione di Casale approvati, ne viene la naturale conseguenza, che spetter deve all'Intendente d'Acqui l'approvarli, come senza fallo appartiene all'Intendente Generale di Casale, il munire dell'approvazione sia il bilancio generale dell'università, di cui all'art. 7, sia quello parziario del ghetto ivi stabilito (1).

§ XVI. *Della rendita delle università, e della ripartizione delle quote; tassa di foggaggio; sul patrimonio presunto degli Ebrei; leggi particolari per l'università di Torino; domicilio; questioni relative.*

275. Le rendite delle università consistono nella tassa di foggaggio; e nella imposta sul presunto patrimonio di ciascun Israelita.

Già accennando dei Regolamenti interni delle università si presentò l'occasione di parlare di queste rendite; ora ne tocca parlare del modo con cui si ripartono le imposte sul patrimonio di ciascun Israelita.

La tassa di foggaggio è una tassa uniforme per tutti gli Israeliti e si paga da ogni individuo, meno da quelli che sono eccettuati

(1) Decis. Min. 27 gennaio 1852 all'Intendente Generale di Casale.

(1) V. Parere dell'Avv. Generale di Casale del 28 gennaio 1859, e Dec. Min. conf. 50 stesso mese.

come a capion di esempio i Rabbini ed i poveri.

Rispetto alla tassa sul patrimonio presunto degli israeliti ed al modo con cui si fissa giova osservare come questa imposta è quella che sola si può addottare quando non è conosciuto il patrimonio vero di ciascun individuo « non potendosi trar norme, dice Coletta (1), dagli ordini della finanza si tassarono i dipartimenti, le comunità, le persone per propri giudizi nei quali prevalendo il maligno genio di parte si videro aggravati gli uomini più tenaci ai giuramenti ».

274. Riportiamo ora le disposizioni dei Regolamenti dell' università israelitica in quanto riguardano questa tassa ed il modo di determinarla.

Ogni individuo che possedesse una certa fortuna era tenuto di concorrere in proporzione del suo stato nelle pubbliche spese: alla coscienza religiosa d'ogni contribuente era affidata l'operazione della quota di contributo, secondo gli statuti che si rinnovavano ogni quinquennio. Questi statuti venivano approvati e confermati dai Magistrati e formavano legge per gli Ebrei. Secondo i medesimi doveva ogni particolare a capo di casa, compilare un inventario esatto delle sue sostanze, il quale era valevole, da prima per anni tre, poscia si estese a cinque, con ficoltà però, se decaduto nelle sue sostanze, di rinnovarlo ogni anno. Ciò fatto, pagar doveva una tassa proporzionale che variava secondo la qualità e quantità di ogni singolo patrimonio. Chi fraudulentemente si scostava da quelle regole e sottraevasi in tutto od in parte al contributo incorreva nella scomunica.

Le quote gettavansi dai contribuenti a rate in certe cassette pubbliche che dapprincipio (1708) erano quattro stabilite in Torino, Vercelli, Asti e Fossano; ma poscia (1750) se ne aggiunsero altre tre in Cuneo, Mondovì e Cherasco.

Le Corporazioni israelitiche situate nel recinto delle dette città portavano il loro

contributo in quella più vicina secondo che veniva indicato nelle apposite regole. Ad ogni cassetta chiusa da più chiavi l'una differente dall'altra eransi deputati tre o quattro confidenti, ognuno dei quali teneva una chiave e non si poteva quella cassetta aprire senza la presenza di tutti i membri delegati. A questi incombeva l'obbligo di farsi una nota esatta di tutti li capi di casa domiciliati nella rispettiva loro giurisdizione; sedere nei tre primi giorni di ogni mese per tre ore al giorno nelle camere ove trovavasi la cassetta pubblica e tener conto dei particolari che presentavansi per effettuare nella medesima il loro versamento confidenziale: la scomunica contro i contravventori era affissa in una parete della camera e i deputati avevano l'obbligo di ammonire ogni contribuente sulla gravità ed importanza della medesima; il renitente al pagamento della sua quota, che non poteva giustificare con legittima causa il ritardo e che non si rendeva alle esortazioni, veniva pubblicamente scomunicato nella sinagoga. Non si poteva però la scomunica pubblicare senza l'approvazione dei Magistrati civili. Alla fine di ogni mese i deputati levavano il denaro dalla cassetta, registravano in appositi libri e passavano al Ricevitore per ropperire alle spese pubbliche (1).

Con regolamenti posteriori poi si stabilì che l'inventario si dovesse da ogni particolare consegnare agli eletti o confidenti sotto pena della scomunica, ed altresì compiliarsi d'ufficio. I pagamenti facevansi a mani dei confidenti, tosto versavasi il danaro nella cassetta, ma i confidenti tenevano un registro segreto colle partite di ogni singolo contribuente. I morosi al pagamento del loro debito venivano compelti coll'alloggio militare (2).

275. Ecco la disciplina che è ora in vigore:

Tutti gli Israeliti debbono concorrere al pagamento degli annui tributi del luogo

(1) V. Regole e Capitali della Congrega e deputati dell' Università degli Ebrei della 13 settembre 1708, 5 maggio e 20 giugno 1750.

(2) Regole e Capitali 9 aprile 1771.

(1) Lib. 3, cap. I V. Stor. del Regno di Napoli.

ove sono domiciliati. La Commissione fa il causato o vero bilancio presuntivo delle spese sì per l'Università Minore come per la Maggiore. Ogni Commissione lascia fa lo stato nominativo di tutti i capitalisti, possessori, esecutori arti o mestieri abitanti e domiciliati nel loro rispettivo ghetto che saranno capaci a contribuire nelle pubbliche spese, e quindi la stessa Commissione compila un calcolo presuntivo del patrimonio di ciascuno considerati non solo i beni di fortuna, ma altresì lo stato della famiglia, l'andamento degli affari, la maggior o minore attitudine del capo di casa e gli impegni a cui o per disgrazia o per altre circostanze può essere soggetto; se i membri della Commissione sono discordi nel fissare il patrimonio ne sarà fatta la fissazione da essi coll'intervento di altre persone designate dall'Intendente cui subito se ne darà ragguaglio, ed ove le dette Commissioni sieno le particolari, ne informano la Commissione generale perchè promuova gli opportuni provvedimenti; se si trattasse di quotizzare uno dei membri della Commissione, quel membro esce dalla congrega sino a che sia terminata l'operazione sotto pena di nullità. Compilato lo stato del patrimonio di ciascun individuo si rimette all'anziano dopo prestato giuramento di non rivelarlo, perchè lo presenti alla prossima seduta per divenire alla tassazione individuale e poscia compila il ruolo di ripartizione, il quale si trasmette dapprima all'Intendente perchè l'appravi e poscia all'Esattore che lo fa pubblicare. Quelli che si credono gravati possono fare i loro richiami alla Commissione; a fin di provare l'errore il reclamante presenta il suo inventario e giura esser quello vero. Ma il reclamante non è ammesso a presentare l'inventario che fra i giorni trenta e se non fa constare di aver pagato la metà della sua quota. La parte che si difalca a qualche individuo si distribuisce proporzionalmente su tutti. I membri della Commissione debbono fra quindici giorni fissare definitivamente le quote. Ogni biennio si rinnova il tasso colle formalità e cautele discorse.

L'esperienza consigliò si mutassero alcune cose ed altre si aggiungessero; perciò si stabilì che nessuno potesse trasportare il suo domicilio fuori del circolo della sua università senza prima provar aver pagato la sua quota e dia cauzione per quelle che dovrà pagare sino alla sua traslazione; invece di chiamare altri membri supplementari quando insorgono questioni nel seno della Commissione per fissare il patrimonio, si stabilì si dovesse scrivere dai membri sopra un pezzo di carta l'ammontare presuntivo del patrimonio dell'individuo di cui si tratta e si chiuda il viglietto; si eleggano in seguito due scrutatori i quali fanno una media e si fissa l'ammontare del patrimonio stesso; questi vigliettini così fatti, terminata l'operazione, si abbruciano. — Riconosciuto per tal modo l'ammontare del patrimonio di ciascuno, i membri della Commissione senza aver visione del patrimonio rispettivamente assegnatogli sottoscrivono il verbale di ripartizione ed il relativo ruolo e si stabiliscono le quote — invece di depositare lo stato dei patrimoni presso l'Anziano si pone in una cassetta da tenersi chiusa a tre chiavi l'una da tenersi dall'Anziano e le altre due da due membri da elegeresi, finchè dalla Commissione non venga stabilita che si abbruci.

276. Alcune diverse disposizioni sono in vigore per l'università di Torino le quali vennero approvate (1) dalla Commissione generale addì 8 settembre 1855, e sanzionate dall'Intendente generale; eccole:

n. 1.^a Ogni Israelita avente legale domicilio in questa capitale reputato dall'Amministrazione registrante, verrà tassato, per tutto l'asse del patrimonio, da esso ovunque posseduto, ne' pubblici pesi tanto dell'Università Minore di Torino, che della Maggiore del Piemonte.

2.^a Quelli che non sono domiciliati in questa città, ma che vi tengono solamente uno stabilimento, negozio, fondo od altro reddito fisso, saranno soltanto annoverati

(1) Questo provvedimento non si trova in alcuna Raccolta degli Atti Governativi.

tra li contribuenti per il solo ammontare o valore degli stabilimenti, negozi, fondi od altri redditi in questa città posseduti nelle spese di ambo le suddette università.

5.° Le tasse si eseguiranno dalla Commissione mediante il presuntivo calcolo del patrimonio, o valore dello stabilimento o reddito posseduto dal contribuente secondo il sistema sin qui praticato dal 1816 in poi, e le somme imposte saranno parimente riscosse amministrativamente, come per lo passato, dal percettore della Commissione.

4.° Ogni contribuente potrà reclamare l'esonerazione dell'impostagli quota mediante la presentazione dell'inventario giurato di suo patrimonio, o la deposizione pure giurata del valore, od ammontare dello stabilimento, negozio, fondo, o reddito cadente in contributo; il che avrà effetto nel modo più riservato, e per mezzo di confidenti scelti dal reclamante fra li membri della Commissione, come si è sin qui praticato costantemente, unitamente al signor Rabbino Maggiore *pro tempore*.

5.° Gli individui non domiciliati in questa capitale, che quivi eseguissero operazioni commerciali attive e temporarie pagheranno di tali operazioni un quarto per cento a favore della beneficenza.

1.° accertamento ed esegimento di tale obbligo è riposto principalmente nella coscienza dell'obbligato, salvo alla Amministrazione di agire, sempre in via amministrativa, per il detto pagamento in caso di prova dell'eseguita operazione, e rifiuto di soddisfare la tassa dovuta.

6.° Cessando qualche individuo dal far parte del Regolamento di quest'università per causa di traslocazione di domicilio, e di persona, dovrà tale registrante contribuire nella totalità de' pubblici pesi per un quinquennio successivo all'esercizio in cui ha luogo la traslocazione, e dopo il quinquennio contribuirà solamente per l'ammissione de' debiti perpetui, certi ed arretrati, salvo ami meglio di liberarsi definitivamente da tale ultimo concorso mediante il pagamento di quella somma da concor-

dersi colla Commissione, come si praticò finora in casi simili.

7.° Ogni capo di famiglia di questa città, tanto registrante, che semplice trafficante, sarà soggetto al pagamento di un'annua tassa fissa detta di foggaggio di lire dieci.

Li figli viventi separati dagli ascendenti, si emancipati che no, li zii e nipoti di fratello, li fratelli e cugini germani indivisi, e non conviventi assieme, sono tenuti ciascuno al pagamento della tassa; quelli però fra li medesimi, che sono divisi d'interessi, ma coabitanti nella casa di un loro parente di tale grado, ne pagheranno la metà; ben inteso che il capo dovrà sempre contribuire per l'intera tassa.

Pagheranno pure la metà li generi coabitanti coi suoceri.

Gli altri capi di famiglia non parenti in detti gradi fra di loro, e conviventi assieme pagheranno ciascuno l'intera tassa.

8.° Li forestieri trafficanti, od esercanti negozi, o professioni in questa città pagheranno individualmente una tassa annua fissa di lire venti, senza pregiudizio di poterli annoverare fra li registranti quando ne sia il caso, in quale circostanza la tassa di foggaggio sarà ridotta come al capo precedente.

9.° L'applicazione delle tasse fisse designate ai due articoli precedenti spetterà d'anno in anno all'imparzialità della Commissione, e la loro riscossione si farà pure amministrativamente dal percettore della Commissione medesima.

Li tassati sono pure ammessi a reclamare per l'esonerazione, la quale potrà venir eseguita dall'Amministrazione sulla semplice cognizione della situazione del reclamante ».

277. Nel Regolamento relativo agli annui carichi e spese correnti dell'Università Maggiore Israelitica del Piemonte, e dell'Università Minore di Torino, si stabilì (articolo 6) che l'individuo, il quale abbia cessato di far parte dei registranti di questa università per causa di traslocazione di domicilio e di persona, debba tuttavia con-

tribuire nella totalità dei pubblici pesi per un quinquennio successivo all'esercizio, in cui ebbe luogo la traslocazione; può essere questa disposizione applicabile al caso in cui un registrante abbia fatto donazione d'una parte delle sue sostanze ad un individuo, il quale avesse domicilio fuori di questi Regii Stati, ovvero fuori della provincia aggregata all'Università Maggiore del Piemonte?

« La Commissione Israelitica nel proporre un simile dubbio suppone necessariamente che la disposizione surriferita possa essere applicabile al caso suddiviso.

« Parve però all'Avvocato Generale di Torino che codesta supposizione manchi affatto di fondamento, sia che si riguardi alla lettera, sia che si consulti lo spirito della mentovata disposizione.

« E cominciando dalla lettera, l'art. 6 del citato Regolamento è concepito solamente di quegli Israeliti, che cessano di far parte dei registranti di quest'Università per causa di traslocazione di domicilio e di persona; le quali espressioni non sono in verun modo applicabili nella specie presuppuesta, nè al donante, che anche dopo la donazione d'una parte delle sue sostanze non cessa dal far parte dei registranti di quest'università, nè al donatario, che non essendo mai stato nel novero dei registranti anzidetti è fuori del caso di cessare d'appartenere.

« Che se si riguarda allo spirito del mentovato articolo del Regolamento, di leggieri si avvisa, che può facilmente accadere che un Israelita trasporti altrove il suo domicilio e vi si rechi egli stesso ad abitarvi, affine di sottrarsi al pagamento dei pubblici pesi, e se era perciò giusto l'obbligarlo in questo caso a sottostarvi nella totalità per un quinquennio successivo all'esercizio, in cui ebbe luogo la traslocazione, somigliante considerazione non milita nella specie proposta, non essendo neppur da supporre, che un Ebreo sia così poco curante del fatto suo, che s'induca a spogliarsi volontariamente di tutto, o di parte del suo patrimonio non per altra, che per esimersi

dai pubblici pesi, talchè l'obbligarlo a concorrere ancora per un quinquennio al pagamento dei medesimi, quando la donazione non sia stata fraudolenta, sembrerebbe cosa nè equa nè giusta.

« Fermata pertanto l'inapplicabilità del mentovato art. 6 alla proposta specie, egli è evidente che non è più il caso d'investigare, se la disposizione in esso contenuta possa esser lasciata priva d'effetto nel divisato caso.

« Converrà piuttosto esaminare se il menzionato Regolamento non contenga altre disposizioni, che proveggano all'emergente proposta dalla Commissione israelitica.

« Nell'art. 1.º si stabilisce che ogni Israelita avente legal domicilio in questa capitale e ripetuto dall'Amministrazione registrante, debba esser tassato per tutto l'asse del suo patrimonio.

« Dispone l'articolo 3.º, che le tasse si eseguiscono dalla Commissione mediante il presuntivo calcolo del patrimonio.

« L'art. 4 accorda ad ogni contribuente la facoltà di reclamare l'esonerazione dall'impostagli quota, mediante la presentazione dell'inventario giurato del suo patrimonio.

« Dal complesso di queste disposizioni si scorge, che il donante ha il diritto di fissare l'impostagli quota in proporzione della diminuzione di patrimonio per esso sofferta in dipendenza della donazione.

« Solo può dubitarsi, se possa egli pretendere che codesto ribasso parta dal giorno della fatta donazione, ovvero soltanto dalla scadenza dell'esercizio dell'annata allora corrente.

« Ma considerato, che se si facesse partire il ribasso dal giorno della donazione ne avverrebbe che l'Università Israelitica dovrebbe, o riformare l'esercizio già stabilito per quell'annata all'oggetto di distribuire e far sopportare in proporzione dagli altri contribuenti la somma, da cui fu esonerato il donante, o soffrire la perdita di tale somma (il che sarebbe contrario allo spirito del Regolamento sovraaccitato), io sarei di parere che la diminuzione, a cui può aver diritto il donante, debba solo comin-

ciare dalla scadenza dell'esercizio allora corrente.

« Riguardo però al donatario, se egli testificò in questa capitale le sostanze ricevute in donazione, potrà essere tassato in conformità degli articoli 2 e 5; se invece li trasporterà seco, si crede, che a niuna contribuzione possa egli venir assoggettato.

« Che se, ad onta delle considerazioni sinqui fatte, si stimasse di far continuare il donante ed il donatario a contribuire nella totalità dei pubblici pesi per un quinquennio successivo all'esercizio, in cui ebbe luogo la donazione, avviserebbe l'Ufficio richiedersi a tal uopo una disposizione speciale, che, contemplando questo caso non espresso nel Regolamento, ne stabilisse gli effetti e le conseguenze, tanto a riguardo dell'Università Israelitica, quanto rispetto al donante e donatario (1) ».

278. « L'Israelita L.... nativo di Moncalvo il 2 settembre 1842 passò la sua dichiarazione davanti il sig. Sindaco di quella città di voler cangiare il domicilio che ivi aveva e fissarlo nella città d'Asti, dove intendeva stabilirlo colla sua famiglia.

« Di questa sua determinazione diedo tosto avviso alla Commissione particolare della Università israelitica di Moncalvo con sua lettera del 4 di detto mese di settembre della quale non gli fu accusata la ricevuta che con lettera della stessa Commissione del 28 luglio 1843.

« Malgrado quel diffidamento il L.... fu per lo stesso anno 1843, compreso fra i contribuenti dell'Università di Moncalvo e poichè cangiamenti che si sarebbero dovuti fare nei futuri riparti sarebbero stati causa di disturbi e forse anche di dissensioni, se bene avesse già trasportata la sua abitazione in Asti, non si oppose a ciò che aveva la Commissione operato e pagò la sua quota di contributo, ben persuaso che questa sua

accondiscendenza non si sarebbe più richiesta nell'anno successivo. Ma s'ingannò in così credere, giacchè pel 1844 venne compreso fra i contribuenti di Moncalvo.

« Vari ricorsi vennero da lui presentati alla Commissione Israelitica del Monferrato stabilita nella città di Casale, da cui dipende quella particolare di Moncalvo, ed all'Intendente Generale della stessa città, nei quali ricorsi esponeva le ragioni per le quali credeva che non appartenendo più all'Università di Moncalvo, ma bensì a quella d'Asti, non potesse più obbligarsi a contribuire nelle spese, nel riparto delle quali era stato dalla detta Commissione particolare compreso.

« La Commissione Generale suddetta non deliberò sui detti ricorsi sino al 24 settembre 1844 e nell'atto di sua deliberazione di tal giorno osservò che « la auda di « chiara di traslocazione di domicilio, pas- « sata nanti la Civica Amministrazione di « Moncalvo, non era sufficiente per rico- « noscere reale il cambiamento di domi- « cilio, non potendo far constare di aver « contribuito nelle spese dell'Università « Generale Israelitica d'Asti, ed in quella « per l'Università Generale Israelitica del « Piemonte, tale essendo l'uso, che ces- « sando un individuo di far parte di una « Università ei fa parte necessariamente « di un'altra, e concorre nei pesi di « questa, ciò che non ebbe luogo nel « caso concreto ».

« Opinò conseguentemente che non potrebbe ravvisarsi stabilita la traslocazione allegata.

« L'Intendente Generale di Casale approvò questa deliberazione, e mandò con decreto 17 gennaio 1845 al L.... di far constare in modo legale della sua traslocazione di domicilio.

« Questa il ricorrente volle giustificare colla presentazione di vari certificati e specialmente di quello della Commissione particolare israelitica d'Asti in data del 28 gennaio 1845 nella quale quella Commissione riferì che sin dal mese di ottobre

(1) Parere dell'Avvocato Generale del Piemonte 21 gennaio 1841 e Decis. Min. conf. 25 gennaio stesso anno all'Intendente Generale di Torino.

1842 il signor L. e la sua famiglia avevano il reale domicilio nella stessa città.

« Avendo con ciò pienamente l'Ebreo L. esaurito l'unico incombenza che eragli stato prescritto col detto decreto dell'Intendente Generale 17 gennaio, sembravagli di non dover dubitare dell'esito favorevole della sua domanda; perciò sull'osservazione di nuovo fatta dalla Commissione Generale suddetta nella sua deliberazione del 5 febbraio che non si era dal ricorrente medesimo giustificato di aver contribuito nelle spese dell'Università particolare d'Asi, lo stesso Intendente Generale con altro suo decreto del 5 del detto mese di febbraio gli ordinò di pagare la quota impostagli, salvo che fosse in grado di provare di essere stato compreso fra i contribuenti del Piemonte e dell'Università Israelitica d'Asi.

« Il detto Ebreo L. ... credè poi per vari argomenti di dimostrare l'insussistenza dei provvedimenti che emanavano a suo riguardo per farlo concorrere nella detta spesa. Promossi pure dal Ministro dell'Interno una decisione a questo riguardo, ebbe esso ad osservare essere assai deboli le ragioni dell'Ebreo a fronte degli emanati provvedimenti per far inclinare a credere che il medesimo sia fondato nella sua domanda, giacchè dopo l'estensione accordata con Dispaccio Ministeriale del 1.^o gennaio 1853 all'Università generale del Monferrato dell'osservanza del Regolamento compilato da quella del Piemonte l'8 settembre 1855, non può il detto Ebreo ignorare che facendo parte la Commissione particolare di Moncalvo della prefata Università generale, resta compresa nella suddetta estensione d'osservanza di regolamento, e che in conseguenza del disposto dell'art. 6 del medesimo, egli trovasi in obbligo di continuare per un quinquennio successivo a soddisfare la sua quota d'imposta (1). »

« Questa stessa disposizione venne fatta esecutoria, anche per quella del Monferrato,

qualora non vi ostino le disposizioni accennate nell'art. 2 del Regolamento stesso, che ritengono obbligati gl'Israeliti, i quali non ostante l'effettuata loro traslocazione di domicilio, possiedono tuttavia nel distretto della detta Università fondi, negozi o rendite.

« Gl'Israeliti di quest'Università i quali hanno trasportato altrove il loro domicilio, ma possiedono ancor fondi producenti redditi in quel distretto israelitico, non possono essere esenti da detto contributo sino a che le disposizioni del citato art. 2 di Regolamento, le quali possano ravvisarsi come meno conciliabili, o forse contraddittorie con quelle portate dall'art. 8 del medesimo, non vengano dall'Autorità superiore variate o modificate, comechè di non facile precisa interpretazione, e sorgenti di non poche discussioni e lagnanze. »

279. « Il privilegio di poiorità ed anteriorità, di cui godono il Regio tributo e le imposte comunali non può essere esteso alle tasse annuali imposte a favore delle Università Israelitiche sui patrimoni degli individui componenti le Università medesime.

« Infatti trattandosi di privilegio, vuole il medesimo essere ristretto ai soli casi compresi espressamente nella legge.

« Inoltre il privilegio concesso per la riscossione delle contribuzioni comunali nasce dalla natura particolare di un tal peso inerente ai beni stessi, la qual ragione difficilmente potrebbe applicarsi alla tassa cui soggiacciono i vari individui delle Università anzidette e se tali tasse vogliono pure considerarsi come imposte sul fondo di negozio di ciascun individuo ogni ragione esige almeno che in questo non si comprendano le mercanzie già oppignorate a favore dei creditori del negoziante, ed in ogni caso sarebbe piuttosto da imputare agli Amministratori e deputati delle Università l'errore d'aver considerato come solvendo un individuo, il quale era in realtà oberato dai debiti (1).

(1) Dec. M'n. 9 settembre 1817.

(1) Decisione Ministeriale 17 dicembre 1855.

280. I Contabili delle Università Israelitiche vanno soggetti a quelle leggi cui gli altri Amministratori sono sottoposti, poichè l'identità di ragione ciò richiede.

281. Si chiede se un'Ebreo originario d'una città, e maritata in un'altra, rimasta vedova, vi ritenga tuttavia il domicilio legale acquistato col matrimonio.

« Questa questione può certamente presentarsi qualche dubbio, giacchè, sebbene il patrio Codice disponga all'art. 71 che la donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito, tranne il caso in cui ne sia legalmente separata, rimarrebbe tuttavia a definire se tanto nel caso espressamente contemplato della separazione, quanto in quello della vedovanza, possa bensì la donna scegliersi un domicilio a suo piacimento, ma sino a tale scelta, e senza che sia d'uopo di espressa dichiarazione, ritenga quello del defunto suo marito.

Malgrado però i motivi che possono esservi di dubitare su tal punto, e malgrado siasi anzi talora giudicato da alcuna delle Corti di Francia, giusta il disposto dell'articolo 108 del Codice ivi vigente, ed a cui è conforme il sovra citato articolo del Codice patrio per quanto concerne il caso attuale, che senza dichiarazione espressa, la vedova non conserva il domicilio acquistato col matrimonio, benchè di fatto dopo la vedovanza abbia continuato a dimorare nel luogo stesso in cui era domiciliata il marito, s' inclina piuttosto per l'opinione contraria professata d'altrove da chiari scrittori, parendo che il domicilio una volta acquistato debba dirsi ritenuto sino a tanto che siavi o espressamente, o tacitamente rifiutato (1).

282. Rispetto alla riscossione delle tasse ecco come decideva il Min. dell' Interno.

« Sebbene dopo il ritorno dei Reali di Savoia in Piemonte, e particolarmente coi decreti qui sovra accennati, gli Ebrei sieno stati posti sotto la direzione degli Inten-

denti per quanto concerne all'amministrazione delle università israelitiche, a vere che, prima del Governo francese dipendevano anche in tal parte dal Senato, che vi provvedeva per mezzo dei Giudici, non v'ha tuttavia alcun dubbio, che siffatte università non debbono riguardarsi decadute dal privilegio costantemente loro conservato di richiedere contro li debitori morosi, vale a dire, li contribuenti ebrei il mezzo esecutivo della compulsione militare.

« Che tale privilegio poi competeva loro realmente, lo addimostrano chiaramente le regole, o capitoli da osservarsi dall'università degli Ebrei concernenti l'esazione dei diritti dovuti dai particolari della medesima stati approvati il 9 aprile 1764, il 15 febbraio 1774, ed il 21 settembre 1785, particolarmente in quelli del 1764 ove all'articolo 1.^o si stabilisce che, in caso di renitenza di qualche particolare al pagamento, dovranno gli Amministratori mandare l'alloggio del soldato, il che prova, che volevasi accordare una compulsione militare.

« E la ragione di tali provvedimenti si appalesa ben fondata se si considera, che formando gli Ebrei una società straniera ammessa e tollerata nello Stato con certi privilegi, ossia diritti loro conceduti a titolo oneroso, dovette il Regio Governo concederle in particolare qualche suto per far eseguire le regole stabilite per essa, non avendo gli Ebrei per se stessi alcun mezzo di agire efficacemente.

« Epperò non si può prender norma da quanto è provveduto per ciò che concerne lo stato in generale, e le altre Corporazioni che trovansi in egual condizione, per dedurne conseguenze applicabili alle aumentovate università, ma bensì conviene attenersi per le medesime ai regolamenti affatto speciali che le riguardano.

« Vuolsi inoltre osservare che tolti ad esse li mezzi pronti e coercitivi d'incassare i tributi, ne rimane l'esistenza loro quasi distrutta. Non trovandosi in grado di compellere, come sempre usarono, li debitori parziali del tributo a pagarlo ai collettori

(1) V. Parere dell' Avv. Generale di Piemonte 4 giugno 1840 e Det. Min. conf. 6 stesso mese all' Intendente generale di Torino.

da essa deputati, mai potrebbero dar esecuzione agli ordini del Governo, che ad esse unicamente si rivolge quando le circostanze esigono il concorso degli Ebrei nel sopportare una qualche grovezza in sollievo dello Stato (1) ».

§ XVII. *Dei membri della università; elezione; cause di rifiuto; motivi di esclusione; nomina a chi spetti; anziano; rabbino; segretaria; esattore; usciere; università minori e loro attribuzioni; alcune osservazioni sull'organizzazione attuale della università israelitica.*

283. Le Commissioni Israelitiche di cui nel § XV instituite per provvedere alla

(1) Osservazioni del Ministero dell'Interno a quella delle Finanze in data del 9 ottobre 1857. Il detto Ministero delle Finanze convinto della necessità di provvedere perchè siano superate le difficoltà che incagliano la riscossione di siffatti ruoli, ma ponendo però mente agli inconvenienti che vi sarebbero nell'indurre a compirle Corporazioni l'impiego della forza pubblica, e per non arretrare agli Uffizii d'Intendenza verun sensibile disturbo oltre il consueto nel caso di dimanda di soldati per l'alloggio da parte degli esattori, divisi di consegnare lo scopo prefisso eseguendo a S. M. la proposta di specificamente autorizzare l'impiego della compulsione militare contro gli Ebrei debitori inscritti nel ruolo di carichi approvato dall'Intendente, ed affidato ad Esattori *manutentati*: stabilendo che per i ruoli egualmente come sopra approvati, e dei quali le università fossero per riservarsi la riscossione, incombe alle Amministrazioni israelitiche l'obbligo di rassegnare agli Uffizii d'Intendenza la lista dei debitori morosi contro i quali vogliono promuovere il militare alloggio; e sta impartito ai medesimi uffizii la facoltà di far compellere direttamente li debitori andati colli invio del soldato, senza parlo a disposizione degli Amministratori, o Perostini dell'università, e successivamente sulla presentazione di altra lista dei debitori compelliti o tuttora renitenti, possano gli uffizii suddetti commettere gli atti esecutivi al Comissario.

gestione degli affari di ciascuna Università sono composte di tredici membri se maggiori, di tre se minori.

I membri componenti le Commissioni sono nominati dall'Intendente fra i più distinti possidenti e negozianti, sopra una lista di tre candidati; la scelta dei candidati si fa a scrutinio segreto, e a pluralità di voti; quelli della Commissione generale sono nominati dall'Intendente generale del luogo ove risiede l'Università Maggiore. Restano in carica per anni cinque; sono indefinivamente rieleggibili.

Il più anziano dei membri delle congreghe ne è Presidente. Il Rabbino o Sotto Rabbino o chi ne fa le veci, assiste a tutte le congreghe al particolare che generali ed ha voto consultativo ed autorità di moderatore.

Ogni disparità d'opinione che insorga negli affari tra i membri della Commissione è definita per votazione segreta colla ballottazione, e quando tal mezzo non fosse sufficiente se ne riferisce all'Intendente e si aggiungono vi membri della Commissione altri membri supplementari. Se il Rabbino per qualunque siasi ragione non può far radunare la Commissione lo potrà l'Anziano o chi ne deve far le veci, pena una multa, arbitraria all'Intendente, se alcuno trasgredisce l'ordine. L'Anziano deve proporre i soggetti perchè l'Intendente uno ne scelga a tener le veci del Rabbino nelle congreghe.

Ogni lettera o piego diretto alle Commissioni sarà ritirato dal Segretario che lo trasmetterà all'Anziano od a chi ne fa le veci, e questi lettone il contenuto darà quelle disposizioni provvisoriale che sono di urgenza e lo rimetterà poscia al Segretario per presentarle alla Commissione per le opportune deliberazioni.

Queste Commissioni hanno un Segretario ed un Esattore, un Usciere con stipendio che si fissa dall'Università stessa; presso le Commissioni particolari l'ufficio di segretario è esercitato dal più giovane dei membri o vero dal Sotto Rabbino, se pur

non si crede meglio nominare un Segretario, e nei luoghi ove risiede l'Università maggiore, il Segretario dell'Università maggiore lo è pure della minore.

Il Segretario tiene i registri e stendo gli ordinati, custodisce le carte della Commissione; l'Esattore compila i ruoli dei contribuenti, procura l'esazione delle somme anche colla compulsione; paga i mandati emessi dalla Commissione i quali debbono essere rivestiti della firma dell'Anziano e del Segretario, tien conto dell'entrata e dell'uscita, presta quella cauzione che meglio pare all'università (in Torino è il 4.^o del *maximum* delle entrate) e dà conto nel mese di gennaio di ciascun anno della sua gestione.

L'usciero ha cura del locale delle riunioni, pubblica gli ordini, avvisa i membri dell'università delle Congreghe, porta i biglietti di pagamento dei carichi, di compulsione, ecc.

284. La Commissione speciale israelitica del Piemonte supplicava l'Intendente Generale di Torino col convocato del 28 dicembre 1857 affinché promuovesse le superiori disposizioni atte a prevenire il dannoso abuso di non accettarsi dagli Ebrei che vengono designati, le cariche di membri della stessa Commissione, o delle Amministrazioni provinciali, e proponeva che coloro che si sarebbero recusati senza legittimo impedimento fossero sottoposti ad una multa.

«Giusta parve la cosa e necessaria per ovviare all'impossibilità in cui cadrebbero gli Ebrei di avere chi amministri gli affari loro comuni, e rappresenti a seconda dei provvedimenti governativi la loro società.

«Riconosciuta questa società nello Stato e presa sotto speciale tutela, debbe al pari d'ogni altra essere munita dei mezzi, che indispensabili restano alla sua conservazione e prosperità, sia avuto riguardo al di lei proprio interesse, che a quello dello Stato stesso, ove è suddita (1), e verso il quale

trovasi alligata da peculiari obbligazioni, che giova possa esattamente adempire.

«Il metodo poi proposto è conforme a quanto dispongono i Regolamenti per le comunità e città; e se non saprebbesi trovare un ordine preciso relativo all'università degli Ebrei del Piemonte si scorge però dalle regole e capitoli concernenti gli Ebrei di Nizza dell'8 maggio 1781 e 7 aprile 1785 stati approvati dal Senato (1) che appunto per rifiuto senza legittima causa delle cariche ivi mentovate, venne fissata una adeguata multa.

«La sola difficoltà potrebbe consistere intorno al modo col quale debba l'imposizione della multa essere autorizzata.

«Pare che in proposito si possa pur anche prendere per norma quanto si è praticato prima della nuova sovrintendenza introdotta sull'amministrazione dell'università degli Ebrei, e che perciò se allora il Senato, al quale andava la medesima precipuamente soggetta, approvava pure le penali proposte, debbano in ora queste approvarsi dall'Intendente Generale prementovato, il quale manda prima alla Commissione israelitica di proporre con nuovo ordinato i casi nei quali debbano essere le multe pagate, e la rispettiva somma per ciascuna di esse che crederebbe adatta, e poscia bilanciata la proposizione, la appravi con quelle modificazioni che giudicherà più appropriate al caso (2).

285. L'organizzazione attuale delle università israelitiche presenta molti inconvenienti; senza parlare del modo per cui le tasse si riscuotono, i lettori parecchi ne avranno avvertiti: il massimo è a nostro credere la

riconoscere essere l'Università israelitica suddita quasi vassalla dello Stato — così era nei tempi antichi; ora non può esser più dappochiè non rappresenta più la Corporazione.

(1) Dubou, Racc. II, pag. 673.

(2) V. Parere dell'Avv. Generale di Piemonte 15 gennaio 1858 e Dec. Min. conf. 17 stesso mese all'Intendente Generale di Torino.

(1) Accettiamo questa conseguenza senza tuttavia

manca assoluta di centralizzazione, donde nasce negli affari un disordine per cui si rendono vieppiù difficili ed intricati.

Nello Stato sardo cinque, come dicemmo, sono le università, ciascuna suprema e libera affatto dalle altre, senz'altro vincolo che le unisca se non quello della Regia Segreteria degli Affari interni, senza che vi sia una generale amministrazione la quale ai loro bisogni generali provveda e per quelli ove d'uopo ricorra.

Ora è questa Superiore Azienda israelitica che a noi parrebbe doversi istituire, la quale ai generali interessi provvedesse; per tal ragione l'organizzazione israelitica meglio alla generale organizzazione consuonerebbe.

Ove questa fosse composta di un numero di Israeliti non secondo le università, ma secondo la popolazione, le spese e le tasse meglio potrebbero ripartirsi, senza che fra gli Ebrei vi fosse una sproporzione troppo più grave che a prima giunta non sembri, e gli interessi vicinieggi potrebbero tutelarsi.

A questa dovrebbero essere dipendenti altre minori Aziende che procurassero l'eseguimento dei Decreti Ministeriali e di quelli della Superiore Azienda.

Il giudicarne a chi spetta: noi l'abbiamo proposto.

Quando i tempi sieno maturi e l'emancipazione degli Israeliti sia necessaria, potrebbe reggere tuttavia, a nostro credere, questo sistema, come quello che era già in vigore in Francia, e tuttavia si osserva in parecchi paesi dell'Allemagna ed in qualche parte d'Italia; il quale riposa sulla necessità dell'influenza amministrativa nelle cose che il culto riguardano e gli altri interessi sociali, e sull'indipendenza degli Israeliti negli affari particolari ed interni.

Speriamo questo giorno non lontano — ne abbiamo salutata l'aurora il 30 ottobre — il messaggio presta rifugio!

Intanto questa dell'organamento delle università israelitiche sia uno dei temi che

nelle attuali circostanze faccia l'oggetto dello studio di quanti alle scienze sociali attendono ed amano il progresso della civiltà.

§ XVIII. *Delle Opere pie israelitiche; pauperismo; legislazione di Mosè; sussidii degli Israeliti; Livorno; Posen.*

280. Maravigliosa era la legislazione mosaica in quella parte che concerne il pauperismo, ma tale che forse non può venire imitata da alcun popolo nelle presenti circostanze.

« Colla carità raccomandata, coll'amore di famiglia e di tribù ribadito per tante guise che ancora non languisce nei dispersi avanzi di quella nazione, difficilmente uno poteva cadere in miseria, massime atteso il semplice vivere d'allora. Pure se alcuno fosse ridotto a vendere od ipotecare il fondo avito, alla ricorrenza del giubileo ogni cinquant'anni rientrava nel libero possesso della porzione paterna; ogni sette anni poi l'Israelita schiavo tornava in libertà. Quindi se anche un uomo veniva meno, si reggevano però le famiglie, ed alle famiglie appunto debbono alzare le mire i legislatori: e la mendicizia era tolta togliendo il cumulo delle lunghe ricchezze (1) ».

Queste leggi d'amore vivono ancora nella tradizione e nei costumi dei nostri Ebrei: il bisogno e l'isolamento li stringono fra loro, sicché un Ebreo non è mai costretto a mendicare da un straniero il tozzo del dolore (2) ».

La loro attività commerciale, la loro previdenza, l'operosità loro dopo una vita laboriosa e spesso travagliata lasciano la spe-

(1) Cantù, Stor. Univ., Epoca II. — Il Salvador nelle *Institutions de Moïse* parla a lungo della Economia politica di Mosè, e perciò del pauperismo e dei mezzi di prevenirlo giusta quella legislazione. — Così pure Chambrant nell'Opera *De Paupérisme*.

(2) Cantù, Stor. Univ., Epoca XI.

anza del riposo e d'una vecchiezza non ingrata fra i conforti della famiglia.

Ma se nella miseria sventuratamente cade un Israelita, el tosto trova soccorrevoli i suoi correligionarii. Provide istituzioni ne tutelano i giorni, e nella sventura il ricco lo conforta colla speranza e coll'elemosina.

In quei paesi, in cui dalle leggi non venne interdetto ai Cristiani di amare questi fratelli, la carità cittadina s'adaprò a fondare Istituti in cui ed i poveri Israeliti venissero soccorsi ed il soccorso tornasse giovevole ad essi ed alla patria. Così a Posen una società di capitalisti ebrei e cristiani proponevasi di fondar colonie per i poveri che seguono il culto mosaico, le quali dissodino gl'incolti terreni di quel Ducato (1).

287. Ogni università israelitica ha un'Opera pia di beneficenza destinata a soccorrere i poveri; e modello quella di Livorno, della quale, come quella che provvede all'universalità dei bisogni della popolazione, e come esempio non indegno di venire imitato, torna opportuno il far qui un breve cenno.

Or tale è, dicemmo, l'ordinamento dell'Opera israelitica di beneficenza a Livorno, che all'universalità dei bisogni di quel popolo si provvede, conciossiachè essa si faccia compagna e soccorritrice dell'uomo dalla culla alla tomba, ricevendo i bimbi negli asili per l'infanzia, accogliendoli poscia nelle scuole elementari ai maschili e femminili, incoraggiando gli allievi all'esercizio delle arti e dei mestieri mercè di pensioni e di premi ai più distinti, al maestro che li avviasse per questa carriera dando uno stipendio, zitelle che povere sieno ed oneste soccorrendo perchè si possano accasare, le vedove accomodando di lavoro e di onesti

sussidii, fornendo gli ammalati d'ogni soccorso, e provvedendo gli estinti di decenti sepolture: per tal modo educa tutti al lavoro ed al bene, e risolve il grande problema di far la carità senza crescere all'ignoranza ed all'ignavia in quel modo che torni più durevole e che più buoni frutti apporti.

288. Per alleviare i poveri vengono nei Regii Stati in soccorso le università stesse, non partecipando gl'Israeliti in nessuna parte ai beneficii delle Opere pie, o Corporazioni di carità cristiana (1).

A tal effetto in ogni bilancio delle università minori viene stanziato annualmente un articolo di spesa proporzionale ai bisogni d'ogni genere de' poveri del luogo. Oltretutto esistono in ogni università bene organizzata Confraternite di misericordia aventi i loro particolari statuti ed incarichi, fra cui quello di provvedere gli ammalati della medica assistenza, di medicinali e di sussidii pecuniari a norma del bisogno.

Questi stabilimenti più in alcune Corporazioni si confondono colle attribuzioni delle Amministrazioni israelitiche, ed in alcune altre hanno direzioni speciali ed indipendenti.

In Torino però sino dal 1812 esiste un Comitato israelitico di beneficenza pubblica, riconosciuto dalle Autorità governative, composto di cinque membri col Rabbino Maggiore, con un Segretario, un tesoriere e due comessari.

Il Ministero dell'Interno per Dispaccio del 13 maggio 1857 diretto all'Intendente Generale di Torino ha approvato il progetto di regolamento proposto dalla Commissione speciale israelitica del Piemonte

(1) Il De-Bail già per noi più volte citato proponeva di fondare colonie a villaggi come quelli della Danimarca, e ciò per ammaestrare gli Ebrei promovendone l'educazione e dirigendoli alla coltura dei campi: tale scopo, soggiunge, potrebbe ottenersi coll'imporre una tassa ai più ricchi Ebrei. *Etat ec.*, pag. 192. E Cambini li espingeva dall'agricoltura.

(1) V. tuttavia i num. 251 e 252. — A partecipare delle limosine che la carità cittadina elargiva ai poveri Torinesi in questi fasti giorni (novembre 1847) vennero ammessi i Valdesi e gli Ebrei: tant'è che il pensiero della tolleranza e dell'emancipazione informa ogni mente ed è speranza universale che il voto del popolo ed i costumi hanno superato il Legislatore.

per le assistenze corporali e spirituali da prestarsi agli ammalati ebrei dell'università israelitica di Torino.

Quest'Amministrazione è una delegazione dell'intero corpo della Commissione da cui dipende, ma ha li suoi regolamenti ed attribuzioni speciali, ed ha inoltre la immediata direzione e vigilanza su qualunque confraternita già esistente, o che potrebbe stabilire tendente ad ufficii di carità e misericordia.

A questo proposito giova osservare che gl'Istituti di carità e beneficenza israelitici non sono punto compresi fra quelli che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Regio Editto del 24 dicembre 1856. Essi sono tuttora amministrati e diretti nello stesso modo e secondo le regole che particolarmente li riguardano, e che furono sin qui praticate (1).

Il seguente quadro offre il riassunto dei proventi delle Opere pie israelitiche dei redditi e destinazioni loro come altresì dei principali uffizii che le riguardano.

Redditi. 1.^o Dotazione annua contemplata nel bilancio dell'università minore di Torino.

2.^o Prodotto delle oblazioni ed offerte d'ogni specie negli oratorii sacri di questa Corporazione,

3.^o Prodotto delle collezioni tanto nei detti oratorii che nelle case particolari;

4.^o Legati pii perpetui spettanti alla soppressa Compagnia della Misericordia tanto esistenti, quanto quelli che potrebbero legarsi in avvenire;

5.^o Diritto fisso per le sepolture;

6.^o Utili provenienti dalla economia sulla provvista degli oggetti riflettenti il culto, come sarebbe la confezione, delle azzime pasquali e simili.

Destinazione dei redditi. 1.^o Sussidio settimanale in numerario a tutte le famiglie povere, tanto palesi che vereconde;

2.^o Incoraggiamento ai figli poveri apprendenti arti e mestieri;

3.^o Amministrazione del pane azzimo a tutti i poveri israeliti;

A ciò si sopprime coi redditi di cui nel primo articolo cioè colla dotazione accennata dell'università minore di Torino.

4.^o Soccorsi straordinarii indeterminati tanto in numerario che in natura, ai poveri non infermi, ma meritevoli per imperiosa necessità di tali sussidii;

5.^o Soccorsi regolari in numerario a tutti i poveri all'evenienza di tutte le solenni festività ebraiche, oltre l'ebdomadario sussidio;

6.^o Soccorso indeterminato in caso di malattia, oltre l'assistenza del Medico, Chirurgo od Ostetrico e di medicinali e di lingerie occorrenti;

7.^o Spese mortuarie per la sepoltura dei poveri;

8.^o Viatico a poveri passeggeri correzionarii, oltre l'alloggio, gli alimenti e la vettura, qualora l'età od altri particolari riguardi del forestiere l'esigano.

In quest'articolo si comprende altresì l'oblazione della beneficenza a favore dei poveri di Terra Santa, oltre il prodotto delle loro bussole infisse in ogni oratorio.

9.^o Stipendi al Medico, Chirurgo, Ostetrico, importo di medicinali, e stipendi del segretario dei commesi ed ogni altra spesa d'uffizio.

Agli articoli 4 e 8 si supplisce cogli altri redditi suindicati.

Collezioni ordinarie e distribuzioni. In ogni venerdì ed in ogni vigilia di festa si fa una collezione generale in ogni bottega e casa degli Israeliti di pane e danaro, ed una seconda ma soltanto di danaro nelle domeniche. Il pane si distribuisce regolarmente ai poveri la sera stessa della seguente collezione. Tutti gli individui della Corporazione dall'età d'anni diciotto sino ai sessanta compiuti sono tenuti di fare per turno di ruolo la detta collezione. Quest'obbligo è rigorosamente

(1) Dec. Min. 13 febbraio 1837.

personale: chi si rifiuta senza legittimo impedimento deve pagare una multa di franchi cinque alla cassa di beneficenza.

Legati pii perpetui aventi speciali destinazioni. Benchè questi non figurino nè nei redditi, nè nei carichi di beneficenza, siccome sono a favore dei poveri ed il Comitato ed il Rabbino Maggiore *pro-tempore* son chiamati alla esenzione loro, così ragion vuole che se ne faccia parola; essi dividonsi in categorie.

Categoria 1.a Recite religiose. Consistono queste in fondazioni testamentarie per recite religiose della Sacra Bibbia o semplicemente di salmi che si eseguiscano da dieci ed ora da quindici individui poveri aventi la capacità necessaria e congregati in luogo apposito, ovvero nell'oratorio e si scelgono secondo la mente e la volontà dell'istitutore, ora fra i poveri parenti del medesimo, ed ora indistintamente fra la classe dei bisognosi. Di queste recite sacre in suffragio dell'anima del pio fondatore altre sono giornaliere, altre ogni capo di mese, altre in un periodo di giorni fissi, altre finalmente anniversary.

Categoria 2.a Legati pii. La distribuzione de' redditi di certi legati pii a favore de' poveri si opera convertendoli in generi commestibili o combustibili, od in vesti secondo la mente e la volontà dei fondatori. Ve ne sono di quelli a cui hanno diritto tutti indistintamente i poveri, altri sono limitati a' parenti del testatore, altri a favore delle povere figlie in occasione di matrimonio, ed anche fra queste ora soltanto le parenti, ed ora anche le non parenti; altri finalmente sono limitati ad una classe speciale di poveri, come alcuni legati del Collegio Colonna e Fenzi ristretti a' soli allievi poveri del medesimo.

Categoria 3.a Oblazioni dei particolari. Siccome a mente degli statuti non è permesso ad un particolare di fare con pubblicità distribuzioni generali di elemosine, così i benefattori inviano all'ufficio del Comitato le loro oblazioni volontarie, od in numerario od in natura, ed il Comitato

s'incarica della puntuale distribuzione della loro carità, secondo la volontà degli offerenti (1).

289. La Commissione speciale israelitica del Piemonte mossa dal ragguardevole numero d'israeliti bisognosi collettanti, e ad essa ricorrenti per sussidio, che transitano in questi Regii Stati, e dall'esiguità dei mezzi pecuniarj che ritiene destinati alla beneficenza, con deliberazione del 4 gennaio 1842 avvisò di porvi riparo mercè le determinazioni in essa contenute.

L'Intendente Generale di Torino pregato dall'anzidetta Commissione a convalidare di sua sanzione le prese determinazioni, ne riferì al Ministero dell'interno sottoponendogli i seguenti riflessi intorno ad un articolo che in quella legge volevasi inserire.

«Giusta in massima ravvisare egli la presa determinazione, perchè tendente all'economia dei fondi di beneficenza dell'università israelitica, ma lesiva della libertà individuale e del diritto delle genti gli parvero quelle disposizioni ivi scritte: *Non sarà d'or innanzi tollerato nessun viandante estero. Non sarà permessa la circolazione nemmeno ai Missionarj di Terra Santa. È proibita la circolazione ad altri inviati straordinarj. Sarà tollerata la sola circolazione dei poveri israeliti dello Stato.*

«Ogni Israelita è suddito d'una Potenza, e se costui viaggia munito di carte regolari del suo Governo, la previdenza d'economia di sussidj non dà il diritto di proibirgli la circolazione in questi Regii Stati; potrà cotui collettare? il Regio Governo potrà non permetterglielo, prendendo in considerazione le istanze della Commissione; aserà egli questuare? e le vigenti leggi sugli accattoni gli saranno applicate».

Il predetto Intendente Generale fu d'avviso doversi limitare il suo ufficio a notificare alla precipitata Commissione:

(1) Queste e molte altre notizie ci vennero date dal signor Tullio Cantoni Rabbino Maggiore dell'Università Israelitica Torinese, personaggio in cui la bontà del cuore s'uguaglia le elevate nati della mente.

1.^a Nulla ostare a che essa dirami circolari alle Amministrazioni israelitiche, onde diffidate che per mancanza di mezzi pecuniari di beneficenza non potrà essa d'ordinanzi accordare sussidii a viaggiatori israeliti bisognosi, i quali venendo a circolare in questi Regii Stati anderebbero soggetti a tutto il rigore delle vigenti leggi sugli accattoni e sui vagabondi.

2.^a Facoltativo alla medesima di ricorrere alle Regie Autorità onde invocare la rigorosa osservanza dei Regolamenti di Polizia ne' casi generali e speciali che potranno presentarsi (1).

§ XIX. *Dei collegi, dei consigli d'istruzione, competenze dell'amministrazione.*

290. Mancanza d'unità di direzione e di norme si può rimproverare a nostra avviso ai Collegi Israeliti; mancanza cui non si potrà mai ovviare fino a che gli Ebrei non vengano ammessi alle pubbliche scuole concedendo l'istruzione e l'educazione che in esse riceverebbero, coll'esercizio e coi dettami della loro religione - il che non solo è eseguibile, ma nutriamo speranza che vicino sia il giorno in cui sarà eseguito, ed i figli nati della stessa patria insieme raccolti riceveranno dai Maestri del Governo preposti lo stesso indirizzo dell'affetto e del pensiero.

Allora potrà stabilirsi in questi paesi un Collegio rabbinico come ha la Lombardia.

291. Intanto ragioniamo dei Collegi israelitici destinati all'educazione elementare e secondaria dei giovani Moseiti.

Collegio Talmud Torà. Porta questo collegio il nome di due benemeriti fondatori Emanuel Colonna e Samuel Vita Fonzi

(1) Il Min. dell'Interno per lettera del 15 febbraio 1842 diretta all'Intendente Generale di Torino approvò pienamente il suo avviso in ciò che si doveva rispondere alla Commissione Generale israelitica relativamente agli Ebrei bisognosi circolanti nei Regii Stati.

entrambi di Torino, il primo morto nel 1755, il secondo nel 1796, che lasciarono tutte le loro sostanze a favore de' poveri Ebrei di questa capitale, la maggior parte per l'eruzione di scuole pubbliche per la istruzione dei giovani appartenenti alle famiglie povere, e l'altra parte a destinazioni d'opere annuali di varie specie tutte caritatevoli, a sollievo sempre della classe indigente.

Nel 1825 fu organizzato per la prima volta il collegio e nel 1825 fu nuovamente costituito.

Esso è presieduto da un Comitato di pubblica istruzione composto di cinque membri, un tesoriere, un segretario ed un usciere. Il Rabbino Maggiore ne è ispettore in capo. Tutti i fanciulli aventi l'età d'anni sei compiuti vi sono ammessi: i poveri gratuitamente, i ricchi mediante il pagamento nella cassa del collegio di una modesta tassa mensile. L'insegnamento è uniforme per tutti. Sei maestri ed un coadiutore sono preposti all'istruzione che si divide in due rami principali, ebraico ed italiano, scompartito ogni ramo in tre classi di corso biennale.

In quanto all'insegnamento ebraico consiste nella grammatica e filologia, nell'esegesi dei libri biblici, nella teologia dogmatica e morale, nella storia israelitica. Il ramo italiano comprende grammatica e filologia, aritmetica e geografia (1). Ogni semestre si danno gli esami ed al termine di ogni anno scolastico si distribuiscono i premii agli allievi più meritevoli e si stampa l'elenco de' premiati. Ai poveri oltre la gratuita somministrazione dei libri di testo e di ogni altra cosa occorrente allo studio si danno altresì speciali incoraggiamenti, e nella percezione de' legati più del collegio o di altre opere si preferiscono le famiglie degli allievi che più si distinsero.

Il numero medio degli allievi è di cinquantacinque o sessanta per ogni anno, ed usciti dalle scuole si danno comunemente al commercio, alle arti ed ai mestieri,

(1) Epperchè non la storia italiana?

essendo loro chiusa ogni altra via (1). Per preparare l'ingresso dei fanciulli nel collegio la stessa Opera pia Colonna e Fenzi unitamente alla beneficenza pubblica mantiene le scuole primordiali per gli infanti sinchè abbiano l'età voluta dal Regolamento, e sieno capaci d'entrare nelle scuole del collegio (2).

Collegio Foa di Vercelli. Elia Emanuel Foa di Vercelli morto nel 1798 legava tutte le sue sostanze a pro dei poveri della Corporazione israelitica di Vercelli. Ordinava l'uso che doveva farsi dei redditi delle sue sostanze, ma particolarmente prescriveva l'erezione d'un collegio per l'istruzione della gioventù israelitica nelle lingue e letteratura ebraica ed italiana, ed effettivamente si apriva questo scolastico stabilimento nel 1829.

Si ammettono i fanciulli dall'età degli anni nove sino ai diciotto. Sono accolti gratuitamente:

1.° I figli di genitori poveri purchè nativi ed aggregati all'università israelitica di Vercelli.

2.° I poveri d'altre università, semprechè sieno parenti del testatore o della sua moglie sino al grado decimo inclusivo.

La categoria de' poveri si distingue poi in due classi; di quelli cioè che ricevono soltanto l'istruzione gratuitamente, e di quelli che inoltre godono del beneficio di una pensione, la quale per i poveri non parenti del fondatore è di franchi 185 annui, pei congiunti di 220. Il numero delle

piazze non è determinato; ma sta in ragione del reddito dell'Opera pia stessa. Sono anche membri gli allievi di famiglie agiate di qualunque paese sieno, mediante però il pagamento di una tassa, la quale per due terzi deve dividersi in massa fra i maestri, e per un terzo versarsi nella cassa del collegio.

L'Amministrazione israelitica ed il Rabbino *pro-tempore* di Vercelli ed un Consiglio d'amministrazione son chiamati alla direzione del collegio ed a vegliare all'osservanza dei suoi Statuti.

L'istruzione è divisa in due rami principali, ebraico ed italiano: tre classi comprende sì l'uno che l'altro; tre i maestri effettivi ed uno sovranumerario per supplire in caso di legittimo impedimento i primi.

In ogni anno sul finire del mese ebraico Kyar (maggio) si danno gli esami generali a tutta la scolaresca e successivamente la solenne distribuzione dei premi ai più meritevoli.

Collegio Levi in Acqui. Samuel Levi deceduto nel 1857 ordinava la erezione d'una scuola a profitto de' poveri ebrei maschi dell'università d'Acqui, senza che possa mai essere trasportata altrove.

L'insegnamento è conforme a quello dato nei mentovati collegi se non che tre soltanto sono i maestri che disimpegnano alternativamente le classi ebraiche ed italiane. Un fondo d'incoraggiamento è destinato per gli allievi più meritevoli. Il numero medio degli scolari tutti poveri è di venti.

(1) V. tuttavia quanto abbiamo detto al num. 140 e seg.

(2) Ne pare che si possa scorgere in queste scuole primordiali un asilo infantile; perchè non estendere i benefici di quest'istituzione o fondare un asilo propriamente? Crediamo questo voto verrà presto esaudito che i bisogni della civiltà e della causa israelitica lo domandano; si possono sterpare più agevolmente i pregiudizii dalle tenere menti e meglio si educa a quella dignità che sola li può rendere degni dell'emancipazione.

§ XX. *Della giurisdizione; dei Magistrati; Conservatori; Protettori; maestro ecc.; Regie Costituzioni; competenza del Senato sugli Ebrei per cose concernenti l'ordine pubblico; competenza del foro ecclesiastico per la causa indicata dall'istruzione pontificia di Benedetto XIV; giurisdizione vescovile per l'inventario*

dei beni spettanti ai neofiti; competenza degli uffiziali dell'ordine amministrativo; competenza dei Consigli d'Intendenza.

292. Stranieri e formanti Corporazione giusta le idee dei tempi andati dovevano gli Ebrei andare a propria e particolare giurisdizione soggetti. Tale difatti era l'ordinamento dell'antica società, e lo ravvisiamo in Roma in cui un Pretore speciale era stabilito per amministrare la giustizia fra gli stranieri. Ogni Corporazione inoltre come aveva suoi particolari reggitori così aveva Giudici propri i quali delle controversie decidevano che fossero per intorgere fra quelli che la componevano o tra estranei e quelli che ne facevano parte (1). Ove noi volessimo addurre a prova di ciò esempi molti non ne verrebbero meno: basti per tutti quello della giurisdizione eccezionale delle Curie Vescovili.

Era pertanto in armonia colle idee invalse che gli Ebrei avessero ed Amministratori e Giudici proprii.

E tanto avveniva in ogni paese in cui fossero accolti; così in Francia eranvi i *Messiri* dei Giudici che la giustizia amministravano e le cose della Corporazione reggevano. I quali *Messiri* creati, dice il signor

(1) Leggessi tuttavia nella l. 15, *Cod. de Jud. et Contic.* - *Si quis inter Christianos et Judaeos sit contentio non a Senioribus Judaeorum sed ab ordinariis iudicibus dirimatur.* Lo stesso diritto stabilivasi dal Re Amedeo con decreto 17 luglio 1450 in cui si legge: « *Ut autem dicti Judaei patriam nostram habitantes, et habitaturi vivant sicut et ceteri subditi sub iustitie disciplina, et Statutorum nostrorum observantia, statuimus quod Antecessores praedicti Judaei civiliter et criminaliter subiciantur foro districtus et jurisdictioni iudicum ordinariarum temporarium locorum patriae nostrae, in quibus fuerint et forebunt sui domicilia, aut contrahent, seu delinquent, vel quasi, iuxta iuris communis dispositionem, et nostrorum statutorum decretis.* »

Blanqui (1), nel 828 parve talvolta che fossero per divenir veri *mandarini*, giacchè risiedevano alla Corte ed erano Consiglieri intimi del Re; i Principi ed i grandi ne richiedevano la protezione.

A Livorno similmente i Massari Ebrei che erano all'amministrazione delle cose israelitiche preposti, erano i Magistrati cui dovevano ricorrere nelle loro contestazioni (2). Lo stesso ufficio esercitavano a Genova i *Protettori* i quali erano dal Senato nominati (3) a vece che in quella prima città non erano dal Principe scelti; doveasi tuttavia ricorrere al Principe per appello dalle sentenze che i massari avessero pronunziate.

293. Noi troviamo cenno nelle patrie leggi del Conservatore in un decreto di Emanuel Filiberto add 10 giugno 1561, in cui tal carica erigeva ricomponendo lo Stato, che colla sua prudenza e col suo valore aveva saputo ritogliere dalle mani degli stranieri (4).

Non solo aveva funzioni giudiziarie, ma venne investito altresì di funzioni amministrative e presiedeva il Consiglio della Corporazione.

Il Conservatore era nominato dal Re fra una terna di Senatori scelti dall'Università israelitica - durava in carica per un triennio. Ogni Conservatore poteva nominarsi alcuni Vice-Conservatori; giudicava di tutte le cause attive e passive, civili e criminali e di qualunque specie; dalle sue decisioni si dava l'appello al Senato (5).

294. Col § 1, cap. 13, lib. 1 delle RR. CC. questa eccezionale giurisdizione venne abolita, per modo che ora vanno soggetti al Foro comune.

Tuttavia potrà parer dubbio se debbano i Tribunali ecclesiastici conoscere di quei

(1) Blanqui, *Hist. de l'Econ. polit.* tom. 1, pag. 107.

(2) Forti, *Ist. civ.*, t. 2, pag. 90.

(3) Statuto genovese, art. 17 e 28.

(4) Sclopis, nell'opera sulla *Legislazione del Piemonte* parla del Conservatore.

(5) Daloz, *Racc.* t. 2, pag. 287, 292, 503, 505.

delitti che sono di competenza della Curia, ogni qual volta sieno commessi da un Ebreo.

Crediamo la cognizione di questi debba appartenere ai Tribunali Laici sì perchè prima delle Regie Costituzioni al Conservatore era riservata, sì perchè il Tribunale Ecclesiastico non può avere giurisdizione sulle persone che l'autorità religiosa non riconoscano. E tale è l'opinione di alcuni scrittori anche di quei paesi in cui il Concilio di Trento è accettato come legge (1).

Per modo che la Podestà ecclesiastica non ha a nostro avviso altra influenza sugli Ebrei che nel caso di cui nel § 4, cap. 11, tit. 8, lib. 1 delle Regie Costituzioni.

Dichiarati sudditi non possono andare ad altre leggi soggetti che a quelle generali, nè ad altri Magistrati che a quelli dalle pubbliche autorità stabiliti.

Perciò quella giurisdizione che dapprima sovra di essi esercitavano i Rabbini cessò.

Cessata parimente è la giurisdizione degli arbitri che in qualche università del Piemonte gli Ebrei si eleggevano perchè decidessero nelle loro controversie secondo le leggi ebraiche, essendo tale giurisdizione incompatibile col sistema attuale (2).

204. Gli Uffiziali dell'ordine amministrativo decidono delle questioni tra i privati e l'università; a tale riguardo ci conviene sapere, se al Consiglio d'Intendenza ovvero all'Intendente compete la decisione degli affari amministrativi che prima erano di cognizione semplicemente dell'Intendente e che poscia per le RR. PP. 31 dicembre 1842 venne attribuita ai Consigli d'Intendenza.

Sta per la negativa: 1.^a Che la legge non fa punto menzione delle università israelitiche; 2.^a Che la natura eccezionale della legge citata del 1842 non permette che si comprendano anche le università; 3.^a Che il potere conferito all'Intendente sulle università israelitiche viene in virtù d'una

total delegazione della quale non può intendersi la revoca se non per legge contraria.

A queste ragioni sembra che si possano sostanzialmente ridurre gli argomenti di quelli che all'Intendente Generale soltanto credono riservata la cognizione degli affari ch'essi prima avevano e che poscia si diede ai Consigli intendenziali.

La contraria opinione ci sembra più conforme ai principii; perchè sebbene la legge organica dei Consigli d'Intendenza non faccia parola delle università israelitiche, queste sono necessariamente comprese nel circolo delle attribuzioni dei Consigli Intendenziali come quelli che sono giudici di qualsivoglia controversia concernente l'amministrazione o succedettero agli Intendenti stessi in queste attribuzioni, per modo che all'Intendente è riservata l'esecuzione della legge, non però l'interpretazione. Nè la legge intorno alla quale ragioniamo è legge eccezionale; è legge speciale sì, ma il Consiglio d'Intendenza è Tribunale ordinario per le materie amministrative tutte, per i Corpi morali tutti meno quelli che sono eccettuati; ed il potere dell'Intendente sull'università viene dalla natura stessa delle sue attribuzioni, non già da alcuna delegazione, come quello che è incaricato di vegliare sugli interessi dei Corpi. Or quella legge che creò Tribunali per i Corpi amministrati perchè non avra ad estendersi sopra queste università che di Corpi morali hanno la natura?

205. Chi decide nelle quistioni tra i Rabbini e le Università? l'Uffizio dell'Avv. Fiscale Generale presso il Senato di Nizza opinava tali controversie essere di competenza del Senato (1), e ciò perchè questo Magistrato è specialmente incaricato di vegliare all'osservanza dei Regolamenti delle Università (2). A noi pare che altrimenti si debba decidere; poichè i provvedimenti citati appar-

(1) Forlì, Ist. I., vol. 2.

(2) Duboin, *Itac.*, t. II, pag. 524, 553, 570, 577, 579.

(1) Parere dell'Avv. Generale di Nizza sul ricorso Pontremoli 16 febbraio 1849.

(2) Duboin, t. 2, p. 617, 640, 648, 648, 675.

tengono ad un tempo in cui le Università erano pareggiate ai municipii e rotta l'autonomia loro si reggevano con proprii e particolari statuti per poco dipendenti dall'autorità amministrativa; la quale cosa ora essendo cessata (1) ne segue che le controversie tra i Rabbini e le Università sono di competenza dei Tribunali amministrativi come quelle che insorgono tra i municipii e coloro che sono ai loro stipendii (2). L'interpretazione degli Statuti agli stessi Tribunali è a nostro credere devoluta per le medesime ragioni; un'eccezione tuttavia vuol farsi a quanto siam venuti dicendo e sta nel caso in cui si trattasse di cose al culto concernenti od altri diritti colla legge fondamentale connessi, nel qual caso il Senato è giudice competente.

§ XXI. *Del giuramento; del diritto di far testimonianza, e dei libri mercantili; può essere ammesso un Ebreo a giurare e quando; Marquardi; Sessa; l'autore della Pratica Legale; giuramento solenne more iudaico; legislazione fiutcese; diritto di far testimonianza; leggi romane; Sessa; convertiti; statuto ligure; libri; Regie Costituzioni; dell'osservanza del sabbato negli atti giudiziarii e stragiudiziali.*

296. La prima quistione che si presenta è quella di sapere se gli Ebrei possano essere ammessi a prestar giuramento: Sessa il quale propone siffatto dubbio seguendo le tracce del Sola e del Menocchio si dichiara per la negativa, salvo che si tratti di causa tra Ebreo ed Ebreo o che nella causa tra l'Ebreo ed il Cristiano militi in favor del Giudeo una prova picciola senipiena. Ma tale decisione è confutata e dalla pratica forense e dalla giustizia. I tempi passarono in cui il Marquardi diceva *acquiescentem ser-*

vandam non esse cum Judaeis - nei litigi non l'uomo si considera, ma la ragione, e quei diritti che ogni uomo ha con se come quelli *publicae existimationis* non possono esser tolti senza ragione sufficiente - l'onore e l'infamia inibiscono non le leggi ma i costumi. L'Autore della Pratica Legale dice in quella voce che agli Ebrei si possa deferire il giuramento dappoichè non havvi ragione di temere che il Giudeo spergiuri come quello che tanto scrupolo si fa del giuramento *ut totis erubescere genis deberent Catholici* dice citando il Marquardi (1). Non si fa d'altronde cenno in nessuna legge che di tal diritto vadano spogliati e la sottigliezza solo dei Legisti introdusse queste quistioni onde vienmeglio servire all'odio dei popoli e dei Principi contro gli Ebrei ed alla causa dell'intolleranza.

Due specie si distinguono di giuramento riguardo agli Ebrei come per gli altri giusta quanto viene stabilito dalle R.R. CC., il solenne vogliamo dire ed il meno solenne; distinzione di cui non si saprebbe indovinare il motivo e che non dubitiamo sia tolta dal Codice di Procedura che dalla sapienza del Re aspettiamo.

Giuramento solenne è quello che contiene le imprecazioni di cui nel § 4, lib. III, tit XIV delle R.R. CC.; il meno solenne è quello che non contiene le dette imprecazioni.

In quei casi in cui dalle patrie leggi richiedesi il giuramento solenne gli Ebrei giurano sulla Bibbia giusta la formola contenuta nel Levitico ... Della qual formola di giuramento già tanti richiami fece la pubblica opinione che in molti paesi venne tolta, e non ha guari nella Lombardia (2).

La quistione sostanzialmente sta in vedere se alla validità del giuramento sia condizione indispensabile il prestarsi sulla scrittura o vero basti il chiamare Iddio in testimonianza; e questa quistione dal voto dei Rabbini e dei Giuristi venne risolta nel senso che il toccar le scritture non sia firmo

(1) V. num. 265 del presente articolo.

(2) Art. 25 della D.M. 140, 31 dicembre 1812; Collez. Ordin. 1813, pag. 42.

(1) Pratica Legale, part. 2, l. 4, pag. 152.

(2) Rivista Israelitica 1846

sostanziale del giuramento; per modo che non è bisogno che gli Israeliti adopino una formula propria e particolare.

297. I libri degli Ebrei per uso antichissimamente in Piemonte ed in Italia tutta introdotta e presso noi confermato da molte leggi, fanno fede in giudizio quando sieno tenuti nel modo prescritto dalle leggi, tolta ogni presunzione di *pravità giudaica*. Avvi tuttavia una decisione 2 dicembre 1729 in causa Caponetti ref. Demorra in cui si stabilisce che i libri dei mercanti Ebrei fanno fede in giudizio provata la buona [tripulazione del mercante; mentre stando ai principii di diritto ben altrimenti esser dovrebbe la cosa; che ove i libri dei negozianti Ebrei sieno tenuti nel modo conforme alle leggi si meritano fede nè vi può essere sospetto precedente di malvagità.

Questa decisione, della quale noi non potremmo riferire alcun plausibile fondamento, ci sembra contraria al principio di diritto, e alle leggi a favore degli Ebrei dai nostri Principi emanate.

Oltre i libri soliti a tenersi da ogni negoziante pare che gli Ebrei debbano avere un particolar libro dei pogni ed hanno l'obbligo di tener registro di tutti i contratti che fanno e di darne mensilmente nota alla Segreteria del Tribunale di loro residenza; questa disposizione tuttavia a nostro senno debbe credersi abolita come quella di cui più nessun cenno si fa nella legge del 1816, che torna affatto inutile e che è poggiata sul solo motivo della *pravità ebraica*, motivo tanto alla civiltà nostra ingiurioso che non v'ha luogo a dubbio non debba ormai più considerarsi (1).

298. Gli Ebrei hanno il diritto di fare testimonianza non essendo loro tolta per legge nessuna. Potrebbe esser luogo a dubbio se gli Ebrei potessero venire ammessi a far testimonianza negli atti pubblici ove fossero considerati *stranieri* dappoichè era condizione da molte leggi anteriormente richiesta - la sudditanza -; ora non vi può esser dubbio dappoichè gli Ebrei sono *sudditi*

editi ed altrimenti provvede l'art. 754 del Cod. Civ. Nel Codice tuttavia alla l. 21 *De haeret.* si trova « nemini haeretico aut etiam his qui judaicae superstitionem colunt esse in testimonio communionem, sive utraque pars orthodoxa sit sive altera ». Questa decisione è dal Sessa interpretata per modo che valida è la testimonianza di un Ebreo in un litigio di suoi correligionarii; non può deporre nè in favore nè contro un Cristiano, ma valida allo incontro si stima la deposizione di un Ebreo contro un suo correligionario ed a favore d'un Cristiano, e si ammette sempre la testimonianza d'un Giudeo quando è difficile trovare un teste Cristiano. Per quanto spetta ai testamenti ed ai contratti, la stessa disposizione della legge romana permette agli Ebrei di fare testimonianza « ne probantium facultas angustietur ». Non v'ha dubbio che queste sottigliezze sieno tutte poichè reggevano solo per la considerazione della *pravità israelitica* come quelle già sopra accennate, e per l'assoluto silenzio della legge (1).

Lo statuto della Repubblica genovese concernente gl'Israeliti reca - agli Ebrei che si fossero fatti Cristiani sarà proibito di fare testimonianza in causa contro Ebrei e la testimonianza che facessero è nulla *ipso iure*; simile prescrizione si legge nelle Regie Patenti 25 settembre 1848 in favore degli Ebrei di Villafranca e Nizza all'art. 22 (2); il quale provvedimento ne sembra dettato dalla considerazione che i rinnegati sono il più sovente i più accaniti nemici degli antichi loro correligionarii. E ben sel sanno gli Ebrei. Non dubbio tuttavia che non debbasi ormai più aver riguardo a queste disposizioni.

299. Rispetto alle formule processuali (3) ne taceva avvertire che il giorno di sabbato

(1) Addè, Fort. 757 C. Civ.

(2) Delcol, Racc. l. 2, pag. 610.

(3) Per le tasse degli atti giudiziali stabilivasi nei decreti d' Amedeo VII. « Pro sigillis et scripturis litterarum in Curia nostris pro Judaeis confectarum cuiusvisque fuerit effectus seu ab ipsis

(1) V. inoltre intorno a ciò al num. 185.

essendo feriato dagli Ebrei, alcuni avvisarono che le sentenze pronunziate in tal giorno contro essi fossero nulle; così decise due fiate il Supremo Consiglio di Firenze in causa Morelli contro Gallicchi 28 marzo 1828 e 10 giugno 1851; ma non essendo necessario il loro intervento e non mettendoli nella necessità di trasgredire il precetto, non pare che tale sentenza, la quale atteso forse il procedimento toscano può giustificarsi, possa adottarsi in Piemonte. Le leggi romane e la successiva nostra legislazione non vogliono sì stringano in giorno di sabbato a comparire in giudizio nemmeno per procuratore; il protesto delle cambiali contro un Ebreo per la stessa ragione non può farsi nel sabbato, ma nel lunedì seguente giusta l'art. 176 del Codice di Commercio.

Quest'opinione è avvalorata da una sentenza del Consolato di Torino 16 giugno 1846 causa Defernex c. Jarnach la quale reca i seguenti motivi. « Atteso che la legge civile..... vieta a chiunque di turbare in qualsivoglia modo gli Israeliti nei giorni di sabbato.... che l'art. 176 del Codice di Commercio nello stabilire che se l'indomani del giorno della scadenza di una lettera di cambio è giorno festivo il protesto dee farsi nel giorno seguente, non fa distinzione tra feste e feste..... che posta quindi un'eccezione per le festività e nei sabbati degli Ebrei in ordine al protesto sarebbe un aggiungere alla legge o porre senz'altro gli Ebrei nella dura alternativa o di trasgredire ai precetti della loro religione o di sopportare il carico delle spese che altrimenti potrebbero evitare, il che è altrettanto immorale che ingiusto.... ed in tal senso pure decise il Supremo Consiglio

Judeis recipiatur duplata taxarum supra factarum.....exceptis literis et actis judicialibus in quibus taxa communis eis observaretur. Dubbia, Italc., t. IV, pag. 304. La pratica e le leggi posteriori che non fecero alcuna distinzione, hanno tolto questa differenza per modo che la tassa generalmente stabilita debbe osservarsi anche riguardo agli Ebrei.

di Firenze (13 luglio 1821). Nell'Austria a termini delle disposizioni dell'Editto del 1763 le cambiali a carico degli Ebrei che scadono in giorno di festa possono protestarsi il giorno innanzi alla scadenza. Ciò non sembra affatto conforme alla giustizia (1).

§ XXII. *Del beneficio del gratuito patrocinio pei poveri; se gli Ebrei possano essere ammessi al beneficio dei poveri; ragione di dubitare; Decisione sentenziosa; ragione di decidere.*

300. Bella, santa e superiore a qualsivoglia encomio è l'istituzione dell'Avv. dei Poveri, istituzione di cui va a buon diritto superba quest'italiana contrada, istituzione da tutti gli altri colti e civili popoli invidiata, voto di tutti gli scrittori di pubblico diritto e di sociale organizzazione (2). Essa tutela i diritti del povero per modo che a buona ragione può dirsi esservi l'eguaglianza in faccia alla legge conciossiachè sieno tutti in grado di conseguire giustizia.

301. Gli Ebrei poveri potranno essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio?

(1) Gli Ebrei di Koenigsberg decisero non far guari di celebrare le religiose funzioni alla domenica anzichè al sabbato. Degna di encomio ravvisiamo nel siffatta disposizione, siccome quella che meno incaglia l'andamento degli affari, conciossiachè ai poveri Israeliti torni soverchiamente gravoso esservi due giorni consecutivi in cui debbano ripassare dalle fatiche, le quali solo il mettere in grado di procurarsi il necessario. - Nè pare che piegandosi a questa disciplina non venga a scemparsi il culto essendo questa del riposo sabbatico cura dettata da considerazioni di moralità e d'igiene. - Noi facciamo voti perchè gli Israeliti nostri concittadini abbandonando i pregiudizii e francamente entrando in quella strada che accenna alla civiltà si mostrino non inferiori agli altri loro coreligionarii, ed ai nuovi destini che sono preparati ad essi, ed all'Italia.

(2) See, Cousin, Luco. V. *Moniteur Univers.*, del 1847; V. pure quanto recentemente ne scrisse il sig. De-Brenz.

Secondo le conclusioni dell' Ufficio dell' Avv. dei Poveri sottoscritte Demora in data 12 giugno 1729 e confermato dal senatorio decreto (1) gli Ebrei si considerarono esclusi dal godere dei vantaggi di così benefica istituzione; le ragioni su cui poggiano queste conclusioni sono le seguenti:

1.^a Perché gli Ebrei non hanno l'assistenza di alcun particolare privilegio per questo capo;

2.^a Perché non hanno l'assistenza nemmeno della ragion comune sostenendosi da molti che sebbene possa compellirsi qualunque Avvocato di patrocinare li poveri *gratis* non è tenuto però riguardo agli Ebrei;

3.^a Perché incontrano anche la resistenza dall' osservanza non risultando che mai abbiano goduto di simile privilegio per il passato anche dopo l'osservanza delle Regie Costituzioni.

4.^a Perché consistendo il patrimonio degli Ebrei non negli stabili ma nel solo esercizio delle loro arti e negozi, sarebbe difficile di avere la giustificazione della povertà che richiedono le RR. CC.;

5.^a E finalmente perchè... secondo i riti dei medesimi Ebrei, viene in ciascun anno destinata la somma di danaro conveniente al soccorso dei poveri Ebrei tanto a riguardo del loro sostenimento che di tutte le loro necessità. Così pure la pena Sessa (2).

Prima di esprimere in proposito la nostra opinione giova avvertire che la base cardinale di siffatta esclusione esser dovrebbe la *foranità* degli Ebrei; cioè, argomento solo valevole esser potrebbe quella disposizione legislativa che gli stranieri escludesse dal beneficio dei poveri. Non vi è nella patria Giurisprudenza alcun monumento onde si possa inferire esserne esclusi i forestieri; ma quand'anche i forestieri non

venissero annoverati a godere la decisione vorrebbe sempre essere subordinata ancora alle leggi in quei tempi in vigore. Ora l'Editto già più volte ricordato del 1605 (3) ci dichiara che gli Ebrei « debbano godere di tutti i privilegi ed immunità di cui godono gli altri abitanti del territorio ». Ora questo è certo uno di quei privilegi de' quali possono essere ammessi a godere; il Sessa finiva la stessa legge e la decisione li Dottori (2) li considera cittadini del luogo ove abitano; come tali egli è fuori di dubbio che gli Ebrei possono venire ammessi al beneficio della gratuita clientela; ed i Magistrati nostri applicarono costantemente questo principio per cui sono come gli altri sudditi ammessi a godere dei benefici che le leggi compartono; quindi leggiamo nel Parere degli Auditori della Camera dei Conti già da noi rammentato citando delle *immunità* o confermato con Regie Patenti 22 maggio 1745 (5) « a prima vista pare dovessero essere esclusi (dal godere del beneficio dell'immunità per dodicesima prole), come incapaci d'onori, di uffici ed in specie dell'immunità che godevano anticamente; Come tuttavia fu prescritto dagli Imperatori Romani che dovessero gli Ebrei reggersi alle stesse loro leggi e considerarsi come cittadini di Roma parve loro (agli Auditori della Camera) innegabile la supplicata immunità come quella che proviene dalla disposizione della ragion comune, essendo in oggi compresi nelle leggi, statuti e qualsivoglia disposizione universale sì odiosa che favorevole... » dalla quale decisione sebbene si veggia quali idee allora informassero la mente di quei Magistrati, tuttavia si appalesa il diritto; e certo vi ha conformità di questione tra l'immunità per dodicesima prole e l'ammissione al beneficio de' poveri, poichè entrambi sono benefici e privilegi dalla legge concessi seppur ancora non si volesse

(1) Biondi, Raccolta, pag. 1250.

(2) Sessa, *De Judaeis*, pag. 117.

(3) Rubin, tit. 31, pag. 418.

(1) *Pratica Legale*, p. 1.a, t. 1, pag. 417.

(2) Sessa, *De Judaeis*.

dire che più ristrettivamente ha quella ad interpretarsi come quella che è un'eccezione e presta liberalità ad arreca danno alla finanza, mentre l'ammissione al beneficio dei poveri non è disposizione eccezionale, ma sì vero legge consigliata da giuste considerazioni, nè è liberalità ma dovere dei Governi.

Cheché ne sia pare che alle ragioni addotte nelle conclusioni già rammentate si possa opporre che non si può affermare non abbiano gli Ebrei alcun particolare testo di legge che questo diritto loro conceda, sì perchè questo testo esiste, sì perchè essendo sudditi debbono godere di tutti i diritti di cui i sudditi godono, nè perciò è d'uopo di qualsivoglia privilegio; che gli Avvocati stringer non si possano a patrocinare le cause degli Ebrei poveri è petizione di principio anziché argomento; nè sappiamo di alcuna legislativa disposizione che gli Avvocati sciolga dalle necessità di patrocinare le cause de' poveri Ebrei; nè è miglior argomento che fino a quell'ora non ne abbiano mai goduto gli Ebrei perchè ad essendo considerati stranieri venne loro rifiutato, ed il caso non venne, nè ad ogni modo ciò può perimere il diritto; nè maggior difficoltà debbe fare la considerazione che gli Israeliti non possedendo beni sudi malagevole sarebbe l' avere le giustificazioni richieste della povertà; abbiamo già avvertito come si stabiliscano i patrimoni degli Ebrei e come in tal bisogna si proceda per la determinazione dei contributi; ora epperchè la dichiarazione di povertà spedita dagli anziani e deputati delle università, munita della sottoscrizione degli Ufficiali dell'ordine amministrativo da cui dipendono, la quale è pur valida in molti altri casi, in questo valido più non si vorrà stimare? nè può venir meno nell'Ebreo il diritto alla gratuita clientela perciò che ogni anno vien destinata una somma dalle università per soccorrere i poverelli, come al Cristiano tal diritto non si nega per quanto abbia ragione d'essere ne' suoi bisogni dagli Istituti di beneficenza soccorso.

Portiamo quindi fermo parere che gli

Israeliti poveri si vogliano ammettere al beneficio della gratuita clientela e siano certi che i dotti Magistrati del Piemonte dalla patria giurisprudenza togliendo gli anacronismi coi tempi ormai incompatibili, e dissonanti dall'illuminata opinione pubblica, introdurranno anche in questa parte un complesso di massime in armonia coi nuovi desiderj e degno del paese, degno di quei Magistrati che vennero salutati mai sempre inelto per integrità, per saviezza, e per l'eccellenza delle loro dottrine.

§ XXIII. *Dagli Ebrei forestieri; beni antichi; tassa cui vanno sottoposti.*

502. L'ammettere Ebrei nello Stato quando era ancor in vigore il regime delle corporazioni e della condotta, era un' usurpazione dei diritti degli Ebrei che alle stesse corporazioni appartenevano, come quelli che erano in miglior condizione non pagando alcun diritto per essere ammessi e godendo quei vantaggi che dal traffico possono nascere e ad un tempo facendo a quelli che erano qui domiciliati concorrenza. Perciò gli Ebrei nelle loro capitolaioni domandavano sempre particolari prescrizioni contro i loro coreligionarii stranieri; ed erasi stabilito nessun Ebreo forestiero poter venir ammesso se non previa cauzione e convenzione pel pagamento del tassa e previa informazione sulle sue qualità da prendersi dagli eletti lauchieri e rabbini o dalla congrega di luoghi rispettivi, e domandata l'autorizzazione Sovrana per potersi stabilire in Torino (1); nè a questa regola poter derogare la Sovrana permissione di qui stabilirsi.

Ora, cessato il regime delle corporazioni e delle condotte, queste leggi debbono dirsi egualmente cessate, dappoichè nelle corporazioni e nelle condotte abbiano solo fondamento. Rispetto al tassa vuolsi tuttavia fare un'eccezione perchè essi per es-

(1) *Ibidem* II, pag. 285, 286, 293, 294, 304, 373, 381, 386, 392, 393.

sere forestieri non restano meno sottoposti all'autorità dell'università loro, la quale può obbligarli al pagamento di una somma senza che il non soddisfare a quest'obbligo possa dar diritto di cacciarli, perchè essi ugualmente godono dei benefici della Corporazione pel culto e per la beneficenza come quelli che da ciò traggono vantaggio: non crediamo però che gli Ebrei forestieri siano obbligati a prestar la cauzione *bave vivendi* (1) la quale fu persino estesa a *nulle scudi d'oro* (2).

Non possono però abitar fuori dei Ghetti per quel tempo in cui vorranno soggiornare nella città. — Essi godono finalmente di tutti i diritti di cui godono i nostri giusta i principii additati nel capo *generalità*. — L'autorizzazione del vicariato necessaria agli Ebrei appena giunti in Torino essendo cautela di semplice pulizia (3) ne sembra abrogata.

§ XXIV. *Dei neofiti; questione di diritto pubblico; diritti loro concessi dalle Regie Costituzioni; statuto ligure; leggi toscane; Bolla di Clemente XI; proibizione di battezzare gli Ebrei contro il loro volere; Ospizio dei Catecumeni; neofiti se indigenti debbono esser soccorsi dalla chiesa; sono irregolari; se perdano le distribuzioni di cui prima godevano per lascito d'un lor parente ebreo con dichiarazione a favor di poveri Ebrei con preferenza ai parenti; fino a qual giorno siano sottoposti a carico delle università israelitiche; sono cittadini del luogo ove sono battezzati.*

505. È questione di diritto pubblico se e come i Governi debbano promuovere la conversione a quella che è religione dello Stato.

L'unità di religione è per una nazione anche dal lato politico un immenso beneficio; imperocchè essa rende possibile quell'intima unione dello Stato e della religione che più a lungo mantiene salde e vigorose le forze nazionali, mentre la coesistenza di parecchie religioni è cagione di indifferenza verso tutte, il che produce sulla società civile una funesta rezione. Egli è perciò che in vari paesi si stabilirono alcune preminenze, alcuni diritti a favor di quelli che professano la religione dominante e massime a questi soli si vollero concedere i diritti politici ad esclusione degli eterodossi. Ed è questo che fece, e solo questo fece, il patrio Legislatore, il quale col sistema che siamo venuti finora esponendo, ha voluto manifestamente promuovere, per quanto era possibile, la unificazione dei cittadini. Nei tempi addietro la conversione si procurò non solo con i mezzi regolari della persuasione, ma pur con ogni mezzo di seduzione, e si impose eziandio colla forza. La Chiesa finchè fu confusa collo Stato dava ai Re la spada per tutelare la religione e procacciare lo splendore e la diffusione. Ma quando la Chiesa si emancipò dallo Stato (1) e ricoverò tutta la sua forza morale, allora i soli mezzi di diffusione furono la parola e la convinzione che viene dalla verità.

504. Neofito suona chi di fresco abbracciò la fede; finchè un infedele che vuole passare alla fede non ha il battesimo si dice Catecumeno quasi chi s'istruisce; s'appartiene alla teologia ed al diritto canonico il trattare dei vari gradi di catecumeni, a noi si appartiene di ragionare dei diritti che appartengono ai Neofiti come membri delle famiglie infedeli e di quelli che acquistano come membri che fanno parte della Chiesa. Quelli che dall'ebraismo passano al cristianesimo conservano tutti i diritti di famiglia, e i loro beni, possono obbligare i loro

(1) Dubois II, pag. 505, 576.

(2) Dubois II, pag. 492.

(3) Dubois II, pag. 428.

(1) Altri direbbe forse lo Stato si emancipò dalla Chiesa.

parenti a dar loro la legittima ovvero la dote o pure a soccorrerli coi dovuti alimenti; epperò si dovrà fare un inventaro fedele di tutti i mobili, erediti ed altro allorchè non possa esservi luogo a frode, nè i padri potranno sui loro beni aver alcuna ragione di usufrutto (1).

305. Giusta i principii del diritto canonico i Neofiti (il Niccoli citato dal Sessa dice che Neofiti son quelli che solo da un anno si convertirono) (2), sono irregolari e non possono essere ordinati, nè promossi ad alcun beneficio ecclesiastico. Nella Spagna tuttavia altre fiate erano facilmente ammessi alle ecclesiastiche dignità, e Sessa soggiunge che allora anzi vi debbono essere promossi quando si stima esser questo un mezzo onde vieppiù assodarli nella credenza (3).

306. In Piemonte hanvi parecchi ospizii dei catecumeni amministrati e provvisti di rendite o dall'Ordine Mauriziano o vero da particolari congregazioni religiose, tale a ragion d'esempio è in Torino la Confraternita dello Spirito Santo.

307. Si dispone in una bolla di Clemente XI (4) che se i Neofiti sono indigenti sieno soccorsi *etiam ex redditibus Ecclesiarum*.

308. Lo statuto di Genova proibisce e lo stesso vietasi nelle R.R. CC., nelle leggi tutte concernenti gl'Israeliti e nei Sacri Canoni di obbligare i Giudei a farsi cristiani. In Spagna non si osservò questo precetto

sotto Ferdinando, nè in Francia venne meglio rispettato il principio della religiosa libertà ai tempi delle *Dragonnades*.

309. Per salvarli dai pericoli di uno zelo indiscreto fu stabilito nella Toscana che non potessero battezzarsi i loro figli in età minore di 15 anni senza il consenso dei genitori. La qual legge, conforme alla dottrina di San Tommaso e di molti canonisti, soffriva limitazione nel caso di bambini costituiti in imminente pericolo di vita, i quali potevan venir battezzati lecitamente anche di soppiatto ai genitori. Questa legge fu fatta generale per tutta la Toscana da diversi bandi posteriori ai privilegi di Ferdinando I.

Con molta equità fu anziandio stabilito che non fosse mai impedito ai padri ebrei, che avean figli ne' Catecumeni, di visitarli, e di trattare con loro. Non si volle neppure che i convertiti avesser diritto ad esigere dal padre ebreo l'anticipazione della legittima, come alcuni canonisti asserivano; bastando che ricevessero i convenienti alimenti quando non potessero più coabitare coi genitori. Né le bolle dei Pontefici, che hanno stabilito il diritto del figlio convertito a domandare l'anticipazione della legittima al padre ebreo schienc vivo o hanno autorizzato a dichiarare la intestabilità di quest'ultimo, sono state mai ammesse in Toscana (1).

310. Ma *quid iuris* quando il battesimo sia stato conferito?

Allorchè l'Autorità Ecclesiastica dopo le più diligenti verificazioni giudicò valido il battesimo stato conferito ad un figliuolo d'un Ebreo, debbesi impedire il pericolo di perversione del neofito.

È certo che il ragazzo divenuto avventatamente figliuolo della Chiesa non deve rimanere presso il genitore infedele; imperciocchè se si deve togliere dal ghetto e consegnare ai Cristiani chi è denunziato con avviso non dubbio, ma sicuro, che ha mostrato e mostra voglia e desiderio di ricevere il battesimo² (Istruzione del

(1) R.R. CC., lib. I, tit. IX, cap. X, e Duboin II, pag. 686, 689, 696.

(2) Sessa, pag. 109.

(3) In alcuni paesi i Neofiti ed i loro discendenti non venivano raggiunti compiutamente agli altri Cristiani di più antica data, e solo nel secolo scorso la distinzione politica e civile fra i *Christianos novos* e *Christianos Vetus* esisteva tuttavia nel Portogallo in cui venne abolita dal 1775 con un Editto in cui si dice a che il sangue degli Ebrei è come il sangue dei nostri apostoli, dei nostri vescovi, dei nostri preti e dei nostri Vescovi ». *Edinburgh Review*, luglio 1817, pag. 148.

(4) Bolla del Duboin, l. II, pag. 681.

(1) Fanti, vol. II, pag. 81.

Somma Pontefice Benedetto XVI del 28 febbraio 1747 al Vice Gerente in Roma, riferita nel di lui Bollario, tom. 2, n.º 28), a più forte ragione si deve così adoperare riguardo al detto ragazzo, cui il Santo Battesimo venne già validamente, sebbene illecitamente amministrato.

Prima però di divenire ad una conzione in queste circostanze, pare opportuno divisamento che si facciano precedere le persuasioni, e cerchi si d'indurre con modi benevoli il genitore ebreo a consegnare alla Chiesa il novello Cristiano.

Che se per tal maniera non fosse possibile di ottenere l'intento, in tal caso deve l'Autorità Ecclesiastica richiedere la Polizia locale perchè le somministri i mezzi necessari onde ottenere che il detto fanciullo sia rimesso alla Chiesa (1).

311. In quello spazio di tempo in cui i Catecumeni si preparano al battesimo giusta lo statuto genovese possono essere visitati dai loro padri o madri od altri parenti di primo grado senz' impedimento alcuno purchè sia con licenza dei Protettori e alla presenza di qualche cristiano; nelle R.R. CC. si proibisce solo ai Neofiti di comunicare segretamente cogli Ebrei.

312. I poveri ebrei convertiti alla religione cattolica non perdono il diritto a partecipare alle annue distribuzioni di cui prima godevano per disposizione testamentaria di un loro parente Ebreo a favore dei poveri Ebrei con preferenza dei parenti. Questa fattispecie si presentò alla decisione del Tribunale di Prefettura di Torino nella causa delle sorelle Bersabè e Giuditta sorelle Treves contro l'università Israelitica che da un loro parente Amadio Treves era stata istituita erede col carico che il frutto del capitale venisse distribuito ai poveri Ebrei, preferendo i parenti del testatore. Il predetto Tribunale considerò che la parola Ebrei adoperata dal testatore dovesse aversi solo come dimostrativo e che perciò non ri-

stringesse le liberalità ai soli individui che professassero tal religione; che ove volesse tenersi condizionale si dovrebbe stimar non apposta perchè contraria ai buoni costumi ed alle patrie leggi; l'Avvocato Generale cui in appello al Senato vennero deferiti gli atti in questa causa così conchiuse: « Se l'esclusione delle sorelle Treves dal lascito per l'avvenuta loro conversione derivi necessariamente dal modo in cui fu concepito il testamento dell' Amadio Treves e se in ogni caso non tale esclusione possa sussistere a fronte delle patrie leggi è il punto principale della presente causa. L'erede nel testamento Treves si è l'Università degli Ebrei ed a favore dei poveri Ebrei dovesi distribuire il frutto di quella eredità; la preferenza quindi concessa ai parenti agnati è naturalmente subordinata alla qualità di Ebrei e di poveri. E sebbene nelle frasi che concerno i detti parenti vedasi ripetuta la qualità di poveri merco quelle parole che si trovassero in tale stato e non specificamente quella di Ebrei; questa però non si può a meno di sottintendere. I parenti non venendo che quei poveri più prediletti fra gli altri Ebrei genericamente chiamati alla sovvenzione. Vero è che nei casi ordinarii in cui il testatore lascia una sovvenzione ai poveri con preferenza ai suoi parenti la determinazione del ceto di poveri come a cagion d' esempio di concittadini e comparrucchiani ecc. dee crederesi apposta e per avviare alla confusione (cosicchè nel silenzio del testatore vi supplirebbe la legge) e come dettata da una ben giusta preferenza di voler soccorrere ai bisogni più noti al benefattore, dimodochè tale indicazione, e condizione non dovrebbe di necessità concorrere anche nei parenti poveri chiamati preferibilmente, mentre essi sono certi ed i primi nell'ordine naturale della beneficenza. Ma diversa è ben la cosa nel presente caso, e perchè l'istituzione è direttamente fatta in capo all'Università degli Ebrei, e perchè i vincoli fortissimi di culto e costumi, pe' quali il testatore trovasi unito con quel ceto è non dubbio argomento della sua volontà di pre-

(1) Dec. Min. 25 marzo 1821 all'Arcivescovo di Genova.

ferire i suoi parenti nel caso solo che ne facessero parte, ed a fronte del letterale disposto di quel testamento sarebbe impossibile il voler ricorrere alla presunzione del resto altrettanto morale che legale, essere cioè il testatore stato mosso a preferire i suoi parenti dalla sola naturale pietà verso di essi, e così li voglia soccorsi purché poveri, senz'altro requisito. Né può dirsi che quella disposizione in tal modo intesa, involva una condizione riprovata a fronte delle patrie leggi. Tale sarebbe se si trattasse d'un annuo legato specialmente, e direttamente lasciato ai parenti, mentre la condizione espressa o tacita di continuare nel culto israelitico a pena di decadenza si avrebbe per non apposta dalle patrie leggi. Ma i parenti non essendo chiamati che nella qualità di poveri Ebrei più prediletti; ed in via d'una semplice distribuzione di un'annua elemosina, debbono necessariamente andar soggetti alla stessa condizione degl' altri poveri Ebrei. Ora le patrie leggi non violano l'istituzione fatta da un Israelita a pro dei suoi correligionarii, con tali lasciti essendo appunto costituita l'Opera così detta della Misericordia, e non v'ha dubbio che gli Ebrei convertiti più non abbiano diritto e parte a tali sovvenzioni. Il dire poi che le appellate avendo goduto per lungo tempo di quella sovvenzione (quando erano ancora nell'ebraismo) il privarne fosse una specie di decadenza, contrario allo spirito delle patrie leggi, sarebbe ragione più sottile che vera, poichè non trattasi di decadenza il quale suppone un diritto acquistato, ma bensì della cessazione della qualità necessaria per aver diritto alla sovvenzione; troppo noto essendo che in simili annualità non v'è mai diritto acquistato, salvo volta per volta, ove sempre cioè vi concorrano li requisiti di povertà, ed altri prescritti dal testatore, quando che si è dimostrato non essere tale condizione in questo caso riprovata, mentre comprende tutti li poveri Ebrei e nasce dalla natura stessa del lascito, il quale ristretto ad una semplice distribuzione in via d'ele-

mosina non può confondersi con un vero annuo legato. Le disposizioni per fine di cui nel cap. 11, tit. 8, lib. 1, delle RR. CC. sono estranee al presente punto di questione, concernendo solo i casi ivi specificamente tenorizzati, fra quali non trovasi compreso quello di cui si tratta; e le parole di cui al § 1 di quel capo « procureranno che tali convertiti non siano esclusi dai loro patrimoni, effetti e porzioni di eredità nè in alcuna forma sovra di essi perturbati » non possono al certo comprendere la partecipazione ad un lascito generale a titolo caritatevole di un'annua sovvenzione e nel quale non vi può mai essere diritto acquistato; perciò l'Ufficio dell'Avvocato Generale conchiuse che le sorelle Treves, non potessero più partecipare alla sovvenzione di cui nel testamento dell'Amadio Treves. Giusta ne sembra e conformi ai principii questa opinione, tuttavia il Senato decise altrimenti con sentenza 22 marzo 1828 (1).

513. Gli Ebrei venuti alla Chiesa cattolica sono tenuti a concorrere al pagamento dei debiti dell'università israelitica alla quale appartenevano sino al giorno in cui ricevendo il battesimo perdettero la qualità di Ebrei (2).

514. I Neofiti giusta le RR. CC. godono di tutti i privilegi e dei diritti dei cittadini del luogo in cui vengono battezzati (3); così a ragion d'esempio, ove agli studi vogliano attendere potranno venire ammessi negli istituti di gratuita istruzione in quelle città ove sono stabiliti ecc.

Conclusione. Riassunto della dottrina; dell'estensione e dei legittimi confini della libertà civile delle persone; Voltaire; lo spirito del Cristianesimo; lo spirito della società attuale.

515. Abbiamo se non finito, che pel manca delle nostre forze e di documenti non si

(1) Maria Forense, vol. 11, pag. 900.

(2) Decisione Multiberale, 25 marzo 1818 e 20 agosto 1810.

(3) RR. CC., § 2, cap. 12, tit. 8, lib. 1.

può, almeno abbozzato un lavoro in cui la difficoltà era resa maggiore dall'indole stessa del tema; poichè torna assai incescevole e pesa all'anima il ragionare di leggi d'esclusione dall'umano consorzio e d'intolleranza nel secolo XIX.

Or non ispiaccia di guardare il tratto per noi percorso e poi misurare la strada che ancor ne rimane e prender lena a percorrerla; la quale in Piemonte non è lunga di soverchio, nè scabrosa.

Uguagliati ai sudditi, competono agli Ebrei tutti i diritti che alla qualità di Piemontese sono concessi; perciò nelle relazioni di famiglia alle leggi generali vanno sottoposti, le quali in qualche parte (rispettando la coscienza di chiechessia) riconoscono la forza delle leggi religiose; le stesse leggi generali seguono nei rapporti cogli altri cittadini, e godono pure di tutti i diritti nei rapporti collo Stato in quanto a la religione particolare che professano nel vieto, o vero qualche eccezione non proibisca; come sudditi, ai Tribunali del regno vanno sottoposti; formanti Corporazioni, poichè professano un culto da quello dell'immensa maggioranza distinto, per questo lato sono all'autorità amministrativa soggetti e da questa tutelati.

La libertà personale degli Ebrei si restringe o per rispetto ai diritti politici, o per altre ragioni.

La libertà del domicilio è loro tolta, come pure la libertà di alcune professioni; la facoltà del possedere beni stabili è loro interdetta; ma come dicemmo, il cammino che ancor ne resta non è lungo, ed è reso agevole dalla giustizia della causa che pel ministero della libera opinione promossa, diffusa, ed illuminata dalla stampa vincerà, per la concordia, per l'amore del popolo e per la sapienza del Principe.

316. Ora, come abbiain discusso d'un triste passato, diamo uno sguardo al futuro.

Ed il futuro ne si mostra più ridente e più sereno: ci conforta il pensare che, incominciando sotto i fausti auspicii del Pontificato di Pio IX, abbiain dato compimento a questi qualunque siasi studi, quando la

Provvidenza ed il senno di Carlo Alberto preparavano a noi Piemontesi ed a tutta Italia più splendide sorti. Poichè uno dei primi atti del Pontefice non sì tosto ebbe into il triregno, fu di concedere agli Ebrei larghezza di vivere e di toglier quelle leggi che erano antichate nei costumi; ed il Re nostro siam certi seguirà l'esempio di quel Grande che parlò pace da quella sedia ond'erano soventi volte partite le leggi contro gli Ebrei.

Imperocchè ora che l'Italia sorge al cospetto dei popoli, non può più lasciarsi che sussistano quelle leggi che ogni nazione cancellò dal suo codice; conciossiachè esse siano anti-cristiane, sì perchè quando s'impone una credenza la conversione di quelli che non la seguono più difficile riesce, poichè la natura umana si rivolta contro l'apostasia e la vita del non sapersi rassegnare, ma invece abbraccia il sacrificio e sceglie il martirio, (ed è martirio l'intolleranza e l'esclusione dal civile consorzio, sebben non si sostenga colle spade nè col sangue); sì perchè le accennate leggi ripugnano allo spirito del cattolicesimo, come quelle che sono contrarie al sublime precetto di carità che tutta informa la nostra religione.

È questa dell'emancipazione degli Ebrei pare debba essere una delle prime riforme, poichè comprensiva è la tendenza del progresso: tant'è che la Francia appena incominciò ad esistere sciogliendosi dai ceppi dell'intollerantismo religioso e di un'aristocrazia feudale, chiamò a parte delle sue gioie e della sua gloria gli Ebrei; la Prussia antesignana della civiltà germanica incominciò dall'emanciparli; l'Inghilterra, che ora forse entra in un nuovo stadio di civiltà, li ammette ai diritti politici che tale è la natura unitaria delle nazioni; e per noi Italiani necessaria poichè a questo solo patto di CONCORDIA fra i cittadini che produce l'UGUAGLIANZA avanti alla legge, sta il RISORGIMENTO D'ITALIA!

Il nostro secolo potrebbe prendere a divisa queste due parole. - Progresso e riabilitazione. - Pochi negano la prima di que-

ste; ora chi ammette progresso deve ammettere *riabilitazione* vocabolo ben più nobile, più vero e più consonante alla filosofia ed alla religione che quello più degradante, più feudale, meno conveniente di *toleranza*. Questa in fatto ammette difetti in lotta una classe della società, differenza non eguagliabile, l'altra compiendo rigenerazione congiunta, grande, generosa. Si cercò in questi ultimi tempi di riabilitare l'aria di qualunque specie, quelli della fortuna, della condizione sociale o dei pregiudizi inveterati. E il popolo e i carcerati e gli schiavi vennero riabilitati, o lo saranno fra breve; né può tardare la compiuta riabilitazione dei Paria delle religioni.

517. Il Pontefice pel primo spiegando il vessillo italiano, volle raccolti intorno a sé gl'israeliti; e Leopoldo II erede del trono e del senno del Grande Leopoldo aggiungerà nuovi benefici agli antichi verso gli Ebrei, farà paghi i loro voti ed i voti del suo popolo.

518. Il beffardo Voltaire (1) disse *cesso del ridicolo* il concedere la cittadinanza agli Ebrei: ora, nessuno più si attenterà di ripetere quelle sconsigliate parole principalmente dopo che si fece iniziatore della grande idea dell'emancipazione il Clero con Gregoire e con Gioberti inaugurando un apostolato sociale perché conforme ai dettami del Vangelo (2).

(1) *Essai*, cap. 105.

(2) Il Canonico Crivelli nell'*Italiano* di Bologna della stessa pagine calde di patrio affetto a princi- gli Ebrei le quali tornano grandemente in onore ed al voto cui appartiene, declinando a predicare l'amicizia e combinar la concordia, ed a lui che in dettava, «... ed in quest'affare (del togliere i pregiudizii popolari contro gli Ebrei) nessuna più meglio riesce che i Maestri del popolo, i Parroci, in cui riposa più tanto alla civiltà torrar vantaggiosa; e dalle Sacre Carte possono aver tante belle sentenze per oro ragionamenti...» così il nostro figlio nel libro già per noi citato (*De Judo viva pag. 221*) del quale vorremmo qui riportare gli ultimi

Per tal ragione l'idea di unione fra le caste, di pace, di uguaglianza fra i cittadini s'infila in tutte le menti e grandeggia, e benedetta dal Clero e da Pio non può non vincere!

519. E come l'intolleranza allo spirito della religione contrasta, così pure è contraria all'interesse nazionale ed al voto del popolo.

Stabilita l'intolleranza la nazione in due classi si divide, l'una armata sempre a danno dell'altra; invece di cospirare amichevolmente a rendere grande e forte lo Stato, si cerca un'associazione politica d'interessi e d'affetto dall'altra distinta e separata; ora quanto grandemente importi che in un Governo vi siano meno elementi eterogenei e discordi che far sì possa niuno nel veder; e quanto prossima la ruina d'un Governo quando l'unione manchi, né le forze unitamente cospirino non è a dire; ogni affetto ed ogni interesse debb'essere cogli altri interessi stretto e collegato affinché da quell'iniziativa, da quel fascio di raggi distinti bensì ma convergenti e che s'uniscono in un foco, nasca l'armonia che è il fondamento della società.

La società civile al paro della religione ha una fede ed una carità - la fede politica ed il patriottismo. - Essa debbe cercare di farla sviluppare e crescere nei cittadini;

capitoli; tanto più nobili, generosi epiroci cristiani e senza che esprimi!

La *Patria*, l'*Alba*, l'*Italia* a lungo ragionavano dell'emancipazione israelitica; speriamo che queste speranze dei Giornali Toscani siano fra breve compite.

Fra gli scrittori che in questi giorni parlano dell'emancipazione israelitica vuoi rammentare Bruno Damer autore d'un libro che ha per titolo *Die Judenfrage-Braunschweig* 1847, del quale lungo e bene si ragiona nella Rivista di Calimburgo luglio 1847, l'Italia attende dallo scrittore delle *Considerazioni sullo stato della Romagna* e del *Programma dell'Opinione Nazionale* un libro sull'emancipazione israelitica.

se questa fede, se questa carità è morta in qualche cittadino, ella ha il diritto di mettersi al bando della società perchè pernicioso ed inerte, perchè non cittadino, ma qual'altra fede può essere da lei domandata, qual'altra carità? Volendo dominare la coscienza il Legislatore soffocherà il fuoco della patria carità e formerà quella setta di parassiti, di perturbatori della pubblica e privata fortuna che si dice dei *marranos* in Spagna e che è formata dai Giudei detti *colporteurs* dell'Alsazia e della Prussia. Bisogna che gli uomini si persuadano, dice un valente Giureconsulto italiano, che la libertà di culto oggimai anziché pericolosa per la religione e per lo Stato, sarebbe all'uno ed all'altro sommamente giovevole (1).

Se gli Ebrei altre fate si pascevano delle lagrime dei loro concittadini, se dalle oppressioni e dalle angerie si redimevano in segreto col culto dell'oro chi si debbe accusare? Ben di rado il torto sta per l'oppresso: interroghiamo i secoli, essi ne riveleranno quale insieme di avarizia e di fanatismo li privò delle più necessarie garanzie, loro tolse i mezzi più naturali di esistenza: essi ci diranno che Principi disumani li fecero strumenti per opprimere i loro popoli. Li cacciavano e li richiamarono poscia senz'altro motivo che quello di arricchirsi delle loro spoglie. *Les Princes*, dice energicamente Mezerai, « *après s'être servis de ces instruments leur faisaient rendre gorge* » (2).

(1) Tommaso dice a tutti coloro che per meditazione sincera o per coscienza cominciano i popoli sanno che la prima condizione di governo possente è di avere la religione nè avversa, nè schiava, ma libera compagna ed amica ». V. pure Romagnosi, Assunto primo.

(2) Un singolare tributo (dice la Rivista d'Edimburgo) al merito civile degli Ebrei si pagava nel gennaio del 1827 a Nîmes dalla pubblica testimonianza della Corte di giustizia... da 18 anni non v'ha Giudeo che sia stato tradotto alla Corte per un delitto o crimine; e circa l'accusa di usura... solo due Israeliti vennero accusati per questa offesa

Dalle leggi e dai costumi obbligati all'abbiezione, a star lontani da ogni pubblico affare non solo, ma ben anche da ogni relazione coi Cristiani, divisi dalla società, crescevano sprezzati perchè il popolo diffida di chi non lo ama, e di chi sta da lui diviso; diffida dei Cagliostri che rinchiusi in una cella solitaria, attendono ad un lavoro ch'ei qual sia non sa; e questo fantasma s'ingigantisce nella sua mente e dà corpo a quest'ombra; ma se i Giudei stavano lontani da noi, non erano perciò divisi, e quando noi esultanti, delle fatte vittorie, li abbiamo convitati al banchetto cittadino, all'operosità, ne dissero che in silenzio avevano amato noi e la patria e che avevano atteso che nascesse quel giorno in cui cittadini o sul campo, o nei consigli, o nelle altre circostanze coi fatti ce lo potessero dimostrare.

« Dicesi che gl'Israeliti (1) siano stranieri nei luoghi che abitano; e ciò forse è vero, quando non sono avuti a parità di diritti cogli altri cittadini. E io non oserei condannarli in termini troppo severi; poichè se vogliamo che ci amino come se stessi, cominciamo a darne loro l'esempio; al che noi siamo tanto più obbligati, quanto che professiam la legge divina del Cristianesimo di cui, governandoci altrimenti, siamo espressi e inescusabili violatori. Ma quando gl'Israeliti sono pareggiati agli altri membri del comune, la esperienza ci mostra che

in tutto il mezzodi della Francia... mentre un migliaio di cristiani vennero citati e puniti come usurai». Questo naturale frutto dell'esser loro aperta ogni via onesta; fatti cittadini acquistarono la dignità d'uomini. Riv. d'Edimb. pag. 161.

Nella *Revue Britannique* (ottobre 1847 pag. 275) si legge un bell'articolo intorno alla condizione civile degli Ebrei in Europa e massime in Inghilterra con alcune osservazioni in proposito del partito e delle opinioni del giornalismo intorno alla facoltà di sedere nel Parlamento che ben tosto sarà esaminata dalle Camere; gli Ebrei erano già elettori perchè non saranno eligibili?

(1) Gohert, Il Giudaismo Moderno, ediz. di Caprioglio, 540, tom. IV.

essi diventano così buoni, leali, servigievoli come gli altri cittadini, e fanno con essi a poco andare tutto un corpo ».

E i Romani li accolsero (1), i Toscani li salutarono fratelli e i Piemontesi li chiamarono a parte delle loro gioie salutando le loro speranze - quelle dell'emancipazione.

E quando lo straniero minacciava all'indipendenza di questo paese gli Israeliti pure, gli Israeliti di Romagna e della Toscana si alzarono alla voce di Pio IX e di Leopoldo II (2), accorsero nelle file dei militi cittadini e fecero giuramento di difendere ad ogni costo la loro patria - L'Italia.

I tempi del fanatismo religioso hanno dato luogo a tempi di pace e di amore, e la voce dei novelli Bernardini da Feltre e dei corifei dell'Inquisizione non trova eco nel cuore dei generosi e mansueti Italiani: non si può cambiare la natura delle cose, dice Barnave, né arrestare la distruzione dei pregiudizii quando una grande volontà l'addimanda, l'opinione pubblica.

E l'opinione pubblica ora torna favorevole agli Israeliti, e una schiera di valenti scrittori e filosofi italiani ne domandò l'emancipazione.

I popoli del Nord tiranni degli Ebrei quando l'Italia dava loro tranquillo ricetto li eguagliarono ai cittadini: nel progresso delle altre nazioni potrà l'Italia rimanersi stazionaria?

L'Italia ha troppe crude piaghe da rimarginare, da espier troppo gravi falli, da

(1) Spreme lagrime di gioia il racconto del modo fraterno con cui vennero gli Ebrei accolti dai Romagnoli e dai Trasteverini sotto la condotta del buon popolano Ciccinaccia, che si legge nel *Contemporaneo*.

(2) Un recente dispaccio ministeriale Pontificio comandava fossero gli Ebrei esclusi dalla guardia civica Ferrarese. Perchè nò?

Protestò contro questo decreto il sig. L. Carpi in un libello. - *Alcune parole sugli Israeliti in occasione d'un decreto pontificio*. - Firenze, Tip. Galliciana in cui vi sono assai belle osservazioni.

piangere troppo gravi sventure perchè essa non s'aroppi altrimenti ad aprir nuove piaghe, non continui uno scisma fatale, non faccia novelli sventurati ed al cospetto del secolo della libertà non lasci sussistere leggi di oppressione, che nulla più omai potrebbe giustificare.

Ed all'emancipazione degli Israeliti sono un passo e le Corporazioni abolite onde vippii grande e calda si fa l'organizzazione sociale, la cessata autonomia delle università israelitiche; ad ogni modo una rivoluzione nell'ordine delle idee si compie in Italia - questa non può essere altrimenti che giusta le idee di tolleranza che sono le sole di ordine e di libertà. Attendiamole! - Da quando aprimmo gli occhi consapevoli gli avremmo fermi al Cielo per vagheggiare la stella della speranza - ora l'astro di Carlo Alberto e di Pio IX è sull'orizzonte - Le speranze saranno compiute! - confusi tutti nell'amore pel bene, per la patria sarà compito il precepto sociale di Cristo - amatevi scambievolmente.

Leggi e provvedimenti patrii citati nell'articolo Ebrei.

Statuto di Amedeo VIII, 17 giugno 1450 - Decreto di Emanuel Filiberto, 10 giugno 1561 - Decreto 19 maggio 1564 di Emanuel Filiberto - Editto 1 dicembre 1583 del Duca Carlo Emanuele - Decreto 5 giugno 1576, di Emanuel Filiberto - Editto in data 4 settembre 1572 - Editto in data 15 dicembre 1602 - Editto in data 25 settembre 1638 - Concessioni agli Ebrei di Emanuel Filiberto, addì 5 giugno 1570 - Privilegi concessi da Emanuel Filiberto, in data 14 settembre 1580 - Ordine sovrano 25 settembre 1648 - Legge 15 dicembre 1605, di Carlo Emanuele - Editto 9 giugno 1648 - Patenti a favore degli Ebrei di Nizza, in data 25 settembre 1648 - Legge 15 luglio 1652, di Carlo Emanuele II - Legge 24 dicembre 1672 - Editto 9 luglio 1683 - Legge di Vittorio Amedeo, 7 ottobre 1687 - Regole e capitoli dell'università degli Ebrei, del 15 settembre 1708 - Memorale degli Ebrei di Montefrato,

in data 18 novembre 1713 — Regie Lettere Patenti, 29 gennaio 1724 — Sentenza del Senato di Torino, 2 dicembre 1729, causa Caponelli — Regole e capitoli dell'università degli Ebrei, 5 maggio e 20 giugno 1730 — Regie Patenti 24 maggio 1745 — Conclusioni dell'Avv. Gen. di Torino, 8 marzo 1768 — Trattato coll'Imperatore d'Austria, 4 ottobre 1751 — Legge 18 agosto 1754 — Legge del 3 novembre 1714, di Carlo Emanuele III — Regie Costituzioni del 1770 — Manifesto Senatoario 10 novembre 1770 — Regie Costituzioni per l'università, in data 9 novembre 1772 — Regole e capitoli dell'università Israelitica, 2 aprile 1774 — Sentenza del Senato di Torino, 27 febbraio 1779, causa Università Israelitica di Torino, c. l'ospedale di carità — Regio Viglietto al Prefetto d'Acqui, in data 20 novembre 1780 — Sentenza del Senato di Torino, 4 marzo 1815, causa Levi e Bachi — Decreto dell'Intendente Generale di Torino, 10 novembre 1816 — Regie Patenti 1 marzo 1816 — Circolare del Ministero dell'Interno, 5 aprile 1816 — Parere dell'Avv. Generale presso il Senato di Torino, in data 26 maggio 1816 — Sentenza del Senato di Torino, 10 giugno 1816, causa Ottolenghi, e Treves — Sentenza ... febbraio 1817, ref. Nuyiz, del Senato di Torino, causa Ottolenghi e Ottolenghi — Conclusioni dell'Ufficio dell'Avv. Generale di Piemonte, 24 maggio 1818 — Manifesto del Magistrato della Riforma, 8 agosto 1818 — Conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale, 6 novembre 1818 — Editto 14 dicembre 1818 — Parere dell'Avv. Gen. di Piemonte, in data 5 agosto 1820 — Regolamento delle varie Università — Determinazione Sovrana del 10 febbraio 1821 — Regie Patenti 15 febbraio 1823 — Decisione Ministeriale 21 marzo 1824, all'Arc. di Genova — Decisione Ministeriale, 25 marzo 1825 — Sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino, in data 9 aprile 1825 — Decisione Ministeriale 17 settembre 1825 — Regie Patenti 23 dicembre 1827 — Manifesto del Senato di Nizza, in data 21 gennaio 1828 — Manifesto del Senato di Genova, 19 febbraio 1828 — Conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale, 9 maggio 1830 sul ricorso Fon — Sentenza del Senato di Torino, 28 agosto 1830 — Decreto della Regia Camera dei Conti, 9 ottobre 1830 sul ricorso del fratello Avigdor — Conclusioni dell'Ufficio del Proc. Gen., 15 novembre 1830 — Sentenza della Camera dei Conti, 14 dicembre 1830 — Conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale, 16 maggio 1831

sul ricorso Pavin, ecc. — Conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale, 2 giugno 1831 — Sentenza del Senato di Torino, 25 agosto 1831 — Dispaccio Ministeriale, 7 gennaio 1832 — Circolare del Ministero dell'Interno, 14 marzo 1832 — Regolamento dell'Università del Monferrato, del 19 maggio 1832 — Dispaccio Ministeriale, 9 settembre 1833 — Sovrane determinazioni in data 10 maggio 1834 — Regolamenti interni dell'Università di Torino del 1835 — Parere dell'Avv. Generale di Torino, 22 febbraio 1835 — Decisione Ministeriale, 7 marzo 1835 — Circolare della Commissione speciale israelitica del Piemonte, 8 luglio 1835 — Parere dell'Avvocato Generale presso il Senato di Casale, in data 7 settembre 1835 — Decisioni della Commissione israelitica piemontese, dell'8 settembre 1835 — Parere dell'Avv. Generale di Torino, 14 novembre 1835 — Parere dell'Avv. Generale di Torino, 20 febbraio 1836 — Regie Patenti 22 marzo 1836 — Parere dell'Avv. Generale di Torino sul ricorso coniugi Levi, 20 settembre 1836 — Parere dell'Avvocato Generale di Nizza, 10 febbraio 1837 — Decisione Ministeriale 15 febbraio 1837 — Regie Patenti 20 giugno 1837 — Dispaccio del Ministero dell'Interno, del 9 ottobre 1837 — Istruzione Ministeriale intesa alla Comandante — Regolamento della leva militare del 1837 — Codice Civile del 1837 — Dispaccio del Ministero dell'Interno, 2 gennaio 1838 — Regie Patenti 5 marzo 1838 — Decreto Ministeriale (C. Cancelleria) 5 aprile 1838 — Conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale, 10 settembre 1838 sul ricorso Audace-Finassi — Parere dell'Avv. Gen. di Piem., 1.º novembre 1838 — Dispaccio Ministeriale, 9 gennaio 1839 — Parere dell'Avv. Generale di Casale, del 28 gennaio 1839 — Decisione Ministeriale, 30 gennaio 1839 — Manifesto del Magistrato della Riforma, 10 marzo 1839 — Decreto Ministeriale, 15 maggio 1839 all'Azienda dell'Interno — Codice Penale del 1839 — Parere dell'Avvocato Generale di Piemonte, 4 giugno 1840 — Decisione Ministeriale, 6 dicembre 1840 — Dispaccio Ministeriale all'Intendente Generale di Torino, 1.º dicembre 1840 — Statuto dell'Associazione Agraria Piemontese — Parere dell'Avvocato Generale del Piemonte, 21 gennaio 1841 — Decisione Ministeriale del 25 gennaio 1841 — Decisione Ministeriale, 27 gennaio 1842 all'Intendente Generale di Casale — Lettera Ministeriale, del 15 febbraio 1842 all'Inten-

dente Generale di Torino — Regie Patenti 31 dicembre 1842 — Parere dell'Avvocato Generale di Torino 17 maggio 1843 — Regie Patenti 14 agosto 1844 — Sovrane determinazioni 26 ottobre 1844 — Circolare del Ministero dell'Interno 30 ottobre 1844 — Sentenze del R. Consolato di Torino, 25 gennaio 1845, causa Todoros c. Cassin e David Villa Laites — Decreto dell'Intendente Generale di Casale, 17 gennaio 1845 — Regie Patenti, 17 luglio 1845 — Parere dell'Avvocato Generale di Torino, 10 settembre 1845 — Parere dell'Avvocato Generale di Nizza sul ricorso Pontremoli, 10 febbraio 1847 — Decisione Ministeriale, 2 settembre 1847.

Leggi e provvedimenti stranieri.

Decreti del Concilio di Vienna — Concilio d'Elvira, del 305, can. 20 — Concilio d'Arles, del 314, can. 12 — Concilio ecumenico di Nicea, del 325, can. 17 — Concilio di Tours, del 481, can. 15 — Capitoli di Carlo Magno, del 780, art. 5 — Concilio di Parigi, del 820 — Concilio di Meaux, dell'845 — Concilio di Pavia, dell'850 — Bolla del 1255 di Gregorio IX — Assisa di Bretagna, del 1259 — Legge dell'8 agosto 1347 di Giovanni I — Rescritto di Niccolò V alla Repubblica Lucchese, del 1452 — Concilio di Trento — Bolla di Paolo IV, nel 1542 — Bolla di Paolo IV, in data 14 luglio 1555 — Privilegi del Gran Duca Ferdinando I agli Ebrei di

Livorno, del 1555 — Malupproio di Alessandro VII, dell'anno 1657 — Bolla di Clemente XI, in data 5 marzo 1703 — *Costituzioni-singularis* di Benedetto XIV, del 1749 — Statuto Genovese intorno agli Ebrei, del 22 maggio 1752 — Editto del Consiglio di Colmar, 9 dicembre 1755 — Legge del 1784 per l'Atenzia — Legge Toscana sui Comuni, del 1780 — Ordine del Gabinetto Prussiano, 19 novembre 1814; Decisione Ministeriale Prussiana, 10 marzo 1818 — Legge Francese, dell'8 febbraio 1831 — Notificazione dell'I. R. Governo di Milano, in data 25 gennaio 1845 — Legge Prussiana sugli Ebrei, del 25 giugno 1847 — Sentenza del Tribunale di prima istanza di Cuneo, li nevoso anno XIV — Legge francese, 10 dicembre 1800 — Sinodrio Porizino, del 1808 — Decreto Imperiale di Napoleone, 11 dicembre 1809 — Decisione della Corte di Cassazione, 20 giugno 1808 nella causa dell'Amministrazione Demaniale c. Didier — Sentenza del Tribunale di prima istanza d'Acqui, 28 febbraio 1814 — Rescritto Pontificio, 20 agosto 1841 — Legge francese tra gli Israeliti Algerini, del luglio 1845 — Legge di Ludovico il Bonario — Decreto di Graziano — Decreti — Costituzioni del Ducato di Milano — Lettera d'Innocenzo III al Vescovo di Narbena 1251 — Costituzioni imperiali raccolte dal Goldast — Ordinanza di Luigi IX di Francia — Bolla di Sisto V — Costituzioni nel Ducato di Modena — Codice Austriaco.

